



Università di Napoli L'Orientale
Centro di Studi Ebraici | Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo

ספר יוחסין

SEFER YUHASIN

Review for the History of the Jews in South Italy

Rivista per la storia degli ebrei nell'Italia meridionale

NUOVA SERIE

12 | 2024



SEFER YUHASIN

12 | 2024

SEFER YUHASIN

REVIEW FOR THE HISTORY OF THE JEWS IN SOUTH ITALY

RIVISTA PER LA STORIA DEGLI EBREI NELL'ITALIA MERIDIONALE

FONDATA DA CESARE COLAFEMMINA

DIRETTORE: GIANCARLO LACERENZA

COMITATO EDITORIALE

GEMMA T. COLESANTI (ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE, CNR, NAPOLI), ANNA ESPOSITO (UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA), RODRIGO LAHAM COHEN (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES), ANTONIO ROLLO (UNIVERSITÀ L'ORIENTALE, NAPOLI), LUIGI RUSSO (UNIVERSITÀ EUROPEA, ROMA), ELIODORO SAVINO (UNIVERSITÀ FEDERICO II, NAPOLI)

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO ARIETI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA), ROBERTO BONFIL (HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM), STEVEN BOWMAN (UNIVERSITY OF CINCINNATI), RICCARDO CONTINI (UNIVERSITÀ L'ORIENTALE, NAPOLI), ABRAHAM DAVID (HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM), VERA VON FALKENHAUSEN (UNIVERSITÀ TOR VERGATA, ROMA), JOHANNES HEIL (HOCHSCHULE FÜR JÜDISCHE STUDIEN HEIDELBERG), FABRIZIO LELLI (UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA), GIUSEPPE MANDALÀ (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO), LAURA MINERVINI (UNIVERSITÀ FEDERICO II, NAPOLI), DAVID NOY (UNIVERSITY OF WALES), STEFANO PALMIERI (ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI, NAPOLI), MAURO PERANI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA), LEONARD RUTGERS (UNIVERSITEIT UTRECHT), GIULIANO TAMANI (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI, VENEZIA), LUIGI TARTAGLIA (UNIVERSITÀ L'ORIENTALE, NAPOLI), ILANA WARTENBERG (THE GOLDSTEIN-GOREN DIASPORA RESEARCH CENTER, TEL AVIV UNIVERSITY), NADIA ZELDES (HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM)

REDAZIONE: DIANA JOYCE DE FALCO, JESSICA DELLO RUSSO, IVO FASIORI[†]

PUBBLICAZIONE ANNUALE | REG. TRIBUNALE DI NAPOLI N. 41 DEL 5/10/2012

DIRETTORE RESPONSABILE: MICHELE BERNARDINI

RIVISTA DI FASCIA A ANVUR | SETTORE 10N1

ISSN 2281-6062

CENTRO DI STUDI EBRAICI | DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO

UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE, PIAZZA S. DOMENICO MAGGIORE 12, 80134 NAPOLI



EDIZIONE DIGITALE IN OPEN ACCESS: <http://www.sefer.unior.it>

UNIORPRESS | VIA NUOVA MARINA 59, 80133 NAPOLI

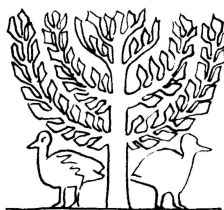
ספר יוחסין

SEFER YUHASIN

REVIEW FOR THE HISTORY OF THE JEWS IN SOUTH ITALY
RIVISTA PER LA STORIA DEGLI EBREI NELL'ITALIA MERIDIONALE

NUOVA SERIE

12 | 2024



CENTRO DI STUDI EBRAICI
UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE
DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO

Questo numero è dedicato
alla memoria di Ivo Fasioli (1956 – 2024)

דוֹרְשֵׁי דֵּת מִתְעַדְנִים שָׁם פָּנֵי אֵל

*Coloro che investigano la legge
vi trovano la loro gioia alla presenza di Dio*

(Zevadyah *ha-paytan*, יוֹצֵר לְחֶתֶן, *Yoşer le-ḥaṭan*, 34; traduzione di Ivo Fasioli)



SEFER YUḤASIN © CENTRO DI STUDI EBRAICI
UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE

SEFER YUḤASIN 12 | 2024

INDICE

ARTICOLI

MARIA AMODIO – GIANCARLO LACERENZA Ultime ricognizioni nelle catacombe di Venosa e alla Collina della Maddalena, 2023-2024	7-47
DARIO BURGARETTA <i>Addenda</i> to “The Maltese and Sicilian Component in the Arabic Glosses of the Italian version of <i>Maqrē Dardēqē</i> ”	49-76

TESTI E DOCUMENTI

FABRIZIO LELLI – MARIA PIA SCALTRITO – DOMENICO TANGARO Una nuova epigrafe ebraica da una sinagoga di Trani	77-85
DIEGO DE CEGLIA Mercanti ebrei naufraghi sulle coste pugliesi dopo il 1541	87-153

RECENSIONI

ALESSANDRO D’ALESSIO – ADACHIARA ZEVI (a c.), <i>La sinagoga di Ostia antica</i> (MARIA AMODIO)	155-157
GIUSEPPE MANDALÀ – ANGELA SCANDALIATO, <i>Palermo ebraica</i> (GIANCARLO LACERENZA)	157-160
FABRIZIO FRANCESCHINI – SERENA GRAZZINI (a c.), <i>L’ebreo errante.</i> <i>Nuove prospettive su un mito europeo</i> (LAURA QUERCIOLI MINCER)	160-163
English Summaries	165-166
Norme per gli autori	167-169
Pubblicazioni del Centro di Studi Ebraici	171-173



MARIA AMODIO – GIANCARLO LACERENZA

Ultime ricognizioni nelle catacombe di Venosa e alla Collina della Maddalena, 2023-2024

Premessa [MA – GL]

Nell'ambito dei lavori di ricognizione epigrafica, topografica, archeologica e geo-mineralogica compiuti dal 2023 nell'ambito del progetto PRIN *Venusia Judaica*, tuttora in corso,¹ agli autori di questo contributo è stato possibile avviare una revisione delle principali evidenze archeologiche della Collina della Maddalena: area a circa 1,3 km NE della città attuale di Venosa, caratterizzata dal grande Parco Archeologico, dalla chiesa della Trinità e dai resti dell'Incompiuta.² Le attività sul campo, inizialmente indirizzate prevalentemente-

¹ Ricerca PRIN 2022 *Venusia Judaica: Advanced Tools for Epigraphical, Archaeological, Geomineralogical Investigation, Sustainable Fruition and Preservation of the Jewish Catacombs of Venosa* (2023-2025), Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4 Componente 1, CUP 2022LF72JW, diretto da G. Lacerenza presso il DAAM - Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo dell'Università di Napoli L'Orientale e da P. Cappelletti, responsabile dell'unità di ricerca presso il DISTAR - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università di Napoli Federico II. Per le linee di azione previste, cf. la presentazione in Lacerenza *et al.* 2023.

² Nel periodo indicato gli autori hanno svolto congiuntamente tutte le ricognizioni sul terreno, ma la responsabilità del testo a seguire è da attribuirsi singolarmente a Maria Amodio e a Giancarlo Lacerenza per le sezioni siglate rispettivamente [MA] e [GL]. Si ringraziano per la generosa collaborazione il Dr. Tommaso Serafini, Direttore dell'Istituto autonomo Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e la Dr.ssa Rosanna Calabrese, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale "Mario Torelli" e del Parco Archeologico di Venosa. Si ringraziano altresì per la cordiale assistenza il Geom. Paolo Leccese della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata e la Dr.ssa Marianna Iovanni, già sindaca di Venosa, per averci indicato le vie di accesso ai siti 11-12. Tutte le fotografie inserite in questo studio sono pubblicate su concessione del Ministero della Cultura – Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa.

mente alle catacombe ebraiche e a quelle cristiane,³ si sono ben presto estese all'intera altura della Maddalena e alle aree attigue, permettendo di precisare la localizzazione esatta degli ipogei, sia noti che meno noti, quando non del tutto ignoti alla letteratura scientifica.⁴ Riservando alle pubblicazioni conclusive del progetto una relazione più articolata e ampia sulle ultime acquisizioni, è parso comunque utile presentare subito, in via preliminare, alcuni risultati delle prime indagini, sia per quanto riguarda la conoscenza generale dell'area della Maddalena e delle sue diverse emergenze archeologiche e monumentali; sia, più in dettaglio, per quanto riguarda una delle aree meno esplorate delle catacombe superiori, l'ambulacro L, il cui studio è reso particolarmente difficile dal precario stato di conservazione e dall'intrinseca fragilità dei luoghi, condizioni che richiedono particolari cautele sul versante della sicurezza non solo in questo specifico settore, ma più in generale nell'intera area ipogea.

1. *Catacombe superiori: ricognizione epigrafica e corridoio L* [GL]

Dopo un lungo lavoro preparatorio, nell'ottobre 2024 è stato possibile riprendere le ricognizioni epigrafiche già avviate nella catacomba superiore nel 2018 (collazione generale delle iscrizioni superstiti), continuate nelle more della preparazione e approvazione del progetto *Venusia Judaica* nell'aprile del 2022 (settori I-O) e quindi nel maggio 2023 (settori F-G, L-P).⁵ Nell'ottobre 2024 sono stati presi particolarmente in considerazione – sempre nelle catacombe superiori – i settori E-F, L con le rispettive diramazioni (fig. 1) e fra il 2023 e il 2024 si è cominciato a riesaminare anche il corridoio D delle catacombe inferiori: soprattutto nel tratto più prossimo al crollo prospiciente all'attuale percorso di uscita, in corrispondenza di uno degli accessi originari (fig. 2).

³ Qui come altrove, s'indicheranno come “catacombe ebraiche” le catacombe superiori (CS) messe in luce nel 1842/1853 (Lacerenza 1998) e quelle inferiori (CI), già dette impropriamente “di Santa Rufina” (Di Lieto 2020, con la letteratura anteriore citata). Per le catacombe cristiane, la bibliografia si limita a Colafemmina 1973, 1975, 1976a, 1976b; e Ciliberti 2019a, 2019b, le cui indicazioni sono state sensibilmente qui riviste.

⁴ Il rilevamento delle superfici esterne è stato compiuto, così come la geolocalizzazione dei siti, con il supporto tecnico-scientifico del collega Prof. Leopoldo Repola (DISTAR) e del Dr. Vito Muscio (GeoNature), unità di ricerca del progetto.

⁵ Per un resoconto delle attività fino al 2022, cf. Lacerenza 2019, 2020, 2022. Per la denominazione dei vari settori, corridoi e arcosoli delle catacombe superiori, si fa per ora ancora riferimento alla pianta qui riprodotta, a suo tempo elaborata su Nava 2005.

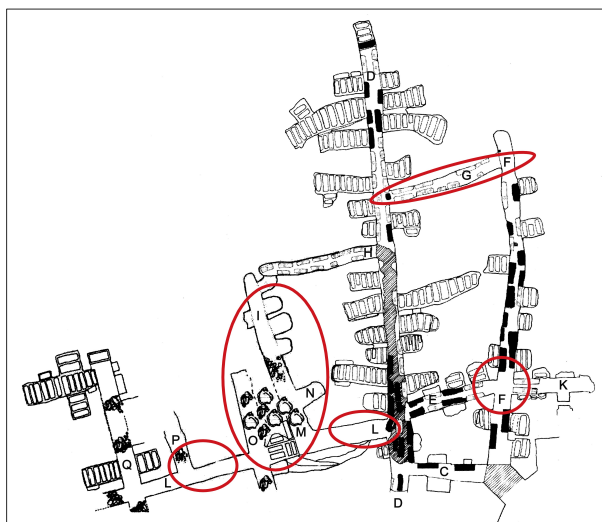


FIG. 1 – Catacombe superiori, aree oggetto di ricognizione (elaborazione da Nava 2005).

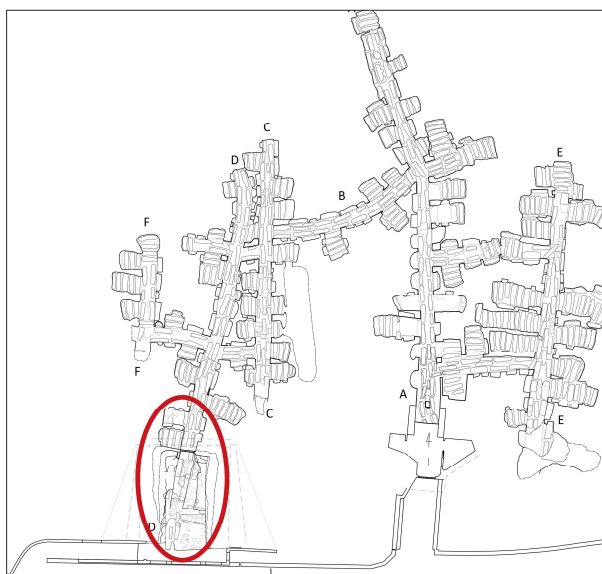


FIG. 2 – Pianta delle catacombe inferiori e area di ricognizione (da Di Lieto 2020).

zione grafica del crollo, all'inizio di L si è annotato «parte lesionata», segnalando quindi un danneggiamento che – essendo state eseguite le due piante a poche settimane di distanza l'una dall'altra – non doveva essere diverso da quello raffigurato da de Angelis e Smith, ossia come un esteso accumulo di massi e detriti fino alla congiunzione con D.

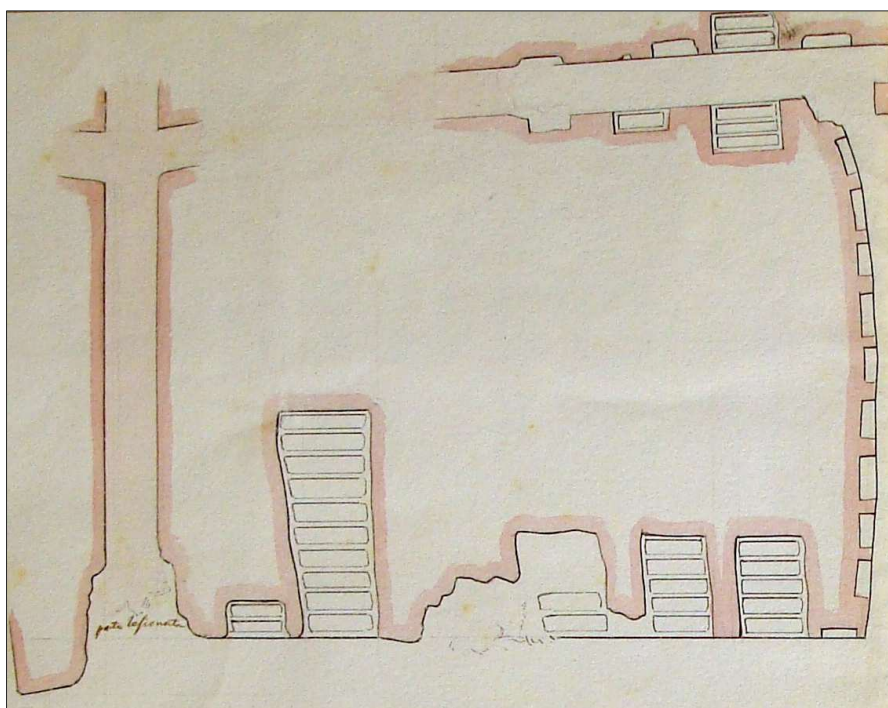


FIG. 4 – Particolare della pianta d'Aloe – Garnier (1853) con i corridoi I (in alto a destra) ed L (a sinistra; l'area M-P non è rilevata).

Rispetto ai due rilievi del 1853, il crollo all'inizio di L sembra poi essere stato in gran parte rimosso, non si sa quando, ma certo prima del 1979: quando F. Dell'Aquila pubblicò una fotografia del primo tratto di L – uno scatto tuttavia risalente, con ogni probabilità, a qualche anno prima – che appare sgombro e in buone condizioni; e che, malgrado la pesante retinatura, mostra chiaramente a destra la congiunzione con M anch'essa libera (fig. 5).



FIG. 5 – Parete destra del tratto iniziale di L (da Dell'Aquila 1979).

Attualmente la situazione si presenta un po' diversa, dopo che un nuovo cedimento della volta, avvenuto a ridosso dei lavori di consolidamento e restauro realizzati fra il 2002 e il 2005,⁹ ha determinato poco oltre un accumulo di cospicue masse rocciose tuttora in sede che hanno coperto, fra l'altro, l'evidenza del salto di quota di circa 1,2 mt, in corrispondenza dell'imbocco di M, dopo il quale L proseguiva, costeggiando gli ingressi di O e P, fino a Q.

Si è persa così, almeno per il momento, la parete di fondo del primo tratto di L caratterizzata da vari loculi, messi in luce proprio negli scavi del 2002-2003 e sui quali fu riconosciuta una sola iscrizione graffita, l'epitaffio di Mercurios, ora come tutti i loculi di tale parete non più visibile (figg. 6-8).¹⁰

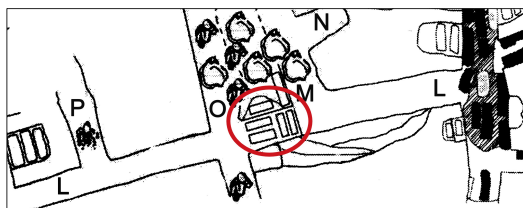


FIG. 6 – Tratto intermedio di L prima del cedimento della volta (particolare della pianta in Nava 2005).

⁹ Su cui Nava 2020 (sebbene qui, come altrove, a questo dissesto e alle sue probabili cause non si faccia cenno).

¹⁰ Cracolici 2020: 40, 40-42; Lacerenza 2020: 204.



FIG. 7 – Situazione attuale (foto Lacerenza) del tratto intermedio di L con il salto di quota coperto dal cedimento della volta.



FIG. 8 – Epitaffio di Mercorios (foto Cracolici, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, 2003).

La prospezione nel corridoio L realizzata da V. Cracolici nel 2002-2003 e prima del crollo, non sembra comunque aver portato significative aggiunte a quanto già documentato – sia pur sommariamente – in precedenza, dal momento che in tale circostanza non risulta che l'esplorazione sia giunta oltre la diramazione O, le cui condizioni sono state documentate da chi scrive solo nel 2022.¹¹ Nel corso delle ricognizioni è stato invece possibile raggiungere anche la successiva diramazione P: non lontana, ma raggiungibile con difficoltà essendo il breve tratto fra O e P quasi completamente interrato e cosparso di detriti e frammenti tufacei (fig. 9).



FIG. 9 – Corridoio L, tratto fra O e P (foto Lacerenza).

¹¹ Lacerenza 2022: 224-225.

P risulta tuttavia inaccessibile e allo stato non rilevabile, a causa dei detriti di una frana che ne impediscono un'esplorazione in sicurezza. Proprio all'angolo d'intersecazione fra L e P è stata tuttavia ritrovata, incisa nel tufo, una *menorah* già a suo tempo segnalata da Colafemmina (ca. 33 × 19 cm) e le cui condizioni appaiono oggi sostanzialmente inalterate (figg. 10-11).¹²

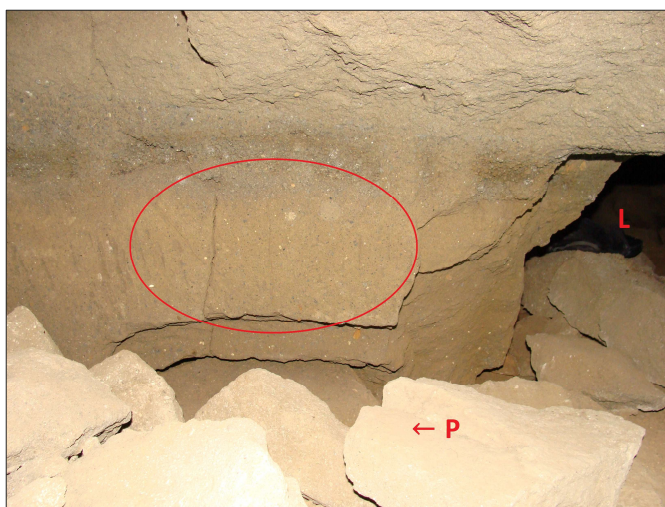


FIG. 10 – Congiunzione fra L e P; nell'area cerchiata, la *menorah* (foto Lacerenza).

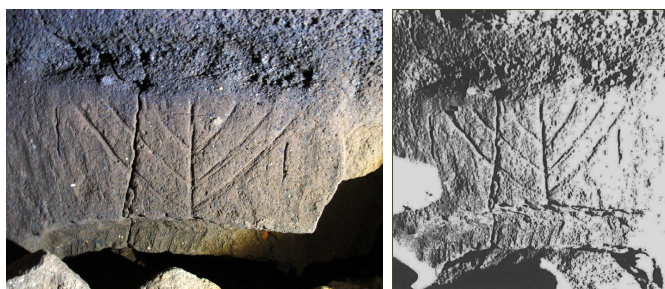


FIG. 11 – Angolo L-P, la stessa *menorah* oggi e nel 1974 (foto G. Sisinni in Colafemmina 1974).

¹² Colafemmina 1974: 95, tav. IVb; che in questo punto le condizioni non siano cambiate molto dal 1974 appare chiaro dalla sua descrizione («Da notare che per raggiungere il candelabro bisogna percorrere strisciando un corridoio franato in cui la distanza dalla volta non supera i cm. 50»). Ciò dimostra che crolli e riempimenti non sono recenti.



FIG. 12 – Il corridoio L nella pianta di F. Dell'Aquila (1979).

Alla luce della ricognizione effettuata, mentre la lunghezza del corridoio L così come rappresentata nella pianta di F. Dell'Aquila appare del tutto esagerata (fig. 12)¹³ – e si possono invece confermare le proporzioni nella planimetria eseguita da V. Cracolici nel 2003 (cf. fig. 1)¹⁴ – lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la prossimità di P al settore Q.

Quest'ultimo infatti sembra effettivamente molto più vicino a P di quanto finora rappresentato, sebbene il passaggio verso Q sia al momento talmente angusto da far credere che, dopo il 1974 e forse per effetto del sisma del 1980-81, questa parte della catacomba possa aver subito ulteriori crolli e danni: circostanza che solo il proseguimento delle ricerche potrà eventualmente confermare, portando infine al raggiungimento del settore Q e del suo arco-solio dipinto, forse meno distante di quanto si è finora prospettato.

¹³ Dell'Aquila 1979: fig. 5.

¹⁴ Si veda in Nava 2005; Cracolici 2020: 44 fig. 1.

2. La ricognizione topografico-archeologica [MA]

La ricognizione effettuata sulla collina della Maddalena nel 2023-2024 ha consentito d'individuare ipogei inediti e di verificare la localizzazione, l'accessibilità e lo stato di conservazione di siti già noti alla letteratura scientifica. La schedatura di seguito presentata comprende, per ciascuna evidenza esaminata, la posizione, una sintetica descrizione e, nel caso dei siti editi, i riferimenti bibliografici essenziali. Non è stato possibile effettuare l'autopsia solo nel caso dell'ipogeo C2, individuato ma inaccessibile, e dell'ipogeo Lauridia (L), il cui accesso, obliterato già negli anni '50 del '900, non è al momento rintracciabile; in quest'ultimo caso, infatti, la localizzazione indicata è approssimativa.

Per quanto riguarda la terminologia, si indica qui con il termine "ipogeo" genericamente un ambiente scavato nella roccia di cui, qualora possibile, viene poi specificata la funzione (culturale, funeraria o di altro tipo); nel caso di cimiteri collettivi si utilizza il termine catacomba. I siti sono stati numerati in ordine progressivo da sud a nord e per ciascuno è stata riportata anche la denominazione (o le denominazioni) con cui era noto in bibliografia.

Ad eccezione delle "catacombe ebraiche" e dell'"ipogeo Lauridia", la cui scoperta si colloca tra la metà del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo, le definizioni si devono generalmente a Cesare Colafemmina: il quale, negli anni '70-'80 del '900, condusse frequenti esplorazioni e indagini sulla Maddalena e nei dintorni individuando, oltre alle "catacombe di S. Rufina", vari altri ipogei che indicò con le lettere A, B, C e D. Nel caso degli ipogei inediti, si è scelto di continuare l'uso e d'indicarli quindi con le lettere E, F, G, H, I.¹⁵

¹⁵ Con la lettera L si è indicato l'ipogeo Lauridia, mentre per le catacombe superiori e inferiori sono state utilizzate rispettivamente le sigle CS e CI. Non si tratterà in questa sede il sepolcreto che Colafemmina denominò "ipogeo D", sito in località Terranera, vicino alla Maddalena e che, già individuato nel 1949, fu da lui rintracciato e documentato negli anni '70 (Colafemmina 1973: 79-81, tav. XXIV, 1-2, pianta IV; Id. 1976a: 25-26; Id. 2003: 121 nota 8).

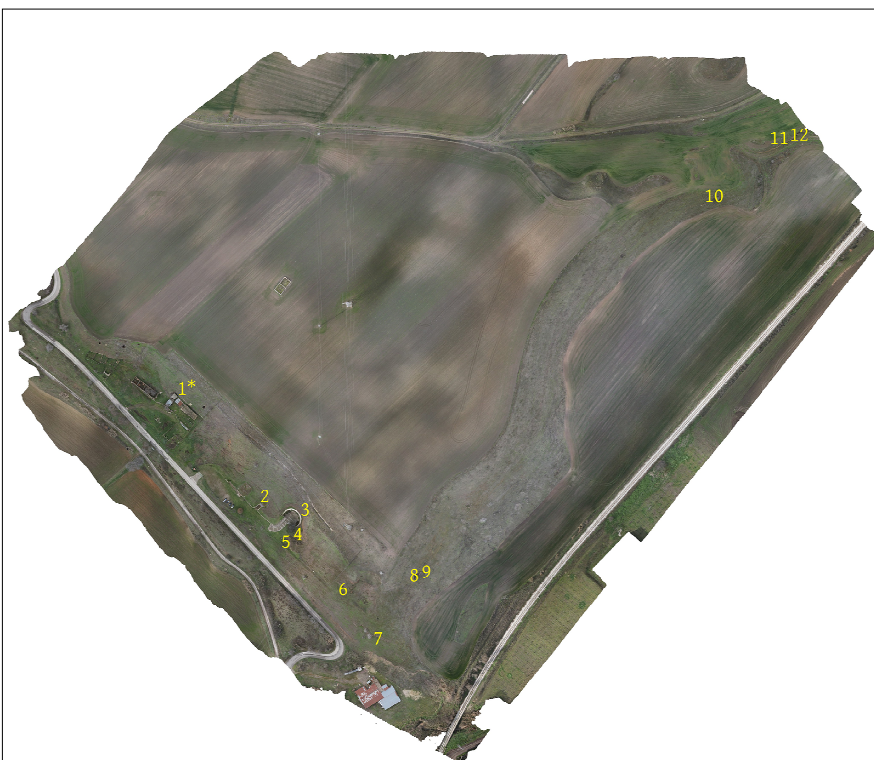


Fig. 13 – Localizzazione dei siti censiti sulla Maddalena
(ortofoto di Leopoldo Repola, elaborazione di Maria Amodio)

Legenda

- | | |
|---------|------------------------------------|
| Sito 1 | Ipogeo funerario L (c.d. Lauridia) |
| Sito 2 | Catacombe inferiori (CI) |
| Sito 3 | Catacombe superiori (CS) |
| Sito 4 | Catacomba A |
| Sito 5 | Ipogeo funerario B |
| Sito 6 | Ipogeo E |
| Sito 7 | Ipogeo F |
| Sito 8 | Ipogeo funerario C1 |
| Sito 9 | Ipogeo funerario C2 |
| Sito 10 | Ipogeo G |
| Sito 11 | Ipogeo H: chiesa rupestre |
| Sito 12 | Ipogeo I |

SITO 1: IPOGEO L (c.d. LAURIDIA)

L'ipogeo Lauridia (fig. 13.1)¹⁶ fu esplorato per la prima volta alla fine degli anni '20 del '900 nella proprietà della famiglia Lauridia (figg. 14-15), da cui prese il nome; fu indicato nelle pubblicazioni di quegli anni anche come "catacomba nuova". Nei decenni successivi, a causa di frane, fu interrato fino a che non si perse memoria della sua localizzazione. Restano uno schizzo, alcune foto e una descrizione risalenti agli anni '30, che consentono di ricostruirne l'aspetto ed evincerne in modo approssimativo la posizione (fig. 16). È situato a monte delle costruzioni moderne nella tenuta Lauridia, dove vi sono vari altri ambienti scavati nella roccia utilizzati per le attività della casa colonica, ancora da esaminare (fig. 15).

L'ipogeo aveva l'ingresso inquadrato da materiali di reimpiego in calcare, ovvero un pulvino decorato a rilievo posto a mo' di architrave e alcuni frammenti di fregio dorico ai lati (fig. 17); da esso si accedeva ad un ambulacro a gomito, che si articola in tre gallerie (A-B-C) che ospitano, sulle pareti, sei arcosoli, contenenti da una a tre tombe, e un loculo parietale; una tomba era poi scavata nel pavimento, all'esterno di uno degli arcosoli (fig. 18). L'ipogeo quando fu indagato era intatto e restituì quattro iscrizioni in marmo (oggi irreperibili): tre sono in greco e ricordano i defunti *Faustina*, il marito *Auxanius* e *Marcellus* (entrambi ricordati come *patres* e *patroni* della città) e una in latino, per il quindicenne *Marcus* (definito con il grecismo *teuseves*, timorato di Dio). Sono assenti elementi esplicitamente giudaici negli epitaffi, anche se l'onomastica e alcuni termini comuni alle iscrizioni ebraiche delle catacombe superiori, hanno spinto a ritenere i defunti giudei o giudaizzanti.

L'ipogeo era destinato ad un uso ristretto, familiare; le tombe individuate, infatti, sono in tutto quattordici. È databile tra la fine del IV e la metà del VI secolo.

Posizione* (approssimativa): Long. 15.838245; Lat. 40.97776; Altit. (m) 371.810375.

¹⁶ La prima menzione e descrizione dell'ipogeo in Frenkel 1934; per un'analisi del sito e delle epigrafi, con riferimento alla bibliografia precedente cf. Lacerenza 2017: 114; Id. 2020: 200-202.



Fig. 14 – Tenuta Lauridia: veduta dall'area delle catacombe (foto Amodio).



Fig. 15 – Tenuta Lauridia: nell'area sono presenti vari ipogei (foto Amodio).

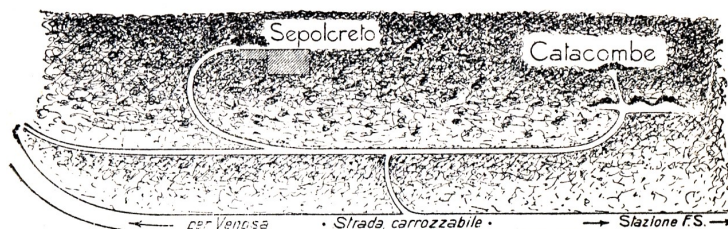


Fig. 16 – Sito 1. Ipogeo Lauridia. Localizzazione (da Frenkel 1934: 182).

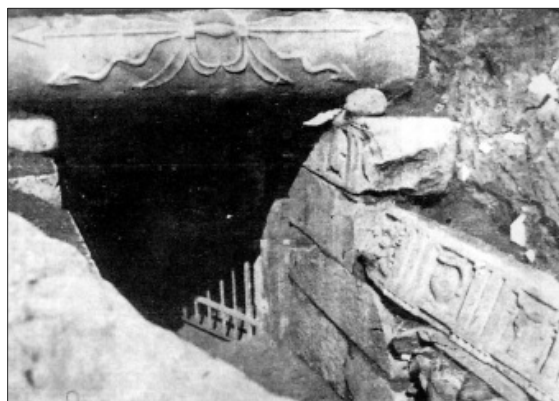


Fig. 17 – Sito 1. Ipogeo Lauridia. L'ingresso all'epoca della scoperta (da Colafemmina 1983: fig. 3).

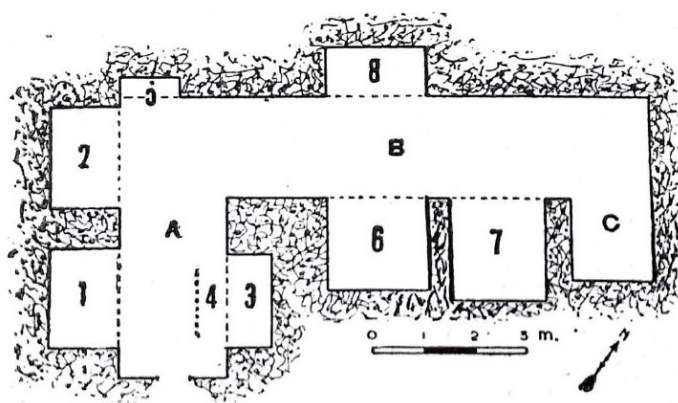


Fig. 18 – Sito 1. Ipogeo Lauridia. Pianta (da Frenkel 1934: 190).

SITO 2: CATAcombe INFERIORI (CI)

Le catacombe inferiori (fig. 13.2),¹⁷ dette anche “di S. Rufina”, scoperte nel 1981 da Cesare Colafemmina e da lui indagate in collaborazione con Eric Meyers della Duke University, sono oggi in gran parte fruibili grazie ai lavori di riqualificazione e restauro effettuati tra il 2004 e il 2011, che hanno fornito anche l'occasione di indagare e documentare il complesso ipogeo (fig. 19). Questo è costituito da cinque gallerie (A-C-D-E-F), di diversa lunghezza, collegate da cinque gallerie trasversali, che presentano arcosoli polisomi, loculi parietali e forme pavimentali (fig. 2). Nelle indagini dei primi anni 2000, sono state censite 871 sepolture nella parte attualmente fruibile, quasi tutte purtroppo saccheggiate e distrutte, come nelle catacombe superiori. Qui però non si conservano iscrizioni, anche se sono state individuate due *menoroth* tracciate sulla malta di copertura di due tombe intatte (lo stesso motivo si riconosce su alcuni frammenti di malta non *in situ*), che attestano la fruizione giudaica del cimitero. Lungo le pareti delle gallerie sono stati individuati, inoltre, venticinque graffiti, che raffigurano in diciassette casi delle croci di vario tipo, tra cui un *chrismòn*; questi sono stati ricondotti alla frequentazione delle catacombe in età medievale e moderna.

Posizione: Long. 15.839639; Lat. 40.978591; Altit. (m) 359.715262.

SITO 3: CATAcombe SUPERIORI (CS)

Le catacombe superiori (fig. 13.3),¹⁸ note in bibliografia come “catacombe ebraiche”, scoperte negli anni '40-'50 del XIX secolo, sono un complesso ipogeo solo parzialmente percorribile a causa di crolli. Dall'attuale ingresso, realizzato nei primi anni 2000 in occasione di un più ampio progetto di restauro e riqualificazione del complesso (figg. 19, 20), si accede alla parte oggi accessibile, composta da due lunghe gallerie (D, F) parallele, collegate da brevi gallerie trasversali (C, E, G). La galleria D immette nella galleria L, perpendicolare ad essa e oggi percorribile solo per un esiguo tratto; lungo la parete ovest di L si aprono quattro gallerie trasversali (I, O, P, Q) esplorate negli anni '60-'70 del '900; a causa di ingenti crolli tutto questo settore oggi non è fruibile, tranne un tratto della galleria I a cui si può accedere dalla galleria H (fig. 1).

¹⁷ Colafemmina 1981; Meyers 1983. Per le più recenti indagini archeologiche: Di Lieto 2020. Sulla scoperta del sito e sul toponimo “S. Rufina”: Dello Russo 2020: 150-151, 170-172.

¹⁸ Sulle catacombe, di recente, con inquadramento della ricca bibliografia: Lacerenza 2020; Dello Russo 2020: 156-170. Sui dati delle ultime indagini archeologiche (2002-2003): Cracolici 2020.

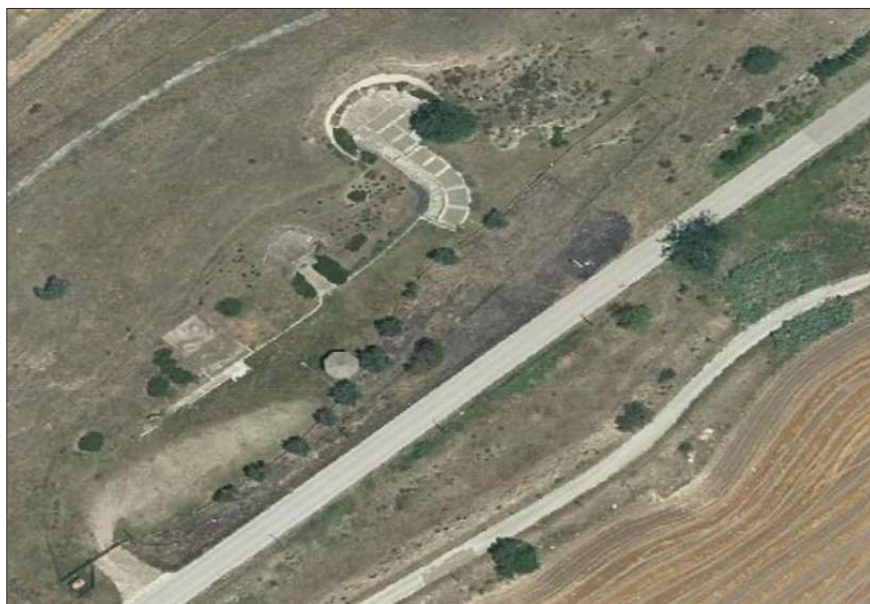


Fig. 19 – Siti 2-3. Gli ingressi alle Catacombe Inferiori e Superiori (da <https://rsdi.regione.basilicata.it/>).



Fig. 20 – Siti 3-4-5. L'ingresso alle Catacombe Superiori e l'attiguo poggetto con l'Ipogeo B (in basso) e la Catacomba A (in alto) (foto Amodio).

Nelle catacombe sono presenti arcosoli polisomi, loculi parietali e forme pavimentali. Sono state individuate 590 sepolture nelle parti percorribili in occasione delle indagini effettuate nel 2002-2003. Le tombe, quasi tutte violate e saccheggiate, avevano la copertura in tegole, sigillate con malta, su cui talora erano incise o dipinte iscrizioni, corredate, in alcuni casi, da motivi figurativi come la *menorah*. È documentato un solo affresco che decora la lunetta di un arcosolio e presenta, anch'esso, motivi giudaici (la *menorah*, il cedro, il corno, la palma); posto nella galleria Q oggi purtroppo non è raggiungibile. Le oltre ottanta iscrizioni documentate nel complesso sono databili tra la metà del IV e il VI secolo e attestano l'uso della catacomba da parte della comunità giudaica.

Posizione: Long. 15.839801; Lat. 40.978871; Altit. (m) 363.043049.

SITO 4: CATACOMBA A

La catacomba A (fig. 13.4),¹⁹ indicata in bibliografia anche come "Ipogeo A" o "catacomba cristiana", fu scoperta da Colafemmina nel 1972 sulla sommità di un poggetto a pochi metri a est dell'attuale ingresso alle catacombe superiori (fig. 20).

L'ambiente ipogeo è oggi accessibile, anche se è in parte riempito da terra e materiali di crollo (fig. 21). Subito a ovest dell'ingresso è presente un altro taglio arcuato nella roccia, riempito di terra quasi fino alla sommità; questo era ben visibile nell'ottobre 2024 (fig. 22) e poco dopo è stato coperto da materiali franati dalla sommità della collina; si tratta forse dell'ingresso a un altro nucleo ipogeo, attiguo alla catacomba. Quest'ultima si configura come una galleria lunga 22 m, che presenta, lungo le pareti, dieci arcosoli polisomi per lato, che ospitano da una a sei tombe nel piano e loculi alle pareti; due tombe a cassa, scavate nella roccia, sono visibili all'esterno di due arcosoli posti nel fondo della galleria (figg. 23-24); in prossimità dell'ingresso vi sono consistenti crolli (relativi alla volta e ai primi due arcosoli oggi quasi del tutto distrutti) e tracce di loculi non completati, segno di un precoce abbandono del sito, legato molto probabilmente proprio a motivi statici.

Il pavimento della galleria è attualmente ingombro di terra e pietre, per cui non si può verificare la presenza di forme terragne che, come riferisce Colafemmina, occupavano tutto il piano. Le tombe da noi censite sono 78, ma il numero era certamente più elevato, date le parti crollate o attualmente coperte e non visibili. Erano dotate della consueta copertura in tegole fissate con

¹⁹ Colafemmina 1973: 56-73; Colafemmina 1976 a: 20-24.



Fig. 21 – Sito 4. Catacomba A. Ingresso (foto Amodio).



Fig. 22 – Sito 4. Evidenze presso l'ingresso della Catacomba A (foto Amodio).

malta, di cui restano frammenti erratici e *in situ*; risultano, infatti, tutte manomesse; non si conservano tracce di iscrizioni o di elementi decorativi. Sulle pareti è visibile qualche residuo di dipintura e in prossimità dell'ingresso, sull'estradosso di un arcosolio, è graffito nella roccia un *chrismòn* che, all'epoca della scoperta, destò grande scalpore e fece denominare l'ipogeo "catacomba cristiana". Non sono noti, al momento, altri elementi che consentano di attribuire con certezza ai cristiani la catacomba, a parte la croce monogrammatica che potrebbe essere stata tracciata in un momento successivo e non essere, quindi, coeva all'uso funerario dell'ambiente ipogeo, collocabile nel IV-V secolo, come suggerisce la cronologia di alcune lucerne lì rinvenute. Restano al momento inediti i risultati delle indagini effettuate dalla Soprintendenza archeologica della Basilicata agli inizi degli anni 2000, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area.²⁰

Posizione: Long. 15.839973; Lat. 40.978945; Altit. (m) 367.53494.

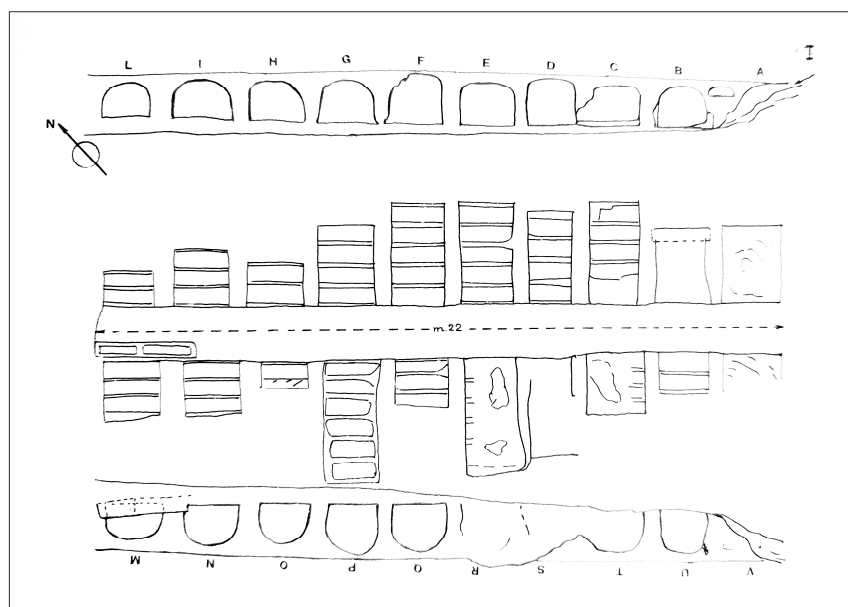


Fig. 23 – Sito 4. Catacomba A. Pianta (Colafemmina 1976a: tav. IV).

²⁰ Si accenna ad esse in Nava 2020: 21 nota 8. È in programma la disamina della documentazione delle indagini, che si auspica sarà avviata a breve.



Fig. 24 – Sito 4. Catacomba A. Interno, stato attuale (foto Amodio).

SITO 5: IPOGEO B

L'ipogeo B (fig. 13.5),²¹ posto alla base del poggetto su cui si trova la catacomba A (fig. 20), quando fu scoperto da Colafermina nel 1972 si presentava già in cattivo stato di conservazione (fig. 25). Utilizzato inizialmente, infatti, a scopo funerario, fu poi adibito a ricovero per le greggi, subendo interventi che ne modificarono l'aspetto originario: furono distrutte le tombe (loculi parietali e arcosoli), abbassato il piano pavimentale e ampliato l'ingresso e distruggendo due arcosoli che si trovavano ai lati, di cui erano visibili ancora tracce ai tempi di Colafermina. La descrizione dello studioso si può verificare solo in parte *in situ*, perché l'ambiente è stato trasformato da interventi effettuati nei primi anni 2000 ed è oggi adibito a deposito (fig. 26). L'apertura dell'ingresso è stata tamponata da un muro in cui si aprono una porta e una finestra, mentre all'interno sono state realizzate imponenti strutture murarie che ne suddividono gli spazi. Nonostante ciò, nel sopralluogo è stato possibile individuare tracce di sei tombe (loculi parietali e resti di arcosoli) e avere riscontro, in parte, della descrizione di Colafermina (fig. 27).²² Si segnala infine la presenza, nella parte sottostante uno dei loculi scavati nella parete di fondo, una croce tracciata in modo corsivo nella malta (fig. 27), presumibilmente legata alla frequentazione post-antica dell'ipogeo.²³

Posizione: Long. 15.840127; Lat. 40.978806; Altit. (m) 358.899636.

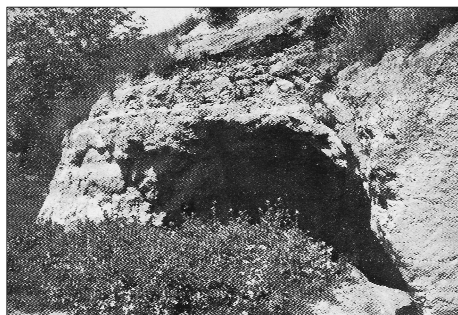


Fig. 25 – Sito 5. Ipogeo B. L'ingresso negli anni '70 del '900 (da Colafermina 1973: tav. XXI, 1).

²¹ Colafermina 1973: 56, 75; Id. 1976a: 25.

²² In recenti pubblicazioni è stato erroneamente descritto, fotografato e rilevato come ipogeo B un altro ipogeo (Ciliberti 2019a; Id. 2019b: 346-347, fig. 1), inedito e collocato in un altro punto della Maddalena, per la cui presentazione si veda *infra*, sito 7 (ipogeo F).

²³ La croce, individuata da G. Lacerenza, è qui solo segnalata e sarà oggetto di un esame più approfondito insieme agli altri graffiti attestati nei complessi ipogei della Maddalena.



Fig. 26 – Sito 5. Ipogeo B. Ingresso, stato attuale (foto Amodio).



Fig. 27 – Sito 5. Ipogeo B. Resti di tomba scavata nella parete (foto Amodio).

SITO 6: IPOGEO E

L'ipogeo E (fig. 13.6), inedito, è poco visibile dall'esterno per la presenza di grossi massi di crollo nella parte antistante; ha un accesso angusto e si presenta ingombro, per tutta la sua estensione, di terra e pietre di medie e grandi dimensioni. Lungo le pareti sono ricavati nella roccia dei vani dal profilo ben squadrate; sono visibili tracce di lavorazione per estrarre materiale da costruzione (figg. 28, 29).

Posizione: Long. 15.840716; Lat. 40.979354; Altit. (m) 364.686416.



Fig. 28 – Sito 6. Ipogeo E. Ingresso (foto Amodio).



Fig. 29 – Sito 6. Ipogeo E. Interno (foto Lacerenza).



Fig. 30 – Sito 7. Ipogeo F. Ingresso (foto Lacerenza).

SITO 7: IPOGEO F

L'ipogeo F (fig. 13.7), inedito, ha l'accesso ben visibile dalla strada provinciale 18 Ofantina (fig. 30); è una grotta naturale con tracce di intervento antropico, che si presenta completamente ingombra di pietre di grandi e medie dimensioni dovute a imponenti crolli che ne impediscono un'esaustiva disseminazione; sulla parete di fondo è visibile nella roccia un taglio, dal profilo arcuato, che arriva fino al soffitto (fig. 31). Una foto dell'accesso è stata edita in anni recenti, identificando però erroneamente il sito con l'ipogeo B scoperto da Colafemmina (Sito 5: cf. *supra*, nota 22).

Posizione: Long. 15.841361; Lat. 40.979678; Altit. (m) 354.24339.



Fig. 31 – Sito 7. Ipogeo F. Interno (foto Lacerenza).

SITO 8: IPOGEO C1

L'ipogeo C (fig. 13.8) fu scoperto da Colafemmina nel 1972; con questa denominazione lo studioso si riferiva però, nelle pubblicazioni, a due sepolcreti: uno a un livello superiore, qui denominato ipogeo C1; l'altro a un livello inferiore, qui indicato come C2. L'ipogeo C1²⁴ è accessibile, anche se l'ingresso è parzialmente ingombro di pietre, terra e vegetazione; è una grotta naturale, dalla forma irregolare, che presenta nelle pareti una serie di rientranze (figg. 32-33). Si tratta di una sorta di arcosoli o di nicchioni, di forma e dimensioni diverse, in parte naturali e in parte dovute all'intervento antropico; il più ampio si trova sulla parete di fondo (fig. 34). Sono visibili resti di tombe, scavate nelle pareti, nel piano degli arcosoli polisomi (che accolgono da tre a nove tombe) e nello spazio antistante il nicchione più ampio, dove le sepolture si intensificano disponendosi ortogonalmente alla parete di fondo. Le tombe, saccheggiate e quasi totalmente distrutte, sono riempite di pietre e terra. Nonostante il pessimo stato di conservazione del sito, nella recente ricognizione è stato possibile individuare circa quaranta sepolture, anche se il numero era senz'altro maggiore. A destra dell'ingresso (fig. 32: G), un varco nel pavimento, provocato da un enorme macigno staccatosi dalla volta, lascia intravedere l'ipogeo inferiore C2 (fig. 35).

Posizione: Long. 15.840589; Lat. 40.980056; Altit. (m) 365.309843.

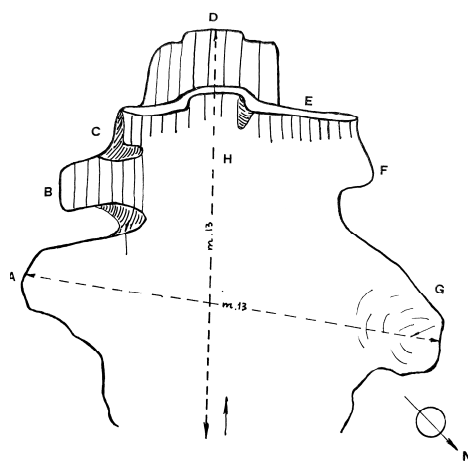


Fig. 32 – Sito 8. Ipogeo C1. Pianta (da Colafemmina 1976a: tav. VI).

²⁴ Colafemmina 1973: 75-77.



Fig. 33 – Sito 8. Ipogeo C1. Ingresso (foto Amodio).



Fig. 34 – Sito 8. Ipogeo C1. Interno (foto Amodio).

SITO 9: IPOGEO C2

L'ipogeo C2 (fig. 13.9),²⁵ oggi inaccessibile per motivi di sicurezza, fu ispezionato nel 1972 e nel 1975 da Colafemmina, il quale vi ebbe accesso attraverso uno sfondamento nel soprastante C1 (fig. 35) riuscendo a esplorarvi solo un settore, dove individuò due brevi cunicoli con tombe pavimentali (fig. 36). Alcune tombe, intatte, erano corredate di iscrizioni o croci tracciate sulla malta e recavano una lucerna fissata alla copertura della tomba. “Segni” cristiani (croci, un grappolo d'uva, un pesce) erano raffigurati sia sulle lucerne – di cui furono trovati anche esemplari erratici – sia sugli epitaffi, databili tra il V e la prima metà del VI secolo (in un caso al 503 d.C., grazie alla data consolare) che consentono di definire la frequentazione cristiana del sepolcreto.

Posizione: Long. 15.840589; Lat. 40.980056; Altit. (m)* non rilevata.



Fig. 35 – Sito 8. Ipogeo C1: varco di accesso all'ipogeo C2 (foto Amodio).

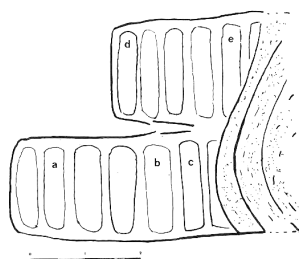


Fig. 36 – Sito 9. Ipogeo C2. Pianta (da Colafemmina 1976b: tav. VII a).

²⁵ Colafemmina 1973: 77-78; Id. 1975, 1976a, 1976b.

SITO 10: IPOGEO G

L'ipogeo G (fig. 13.10), inedito, ha l'accesso non molto visibile per la vegetazione e le pietre di crollo nella parte antistante (fig. 37). All'interno, terra e pietre di piccole dimensioni coprono il piano di calpestio originario. L'ambiente presenta una volta a botte e sulla parete di fondo è visibile una nicchia che ha, alla base, una risega che delimita al centro uno spazio rettangolare risparmiato nella roccia, ora riempito di terra e pietre; la risega prosegue lungo le pareti laterali, dove in alcuni tratti è scalpellata. L'ipogeo era intonacato e, in più punti, è ben visibile lo spesso strato di preparazione; restano ampie tracce di colore nella nicchia, sulle pareti e sulla volta (fig. 38). Non sono visibili tracce di sepolture o di altre strutture che consentano di avanzare ipotesi sulla funzione e la cronologia dell'ambiente, che, data la sua peculiare conformazione, sarebbe interessante indagare per provare a chiarire se avesse un uso funerario o, come appare più probabile, una funzione cultuale o comunque collegata alle strutture religiose attestate nelle vicinanze (cf. *infra*, ipogeo H).

Posizione: Long. 15.835841; Lat. 40.982922; Altit. (m) 348.279399.



Fig. 37 – Sito 10. Ipogeo G. Ingresso (foto Amodio).



Fig. 38 – Sito 10. Ipogeo G. Interno (foto Amodio).

SITO 11: IPOGEO H

L'ipogeo H (fig. 13.11), inedito, ha l'imbocco in gran parte ostruito da massi di crollo, terreno e vegetazione (fig. 39), ma è praticabile all'interno dove il piano di calpestio è solo parzialmente ingombro di terra e pietre. È un ambiente rettangolare con volta a botte che presenta un banco, scavato nella roccia, che corre lungo le pareti e che doveva avere funzione di sedile; questo è stato in gran parte scalpellato sulla parete sinistra mentre è meglio conservato lungo la parete destra; in quest'ultima è scavata una nicchietta rettangolare intonacata. La parete di fondo presenta, in alto, un incasso rettangolare in cui doveva essere collocato un manufatto dipinto o scolpito; al di sotto dell'incavo rettangolare, la parete è stata scalpellata fino al pavimento, distruggendo una struttura identificabile verisimilmente con un altare risparmiato nella roccia (fig. 40). L'ambiente era intonacato e restano, in più punti, tracce della decorazione pittorica *in situ*, oltre che frammenti erratici. Il cattivo stato di conservazione delle pitture rende al momento arduo un tentativo di ricostruzione complessiva dell'apparato decorativo, di cui sono leggibili solo alcuni lacerti. Sul lato sinistro della volta si vede una fascia decorativa in cui, al centro, corre una fascia centrale rossa e, ai lati, due cornici con un motivo a *kyma* ionico, con ovoli in rosso su fondo giallo, resi in modo corsivo; ad

essa si appoggia, nella parte alta, un motivo a reticolato costituito da rombi con un puntino al centro, reso con sottili linee rosse su fondo bianco (fig. 41); in basso, invece, sotto la fascia ad ovali, vi è una composizione poco leggibile, in cui si intravedono fasce curvilinee in ocra che si intrecciano e scendono lungo le pareti laterali e un motivo decorativo a goccia con un occhiello al centro. Sulla parete di fondo, su entrambi i lati dell'incasso rettangolare, si intravedono appena tracce di figure umane, nimbate, in cattivo stato di conservazione (fig. 42). Sulle pareti laterali si individuano, inoltre, dei graffiti tracciati sull'intonaco, tra i quali si riconoscono una croce e un cantaro. L'ipogeo, per quanto in cattivo stato di conservazione e con segni di distruzione, doveva avere una funzione cultuale e può essere identificato come una piccola chiesa rupestre, come suggeriscono le figure nimbate dipinte sulla parete di fondo, ai lati dell'immagine, poi asportata, che doveva trovarsi al centro; questa sormontava verisimilmente un altare scavato nella roccia che poi è stato distrutto.

Posizione: Long. 15.835085; Lat. 40.983628; Altit. (m) 342.360681.



Fig. 39 – Sito 11. Ipogeo H. Ingresso (foto Amodio).



Fig. 40 – Sito 11. Ipogeo H. Interno (foto Amodio).



Fig. 41 – Sito 11. Ipogeo H. Particolare dell'affresco della volta con motivi geometrici (foto Amodio).



Fig. 42 – Sito 11. Ipogeo H. Particolare dell'affresco della parete di fondo con resti di figure nimbate (foto Amodio).

SITO 12: IPOGEO I

L'ipogeo I (fig. 13.12), inedito, attiguo all'ipogeo H, ha il prospetto d'ingresso in muratura che si incassa nella roccia, realizzato con laterizi e blocchi di calcare di reimpiego, di diverse dimensioni (fig. 43). L'ambiente è rettangolare con volta a botte e presenta il piano di calpestio ingombro di terra e pietre di medie e piccole dimensioni in prossimità dell'ingresso (fig. 44). Sulla parete di fondo si apre un varco arcuato che dà accesso a un'area retrostante, dove lungo le pareti corre un banco con funzione di sedile; una struttura simile, ora distrutta, era presente anche lungo le pareti dell'ambiente antistante, come si evince dalle tracce di scalpellatura. In entrambi i vani sono visibili tracce di interventi successivi, di riutilizzo e spoliazione. L'ambiente poteva avere una funzione connessa all'uso e alla frequentazione della chiesa rupestre adiacente (ipogeo H).

Posizione: Long. 15.835048; Lat. 40.983696; Altit. (m) 341.468363.



Fig. 43 – Sito 12. Ipogeo I. Ingresso; a sinistra l'ingresso all'ipogeo H (foto Amodio).



Fig. 44 – Sito 12. Ipogeo I. Interno (foto Amodio).

3. *Note conclusive* [MA – GL]

I dati ricavabili dalla ricognizione sinora effettuata sulla collina della Maddalena, per quanto parziali e suscettibili di vari approfondimenti, evidenziano come, in età tardoantica, i siti funerari giudaici sembrano concentrarsi sul versante sud-est della collina (L?, CI, CS); tracce di una coeva frequentazione cristiana sono invece localizzabili proseguendo in direzione nord-est (A?, C2) ove, accanto agli ipogei funerari, sono presenti altre cavità con tracce di utilizzo per il pascolo e spazi per l'estrazione di materiale edile, principalmente arenaria. Di particolare interesse risulta l'identificazione, all'estrema punta nord della collina, di una chiesa rupestre affrescata (H) e di altri due ipogei (G-I) che, a loro volta, sembrano aver avuto una funzione culturale forse connessa a qualcuna delle varie strutture cristiane della Maddalena di cui la tradizione ha serbato memoria.²⁶

²⁶ Sulla chiesa H, presentata qui solo in via preliminare e che probabilmente costituisce l'evidenza più interessante emersa dalla ricognizione insieme al già noto ipogeo cristiano C2, è già in corso uno studio più approfondito, con l'obiettivo di definirne funzione e cronologia, anche in rapporto all'uso degli ipogei vicini G e I.

A tali strutture religiose, a lungo presenti sia sulla collina che presso le sue immediate adiacenze, fanno riferimento tra XVI e XVIII secolo vari eruditi locali, i quali, fra varie chiese e conventi, sembrano concordare nell'indicare come di particolare importanza proprio il complesso intitolato alla Maddalena, che sarebbe stato dotato anche di uno *xenodochium*. Si trattava sia di ambienti ipogei che di edifici *sub divo*, oggi non localizzabili con precisione e che, si è pensato, furono gravemente danneggiati o distrutti dal terremoto del 1456 (i cui effetti però, come si è successivamente accertato, furono molto minori di quanto a lungo creduto).²⁷ Nel 1584, nella sua *Descrittione della città de Venosa*, Achille Cappellano, parroco e primicerio di S. Marco a Venosa, afferma che a circa mezzo miglio fuori della città – quindi quasi a 3 km – si vedeva ancora la chiesa della Maddalena, che aveva «titolo di priorato della religione di San Lazzaro e ospedale delli lazzari» (quindi si occupava, presumibilmente, di assistenza ai lebbrosi), proseguendo poi con una notizia particolarmente interessante; egli dice, infatti, che più in basso e proprio sopra il fiume si vedeva una chiesetta rupestre intitolata a Santa Maria dell'Arena, definita «una grotticella di tufo» e «tutta dipinta di opra greca».²⁸

Qualche decennio dopo, agli inizi del XVII secolo, Giacomo Cenna (1560-1640), canonico e arcidiacono della cattedrale di Venosa, nella sua *Cronaca venosina* torna a parlare della chiesa della Maddalena, che a suo dire si poteva incontrare scendendo per «la strada verso la fiumara». La chiesa è descritta come «scoperta tutta quasi e diroccata» e si afferma che era poco distante dalla «grotte di S. Rufina»: ossia dalla zona in cui si trovano le catacombe ebraiche inferiori e superiori.²⁹ Il Cenna prosegue dicendo che, a destra della chiesa della Maddalena, vi era anche un'altra chiesa, a sua volta in rovina dedicata a S. Clemente e un tempo convento di frati; mentre più in basso vi era la chiesa di S. Maria in Elice. Tutte queste chiese, per quanto fatiscanti, erano

²⁷ La prima opinione in La Vista 1868: 53-56. Sull'effettiva portata del sisma del dicembre 1456 e la sua amplificazione nella storiografia locale, cf. B. Figliuolo, «Il terremoto napoletano del 1456: il mito», *Quaderni Storici* 20, n. 60/3 (1985) 771-801; Id., *Il terremoto del 1456*, 2 voll., Studi Storici Meridionali, Altavilla Silentina 1988-89.

²⁸ Il manoscritto dell'opera del Cappellano è stato edito da R. Nigro; il passo citato in Nigro 1985: 59.

²⁹ Pinto 1902: 208: «In quest'altra parte della strada che si va nella città di Andria, poco distante dalla chiesa della Maddalena vi è una grotte, quale comunemente è detta la grotte di Santa Rufina». Le «grotte di S. Rufina» sono raffigurate in una mappa del cabreo del 1773 (in cui è indicata anche la succitata strada verso Andria) e sono state identificate da Colafemmina con le sole catacombe inferiori (Colafemmina 1981; Id. 2003: fig. 6).

dunque visibili a inizi '600; mentre invece non lo erano più altre strutture vicino alle mura della chiesa della Maddalena, ossia alcune casupole dove abitavano i malati di mali incurabili (i "lazzari"), menzionate «dagli antichi» come afferma sempre il Cenna.³⁰ La funzione di xenodochio della chiesa e convento della Maddalena è peraltro sottolineata anche negli *Historica monumenta eiusdem Ecclesiae* (1728), dello storico e vescovo di Venosa Pietro Antonio Corsignani (1686-1751), il quale specifica che alla Maddalena anticamente era un ricchissimo ospedale ed un convento («opulentissimum Xenodochium, nec non Regularium quoque Conventum»), della cui esistenza dà prova trascrivendo l'epitaffio di uno dei suoi priori, morto nel 1422,³¹ quando il complesso era dunque ancora in funzione.

Della chiesa della Maddalena o delle strutture che le erano connesse (convento, ospedale, foresteria) non sono mai state registrate evidenze archeologiche. Negli anni '70 del '900 Cesare Colafemmina, alla ricerca della chiesa, fu indirizzato da alcuni contadini e pastori locali a un ipogeo scavato a nord/nord-est nel fianco della collina, dove si sarebbero trovati affreschi con figure di santi; sul posto lo studioso riscontrò tuttavia solo poche tracce di pitture, alcune strette fasce parallele, perché l'umidità aveva distrutto il resto.³² L'identificazione di questo ipogeo con la chiesa della Maddalena – che, stando alle descrizioni seicentesche, era *sub divo*, appare improbabile.³³ Non sappiamo, purtroppo, quale ipogeo abbia visto Colafemmina; forse il nostro ipogeo H, come suggerisce la localizzazione e la descrizione dei dipinti; non se ne può tuttavia avere certezza, dal momento che dovevano esserci anche altre chiese rupestri nella zona, come si evince dai summenzionati accenni degli storici locali.³⁴

³⁰ Per il passo dell'opera di Cenna, edita da G. Pinto, cf. Pinto 1902: 206-209.

³¹ Il passo è citato in Pinto 1902: 207 nota 1.

³² Colafemmina 1973: 53 nota 1.

³³ Così concludeva infatti lo stesso Colafemmina, secondo cui i rapporti tra la chiesa ipogea e la chiesa *sub divo* della Maddalena restavano da chiarire (Colafemmina 1973: 53 nota 1).

³⁴ Cappellano, oltre alla chiesetta di S. Maria dell'Arena (Nigro 1985: 59) menziona un'altra chiesa rupestre, più prossima alla città, «devotissima et antica», descritta come una grande grotta con due porte e tre altari; intitolata a S. Lucia, la chiesetta era decorata con l'immagine della santa e di «altri santi di opra greca» (Nigro 1985: 34-35).

Allo stato della ricerca appare dunque prematuro avanzare ipotesi sugli ipogei H, G e I, per la cui interpretazione è necessario approfondire l'analisi di quel versante della collina, sia attraverso indagini mirate negli ipogei già noti sia attraverso nuove ricognizioni, che potrebbero estendersi ulteriormente a nord-ovest; qui, poco distante, è attestato il toponimo "Fontana dei Lazzari", che conserva memoria della funzione assistenziale di una struttura presente nelle vicinanze e, come si è visto, da riconoscere nel complesso conventuale della Maddalena. Lo studio integrato degli edifici di culto e funerari presenti sull'intera collina resta dunque ancora in gran parte da effettuare; si tratterebbe di un primo passo importante per ricostruire la storia e la topografia della Maddalena in chiave diacronica, dall'età tardoantica fino a quella medievale e moderna.

Bibliografia

- Ciliberti, M. 2019a "L'ipogeo B della collina della Maddalena a Venosa (PZ)", in C. Cicaluppo, G.A. Lanzetta, P. Ralli (a c.), *RACTA 2018. Ricerche di archeologia cristiana, tardoantichità e altomedioevo. Researches on Christian Archaeology, Late Antiquity and Early Middle Ages*, 1st International Conference of PhD Students Rome, 5th-7th February 2018, Archaeopress, Oxford: 98-106.
- 2019b "Gli ipogei funerari della collina della Maddalena a Venosa (PZ)", in *V Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno (Firenze, 3-4 giugno 2019)*, EBS Print, Monza: 345-351.
- Colafemmina, C. 1973 *Apulia Cristiana. Venosa: studi e scoperte*, Ecumenica Editrice, Bari.
- 1974 "Nova e vetera nella catacomba ebraica di Venosa", in C. Colafemmina (a c.), *Studi storici*, Ecumenica Editrice, Molfetta: 87-95.
- 1975 "Un nuovo ipogeo cristiano a Venosa", *Nicolaus* 3: 159-168.
- 1976a "Scoperte archeologiche in Venosa paleocristiana", in P. Borraro (a c.), *Studi Lucani. Atti del II Convegno Nazionale di Storiografia Lucana (Montalbano Jonico-Matera 19-14 settembre 1970)*, Congedo, Galatina: 19-32.
- 1976b "Iscrizioni paleocristiane di Venosa", *Vetera Christianorum* 13: 113-129.
- 1978 "Nuove scoperte nella catacomba ebraica di Venosa", *Vetera Christianorum* 15: 368-381.
- 1981 "Saggio di scavo in località 'La Maddalena' a Venosa", *Vetera Christianorum* 18: 443-451.
- 2003 "Le Catacombe Ebraiche nell'Italia Meridionale e nell'area sicula: Venosa, Siracusa, Noto, Lipari e Malta", in M. Perani (a c.), *I beni culturali ebraici in Italia: situazione attuale, problemi, prospettive e progetti per il futuro*, Longo, Ravenna: 119-146.
- Cracolici V. 2020 "Esplorazione e restauro delle catacombe ebraiche di Venosa, campagne 2002-2003: i dati archeologici", in Lacerenza et al. 2020: 37-52.

- Dello Russo, J. 2020 "Early Explorations of the Maddalena Hill: From Ancient Travelers to the Rediscovery of the 'Santa Rufina' Catacombs", in Lacerenza *et al.* 2020: 139-182.
- Di Lieto, M. 2020 "L'esplorazione del complesso di Santa Rufina: archeologia e rilievo", in Lacerenza *et al.* 2020: 59-78.
- Frenkel, W. 1934 *Nella patria di Q. Orazio Flacco. Guida di Venosa*, Frenkel, Torre del Greco.
- La Vista, A. 1868 *Notizie storiche degli antichi e presenti tempi della città di Venosa*, Stabilimento tipografico Saverio Favatà, Potenza.
- Lacerenza, G. 1998 "Le antichità giudaiche di Venosa. Storia e documenti", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 116: 293-418.
- 2017 "Dal Vesuvio a Venosa: gli Ebrei in Campania e in Basilicata", in A. Foa, G. Lacerenza, D. Jalla (a c.), *Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni (Ferrara, MEIS, 14 dicembre 2017-16 settembre 2018)*, Electa, Milano: 108-116.
- 2019 "Painted Inscriptions and Graffiti in the Jewish Catacombs of Venosa: An Annotated Inventory", *Annali dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale - Sezione Orientale* 79: 275-305.
- 2020 "Le iscrizioni delle catacombe ebraiche di Venosa. Dove eravamo, a che punto siamo", in Lacerenza *et al.* 2020: 197-222.
- 2022 "Nuove ricerche nei settori I-O delle catacombe ebraiche di Venosa", *Vetera Christianorum* 59: 215-226.
- Lacerenza, G. – Cappelletti, P. – Repola, L. 2023 "Un nuovo progetto per le catacombe ebraiche di Venosa", *Atti dell'Accademia Pontaniana* 72: 125-137.
- Lacerenza, G. – Dello Russo, J. – Lazzari, M. – Mutino, S. 2020 (a c.) *Le catacombe ebraiche di Venosa: recenti interventi, studi e ricerche*, *Judaica Venusina* 1, UniorPress, Napoli.
- Levi, L. 1962 "Ricerche di epigrafia ebraica nell'Italia meridionale", *Rassegna Mensile di Israel*, 28/3-4 [Volume speciale in memoria di F. Luzzatto]: 132-153.
- Meyers, E.M. 1983 "Report on the Excavations at the Venosa Catacombs 1981", *Vetera Christianorum* 20: 455-459.
- Mutino, S. 2020 "Per lo studio, la conservazione e la fruizione delle catacombe venosine: aspetti conservativi e di gestione a 10 anni dal termine dei restauri. Problemi e proposte", in Lacerenza *et al.* 2020: 117-127.
- Nava, M.L. 2005 "L'attività archeologica in Basilicata nel 2004", in *Tramonto della Magna Grecia. Atti del quarantaquattresimo Convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto 24-28 settembre 2004*, Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, Taranto: 313-386.
- 2020 "Il progetto di promozione integrata per la città di Venosa: il recupero funzionale delle catacombe negli anni 2000-2005 nel quadro della ricerca e della valorizzazione dei monumenti", in Lacerenza *et al.* 2020: 17-36.
- Nigro, R. 1985 (a c.) A. Cappellano, *Venosa 28 febbraio 1584. Discrittione della città de Venosa, sito et qualità di essa*, Osanna, Venosa.

Pinto, G. 1902 *Giacomo Cenna e la sua Cronaca venosina. Ms. del sec. XVII della Bibl. Naz. di Napoli*, Vecchi, Trani.

Ruggiero, M. 1888 *Degli scavi di antichità nelle province di terraferma dell'antico Regno di Napoli dal 1743 al 1876*, Morano, Napoli.



DARIO BURGARETTA

**Addenda to “The Maltese and Sicilian Component
in the Arabic Glosses of the Italian version of *Maqrē Dardēqē*”**

In an article published in 2018, I presented a selection of Arabic glosses from the Italian edition of the *Maqrē Dardēqē* (hereafter MD), the trilingual biblical glossary first printed in Naples in 1488, based on a manuscript prototype written between the 14th and 15th centuries by the French-Catalonian lexicographer Pereş Trebot (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Hébr. 1243).¹ Previous approaches to the issue and attempts to identify the region which the Arabic used in these glosses belongs to, were made by scholars from a traditional perspective, placing the Arabic of these glosses within the general context of western Arabic dialects (Tirosh-Becker 1990; Schippers 1998; Hary – Gallego 1999 and 2006). My innovative approach in the aforementioned article, analysed those glosses for the first time through the lens of comparison with Maltese and with Sicilian Romance and Judaeo-Arabic elements.

Though taking into consideration the chronological dimension and the methodological difficulties implied in the use of lexical sources so distant from each other, in terms of periods and sociological contexts, the lexical analysis still provided very interesting elements nonetheless. Specifically, the resulting frame was surprising and showed a language with lexical, phonetic and morphological peculiarities strictly connected to other coeval records of Sicilian Judaeo-Arabic, as well as to the linguistic variant of Arabic that evolved into Maltese. A further comparison with two main Judaeo-Arabic versions of the Pentateuch, the well-known Se‘adya Ga’on’s *Tafsīr al-Tawrā bil-‘arabiyya* and the less known *Tafsīr el-Tōra* of Leiden, (Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Or. 236; hereafter Leiden Ms.),² offered further new and interest-

¹ Burgaretta 2018; Pazzini 1992: 28; Brisman 2000: 40; Rubin 2016: 304. See also Guetta 2023. For the French version see Kogel 2023.

² A recent article published by David Doron finally begins to bring justice to this much underrated and unjustly overlooked text which, in my opinion, holds instead a wealth of

ing elements and confirmed that the author of the Arabic glosses of the Italian MD acted under a very strong sphere of influence of the latter much more than the former. Meaning that he probably drew his quotations from a source very similar to, if not exactly the same as, the Leiden manuscript text of the Pentateuch.

In my aforementioned paper, I analysed the main morphophonetic and lexical features of the selected glosses, arguing that all their characteristics taken into consideration, and all the elements that emerged, clearly link the Arabic glosses of the Italian MD to Siculo-Arabic (SA), Sicilian Judeo-Arabic (Sic. JA) and Maltese dialects, much more than to any of the other western dialect groups. In my conclusions, I shared Henri Bresc's considerations that, in referring to spoken Sic. JA, "Syntax and morphology are those of an Arabic dialect of the Maghreb region, but the spelling and vocabulary show abandonment of part of the phonetic system and the Romanization of the lexicon, as in modern Maltese" (Bresc 2007: 8), adding that one could also comfortably apply Bresc's remarks to the language of MD Arabic Glosses, and concluding that all this provides a new and reliably corroborated basis to the scholars' assumption that the Jewish communities of southern Italy, and more specifically of Sicily, were the most likely targeted readership of the Italian version of *Maqrē Dardēqē* (Jerchow 2008: 494, Burgaretta 2018: 282-284).

In the current paper, we present some further glosses taken from the aforementioned edition of the MD, which for editorial timing reasons could not be included in my previous publication. These additions are collected and analysed here according to the same parameters as in my first article, in order to expand and enrich the corpus, in the perspective of a desirable complete edition of the Arabic glosses of the Italian MD.

The structure of the Italian MD maintains the same as the French source, therefore presenting the typical structure of the entries in the Hebrew-French glossary, with a regular tripartite scheme. For each biblical lemma, the glossary provides one or more vernacular glosses, as well as a short commentary in Hebrew, which most often consists of a quotation from another biblical passage in which the lemma or another word of the same root appears, and it is often accompanied by the translation of the Targums and the explanations or interpretations provided by Rashi or Qimḥi (Rappel 1988: 236; Kogel 2023: 354-358). Some meta-linguistic markers, usually given in acronym, are used to introduce the explanation in Hebrew and to establish

precious information relating to the Judeo-Arabic of the Sicilian-Maltese and Tunisian area around the 14th-15th century (Doron 2024).

a relationship between the lemma, gloss and commentary. Below are those relevant to the entries collected in this article:

ל"א [לשון אחר] – *lašon 'aḥer* ‘another term [for]’: introduces an alternative gloss for the Hebrew lemma;

ל' [לשון] – *lašon* ‘term [for]’: introduces the Hebrew root of the lemma or a Hebrew synonym;

בע' [בערבית] – *bə-'arabī* ‘in Arabic’: introduces the Arabic gloss;

ובע' [ובערבית] – *u-bə-'arabī* ‘and in Arabic’: introduces the Arabic gloss;

כמו – *kəmo* ‘[this is] like’: introduces a biblical passage in which the same Hebrew root occurs;

פ' [פירוש] – *peruṣ* ‘explanation’: introduces a synonym or an explanation of the lemma;

פר"ש [פירוש רש"י] – *peruṣ Raši* ‘Rashi’s explanation’: introduces a quote from Rashi’s commentaries.³

Table of abbreviations

*	Non attested or reconstructed forms	Malt.	Maltese
AA	Andalusi Arabic	med.	Medieval
Abr.	Abruzzese	mispr.	misprint
Alg.	Algerian	Mor.	Moroccan
Ar.	Arabic	Ms.	manuscript
CA	Classical Arabic	Pal.	Palestinian
Cal.	Calabrian	Pan.	Pantesco
col.	column	pl.	plural
Eg.	Egyptian	Prov.	Provençal
Fr.	French	Rm.	Romance
Gr.	Greek	SA	Siculo Arabic
Heb.	Hebrew	Sal.	Salentino (South Apulian)
It.	Italian	Sic.	Sicilian
JA	Judaeo-Arabic	sing.	singular
JIt.	Judaeo-Italian	Sp.	Spanish
Lat.	Latin	Syr.	Syrian
Leb.	Lebanese	Tun.	Tunisian
Lib.	Libyan	vern.	vernacular
m.	masculine		

³ Cp. Kiwitt 2013: 114-124; Kiwitt – Dörr 2016: 154-155.

LEXICON

ײַר

ײַר [אײַר], *air*, *wind* (under the Heb. entry RWH.6): ל"א אאירו אײַר, «Another meaning (in vern.) is *airo* (ײַrw),⁴ (in Ar.) *ayr[u]*»,⁵ adopting Qimḥī's interpretation with Mishnaic Hebrew *awīr* (Qimḥī 1847: 346; see Jastrow 1903: 24).

French MD has vern. *vant* (b'nt) [בָּאָנַט] (under the Heb. entry RWH.2);⁶ Spanish MD⁷ has vern. *viento* (wyntw) [וויינטו]⁸ and Ar. *hawā'* [הווא].

Se'adya Ga'on and Leiden Ms. have Ar. *rīḥ* [ריח],⁹ and the same term is found in Ibn Danān (Ibn Danān 1996: 306, s.v. 1780.5) while Ibn Ḡanāḥ gives *hawā'* (Neubauer 1875: col. 670) and Ben Mubārak ben Ṣa'ir distinguishes between *rīḥ*, for Ex 14:21, and *hawā'*, for Job 41:8 (Martínez Delgado 2010, 2: 306.15-16, 308.1-2).¹⁰

Old Sic. *airu* (meaning both *air* and *breeze*: Scobar 1990: 13; Corpus ARTE-SIA, s.v. *airu*) and Sic. (archaic) *àiru* (VS, 1: 100-101). The Rm. loanword (in its Sic. form) survived and has been fully integrated in Malt. *ajru* 'air' 'weather', along with the Semitic term *hewwa* 'air' (Aquilina 1987-1990, 1: 14, 459); old Malt. *ʿa'iru* (read *'airu*): *aria*' (Cassola 1992: 21r s.v. 338, 117r s.v. 93).

⁴ Old It. *airo* (Corpus OVI, s.v.), and old Sic. *airu*, meaning both *air* and *breeze* (Scobar 1990: 13; Corpus ARTESIA, s.v. *airu*); old Abr. (late 15th cent.) *àiro* (DAM, 1: 91). Cp. also Naples area's *aero* or *airo* (Scoppa 1558: 32, s.v. *aeter*).

⁵ Ex 14:21, Job 41:8.

⁶ Old Fr. *vent* spelled also *vant* and *vont* (see passim in FEW, 14: 255-270, s.v. *ventus*); Cp. Rashi's gloss *de vent* (דוונט) on Gen 7:22 (Greenberg 1992: 24), and the old Fr. 13th century's gloss *vont* (בֹּוֹנֵט) (Lambert - Brandin 1905: 22.48 and passim).

⁷ Oxford, Bodleian Library, Ms. Hunt. 218.

⁸ Cp. Ferrara Bible: 23b.

⁹ Saadia 1899: 102; Leiden Ms., f. 103r line 12 (vocalised *rēḥ* [ריח]).

¹⁰ For AA *rīḥ*, *rawwāḥ* and *hawā'*, see Corriente 1997: 221, s.v. RWH and 554, s.v. HWY; and Lagarde 1883: 95, 429 (Sp. *ayre* and *viento*). But cp. Leiden glossary (11th cent.): *ayār wa-hawā'* (Seybold 1900: 11, s.v. *aer*) and *ayyār wa-rawwāḥ* (Seybold 1900: 38, s.v. *aura*), and see Corriente's remarks 'about the unlikelihood of this word having ever become integrated into AA' (Corriente 1991: 35, s.v. ײַר and footnote 1; Id. 1997: 33, s.v. ײַר).

BWS³

KWS³ [בוסא], mispr. for BWS³ [בוסא],¹¹ *crop, craw (of birds, etc.)*, (under the Heb. entry MR³.3): *בוסא ובע' גבאצו* ובע' ל"א, «Another meaning (in vern.) is *gavazzo* (gb³šw),¹² and in Ar. *bossa».¹³

Fr. MD has vern. *javáill* [ג'אבאלל];¹⁴ Sp. MD has vern. *papo* (p³pw)¹⁵ and Ar. *ḥawṣal* [חוצל]. Se'adya Ga'on and Leiden Ms. have Ar. *ḥawṣala* [חוצלה],¹⁶ and the same term is found in JA lexicographical tradition (Neubauer 1875: col. 656; Ibn Danān 1996: 301, s.v. 1753.16; Martínez Delgado 2010, 2: 286.4, 287).¹⁷ Also Malt. has the semitic word *ḥawsla* for *crop, craw of birds* (Aquilina 1987-1990, 1: 520), and this is the term used in Saydon Bible (Saydon 1982-1990, 1: 242); old Malt. *'ḥawsela: bosseto, gotto'* (Cassola 1992: 26r s.v. 564, 146v s.v. 1359). But see also Malt. Rm. term *bozza* 'swelling' (Aquilina 1987-1990, 1: 139; ESI, 1: 191). Old Sic. *bocza* and *vocza* (Scobar 1990: 48, 310).¹⁸ The Ar. gloss *bossa (BWS³ [בוסא]) in MD is therefore to be related to this Sic.-Malt. Rm.

¹¹ Misprint of K [כ] for B [ב] is quite common in 1488's edition of MD; see, for instance, KWSQW [כוסקו], mispr. for BWSQW [בוסקו], *wood, forest*, (under the Heb. entry LBN.2) (Burgaretta 2018: 251).

¹² See Cal. *gavazzu* and *vavazzu* (Rohlf 1977: 298, 758), and old It. *gavazze* (REW: 3623; DELI: 640, s.v. *gavazzàre*, and *gavocciolo* (Corpus OVI, s.v.). Cp. Prov. *gavage* or *gavàgi* and *gavach*, *gavacho* (Mistral 1979, 2: 40).

¹³ Lev 1:16.

¹⁴ See old Fr. *gavai* or *gavay* (Godefroy 1881-1902, 4: 248, s.v. *gavai*; FEW, 4: 1, s.v. *gaba*); mod. Fr. *jabot*. Cp. the old Fr. 13th century's gloss *jabéy* [ג'אביי] for this specific verse (Lambert - Brandin 1905: 32.46).

¹⁵ For Sp. *papo* see Casas 1570: 221 ('papo: gobbazzo'); Ferrara Bible 1553: 33b; Cordovero 1617: 13b.

¹⁶ Saadia 1899: 144; Leiden Ms., f. 148r line 17.

¹⁷ For CA see Lane 1863-1893, 2: 586; for AA see Corriente 1997: 129 and Lagarde 1883: 342 (Sp. *papado* and *papo*).

¹⁸ Current Sic. *bbozza* or *vozza* (VS, 1: 438 and 5: 1181; Traina 1868: 1102), see also Pant. *bbózza* 'hen's craw' (Tropea 1988: 27). Old Sic. spelling ⟨cz⟩ renders voiceless dental affricate /tʃs/ (Barbato 2007: 153-154 § 49). See Scoppa 1558: 377, s.v. *Ingluvies: gola, cannarozzo, bozza, uozza*, and 606, s.v. *Vessicula: uoza, bozza*; and current Abr. *ùozza*, and its subregional variants *vùòzza*, *vòzza* and *bbózzo* (DAM, 4: 2287). But cp. also Abr. *vòzza* and Sal. *vòzza* with the related but different meaning of 'big and high bowl for wine' (It. *boccia*) (DAM, 4: 2369; Rohlf 1976-2007, 2: 820), and Cal. *vozza* with both meanings (Rohlf 1977: 780).

term.¹⁹ For the spelling of voiceless alveolar affricate /ts/ (which is spelled with [z] in contemporary Malt. and It.) with Heb. *Samek* [ס] here and in Sic. and Malt. JA documents, see Burgaretta 2018, s.v. GSS, L'NS', LSS, and *Orthography and Phonetics* section (Burgaretta 2018: 242, 267, 274-275).

ĠBL

ĠBL [גבל], *rock* (under the Heb. entry ŠR.2): ל"א פסקיו ובע' גבל, «Another meaning (in vern.) is *peschio* (pysqyw), and in Ar. *ġabal*»;²⁰ and explained with Heb. סלע 'rock' (under the Heb. entry M'N.4): ל"א פסקיו או רוקא ובע' גבל, «Another meaning (in vern.) is *pesco* (pysqw) o *rocca* (RWQ'), and in Ar. *ġabal*».²¹ It is found also spelled ĠYBL [גיבל] (under the Heb. entry KFF.10), as the *Yōd* probably conceals a form **ġebel* or **ġibel*: ל"א פסקיו ובע' גיבל כמו, «Another meaning (in vern.) is *pesco* (pysqw),²² and in Ar. *ġebel*, like in "They climb among rocks", and "In holes in the ground, and in the rocks",²³ meaning 'rock' (סלע). The noun of unity is also found in two occurrences, spelled ĠBL' [גבלא] (under the Heb. entry ŠWR.2): ל"א פסקיו ובע' גבלא כמו ותקח צפורה צור ל' סלע, «Another meaning (in vern.) is *pesco* (pysqw), and in Ar. *ġabla*, like in "But Zipporah took a flint", meaning "rock",²⁴ and also spelled ĠBLH [גבלה] (under the Heb. entry SL'.1):

¹⁹ Cp. also old Prov. *bosa, vosa* (and old. Fr. *boce*, current Fr. *bosse*) 'swelling, hump' (FEW, 1: 467, s.v. *bottia*).

²⁰ Is 5:28. According to Rashi's commentary: «"Like flint": Jonathan renders: like a rock (טנרא), similar to צור».

²¹ Judg 6:26. MD (both Fr. and It.) reads על ראש המעון הזה, while the Massorah reads על ראש המעון הזה.

²² For the vern. forms *pesco* and *peschio*, cp. also the central-south Italian dialectal forms: Lazio *peschio* (Rohlfs 1966-1969, 1: 382 § 270), Abr. *pěschja* 'sasso sporgente, masso, macigno', *piěschja*, *pěschja* e *pěschja* 'sasso, roccia, macigno, dirupo' (DAM, 3: 1516, 1553), Sal. *pěschiu* and *pěscu* 'macigno, sasso, grossa pietra, roccia' (Rohlfs 1976-2007, 2: 467, 468), and also Cal. *pešca* 'zolla di terra' and *pašconə* or *pišcunə* 'grossa pietra, sasso, macigno' (Rohlfs 1977: 514, 531). On the etymology of this term and its geographic distribution in central-southern Italy, see Poccetti 1983. The word is recorded also in JIt. texts: *pesçolo* [פִּסְקוֹלוֹ] for Heb. *sela'* in Song 2:14 (Sermoneta 1974: 57, 69, 85 and footnote 14), and *pesklu* in Salento, although with the older meaning of *latch* (Cuomo 1977: 265).

²³ Jer 4:29 and Job 30:6 respectively.

²⁴ Ex 4:25 and Deut 32:31. According to Rashi's commentary on the latter: «The word צור in Scripture is always an expression meaning סלע, rock».

גבלה, פיסקיו ובע' גבלה, «(Vern.) *peschio* (pysqyw), and in Ar. *ḡablah*».²⁵ Finally, we find ḡBH [גבה], mispr. for ḡBLH [גבלה] or ḡBL [גבל] (under the Heb. entry ḤLMYŠ): פיסקו או רוקא ובע' גבה, «(Vern.) *pesco* (pysqw) o *rocca* (RWQʿ), and in Ar. *ḡab(l)ah*».²⁶

The meaning of the Ar. gloss *ḡabal* and *ḡabla* in our MD is not that of “mountain” or “hill” as in CA and various dialects, but unambiguously that of “rock”, “cliff” or “block of stone”, as also clearly confirmed by the Fr. MD vern. gloss *roche* [רוקא] to all the previous entries, except the latter, which is glossed with *fort* [פורט];²⁷ or even that more specific of “stone”, “pebble”, “flint”. This is furthermore evident from the context itself in which the term is found, which leaves no doubts of interpretation, as in the case of Ex 4:25: *וַתִּקַּח צִפּוֹרָה צֶפְרָה צַר וַתְּכַרֵּת אֶת עֶרְלַת בְּנָהּ* “But Zipporah took a flint and cut off her son’s foreskin”, where Hebrew *צַר* has clearly and unequivocally the meaning of “small, worn, smooth stone”, “pebble”, “flint”; cp. LXX ψῆφος (Muraoka 2009: 742), Targumim טַנְרָא and טִינְרָא (Jastrow 1903: 533), Peshitta ܦܬܝܬܬܐ (Payne-Smith 1879: 1522). We find the same rendition also in the mediaeval Jit. tradition: *אי טולסי צפוררה אונה פריטה אי צירקונציסי איל סיראמניטו דיל פיליו סואו*: “E tolse Şipporah una *preta* e circonciise il serramento del figlio suo” (Bodleian Library MS. Canonici Or. 10, f. 56r).

Sp. MD has vern. *peña* (pyny³) and Ar. *ḡabal*, but this should probably be considered as a residual trace of the It. MD, as this term is recorded in AA only with the meaning of “mountain, cliff”, while for the meaning “rock, stone” the common term *şahr* is recorded.²⁸ Moreover, the Ar. gloss ḡBʿL [גבאל], under the Heb. entry ḤLMŠ, is followed by the alternative *şawwān al-şald* [צאון אל] ‘hard rock (flint)’. || Se’adya Ga’on and Leiden Ms. have Ar. *şawwān* [צואן] in both, and *şahr* [צחר] in the former.²⁹ || Modern Western dialects have *şahr*, *şḥr* or *şḥar* ‘rock, big block of stone’, and *şawwān* ‘silex, flint’ (Prémare 1993-1999, 8: 35, 138; Ben Sedira 1910: 588; Ben Abdelkader 1977: 330; Beaussier - Ben Cheneb - Lentin 2006: 562, 583); and *jbāl* or *jbāl* with the only meaning of

²⁵ Num 20:8 and 24:21.

²⁶ Deut 8:15 and 32:13.

²⁷ See old Fr. *roche* or *gavay* (Godefroy 1881-1902, 7: 213, TLF, 14: 1192a, s.v. *roche*; FEW, 10: 435a, 440a, s.v. *rocca*; see also DMF, s.v. *roche*¹). Cp. the old Fr. 13th century’s glosses *roche* [רוקא] for these specific verses (BNF Hébr. 302, passim, and Lambert - Brandin 1905: passim).

²⁸ Corriente 1997: 90, 303 and Lagarde 1883: 314, 346, 381.

²⁹ Saadia 1899: passim; Leiden Ms., passim.

‘mountain’ (Prémare 1993-1999, 2: 144; Ben Abdelkader 1977: 491; Griffini 1913: 177; Beaussier - Ben Cheneb - Lentin 2006: 130).

Only Malt. has the term *ġebel*, and noun of unity *ġebla*, with the main meaning of “stones”, and only secondarily with the meaning of “hillock, mountain”, still used in this sense only «in literature and in place-names» (Aquilina 1987-1990, I: 382-383). The semantic ambivalence of this term is also recorded in our MD, as we find ĠBYL [גביל] (under the Heb. entry HR.1): «(Vern.) monte (mwntý), and in Ar. *ġ.byl*».³⁰ Important evidence of the archaicism of this semantic shift (*ġebel*: mountain → rock) in Malt. is found in the renowned Pietro Caxaro’s *Cantilena*, which is considered the oldest extant literary composition in Maltese, dating back to the 15th century, and therefore contemporary to our MD: in the central quatrain, line 9 reads «*fen tūmáyt insib il ġébel sib táfal morchi* ‘Where I hoped to find the rock, I found crumbling clay’» (Brincat 2011: 171-172).

ĠBN

ĠBWN [גבון], *cheese* (under the Heb. entry GBN.2): ל”א וכגבנה תקפיאני ובע’ «Another meaning is (as in) “And (did you) curdle me like cheese”,³¹ in Ar. *ġkwn* [גבון] (read *ġbwn* [גבון]), meaning *curdled milk*»; and (under the Heb. entry ŠFH.13): ל”א קאשי ובע’ גבון כמו ושפות בקר פי חריצי חלב «Another meaning (in vern.) is *caçi* (q’šy or q’šy), and in Ar. *ġbwn*, as in “And cheese from the herd”,³² meaning *chunks of (curdled) milk*». See also the form *ġubna* [גבנא], noun of unity (under the Heb. entry HRŠ.8): ל”א קסי ובע’ גבנא «Another meaning (in vern.) is *casi* (qsy), and in Ar. *ġbn*».³³

Leiden Ms. *ġēbon* [גֵבֹן] renders Heb. *ḥalev* (חֶלֶב) in Ex 23:19 and 34:26, and with *Scriptio plena* *ġēbbōn* [גֵבֹבֹן] in Deut 14:21. Differently, Se’adya Ga’on has *la-ban* [לבן] for these three cases (Saadia 1899: 115, 133, 275), and *ġubn* [גבן] for Job 10:10 (Saadia 1899: 35, Saadia 1969: 201). And so does Ibn Danān: *ġubn* [גבן]

³⁰ The spelling ĠBYL [גביל] with Yōd could hint at a reading **ġbel* (cp. some similar spellings in Leiden Ms., i.e. *qmel* קמיל ‘lice’ in Ex 8:13, along with a more common *qmal* קמל). On the light of the different spelling for ĠYBL [גיבל] ‘rock’, as we saw previously, and the consequent different stress (on the first syllable in ĠYBL, and on the last syllable in ĠBYL), one could assume that the difference in the spelling could have corresponded also to the semantic distinction between the two terms.

³¹ Job 10:10: וְכִגְבְּנָה תִקְפִּיאֲנִי וְבַע’.

³² 2 Sam 17:29: וְשִׁפּוֹת בָּקָר.

³³ 1 Sam 17:18: חֲרִיצֵי הַחֶלֶב.

and *ġubnāt* [גִּבְנָאֵת] (Ibn Danān 1996: 74, s.v. 259; 135, s.v. 657.9; 342, s.v. 2013.4).

For MD *ġbwn* [גִּבּוֹן] and Leiden Ms. *ġēbon* [גִּבֶּן], cp. Malt. collective noun *ġobon* and noun of unity *ġobna* (Aquilina 1987-1990, 1: 410). This case seems to fall within the several occurrences of the pattern $C^1eC^2oC^3$ (for both singular or broken plural) found in MD and Leiden Ms., which find their correspondence in Malt. patterns $C^1oC^2oC^3$ or $C^1eC^2eC^3$ (with vowel harmonization $\text{ə-o} > \text{o-o}$ or $\text{ə-o} > \text{ə-ə}$): Leiden Ms. and MD *bēton* > Malt. *boton*; Leiden Ms. and MD *ṭēroq* > Malt. *toroq*; Leiden Ms. *bēyoḡ* > Malt. *bojod*; Leiden Ms. *rēkon* > Malt. *rokon*; Leiden Ms. *ġēdod* > Malt. *ġodod*; MD and Leiden Ms. *rēḡol* > Gozo dialect *roḡol* (standard Malt. *raḡel*, Brincat 2011: 392; Zammit 2013: 33); Ms. Vat. Ebr. 411 *ēzor* > MD *ozor* and Malt. *lozor* (with agglutination of the article); Ms. Vat. Ebr. 411 and Leiden Ms. *ġēdū* > MD *ġodū* and Malt. *ġhodu*; MD and Leiden Ms. *nēhon* > old Malt. *nehen*, MD *bhwn* > old Malt. *behen* (Wettinger 1985: 192; Burgaretta 2018: 237-238, 251, 279).

K³NYṬ³

K³NYṬ³ [כַּאֲנִיטָא], *sallet*, *helmet*, (under the Heb. entry QNH.5): ל"א צִלְטִינָה «Another meaning (in vern.) is *celatina* (šltynh),³⁴ and in Ar. *kānēt(t)a*,³⁵ according to quoted Qimḥī's explanation;³⁶ (under the Heb. entry QB^c.2): כַּאֲנִיטָא וּבַע' קוּפּוּלָא ל"א «Another meaning (in vern.) is *coppola* (qwpwl'),³⁷ and in Ar. *kānēt(t)a*.³⁸

³⁴ Diminutive of *celata*, 'sallet', 'helmet' (Grassi 1833, 1: 431, s.v. *celatina*). Cp. old Sic. *chilata* (Scobar 1990: 69, referring to the entry *chanecta*; Valla 1991: 35: 'Celata haec galea'; Bresc-Bautier – Bresc 2014, 6: 1639 s.v. *celata*). Cp. also Schwab quoting the entry *celata* [צִילָאטָה] from *Or lustry* [אור לוסטר], the Hebrew-Italian vernacular glossary, s.v. *qōva'* [קובע] (Schwab 1888-1889, 18: 113).

³⁵ 2 Sam 21:16.

³⁶ «And with another meaning, he (Qimḥī) explains it as *cap* or *armor*, meaning what is on the top the spear-haft, like a cap» (Qimḥī 1847: 325: קִינּוֹ כּוּבַעַּ אוֹ שְׂרִיִּין פִּי מַה שֶׁהוּא בְּרֹאשׁ בֵּית יָד הַרּוֹמַח כְּכּוּבַעַּ «And maybe the meaning of *qēnō* is *cap* or *armor*»; and Rashi's commentary: הוּא כְּמוֹ תֵּיק שֶׁבְּרֹאשׁ בֵּית יָד הַרּוֹמַח שְׂקוּרִין אֲרִישְׁטוּיִי לְבַע"ז וְעֵשׂוֹי כְּכּוּבַעַּ [...] כְּמִין קוּלְסוֹת שֶׁבְּרֹאשֵׁי הַתִּינוֹקוֹת, 'קוּלְסוֹת' «It is like a case on the top of the spear-haft, wich is called *arestoil* in vernacular, and is made like a cap ... like a sort of coifs on the head of the newborns, *qōlasōt* is *helmes* in vernacular», cp. Greenberg 1992: 84, and Catane 1996: 22 s.v. 3355 and 3356.

³⁷ Cp. Sic. *coppula*, 'cap', 'skullcap' (Scobar 1990: 75, Bresc-Bautier – Bresc 2014, 6: 1648 s.v.).

Old Southern It. vern. *chianetta* ‘sallet, helmet’,³⁹ old Sic. *planecta* or *chanecta*, and this spelling seems to also be reflected in our Ar. gloss *kānēt(ṭ)a* (Scobar 1990: 66; Bresc-Bautier – Bresc 2014, 6: 1640 s.v.);⁴⁰ current Sic. *chianetta* (VS, 1: 673: *ant. elmo di forma schiacciata, simile ad una ciotola*). Unfortunately neither of the two Heb. entries is available in Fr. MD, as they happen to be alphabetically listed in some missing pages of the manuscript. Sp. MD, under either Heb. entry, omits both the vern. and the Ar. glosses, which evidently were not intelligible to the copyist.

Maltese has also absorbed this term, in particular in the generic meaning of headgear, as in the second semantic meaning of MD, but spelled in the

³⁸ 1 Sam 17:5.

³⁹ Cp. Scoppa 1558: 317, s.v. *Galea: elmetto, chianetta*.

⁴⁰ The word *chanecta*, *planecta* or *plana*, occurs frequently in old Sic. documents and inventories after 1400 (11 occurrences), alongside with *chilata* (39 occurrences), *birricta de ferro* (13 occurrences) and *berruerium* (13 occurrences) (Bresc-Bautier – Bresc 2014, 1: 275). On the spelling <ch> (and sporadically even <c>) for rendering the postpalatal [kj] in old Sic., see Rinaldi 2005, 2: 352, 381, and Barbato 2007: 137-138 § 31, 152-153 § 47, 156 § 54). And see other similar cases in It. MD, spelled with *Kaf* or *Qof*: *ʾprykʾmyntw* [אפריכמינטו] ‘preparation’ (under the Heb. entry MNL.1, old Sic. spelling *apparichamentu*, see Scobar 1990: 25); *sqṭ* [סקטא] ‘lineage’ (under the Heb. entry YḤS, *scatta* for current It. spelling *schiatto*); *sqḃyn* [סקבינא] ‘long coarse robe’ (under the Heb. entry ŠMK, old Sic. *scavina* and current It. spelling *schivina*, see Scobar 1990: 246); *wyqw* [ויקו] ‘old, elder’ (under the Heb. entry YŠN.2, old Sic. *vechu* and current spelling *vecchiu*, see Scobar 1990: 301); *swpyrqw* [סופירקו] ‘superfluous, redundant’ (under the Heb. entry YTR.1, old Sic. *superchu* and current It. *soverchio*, see Scobar 1990: 278). See also the Sic. JA gloss *filǧika* [פילגיקא] to Avicenna’s Canon of Medicine in Ms. BBS Cod.arab. 974 (f. 62r), for Sic. *filicichia* ‘Polypodium vulgare’ (VS, II: 71); and see Sic. JA sound plural *khūmāsi* [כומאסי] in Ms. Vat. Ebr. 411 (f. 8v line 10), term (and verse) unidentified and not fully understood by Mainz and Wettinger (Mainz 1949: 69, Wettinger 1985: 190-204), standing for old Sic. *chumazi* or *chumaczi* [kjuʾmat.tsi], pl. *cushions* (Scobar 1990: 72; Corpus ARTESIA: s.vv.) and current Sic. *chiumazzi* or *ciumazzi* (VS, I: 689, 741). The verses, in the light of my new reading, now make complete sense: *וְזוּג אֲזוֹר קוֹמוּ לִי / בְּאַחַדָּאשׁ אֵין דְּרַהֵם סָבָה / וְלִילָה אֵין בְּתַתְּ / מְתִקְוִינ מִן בּוֹרָא / וְאַל כּוֹמָאסִי מִן בּוֹרָא / מְתִקְוִינ מִן בּוֹרָא / אֵל שְׂבָבָא* [Zawǧ ʾezōr qawwamū li / ḥabūni kāl mḥkḥa / ʾāʾl kūmāsi min būra / mḥtqūbīn mīn būra / wəʾel khūmāsi min būra / maṭqūbīn maṭl el šabka], “They valued (to) me a pair of bed-sheets / worth eleven dirhams of good quality. / By just one night I spent within them, / they scratched me like a grater. / And the cushions made of raw wool wad, / [are] holed like a net”.

phonetic variant with voiceless alveopalatal affricate č [tʃ] or [č], borrowed in Maltese from the diatopic variant of south-eastern Sicily, *čnetta* o *činetta*,⁴¹ although now obsolete, but recorded by some lexicons: “*Cnetta* among the peasants is a cap, with which one covers his head” (Agius Sultana 2016: 129 [f. 96v]), “Round cap without a peak, skull-cap” (Aquilina 1987-1990, 1: 180, 185).

KWL'R

KWD'R [קודאר] (mispr. for KWL'R [קולאר]), *collar*, *neck-chain*, (under the Heb. entry RBD.1): כמו רביד הזהב [קולאר] בע' קודאר [קולנא] «Vern. *collana*, in Ar. *kullār*, like “a gold chain”».⁴²

We find the same vern. term *collana* for Heb. *raḇīd* also in the medieval Jlt. tradition: לָהּ קוֹלָאנָה דִּי אֹרֹז «La collana de oro» in the Jlt. translation of the Pentateuch (Bodleian Library MS. Canonici Or. 10, f. 37r), and קולאנה *collana* in the glossary *Or Lusto* (f. 10 s.v. רביד).

Fr. MD has vern. *koléyr* [קולייר]; see also BNF Hébr. 302, f. 8r, line 11: קולייר (Lambert – Brandin 1905: 14, 65, 261).⁴³

Sp. MD has vern. *collar* /ko'lar/ [קולייאר] and Ar. *ṭawq* [טווק]. The same Sp. term קולייאר is used also in the Polyglot Pentateuch of Constantinople (1547), besides the Romaniote Judaeo-Greek version, where the Hebrew term *raḇīd* is rendered with פֶּטְרֵחִילִי [πετραχήλι /petrɛ'xili/] (PC, Hesselring 1897: 89; Kriaras 1968-, 6: 243 and 16: 200).

Se'adya Ga'on and Leiden Ms. also have Ar. *ṭawq* [טוקא and טווק respectively], and the same term is found in JA lexicographical tradition (Neubauer 1875: col. 660; Ibn Danān 1996: 304, s.v. 1757.1; Martínez Delgado 2010, 2: 290.16-17).

Old Sic. *cullaru* (Scobar 1990: 80; Corpus ARTESIA, s.v.) and current Sic. *cuḏḏaru* (VS, 1: 810). The Rm. term also entered Malt.: *kullar* or *kollar*, ‘collar’ or ‘necklace’ (Aquilina 1987-1990, 1: 669, 703; ESI, 5: 202), beside the Semitic term *tewq* or *tewk* (Aquilina 1987-1990, 2: 1430; for old Malt., Cassola 1992: 32v s.v. 859, 181v s.v. 2922).

⁴¹ Cp. the toponym *Cianetta* in Noto (Avolio 1898: 90).

⁴² Gen 41:42. MD quotes also Rashi: פֶּרֶשׁ עֵנֶק, וְעַל שֵׁם שֶׁהוּא רִצּוּף בִּטְבָּעוֹת קְרוִי רַבִּיד «Rashi's explanation is ‘a chain’, and it is termed *raḇīd* because it is made up of links placed in a row». Cp. Miš. Heb. קוֹלָר [kōllar], *collar*, (Roman) prisoner's band or chain around the neck (Jastrow 1903: 1329).

⁴³ Cp. also Kiwitt 2013: 424, s.v. *coler* (Tobler – Lommatzsch 1925-1976, 2: 574).

LWQ

YWF (HŠB ṾL YWF) [כשב אל יף] (mispr. for ṾL LWQ [לוק]),⁴⁴ *white poplar* ‘*Populus alba*’, (under the Heb. entry LBN.7): ל”א אלבט [אלבנו] ובע’ כשב אל יף: «(In vern.) *al-bano*»⁴⁵ [lbt, read Ṿlbnw), and in Ar. *ḥašab al-lūq*, as in “Rods of poplar” and also “Under oaks and poplars”,⁴⁶ and this is Rashi’s explanation because its bark is white».⁴⁷

‘*Storax*’ (*Styrax officinalis*) in Gen 30:37 for the Greek Septuagint (πάβδον στυρακίνην, Muraoka 2009: 640), Se’adya Ga’on (*lubnā*: Saadia 1899: 47; Saadia 1969: 263), Leiden Ms. (*labna*’ [לִבְנָא]: Leiden Ms., f. 48r line 1), Ibn Ḡanāḥ (Neubauer 1875, col. 344), Qimḥī (Qimḥī 1847: 176), and Ibn Danān (Ibn Danān 1996: 182, s.v. 946.6); but ‘white poplar’ for the 16th century Jlt. version (Bodleian Library MS. Canonici Or. 10, f. 26r): “alvuccio” [אַלוּצִי] (see Abr. *alvuccio* in a 1575 local statute, Manzi 2001: 148-149; cp. current Abr. *alavucca* and *alpucca*, Giammarco 1968-1979, 1: 97, 112).

Heb. לִבְנָה is ‘white poplar’ also in Hos 4:13 for the Greek Septuagint (λεύκη, Muraoka 2009: 429) and for Rashi, as said (followed by MD, with Rm. *albano* and Ar. *lūq*), while Qimḥī translates the term as *olmo* ‘elm’ (Qimḥī on Hos 4:13).⁴⁸

Sp. MD apparently misreads both It. and Ar. glosses: «*albano*, and some others render it in local vernacular *almendro*», and «In Ar. *ḥašab al-YWF*», maintaining the same misprints as in the Naples edition, and not being able to complement it with a local Ar. term, leaving a blank space instead.

Sic. JA *wqlyś pwply whw yny rmy Ṿl lwq* [אוקליש פופלי והו עיני ראמי אל לוק] «*Oculus populi*, which are the sprouts of *al-lūq*», poplar buds, (BSB Cod.arab. 974, f. 319r, col. A, lines 33-34); *rws pwply whw Ṿl lwq* [רוס פופלי והו אל לוק] «heads of *populi*, which is the *lūq*» heads of poplar (BSB Cod.arab. 974, f. 336v,

⁴⁴ The Naples edition has YWF, with a clear misprint (or misreading of a possible underlying manuscript) of *final Pe* for *Qōf* and *Yōd* for *Lamed*.

⁴⁵ Old Sic. ‘*albanu*: *arburu blancu*, *populus*’ and ‘*chuppu*: *populus* [‘*lu albano blanco*’]’ (Scobar 1990: 14, 72).

⁴⁶ Gen 30:37; Hos 4:13.

⁴⁷ MD: עץ שקלפתו לבנה; see Rashi on Hos 4:13: לִבְנָה: «a tree having white bark», and Rashi on Gen 30:37: לִבְנָה: «אֶלְעֵז שְׁהוּא לִבְנָה [...] וְאֶמֶר אֲנִי הוּא שְׁקוֹרֵר טְרִינְבֵל» [...] «It is a tree named *livneh* [...] And I believe it is the one called *trenble* (trembling poplar) in vernacular, which is white».

⁴⁸ For the same confusion between trees, cp. old Sic. *chuppu*: ‘*arburu alnus*, *ulmus*, *populus* [‘*lu albano blanco*’]’ (Scobar 1990: 72).

lines 15-16); rws אל פופליו והו אל לוק אי לטי' [לטי' lwny l lwq y ty. אלבני «buds of poplar heads, which is the *lūq*, that is in Latin *albani*», and in the same line, on the right edge, in Latin, *oculorum populi hi chuppu* (BSB Cod.arab. 974, f. 336v, lines 21-22); finally, in a JA poem, *asḡār el lawq* [אסגאר] «trees of white poplar» (Vat. ebr. 411 f. 15r line 8; Wettinger 1985: 191; cp. Mainz 1949: 77). Malt. *luq* 'White poplar': "Li arbori appellati albani ut vulgo dicitur *luc*" in a local notarial deed dated 1567 (Wettinger 2006: 70; Aquilina 1987-1990, 1: 763). All these forms (SJA *lūq* or *lawq* and Malt. *luq*) are loans from Gr. λεύκη; cp. several forms in local Calab. variants meaning all 'white poplar': *liéquia*, *liequa*, *léquia*, *liévuca*, *líuca*, *liévicu* (Rohlf 1977: 364; Rohlf 1964: 295).

R'Y

MD⁹ [מדא], read MR⁹ [מרא], *mirror* (under the Heb. entry R⁹H.9): ל"א [מרא] «Another meaning is (in vern.) *speclu* (spyqlw),⁴⁹ and in Ar. **mirā*». Pl. MRY⁹ [מרייא], (crescent) mirrors (under the Heb. entry SHR.3): ל"א מיסי לוני ובע' מרייא; «Another meaning is (in vern.) *messe lune* (mysy lwny),⁵⁰ and in Ar. **mirya*».

Fr. MD has vern. *miroer* [מירייר] (under the Heb. entry R⁹H.5), *mirail* [מיראלל] (under the Heb. entry SHR.3) and *mireor* or *mireur* [מירייר] (under the Heb. entry GLH.3).⁵¹ Cp. the old Fr. XIII century's gloss *mireüirs* [מיריירש] for the first, *lunétes* [לונטיש] for the second, and *mireürs* [מיריירש] for the third occurrence (Lambert – Brandin 1905: 31.82 and 104.43, 58; Kiwitt 2013: 248, 328, 442). || Sp. MD has sing. *espejo* [אישפיגו] and Ar. *mre* [מרה] (R⁹H.9), pl. *espejos* [אישפיגוש] (GLH.3 and SHR.3), and Ar. MRY⁹R [מרייאר] (!) for the first and MRY⁹ [מרייא] for the latter. Ibn Danān has pl. *amriya* [אמרייה] both for Heb. entries SHR and R⁹H (Ibn Danān 1996: 227 s.v. 1257.2 and 303 s.v. 1753.4); Ibn Ḡanāḥ gives pl. *marā*ⁱⁿ for Ex 38:8 (Neubauer 1875: col. 655.10), while Leiden Ms. has pl. *amr^eya* [אמר'ייה] (f. 142r line 8), and Se'adya Ga'on has *marāyā* [מראייה] for the same verse (Saadia 1899: p. 138).

⁴⁹ Ex 38:8. See old It. *speclo* and old Sic. *speclu* (Corpus OVI, s.v. *speclo* and *speclu*; 13th-14th centuries), and old Sic. *spechu* (Corpus ARTESIA, s.v. *spechu*).

⁵⁰ Is 3:18. Old It. *messe* or *messe lune*, current It. *mezze lune* 'crescents' (lit. *half moons), referred to crescent-shaped mirrors. And cp. old Sic. *menzaluna* 'half-moon, crescent' (Scobar 1990: 173).

⁵¹ Is 3:23. It. MD has only vern. *myryr* [מירייר] for the Heb. entry GLH.3, which is clearly a remnant of the Fr. source. For the various old Fr. forms, see FEW, 6/2: 149-152, s.v. *mīrari*.

CA *mir'āh* and pl. *marāⁱⁿ* or *marāyā* (Lane 1863-1893, 3: 1002). The disappearing of *hamza*, a common feature in Ar. dialects, is recorded in Andal. Ar. *mirā* or *murā* and pl. *amriyyah*, with Alcalá spelling *mirí*, pl. *amríe* (Corriente 1997: 197), and in Sic. Ar. *mirā* (Ibn Makkī 1992: 122; see also Agius 1996: 163, 166). While all modern Western dialects share a different form sing. *mrāya*, pl. *mrāyāt*,⁵² Malt. maintained a form similar to MD glosses: sing. *mera*, pl. *mirja* (Aquilina 1987-1990, 2: 1168), and cp. old Malt. spelling *merà*, pl. *mèria* (Cassola 1992: 163r: 2094; Cassola 1996: 106.826), which perfectly dovetails with the spelling of our MD glosses: sing. MR' [מרא] and pl. MRY' [מרייא].

RHL

RHL [רחל], *village, hamlet*, (under the Heb. entry KFR.8): ל"א לויאטי או בסלי: «Another meaning (in vern.) is villate (lwy'ty, mispr. for wyl'ty) or casale (bsly, mispr. for ksly),⁵³ and in Ar. *rahl* (...), meaning a town not surrounded by walls».⁵⁴

RH'YYL [רחאיייל], pl. *villages, hamlets*, (under the Heb. entry BNH.4): ל"א וילאטי ובע' רחאיייל כמו וכל בנותה ופר"ש כפרים הסמוכי' לה «Another meaning (in vern.) is villate (wyl'ty) and in Ar. *r.hāyy.l* [רחאיייל]⁵⁵ as in "And all its daughters", and Rashi explains [the Heb. *bēnotēha*] as the villages near it».⁵⁶

RHL [רחאל], sing. or pl. *villages, hamlets*, (under the Heb. entries HWH.2): ל"א וילאטי ובע' דחאל [רחאל] (...) פ" העירות הקטנות

⁵² For Mor. see Prémare 1993-1999, 11: 184; for Alg. see Ben Sedira 1910: 387; for Tun. see Ben Abdelkader 1977: 246; for Lib. see Griffini 1913: 270. Cp. also Eg. *mirāya*, pl. *mirāyāt* (Hinds – Badawi 1986: 321), but also Eastern dialect Pal. *mrāye* or *mrāy*, pl. *muri* (Elihay 2012: 364), Syr. and Leb. *mrāye*, pl. *mrāyāt* (Barthélemy 1935: 265) and Iraqi *mrāya*, pl. *mrāyāt* or *muri* (Woodhead – Beene 1967: 179).

⁵³ Misprinted as *lwy'ty* (by transposition of the letters) and *bsly* respectively. See old It. *villata*, pl. *villate* 'village' (Corpus OVI, s.v. *villata* and *villate*) for the first gloss (cp. also old Sic. *vila* or *villa* 'town, village', Scobar 1990: 304: 'vila v. casali, vicus'), and old Sic. *casali* 'village, hamlet' for the second gloss (Scobar 1990: 62). The first gloss, a pan-Italian vern. word unrecorded in Sic., is likely perceived by the glosser as alien, and therefore complemented with a more familiar word relevant to the Sic. vern.: *casali*.

⁵⁴ Song 7:12.

⁵⁵ Broken plural pattern $C^1aC^2ā'iC^3 > C^1aC^2āyiC^3$ (see Derenbourg 1867: 75, § 52. See also Sacy 1831, 1: 366, § 856); the shift $ā'i > āyi$ is evident from the spelling with double *Yōd* (Blau 1995: 30, § 11.2.a).

⁵⁶ Num 32:42. But Rashi's comment is on Num 21:25. This Heb. entry is in a missing page in Fr. MD manuscript.

(wyl'ṭy) and in Ar. *riḥāl [...], meaning *the small towns* [העירות הקטנות];⁵⁷ (under the Heb. entry PRZ): פִּי ל' כפר (...) וילאטי בע' רחאל (In vern.) villate (wyl'ṭy), in Ar. *riḥāl [...], meaning *village* [כפר].⁵⁸

Fr. MD has *village* [בִּילאָגאַ] for the first occurrence;⁵⁹ Sp. MD has *aldeas* [אלדיאַש] as vernacular gloss, while the Ar. gloss *rahl* [רחל] is complemented with a less alien *ḍiyā'* [צִיאַע], pl. of *ḍai'a* (from which Sp. *aldea* and Port. *aldeia*), 'landed estate, country estate' and 'small village, hamlet' (Lane 1863-1893, 5: 1812).⁶⁰

Leiden Ms. pl. *rēhāyal* (רִחְאִיל), renders both Heb. *ḥawwot* (חֻוֹת), in Num 32:41 and Deut 3:14, and *bēnot* (בְּנוֹת) in Num 21:25, 21:32 and 32:42. On the contrary, Se'adya Ga'on has *sawād* [סואד]⁶¹ for Heb. *ḥawwot*, and *rasātīq* [רסאטיק]⁶² for Heb. *bēnot* (Saadia 1969: 215; Ratzaby 1985: 150; Saadia 1899: 227, 246, 257), and Ibn Danān has *qurā* [קרי] for Heb. *bēnot*, *ḥawwot* and *kēfarīm*, and *basā'it* [בסאיט]⁶³ for Heb. *pērazōt* (Ibn Danān 1996: 65, s.v. 209.10; 118, s.v. 564.2; 174, s.v. 902.9; and 271, s.v. 1538).

CA *rahl*, originally meaning 'camel's saddle', has also been explained as meaning *station* or *stopping place*,⁶⁴ but it is not the Ar. hypernym for the basic

⁵⁷ Deut 3:14, Num 32:41. On the latter see Rashi: «their hamlets (Heb. חֻוֹתֵיהֶם), [Onkelos renders] their villages (כְּפָרֵיהֶוֹן)». Under this Heb. entry, Fr. MD has *villette* [בִּילִיטַט] (old Fr. *vilete*, *villete* or *villette*, see Godefroy 1881-1902, 8: 242 and 10: 858), and cp. old Fr. *vilètes* [בִּילִטֶּט] rendering Heb. *bēnot*(ēha) in Num 21:25 and *ḥawwot* in Num 32:41 (Lambert – Brandin 1905: 44.64, 47.2).

⁵⁸ Esth 9:19, Zech 2:8, Hab 3:13, Judg 5:7, 11. Under this Heb. entry, Fr. MD has *chanpetre* [כְּאַנְפִּיטְרַא] (old Fr. *champestre* or *champêtre*, see Godefroy 1881-1902, 2: 48-49), and cp. old Fr. *chonpêtre* [כֹּנְפִיטְרַא] rendering Heb. *ha-pērazī* in Deut 3:5, *pērazīm* in Esth 9:19, and *pērazōt* in Ezek 38:11 and Zech 2:8 (Lambert – Brandin 1905: 48.43, 56.29, 100.62, 145.24).

⁵⁹ Old Fr. *village* or *vilage* (Godefroy 1881-1902, 10: 858), and cp. old Fr. *vilage* [וִיִּלָּגַא] rendering Heb. *kofer ha-pērazī* [כֹּפֶר הַפְּרָזִי] in 1 Sam 6:18 (Lambert – Brandin 1905: 69.26).

⁶⁰ The same goes for the Heb. entries ḤWH (Ar. דִּיֵּעַע) and PRZ (Ar. דִּיֵּעַע), while for Heb. BNH it keeps the original רחאיל.

⁶¹ Ar. *sawād*, 'villages and cultivated lands around a city, particularly around Kufa and Basra' (in Iraq, and this would explain the choice of this term by Se'adya Ga'on), 'rural district' (Kazimirski 1981, 1: 1161; Blau 2006: 315).

⁶² Pl. of *rastāq* (Pers.) 'village' (Kazimirski 1981, 1: 858).

⁶³ Pl. of *basāt*: 'pays étendu et ouvert de tous côtés' (Kazimirski 1981, 1: 126).

⁶⁴ Literally, the place where the camel's saddles (*rahl*, pl. *riḥāl*) are put down for a stop (See Lane 1863-1893, 3: 1053-1054; Wehr 1976: 331).

concept of *village*, while it is found with this meaning in medieval Sicily, Malta, the Balearic Islands and Andalusia' (Hahs 2010: 34).⁶⁵

In SA *rahl* or *rahal* (pl. *raḥā'il*) is very frequent and seems to be equivalent to Lat. *casale* and Gr. χωρίον [*xōríon*], usually indicating villages and estates contained in the several districts (*iqlims*) into which Muslim and Norman Sicily was divided. It appears also transliterated in Latin and Greek script as *rahal* and ῥάχαλ [*ráxal*], in several place names (Agius 1996: 44, 79; Caracausi 1990: 493).⁶⁶ Recent studies on the semantic value of the *rahal* in Sicily have convincingly argued that the term, at least with specific regard to Islamic Sicilian reality, actually appears to be not a strict synonym of hamlet or village, but rather an administrative term designating in its original sense a fiscal and landed property unit, which did not necessarily include a small town within. The semantic shift experienced by this word in Sicily was still in progress during the Norman period, and its Latin corresponding term *casale*, used in the bilingual texts, was therefore not always meant to be its exact synonym, but it was rather used when a *rahal* did also include a built-up place within (Nef 2011: 408-428, and in particular pp. 419, 427; see also Arcifa 2012: 87). The meaning restriction (by synecdoche) of the term *rahal*, as a clearly disambiguated hypernym for 'village', already appears to be a consolidated fact in early Maltese lexicography (17th cent.), while our MD Ar. glosses, as well as the Leiden Ms. allow us to also extend it to Sicily and Malta and perhaps the Tunisian area, and to backdate it at least to the 14th-15th centuries.

In current Malt. *rahal* (pl. *rhula* but also *rhajjel*)⁶⁷ is the usual hypernym for 'village' (Aquilina 1987-1990, 2: 1167); old Malt. «*rahal*: villa ò villaggio, ca-sale» (Cassola 1992: 29v s.v. 722, 109r s.v. 3818, 171v s.v. 2453). Ultimately, our

⁶⁵ For AA *rahl*, meaning 'camp; ranch; village' (Corriente 1997: 204; see also Corriente 2013: § 1.4.4.1.3, and Steiger 1991: 264).

⁶⁶ For instance Lat. *casale safi*, rendered in Ar. *Raḥl ṣāfi*, and *casali quod dicitur rahalumur* or *casali humur*, in Ar. *Raḥl al-ḥumr* (Cusa 1868-1882: 181, 189, 204; Metcalfe 2001: 64-65); or Gr. χωρίον ῥογερίου, rendered in Ar. *Riḥāl Ruḡayr*, and τοῦ χωρίου γαλίδ, in Ar. *Raḥl al-ḡalīz* (Cusa 1868-1882: 143, 257), or τοῦ χωρίου ῥαχαλσαλέμ for Ar. *Raḥl al-salām* (Cusa 1868-1882: 18); see also De Simone 1979: 55-63. For pl. *raḥā'il* in SA, see for example Ar. *Qurulūn wa-l-raḥā'il al-dāḥila fī ḥudūdihā* 'Corleone and the estates falling within its boundaries', and Gr. καὶ τῶν χωρίων αὐτοῦ, in Ar. *wa-raḥā'ilihā* (Cusa 1868-1882: 202, 262).

⁶⁷ The Malt. pl. *rhajjel* is formed with the infix *ayye* between the 2nd and 3rd radical, according to the pattern *C¹C²ayyeC³* (or *C¹C²ayyaC³*) (Aquilina 1959: 242-243 §§ 20-21; Cremona 1950: 191 § 453; 195).

MD term **raḥal* (pl. *raḥāyil*) fully shares both its morphological and semantic characteristics with Leiden Ms., SA and Malt. cognates.

As is customary in the tradition of biblical glossaries, in the MD the terms of the glosses are generally reported in the exact morphological and grammatical form of the Hebrew term to which they refer, from the quoted biblical passage. In this case, RH^{PL} [רהאל] would recall here the vernacular gloss *villate* [וילאטי], pl. noun, which renders the Hebrew *pərazōt* [פְּרָזוֹת], and the gloss should be read then as pl. **riḥāl*. This pl. is apparently shared by MD with SA, although its existence in SA has recently been questioned,⁶⁸ but these two entries (RH^{PL} [רהאל]) in MD could suggest the need to reconsider the issue. Nevertheless, the possibility cannot be excluded that we are in the presence of a sing. noun spelled with *Mater Lectionis*, which would be therefore indicative of a pattern shift CvCC > CCvC, and the gloss would then read **rəḥāl* (see, for example, *rəmal* [רמל] and *rəmal* [רמאל] ‘sand’, both sing. simultaneously found in Leiden Ms. for CA *raml*).

ṬN^Ṣ (ṬYN^Ṣ)

ṬN^Ṣ [טנא] or ṬYN^Ṣ [טינא] *basket, bucket*, (under the Heb. entry ṬN^Ṣ), קניסטרו ובע' כן, «Vern. *canestro* (qnysṭrw), and so is in Ar.».⁶⁹

This and the next entry are not properly mentioned as Ar. glosses in MD, but are inferred from the fact that the meta-linguistic marker “so” (Heb. *ken*) here in the MD usually correlates the Arabic gloss to the immediately preceding vernacular term, although sometimes it can also be referred to the Heb. entry at issue. In the first case, the marker “so” here should therefore be read as referring to Heb. *ṭene*.⁷⁰ If this is the case, then the Ar. term meant here by the locution “an so is in Ar.” could be related to AA *ṭunna* ‘cask, barrel’ (Corriente 1997: 335) and current Mor. Ar. *ṭonna* ‘très grande corbeille cylindrique de roseaux refendus, enduite de bouse, pour conserver le grain’ (Prémare 1993-1999, 8: 357). Nevertheless, one could also consider the possibility of a term related to old and current Sic. *tina* ‘vat, tub, (wooden) bin, big jar (Sco-

⁶⁸ It appears only once in Cusa (Cusa 1868–1882: 143, footnote 26), but A. Nef, also because of the lack of records for this pl. in SA, suggests to amend Cusa’s reading, based on the Gr. *chōrion*, with the reading *riḡāl*, ‘the men of’ (Nef 2011: 412, footnote 180).

⁶⁹ Deut 26:2, 28:5.

⁷⁰ But even in case it should refer instead to the vern. gloss *canestro*, for the related SA term see Burgaretta 2018: 273, s.v. QNSṬR and La Rosa 2019: 249.

bar 1990: 286; VS, 5: 601), see also Pant. *tína* (Tropea 1988: 314),⁷¹ and med. Sic. Greek τινάριον or τηνάριον (Caracausi 1990: 571).

Fr. MD has *paner* [פאנייר] (FEW, 7: 536, s.v. *panarium*).⁷² Sp. MD has vern. *canastilyo* [קאנשטיליו],⁷³ and Ar. *salla* (סלא) or *ṭabaq* (טבאק)⁷⁴ or *‘iyār* (עייאר). Also Ibn Danān has Ar. *salla* [סלה] (Ibn Danān 1996: 143, s.v. 715), while Sa‘adya Ga’on uses the term *baniḡa* [בניגה] (Saadia 1899: 290, 293-294; Blau 2006: 52).

ṬRGYṬ

ṬRGYṬ [טרגיטא] *small shield*, (under the Heb. entry KDN.1),⁷⁵ טרגיטא ובע’ בן (...) «Vern. *targhetta* (ṭrgyṭ), and so is in Ar. (...) term for iron protruding from the helmet, and extending between his shoulders, to protect his neck», revising Rashi’s explanation of the verse (probably influenced by Fr. MD gloss) on the base of *Targum Yonathan* (קסחפא).

In case the meta-linguistic marker ‘so’ here relates the Arabic gloss to the Hebrew entry *kīdōn*, the Ar. gloss could be a semantic renewal, by analogy and assonance with the corresponding rare Ar. root KDN, as in the tradition of Sa‘adya Ga’on’s translation.⁷⁶ Nevertheless, the possibility should be taken into consideration that ‘so’ might refer to the vern. gloss *targhetta*,⁷⁷ thus implying a similar term now considered as an Arabic word by the author of the gloss. In such a case, the lemma would be evidently relatable to the Ar. terms

⁷¹ For the rest of Italy, from North to South, see also old It. *tina*, from Lat. *tina* (Corpus OVI, s.v.).

⁷² See also the form *panéyr* [פנייר] (Lambert – Brandin 1905: 51.80).

⁷³ Old and current Sp. *canastillo* (see Casas 1570: 171b); see also Ferrara Bible: 67b; Cordovero 1617: 22a.

⁷⁴ The spelling with *Alef* likely reflects an oxytone reading *ṭbaq* rather than a long vowel *ā*; see Leiden Ms. *ṭbaq* [טבֿק] (Leiden MS., f. 298v line 4), and also Tun. *ṭbaq* (Ben Abdelkader 1977: 418).

⁷⁵ 1 Sam 17:6.

⁷⁶ Cp. Ar. *kidn* ‘Vestis quae vitando inquinamento inservit’ and ‘pellis de crure animalis detracta et deprendo concinnata, in qua velut mortario quid contunditur’, or *kidyūn* ‘Subtiliores arenae cum olei amurca mixtae, quibus mundantur et poliuntur loricae’ (Golius 1653: col. 2012), and *kidān* ‘Courte corde que l’on attache à la tête du chameau et à l’aide de laquelle on le retient’ (Kazimirski 1981, 2: 876).

⁷⁷ See also vern. *targa* [טארגא] under the Heb. entries SHR.3 and SNH.1. See also old Tosc. and Roman *targetta* (Corpus OVI, s.v.).

tārġa [طَرِغَة] and *tāriqa* [طَارِقَة], recorded in Arabic lexicons with the meaning of ‘shield’ (Dozy 1881, 2: 37, 40–41), both variants of the same Rm. loanword, most likely dating back to contacts with European armies at the time of the Crusades, and furthermore relatable to Ar. *daraqqa* [دَرَقَة], bearing the same meaning (Dozy 1881, 1: 435).

Fr. MD *targe* [טאַרגאַ].⁷⁸ Sp. MD has vern. *targeta* [טאַרגיטאַ], and Ar. LZ²NH (לואנה) added in the down edge, while ‘also so’ within the text is crossed out; Ibn Danān has Ar. *turs* [תַּרְס] (Ibn Danān 1996: 168, s.v. 862.3).

Old Sic. *targhecta* (Valla 1991: 110: ‘Targhecta haec parma’; cp. Scobar 1990: 283: ‘Targa di cavalleri, cetra-ae’).⁷⁹ Malt. *tarka* ‘shield, buckler’, from. old Sic. *targa* (Aquilina 1987–1990, 2: 1407).

ŠW[N]D

ŠWD² [שׁוּדָא] *slingshot* (under the Heb. entry QL^c.2), ל”א פיונד בע’ שודא ; «Another term (Vern.) *fiond[a]* (fywnd[h]), and in Ar. *šu[n]da*».⁸⁰

Old Sic. *xunda* (spelled also *hyunda*) [ʃunda].⁸¹ The missing ⟨n⟩ between ⟨w⟩ and ⟨d⟩ (*šu[n]da*) could be a mere typo,⁸² but it could also reflect a typical phonetic feature of Sic. JA: the assimilation of the nasal /n/ with the following consonant when found in a closed syllable, in this case with the dental /d/, resulting into a double dental (/nd/ > /dd/). If this is the case, the Ar. gloss should therefore be read *šudda*. This phenomenon is well recorded in several Sic. JA texts, along with very few counted cases in Maltese, and Mons.

⁷⁸ FEW, 17: 314, s.v. *targa*; Godefroy 1881–1902, 7: 648, 649, s.v. *targete* and *targuete*.

⁷⁹ See Grassi 1833, 4: 222, s.v. ‘Targhetta, diminutivo di Targa; Piccola targa’, and s.v. ‘Targa, in lat. *Parma*. In franc. *Targe*. Spezie di scudo leggiero di legno o di cuoio, fatto a modo di cuore, cioè largo in cima e acuto in fondo’. See also Florio 1598: 412: ‘Targhetta, a little buckler, target or shield’.

⁸⁰ 1 Sam 17:40, 25:29.

⁸¹ Called also *frumbula* (Scobar 1990: 132, 313, s.v. *xunda* and *hyunda*; Valla 1991: 52, 119, s.v. *frumbula* and *xunda*; Cp. Scoppa 1558: 313, s.v. *funda*: ‘fionda, fiodea, frombola, xionda’), mod. Sic. *çiunna* (VS, 1: 742), and Pant. *ššúnna* (Tropea 1988: 297); It. *fionda* or *frombola* (See Grassi 1833, 2: 140).

⁸² Other typos are present in the same entry: the vern. gloss is spelled FYWND [פיונד], without final *He* or *Alef*, while the Ar. gloss is spelled ŠWD² [שׁוּדָא], with a superfluous *He* after the *Alef*, moreover with an undefined sing in between. We can therefore assume that the unnecessary *He*, following *Alef* at the end of the Ar. gloss, might have been intended to conclude the spelling of the vern. gloss FYWND [פיונד] but was finally placed there by mistake.

Rocco ascribes it to a Hebrew influence (Rocco 1995: 364; Rocco 1998: 540 § 4).⁸³

It is worthy of remark that a similar feature, *mutatis mutandis*, is found in neo-Greek, where consonant clusters of nasal followed by dental or palatal <μπ, ντ, γκ, γγ> are either pronounced as prenasalized voiced stops [mb, nd, nj, ŋg] or as voiced stops without nasalization [b, d, j, g]. One can thus hear, for example, the word φούντα ‘tuft’ pronounced either /'funda/ or /'fuða/ (Lexiko 1998: ιε', 1437). But this phenomenon is certainly not recent in Greek, and a very interesting record of it is found in a Jewish document, the so-called Pentateuch of Constantinople, printed in 1547, where the Hebrew text is supplied with a Judaeo-Spanish and a Judaeo-Greek translation. A few examples will suffice to illustrate the point: in Lev 6:6, for instance, Heb. תמיד is rendered in the Judaeo-Greek version with the adj. παντοτινή [pandoti'ni] ‘perennial’, but the phonetical transcription adopted for the Judaeo-Greek, in this case פדוטני [pdwtyni], reveals a pronunciation /padoti'ni/ without prenasalization. Heb. עץ ‘tree’ (e.g. in Gen 1:11) is δέντρο ['ðendro] in Judaeo-Greek, but the spelling דידרו [dydrw] unambiguously defines the unprenasalized pronunciation /'ðendro/; Heb. חיה adj. f.s. ‘alive, living’ (e.g. in Gen 1:21) is ζωντανή [zonda'ni], spelled זודני [zwdny], for a pronunciation /zoda'ni/; and Heb. אדני ‘my lord’ (in Gen 18:12) is αφέντης μου [a'fendis-mu] in Judaeo-Greek, spelled אפדישמו [ʔw ʔfdyśmw] rendering an unprenasalized pronunciation /a'fendis-mu/.

Sp. MD has Ar. *miqlā'* [מקלאע] for vern. *fonda* [פונדה].⁸⁴ This entry is not available in the Fr. MD (it should have allegedly been in one of the missing leaves of the Ms., ff. 67-71), but we find there *frande*⁸⁵ [פראנדה] (under the

⁸³ See Burgaretta 2014: 148; for Malt., see Saydon 1966 : 117. Exactly the opposite outcome spread later in Sicilian, where the nasal prevailed between the two consonants: mb > mm and nd > nn (Rohlf's 1966-1969, 1: 356-359 § 253; Várvaro 1979 and Várvaro 1980; see also Rinaldi 2005, 2: 386, § 3.3.6.8; Barbato 2007: 138-139, § 32). And see also other similar cases in It. MD: אבולייאטא [ʔbwlyyʔʔ] for אנבולייאטא [ʔnbwlyyʔʔ] ‘wrapped, rolled up’ (under the Heb. entry LWT.1, old Sic. *inbuglata* or *imbuglata*, see Scobar 1990: 136, s.v. *imbuglari*, and Corpus ARTESIA, s.v. *inbuglata*); קוסיליו [qwsylyw] for קונסיליו [qwnsylyw] and קוציליו [qwsylyw] for קונציליו [qwnsylyw] ‘advice, suggestion’ (under the Heb. entries LHŠ and MLK.2, It. *consiglio* and old Sic. *cunsiglu*, see Scobar 1990: 84).

⁸⁴ Also *honda* (DRAE: s.v. *fonda*²).

⁸⁵ Variant of old Fr. *fronde* (see FEW, 3: 861).

Heb. entry RGM.2) rendering Heb. *margema* [מַרְגְּמָה],⁸⁶ and *fronde* [פְּרוֹנְדָּא] is also found in the 13th cent. Hebrew-French glossary.⁸⁷ Malt. ignores completely the term, in both its Sic. form *xunda* and in its It. form *fionda*, and instead has the Rm. term *zbandola*, spelled also *sbandola* (cp. Sic. *sbannola*), and the less common Semitic term *wadab* or *wadaf* (Ar. *wadaf*) (Aquilina 1987-1990, 2: 1513, 1602).

ŠWRṬY

ŠWRṬY [שורטי] pl. *sorts, kinds, species* (under the Heb. entry ŠṬNZ), שורטי, «Vern. *šortī* [šwrty], and so is in Ar.» (Deut 22:11).

Old Sic. *xorti*, pl. of *xorta*, It. ‘sorta’ (VS, 4: 667, s.v. *sciòrta*, ‘sort, kind, variety’; Traina 1868: 889: *A la sciorta* ‘assorted’). The same Sic. term is found in Malt. *xorta*, pl. *xorti*, with the same meaning (Aquilina 1987-1990, 2: 1584).

Sp. MD gives only the quote from the Bible verse and the explanation of the term, but omits both the vern. and Ar. glosses. Fr. MD reads *retors* [רייטורש], and so does the 13th cent. Hebrew-French glossary [רִטְוֹרֶשׁ] (Lambert – Brandin 1905: 37.1, Greenberg 1992: 355).⁸⁸

The choice of the gloss *šortī* ‘sorts, kinds, species’ in It. MD can be explained in light of the interpretation given to the same Heb. word *ša’aṭnez* (שַׁעֲטָנֶז) under another Heb. entry (Heb. KL².4): *naw’ayn muḥallaṭīn* [נאוועיין מַכְטִלְטִין], ‘two assorted kinds’, for Heb. *kil’ayim ša’aṭnez* [כִּלְעִים שַׁעֲטָנֶז] (Lev 19:19),⁸⁹ and cp. Leiden Ms. *naw’ayn maḥṭalṭa* [נוועיין מַכְטִלְטָא],⁹⁰ ‘two mixed kinds’ and Se’adya Ga’on *naw’ayn mulḥimayn* [נוועיין מלחמין] ‘two joint kinds’.

⁸⁶ Prov 26:8. MD follows Rashi’s interpretation: *fondele* [פֿונדילא] (Catane 1996: 67 s.v. 4185, 4186; Greenberg 1992: 207; on the old Fr. term *fondel*, see FEW, 3: 861). Sp. MD for this entry has vern. *fonda* [פֿונדא] and Ar. *miqla’* [מקלע]. It. MD also has vern. *fionda* [פֿיאונדא] for this entry, but its Ar. gloss (actually Heb.) follows Qimḥi’s interpretation: *argaman* [ארגמן] ‘crimson, purple’ (Qimḥi 1847: 343).

⁸⁷ In 1 Sam 17:40; Prov 26:8 and Job 41:20 (Lambert – Brandin 1905: 71.5, 166.19, 196.71). Sa’adya Ga’on has *miqlā’* [מקלאע] in Job 41:20 (Saadia 1899: 120).

⁸⁸ Old and mod. Fr. *retors* ‘twisted (yarn, and the fabric woven with this yarns)’ (FEW, 13/2: 96).

⁸⁹ See Burgaretta 2018: 257, fn. 147. Cp. It. *assortito* ‘mixed, assorted’, from *sorta* ‘sort, kind’.

⁹⁰ מַכְטִלְטָא (cp. מַכְטִלְטָא in Deut 22:11), for CA *muḥtallīṭa*.

Bibliography

- Agius, D.A. 1996 *Siculo Arabic*, Kegan Paul International, London – New York.
- Agius Sultana, G. 2016 [1767] *Ġamma tal Kliem Kartaginis mscerred fel fom tal Maltin u Ghaucin* [Collection of Carthaginian Words Spread among the Tongues of Maltese and Gozitans], ed. R. Carabott, Baroni and Gori, Firenze.
- Aquilina, J. 1959 *The Structure of Maltese: A Study in Mixed Grammar and Vocabulary*, Royal University of Malta, Msida.
- 1987-1990 *Maltese-English Dictionary*, 2 vols., Midsea Books, Malta.
- Arcifa, L. 2012 “Alle origini del Raḥal di ‘Abbūd: i documenti di età normanna”, in I. Contino, F. Buscemi (eds.) *L’insediamento rupestre di Monte S. Antonio a Regalbuto - Alle origini del Raḥal di ‘Abbūd*, Paruzzo Editore, Caltanissetta: 83–93.
- Avolio, C. 1898 “Saggio di toponomastica siciliana”, *Archivio Glottologico Italiano*, suppl. VI: 71–118.
- Barbato, M. 2007 “La lingua del *Rebellamentu*. Spoglio del codice Spinelli (prima parte)”, *Bollettino* 21, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo: 107–191.
- 2010 “La lingua del *Rebellamentu*. Spoglio del codice Spinelli (seconda parte)”, *Bollettino* 22, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo: 43–124.
- Barthélemy, A. 1935 *Dictionnaire Arabe-Français. Dialectes de Syrie: Alep, Damas, Liban, Jérusalem* (5 fasc.), Paul Geuthner, Paris.
- Beaussier, M. – Ben Cheneb, M. – Lentin, A. 2006 *Dictionnaire pratique arabe-français (arabe maghrébin). Constitué du “Dictionnaire pratique arabe-français” de Marcelin Beaussier (1871) dans l’édition de Mohamed Ben Cheneb (1958) & de son “Supplément” par Albert Lentin (1959)*, Ibis Press, Paris.
- Ben Abdelkader, R. 1977 *Peace Corps English-Tunisian Arabic Dictionary*, Washington DC.
- Ben Sedira, B. 1910 *Dictionnaire Français-Arabe de la langue parlée en Algérie*, A. Jourdan, Alger.
- Blau, J. 1995 *A Grammar of Mediaeval Judaeo-Arabic*, 3rd ed., Magnes Press, Jerusalem (Hebrew).
- 2006 *A Dictionary of Mediaeval Judaeo-Arabic Texts*, Academy of the Hebrew Language, Jerusalem (Hebrew).
- Bresc, H. 2007 “Le judaïsme sicilien: caractères généraux et particularités”, in M. Perani, (ed.), *Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate. Un ebreo converso siciliano*, Officina di Studi Medievali, Palermo: 1–22.
- Bresc-Bautier, G. – Bresc, H. 2014 *Une maison de mots - Inventaires de maisons, de boutiques, d’ateliers et de châteaux de Sicile (XIII^e-XV^e siècles)*, 6 vols., Associazione Mediterranea, Palermo.
- Brincat, J.M. 2011 *Maltese and Other languages. A Linguistic History of Malta*, Midsea Books, Sta. Venera (Malta).
- Brisman, S. 2000 *A History and Guide to Judaic Dictionaries and Concordances*, Ktav, Hoboken NJ.
- Burgaretta, D. 2014 “Un’antica attestazione siciliana della cantilena sui mesi dell’anno in caratteri ebraici”, *Sefer yuḥasin* 2: 141–161.

- 2018 “The Maltese and Sicilian Component in the Arabic Glosses of the Italian Version of *Maqrē Dardeqē*”, in G. Mandalà, I. Pérez Martín (eds.), *Multilingual and Multigraphic Manuscripts and Documents of East and West*, Gorgias Press, Piscataway NJ: 233-292.
- Caracausi, G. 1983 *Arabismi medievali di Sicilia*, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo.
- 1990 *Lessico greco della Sicilia e dell'Italia meridionale (secoli X-XIV)*, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo.
- Casas, C. de las 1570 *Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana*, Sevilla.
- Cassola, A. 1992 (ed.), *The Biblioteca Vallicelliana Regole per la lingua maltese: The Earliest Extant Grammar and Dictionary of the Maltese Language*, Said International, Valletta.
- 1996 (ed.), *Il mezzo vocabolario maltese-italiano del '700*, Said International, Valletta.
- Catane, M. 1996 *Recueil des gloses: Les mots français des commentaires de Rachi dans la Bible*, Les Frères Gitler, Jerusalem (Hebrew).
- Cordovero, G. 1617 (ed.), [Anon.], *Sefer hešeq Šəlomoh wē-hū' he'eteq kol milah zarah še-bēkol ha-Miqra' mi-lēšōn ha-Qodeš li-lēšōn la'az*, Bragadin Pietro e Lorenzo, Venezia.
- Corpus ARTESIA = *Corpus ARTESIA. Archivio testuale del siciliano antico*, Direttore Mario Pagano; vicedirettori Salvatore Arcidiacono e Ferdinando Raffaele, Università di Catania, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Online: <http://artesia.o-vi.cnr.it> (last consultation: 10.06.2024).
- Corpus OVI = *Corpus OVI. Istituto Opera del Vocabolario Italiano*, Direttori Pär Larson, Elena Artale, Diego Dotto, Online: <http://tlioweb.o-vi.cnr.it> (last consultation: 10.06.2024).
- Corriente, F. 1991 *El léxico árabe estándar y andalusí del “Glosario de Leiden”*, Universidad Complutense, Madrid.
- 1997 *A Dictionary of Andalusí Arabic*, Brill, Leiden et al.
- 2013 *A Descriptive and Comparative Grammar of Andalusí Arabic*, edited by the Institute of Islamic Studies of the University of Zaragoza, Leiden – Boston.
- Cremona, A. 1950 *Tagħlim fuq il-Kitba Maltija*, 4th edition, 2 vols., A.C. Aquilina & Co., Malta.
- Cuomo, L. 1977, “Antichissime glosse salentine nel codice ebraico di Parma, De Rossi, 138”, *Medioevo Romano* 4: 185-271.
- Cusa, S. 1868-1882 (ed.) *I diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale*, Stabilimento Tipografico Lao, Palermo (repr. 1982, Böhlau Verlag, Cologne and Vienna).
- DAM Giammarco, E. 1968-1979 *Dizionario abruzzese e molisano*, 4 vols., Edizioni dell'Ateneo, Roma.
- DELI Cortellazzo, M. – Zolli, P. 1999 *Il Nuovo Etimologico. DELI Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, Zanichelli, Bologna.
- De Simone, A. 1979 *Spoglio antropomimico delle Giaride (Ġarā'id) arabo-greche dei Diplomi editi da Salvatore Cusa. Parte 1*, Istituto per l'Oriente “C.A. Nallino”, Roma.
- Derenbourg, H. 1867 *Essai sur les formes des pluriels arabes*, Imprimerie Impériale, Paris.

- DMF *Dictionnaire du Moyen Français [1330–1500]*, Online: <http://www.atilf.fr/dmf> (last consultation: 10.06.2024).
- Doron, D. 2024 “Linguistic Notes on a Chapter from a Manuscript Translation of the Pentateuch into Maghribi Judeo-Arabic and Its Seventeenth-Century Printed Edition”, in M. Frenkel, Ph.I. Lieberman (eds.), *An Inspired Man: Studies in Judeo-Arabic Culture Dedicated to the Memory of Joshua Blau*, Brill, Leiden: 68-90.
- Dozy, R.P.A. 1881 *Supplément aux dictionnaires arabes*, 2 vols., Brill, Leiden (repr. 1967, Librairie du Liban, Beirut).
- DRAE *Diccionario de la Real Academia Española*, Online: <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae> (last consultation: 10.06.2024)
- Elihay, J. 2012 *The Olive Tree Dictionary: A Transliterated Dictionary of Conversational Eastern Arabic (Palestinian)*, Minerva Publishing House, Jerusalem.
- ESI Serracino-Inglott, E. 1975-1989 *Il-Miklem Malti*, 10 vols., Klabb Kotba Maltin, Malta.
- Ferrara Bible 1553 = *Biblia en Lengua Española, Traducida palabra por palabra de la verdad Hebrayca por muy excelentes letrados*, Abraham Usque and Yom-Tob ben Levi Athias, Ferrara.
- FEW = Wartburg, W. von 1922-2002 *Französisches etymologisches Wörterbuch*, 25 vols., Zbinden, Bâle.
- Florio, J. 1598 *A Worlde of Wordes, Or Most Copious, and Exact Dictionaire in Italian and English*, London (repr. 1972, G. Olms, Hildesheim – New York).
- Godefroy, F. 1881-1902 *Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX^e au XV^e siècle*, 10 vols., Vieweg – Bouillon, Paris.
- Golius, J. 1653 *Lexicon arabico-latinum*, Ex Officina Hackiana, Leiden.
- Grassi, G. 1833 *Dizionario militare italiano*, 2nd edition enriched by the author, 4 vols., Società Tipografico-Libraria, Torino.
- Greenberg, J.C. 1992 *Foreign Words in the Bible Commentary of Rashi*, Magnes Press, Jerusalem (Hebrew).
- Griffini, E. 1913 *L'arabo parlato della Libia*, Hoepli, Milano (repr. 1985, Cisalpino/Goliardica, Milano).
- Guetta, A. 2023 “Les dictionnaires d'hébreu écrit par les Juifs en Italie à la première époque moderne: une première analyse”, *Histoire Épistémologie Langage*, 45/2: 127-135.
- Hahs, D.G. 2010 *Medieval Malta: Abandoned Villages, Chapels and Farmhouses*, Florida State University, Electronic Theses, Treatises and Dissertations (Paper 4334), Online: <http://diginole.lib.fsu.edu/etd/4334> (last consultation 10.06.2024)
- Harrell, R.S. – Sobelman, H. 2004 *A Dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan-English/English-Moroccan*, vol. I (*Moroccan Arabic-English*) edited by R.S. Harrell (Georgetown University Press, Washington DC, 1966) and vol. II (*English-Moroccan Arabic*) edited by H. Sobelman (1963); both reprinted in 1 vol. (2004).

- Hary, B. – Gallego, M. Á. 1999 “La version española de *Maqre Dardeq*”, in J. Targarona Borrás, A. Sáenz-Badillos (eds.), *Jewish Studies at the Turn of the 20th Century*, Proceedings of the 6th EAJC Congress (Toledo, 1998), Brill, Leiden: 57-64.
- 2006 “Lexicography and Dialectology in Spanish *Maqre Dardeq*”, in B. Hary, H. Ben-Shammai (eds.), *Esoteric and Exoteric Aspects in Judeo-Arabic Culture*, Brill, Leiden – Boston: 227-256.
- Hesseling, D.C. 1897 *Les cinq livres de la loi (le Pentateuque). Traduction en néo-grec publiée en caractères hébraïques à Constantinople en 1547, transcrite et accompagnée d’une introduction, d’un glossaire et d’un fac-simile*, S.C. van Doesburgh – Otto Harrassowitz, Leyde – Leipzig.
- Hinds, M. – Badawi, E. 1986 *A Dictionary of Egyptian Arabic. Arabic-English*, Librairie du Liban, Beirut.
- Ibn Danān, S. 1996 *Sē‘adyah Ibn Danān, Sefer ha-šorašim*. Introducción, edición e índices por M. Jiménez Sánchez, Universidad de Granada, Granada.
- Ibn Makkī al-Šiqillī 1990 *Tatqīf al-lisān wa-talqīh al-ġanān*, M. ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā (ed.), Dār al-kutub al-‘ilmīya, Beirut.
- Jastrow, M. 1903 *Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic literature*, Luzac & Co. – G.P. Putnam’s Sons, London – New York (repr. 1950, Pardes, New York).
- Jerchow, S. 2008 “From *Maqre Dardeq* to *Sefer ‘Arba’ah ve-‘esrim*: The Tradizione della traduzione and Directions for Research”, in F. Aspesi et al. (a c.), *Il mio cuore è a Oriente. Studi di linguistica storica, filologia e cultura ebraica dedicati a Maria Luisa Mayer Modena*, Cisalpino, Milano: 493-510.
- Kahn, L. – Rubin, A.D. 2016 (eds.), *Handbook of Jewish Languages*, Brill, Leiden.
- Kazimirski, A. d. B. 1981 *Dictionnaire Arabe-Français*, 2 vols., Maisonneuve, Paris, 1860¹ (repr. 1981, Librairie du Liban, Beirut).
- Kiwitt, M. 2013 *Les gloses françaises du glossaire biblique B.N. hébr. 301. Édition critique partielle et étude linguistique*, Universitätsverlag Winter, Heidelberg.
- Kiwitt, M. – Dörr, S. 2016 “Judeo-French”, in Kahn – Rubin 2016: 138-177.
- Kogel, J. 2023 “La version française du *Maqre-dardeq* (Paris, BNF Hébreu 1243)”, *Revue des études juives* 182: 375-389.
- Kriaras, E. 1968– *Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας 1100-1669* [Dictionary of Medieval Vulgar Greek Literature, 1100-1669], after Em. Kriaras re-dacted by a team directed by J.N. Kazazis, Centre for the Greek Language, Thessaloniki, 20 vols. to date.
- La Rosa, C. 2019 *L’arabo di Sicilia nel contesto maghrebino: nuove prospettive di ricerca*, Istituto per l’Oriente “C.A. Nallino”, Roma.
- Lagarde, P. de 1883 (ed.) P. de Alcalá, *Petri Hispani De lingua arabica libri duo*, Otto Zeller, Göttingen.

- Lambert, M. – Brandin, L. 1905 *Glossaire hébreu-français du XIII^e siècle, recueil de mots hébreux bibliques avec traduction française*. Manuscrit de la Bibliothèque Nationale, fonds hébreu, n° 302, E. Leroux, Paris.
- Lane, E.W. 1863-1893 *An Arabic-English Lexicon*, 8 vols., Williams and Norgate, London.
- Lexiko 1998 *Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής* [Dictionary of Standard Modern Greek], Institute of Modern Greek Studies, Manolis Triantafyllidis Foundation, Thessaloniki.
- Liddell, H.G. – R. Scott, et al. 1996 *A Greek-English Lexicon*, Oxford U.P. – Clarendon Press, Oxford – New York⁹.
- Mainz, E. 1949 “Quelques poésies judéo-arabes du manuscrit 411 de la Bibliothèque du Vatican”, *Journal Asiatique* 237: 51-83.
- Manzi, A. 2001 *Flora popolare d’Abruzzo*, Rocco Carabba, Lanciano.
- Martínez Delgado, J. (ed.) 2010 Š. Ben Mobarak ben Ša‘ir, *Libro de la Facilitación. Kitāb at-taysir* (Diccionario judeoárabe de Hebreo Bíblico), 2 vols., Universidad de Granada, Granada.
- Metcalf, A. 2001 “De Saracenico in Latinum Transferri: Causes and Effects of Translation in the Fiscal Administration of Norman Sicily”, *Al-Masaq* 13: 43-86.
- Mistral, F. 1979 *Lou Trésor dou Félibrige ou Dictionnaire provençal-français*, 2 vols., M. Petit, Raphèle-lès-Arles.
- Muraoka, T. 2009 *A Greek-English Lexicon of the Septuagint*, Peeters, Louvain et al.
- Nef, A. 2011 *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XI^e et XII^e siècles*, (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 346), École française de Rome, Rome.
- Neubauer, A. (ed.) 1875 *Kitāb al-Uṣūl, The Book of Hebrew Roots*, by Abu ‘l-Walīd Marwān Ibn Janāḥ, Clarendon Press, Oxford.
- Payne-Smith, R. 1879 *Thesaurus Syriacus*, Clarendon Press, Oxford.
- Pazzini, M. 1992 “Grammatiche e dizionari di ebraico-aramaico in italiano. Catalogo ragionato”, *Liber Annuus* 42: 9-32.
- PC חמשה חומשי תורה. *Ḥamišah ḥumāšē Torah* [The Five Books of the Law], Eliezer Soncino, Constantinople, 1547 (Hebrew) (Constantinople Polyglot Pentateuch).
- Poccetti, P. 1983 “Considerazioni sul tipo toponomastico Pesco nell’Italia centro-meridionale”, *L’Italia dialettale* 46 (n.s. 23): 245-254.
- Qimḥī 1847 = David ben Yōsef Qimḥī ha-Sēfaradī, *Sefer ha-Šorašīm. Rabbi Davidis Kimchi Radicum Liber, sive Hebraeum Bibliorum Lexicon*, eds. J.H.R. Biesenthal, F. Lebrecht, G. Bethge, Berlin.
- Rappel, D. 1988 “Milonim ‘ivriyyim ke-sifrē limmud: 500 šanah le-hadpasat ‘Maqrē Dardeqē” [Hebrew Dictionaries as Textbooks: 500 Years of the Printing of “Maqrē Dardeqē”], *Sinai* 101: 235-265.
- Ratzaby, Y. 1985 *A Dictionary of Judaeo-Arabic in R. Saadya’s Tafsir*, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan (Hebrew).
- REW Meyer-Lübke, W. 1911 *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, Winter, Heidelberg.

- Rinaldi, G.M. 2005 *Testi d'archivio del Trecento*, (Collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV), 2 vols., Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo.
- Rocco, B. 1995 "Le tre lingue usate dagli ebrei di Sicilia dal secolo XII al secolo XV", in *Italia Judaica 5. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma: 355-369.
- 1998 "Il giudeo-arabo e il siciliano nei secoli XII e XV. Influssi reciproci", in G. Ruffino (ed.), *Atti del XXI congresso internazionale di linguistica e filologia romanza, Palermo 18-24.9.1995* (vol. IV: *Le strutture del parlato*), Niemeyer, Tübingen: 539-545.
- Rohlf, G. 1964 *Lexicon Graecanicum Italiae Inferioris* (*Etymologisches Wörterbuch der unteritalienischen Gräzität*), Niemeyer, Tübingen.
- 1966-1969 *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*, 3 vols., Einaudi, Torino, vol. I (Fonetica).
- 1976-2007 *Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto)*, 2nd ed., 3 vols., Congedo, Galatina.
- 1977 *Nuovo dizionario dialettale della Calabria. Con repertorio italo-calabro*. Nuova edizione interamente rielaborata, ampliata ed aggiornata, Longo, Ravenna.
- Rubin, A.D. 2016 "Judeo-Italian", in Rubin – Kahn 2016: 297-364.
- Saadia 1899 = Bacher, W. – Derenbourg, H. – Derenbourg, J. (eds.), *Version arabe du Livre de Job de R. Saadia Ben Iosef Al-Fayyūmī* (*Œuvres complètes de R. Saadia Ben Iosef Al-Fayyūmī*, vol. 5), Imprimerie National, Paris.
- 1969 Allony, N. (ed.), *Ha'egron. Kitāb 'Uṣūl al-Shi'r al-'Ibrānī by Rav Šē'adya Ga'on*, The Academy of the Hebrew Language, Jerusalem (Hebrew).
- Sacy, A.I.S. de 1831 *Grammaire arabe à l'usage des élèves de l'École Spéciale des Langues Orientales Vivantes: avec figures*, 2nd edition, 2 vols., Imprimerie Royale, Paris.
- Saydon, P.P. 1966 "Hebraico-Maltese Notes", *Rivista degli Studi Orientali* 41: 115-154.
- 1982-1990 (ed.), *Bibbja Saydon. It-Testment il-Qadim*, 2 vols., Edizzjoni Societas Doctrinae Christianae M.U.S.E.U.M., Blata l-Bajda.
- Schippers, A. 1998 "A Comment on the Arabic Words in the *Maqre Dardeq*", in Y. Tobi (ed.), *Ever and 'Arav: Contacts Between Arabic Literature and Jewish Literature in the Middle Ages and Modern Times*, Afikim, Tel-Aviv: 27-46.
- Schwab, M. 1888-1889 "Le *Maqré Dardeq*", *Revue des Études Juives* 16: 253-268; 17: 11-124, 285-298; 18: 108-117.
- 1889 *Maqré Dardeq. Dictionnaire hébreu-italien de la fin du XIV^e siècle*, A. Durlacher, Paris.
- Scobar, L.C. 1990 *Il vocabolario siciliano-latino di L. C. Scobar*, A. Leone ed., Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo.
- Scoppa, L.G. 1558 *Spicilegium seu thesaurulus latinae linguae atque italicae*, Apud Petrum Bossellum, Venezia.
- Sermoneta, G. 1974 *Un volgarizzamento giudeo-italiano del Cantico dei cantici*, Sansoni, Firenze.
- Seybold, C.F. 1900 (ed.), *Glossarium latino-arabicum ex unico qui exstat codice Leidensi undecimo saeculo in Hispania conscripto*, Emil Felber, Berlin.

- Steiger, A. 1991 *Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el ibero-románico y el siciliano*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (1932¹; repr. 1991).
- Tirosh-Becker, O. 1990 "The Arabic Glosses in the Italian Version of *Maqre Dardeq*" *Italia* 9: 37-77 (Hebrew).
- TLF Imbs, P. – B. Quemada, B. (eds.) 1971-94 *Trésor de la langue française: Dictionnaire de la langue du XIX^e et XX^e siècle*, 16 vols., Centre National de la Recherche Scientifique - Gallimard, Paris.
- Traina, A. 1868 *Nuovo vocabolario siciliano-italiano*, G. Pedone Lauriel, Palermo.
- Tropea, G. 1988 *Lessico del dialetto di Pantelleria*, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo.
- Valla, N. 1991 *Valliliu. Primo dizionario siculo-latino del XVI secolo*, Edizioni Librarie Siciliane, Palermo [repr. of the original edition, 1510].
- Várvaro, A. 1979 "Capitoli per la storia linguistica dell'Italia meridionale e della Sicilia: i. Gli esiti di « -nd- », « -mb- »", *Medioevo Romanzo* 6: 189-206.
- 1980 "Ancora su « -nd- » in Sicilia", *Medioevo Romanzo* 7: 130-132.
- VS Piccitto, G. – Tropea, G. 1977-2002 *Vocabolario siciliano*, 5 vols., Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo-Catania.
- Wehr, H. 1976 *A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English)*, 3rd edition, ed. J. Milton Cowan, Spoken Language Services, Ithaca NY.
- Wettinger, G. 1985 *The Jews of Malta in the Late Middle Ages*, Midsea Books, Valletta.
- 2006 *Kliem Malti Qadim*, University of Malta Press, Valletta.
- Woodhead, D.R. – Beene, W. 1967 *A Dictionary of Iraqi Arabic: Arabic-English*, Georgetown University Press, Washington DC.
- Zammit, M.R. 2013 "The Sfaxi (Tunisian) element in Maltese", in A. Borg, S. Caruana, A. Vella (eds.), *Perspectives on Maltese Linguistics*, Akademie-Verlag, München: 23-44.



FABRIZIO LELLI – MARIA PIA SCALTRITO – DOMENICO TANGARO

Una nuova epigrafe ebraica da una sinagoga di Trani*

1. *Il sito di ritrovamento* [DT]

A pochi passi da piazza Campo dei Longobardi, a Trani, durante i lavori di ristrutturazione di un vano posto al piano terra di un edificio di proprietà privata, situato ad angolo tra via Accetta e via Nicola Vischi, venivano documentati fotograficamente i vari livelli di scavo e il materiale rinvenuto. Nella fase di asportazione del pavimento, dello strato del massetto di sottofondo, del sottostrato composto da terreno di riporto misto a frattaglie di cocci di terracotta, seguito da uno strato di tufina compattata e da uno strato terreno vegetale umido misto a pietre calcaree informi, ad una profondità di circa m 1,50 dal livello stradale di via Vischi, è stata rinvenuta e portata alla luce una lastra in quarzite delle dimensioni di circa cm 33 × 23 × 5 (larghezza, altezza, spessore), infissa verticalmente fra i vari strati del sottosuolo (figg. 1 e 2a).

Il locale di via Vischi (fig. 2b) e l'edificio in cui è stata rinvenuta la lastra si trovano a poca distanza dalla ex-sinagoga di San Pietro Martire (C), di Scola Nova (D) e dal Museo Sinagoga di Sant'Anna (B), costituenti il gruppo dei principali edifici storici nel quartiere ebraico di Trani, prospicienti via della Giudea e via Sclanova, al centro dell'impianto urbanistico così come reimpostato all'epoca di Federico II. Dal XIII secolo, per iniziativa di alcune famiglie nobili e agiate, si diffuse la tendenza all'espansione della città verso il lato orientale, costituendo la traccia urbana che nel XIX secolo, con una popolazione in forte crescita, determinò l'abbattimento delle mura federiciane.¹ È in questa lunga fase storico-urbanistica che, presumibilmente, fu costruito l'isolato e in esso l'immobile fra via Accetta e via Vischi (A), dov'è stata rinvenuta l'epigrafe (Fig. 3).

* Gli autori ringraziano Paolo Carretta, autore della scoperta, per la segnalazione; nonché David Cassuto, Yoram Finkelstein, Nimrod Grisaru, Asher Ovadiah e Michael Ryzhik per il fruttuoso scambio di idee in relazione alla lettura e all'interpretazione dell'epigrafe.

¹ F. Onesti, *Il Borgo Ottocentesco di Trani*, Arti Grafiche Favia, Bari 1989.

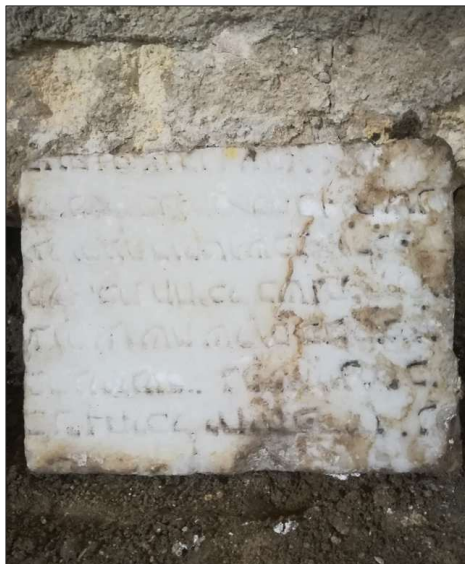


Fig. 1 – L'epigrafe ancora *in situ* al momento del ritrovamento (foto P. Carretta).

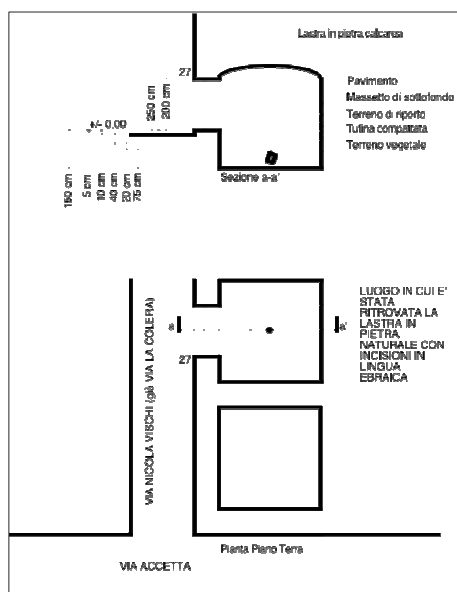


Fig. 2 – (a) Pianta del piano terra; (b) sezione a-a' dell'immobile in cui è stata ritrovata l'epigrafe.



Fig. 3 – Contesto di ritrovamento. Via Vischi è segnalata dalla lettera A, Sant'Anna dalla lettera B, san Pietro Martire dalla lettera C, Scola Nova dalla lettera D.

2. Testo e traduzione [FL]

Benché la lapide (figg. 4, 5) ci sia pervenuta solo parzialmente, le sezioni superstiti, ispirate a testi biblici e liturgici, permettono di comprendere la motivazione della sua esecuzione. Eccone il testo:

- 1 [---]בנין היכל יהיה פדיון . נ[פש?---]
- 2 [---]בדמי ימיו . נפשו יצור בצ[רור החיים]
- 3 [---]צור עושה שלום במרומיו[---]
- 4 [---]מלאכת ההיכל בשנת ד'תתפ[---]
- 5 [---]על יד מר דוקטו שבנאו לכפרת[---]
- 6 [---]מר מילי בנו הנאסף בן יח' שנים[---]
- 7 [---]כעת נפשו בגן עדן . אמן

1 [---] la costruzione dell'arca sarà il riscatto [dell'anima?² ---]

2 [---] a metà dei suoi giorni³ leghi la sua anima al [fascio di vita⁴ ---]

² Cfr. Es. 21,30.

³ Cfr. Is. 38,10.

⁴ Espressione formulare consuetamente riferita a una persona defunta: cfr. 1Sam. 25,29.

- 3 [---] la Roccia, Colui che mantiene la pace nell'alto dei cieli⁵ [---]
 4 [---] l'esecuzione dell'arca [è stata compiuta] nell'anno 4880 [⁶ ---]
 5 [---] dal signor *Dwqṭw*,⁷ che l'ha costruita in espiazione [---]
 6 [---] il signor Meli/Mele suo figlio che si è riunito⁸ [al suo popolo]⁹ all'età
 di 18 anni [---]
 7 [---] ora la sua anima è nel giardino di Eden, *amen*.

La lapide riporta la dedica, da parte del padre, al giovane figlio defunto, di un'arca santa (*aron ha-qodeš*), cioè di una teca destinata a custodire i rotoli della Scrittura per il culto sinagogale. L'epigrafe doveva dunque essere collocata all'interno di un edificio di culto tranese. Dato che si precisa che l'arca è stata costruita (l. 5) e che è un *binyan* ("edificio", l. 1), ritengo che il termine usato per definire l'armadio, *hekhal* (anch'esso attestato due volte, ll. 1 e 4), alluda a un'edicola in muratura, probabilmente analoga a quella ancor oggi visibile nella Scola Nova (ma si veda anche la proposta di Giorgio Gramegna per l'*aron* della Scola Grande).¹⁰

Il nome del donatore può leggersi Ducato, ignoto all'onomastica documentata dall'area pugliese medievale. Il nome del giovane defunto potrebbe essere Mele.¹¹ È degna di nota l'affinità della bella grafia della lapide con quella della pietra di fondazione della Scola Grande di Trani (datata 1246/47).¹²

⁵ Cfr. Gb. 25,10, ma anche testo della *baqqashà* nel *qaddish*.

⁶ Quest'anno si ottiene congetturando che l'ultima lettera della linea, non del tutto leggibile, sia una *pe*. Potrebbero essere andate perse, a causa della mutilazione della lapide, le unità successive. La data sarà dunque compresa nell'arco del decennio 4880-4889, corrispondente al 1119-1129 dell'e.v.

⁷ David Cassuto suggerisce d'interpretare il nome (Ducato?) *docto*, resa neolatina di un corrispondente termine ebraico *hakham* (sapiente, dottore nella legge ebraica) o *hazan* (cantore).

⁸ David Cassuto osserva che l'uso di questa forma verbale (*ha-ne'essaf*) compare anche nell'epigrafe sinagogale di Gravina di Puglia (datata al 1184/85 e di cui si conserva solo una trascrizione settecentesca). Per il testo, C. Colafemmina, *Ebrei e cristiani novelli in Puglia. Le comunità minori*, Regione Puglia, Istituto Ecumenico San Nicola, Bari 1991, 11-16.

⁹ Cfr. Es. 6,20.

¹⁰ C. Colafemmina, G. Gramegna, *Sinagoga Museo S. Anna / Synagogue Museum St. Anna, Guida al Museo / Guide to the Museum*, Messaggi, Cassano delle Murge 2009, 112.

¹¹ N. Ferorelli, *Gli Ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, a c. di F. Patroni Griffi, Dick Peerson, Napoli 1990, indice s.v. Mele, 303; *Archivi per la storia degli ebrei di Puglia*.



Fig. 4 – La nuova iscrizione. (a) recto; (b) verso (foto M.P. Scaltrito – D. Tangaro).

Catalogazione delle fonti documentarie ebraiche e registi dei documenti nelle trascrizioni di Cesare Colafemmina, a c. di M. Mascolo, M.C. Nardella, CeRDEM, Bari 2014, indice s.v. Mele, 536.

¹² Colafemmina - Gramegna, *Sinagoga Museo S. Anna*, 106-107. Per uno studio paleografico di quest'epigrafe, comparata a testimonianze manoscritte coeve, si veda M. Perani, "Lo sviluppo delle scritture ebraiche di tipo italiano nell'Italia meridionale dal Tardo-antico alle scuole pugliesi dei secoli IX-XIII e le vicissitudini dei manoscritti ebraici", in M. Mascolo (a c.), *Ketav, Sefer, Miktav. La cultura ebraica scritta tra Basilicata e Puglia*, Edizioni di pagina, Bari 2014, 271-311: 301-303.

3. Contesto [MPS]

La datazione riportata sulla lastra marmorea, 4880 (= 1119/1120), ci restituisce la più antica e preziosa fonte epigrafica ebraica della città di Trani.¹³ Il materiale di cui è composta è marmo greco cristallino, proveniente dall'isola di Thassos. La città è al tempo cinta dalla murazione longobarda, lungo la quale si aprono quattro porte: Porta Nova, Porta Aurea, Porta Vetere e Porta Vassalla.¹⁴ Tra queste, la Porta Vassalla, detta anche *Vassallo* o *Vassalliae*, in direzione del mare, è ritenuta espressione della presenza economica nella zona porto degli ebrei, vassalli del potere ecclesiastico o laico. Un rapporto di vassallaggio, ben documentato in epoca normanna.¹⁵ La Porta Vassalla immetteva nell'area dell'edilizia religiosa più importante della città, lì dove ancora oggi sorgono l'attuale Palazzo del Vescovo e la Cattedrale. A partire dai maggiori luoghi del potere ecclesiastico, sviluppatosi in questa sezione della cinta muraria, la Giudecca si estendeva verso l'interno a coprire una vasta zona nella parte romano-longobarda. Qui ancora sono visibili le quattro sinagoghe medievali di cui abbiamo fonte certa: oltre a Scola Grande del 1246/47, anche Scola Nova, San Pietro Martire e San Leonardo Abate, più antiche. Tutte inserite nell'antica murazione longobarda, a conferma di una influente presenza ebraica, legata alle attività agrarie di terra e mercantili di mare. La datazione della lastra al secondo decennio del secolo XII rimanda a un periodo fondamentale della storia dell'Italia meridionale: il lungo passaggio della Puglia dalla sfera d'influenza bizantina al dominio normanno.

Nel 1120 è vescovo della città Bisanzio II, oramai fedele ufficialmente a Roma.¹⁶ Ma nei decenni appena precedenti, tra la seconda metà del secolo XI

¹³ L'epigrafe è dunque la più antica fra le quattro iscrizioni sinagogali rinvenute ad oggi in Puglia: Gravina, dispersa, ne rimane solo un apografo cartaceo ricopiato a rovescio presso la Biblioteca Nazionale di Bari, del 1184/85; Trani, Scola Grande, visibile e in mostra al Museo Sinagoga Sant'Anna sezione Museo Diocesano, del 1246/47; Bari, inaccessibile in proprietà privata, del 1313/14; Lecce, poco accessibile in Palazzo Adorno, del XV secolo.

¹⁴ Sulle mura longobarde, A. Prologo, *I primi tempi della città di Trani e l'origine del nome della stessa*, Giovinazzo 1883, in particolare 29-34. Sulle fonti primarie e la ricostruzione del contesto storico in città, si veda Id., *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo Metropolitano della Città di Trani (dal IX secolo fino all'anno 1266)*, V. Vecchi e Soci, Barletta 1877.

¹⁵ Y.H. Yerushalmi, *"Servitori di re e non servitori di servitori". Alcuni aspetti della storia politica degli ebrei*, Giuntina, Firenze 2013.

¹⁶ L'arcivescovo Bisanzio II è noto per essere stato il destinatario della Bolla papale del 6 novembre 1120 *Dignitatem ecclesiis*. Il privilegio del papa Callisto II, oltre a confermare l'esistenza in tale data del Monastero di Santa Maria del Monte con le sue pertinenze,

e il XII, tre fattori sono determinanti per ricostruire l'aria socio-politica dei luoghi. Pur avendo avuto nel 1043 Pietro I, figlio di Amico, la città di Trani, il conte riuscirà ad espugnarla formalmente nel 1054. Ma solo nel 1073 i Normanni prenderanno possesso tangibile della città. Questa godrà nei decenni precedenti e seguenti di sostanziale autonomia, sia rispetto a Costantinopoli sia di fatto verso i Normanni. Il secondo fattore documenta come Trani si trovi coinvolta con il suo arcivescovo filobizantino nel cuore del conflitto teologico-politico che segnerà i destini futuri del Mediterraneo. In questi anni Giovanni II, arcivescovo di Trani, è infatti il destinatario della celebre lettera dell'arcivescovo Leone di Ocria del 1053. Quella lettera che, su suggerimento del patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario, farà deflagrare la fase finale dello Scisma d'Oriente tra Costantinopoli e Roma nel 1054. L'accadimento ci restituisce il peso della dignità della città e dei suoi abitanti sugli equilibri politici internazionali. Il terzo elemento cade nel 1063: la stesura degli *Ordinamenta et consuetudo maris*, ossia la prova di un consistente periodo di relativa libertà civica e notevole attività portuale. Essi sono «edita per consules civitatis», a firma di tre consoli della città, di cui almeno uno di probabile ascendenza ebraica. Sono misser Angelo de bramo (evidente l'aferesi, de A-bramo), misser Simone de brado e il terzo console, conte (un *comes galearum*, imprenditore, comandante delle galere) Nicola de Roggiero. Accanto ai primi due notabili della città, il terzo console è figura tecnica, un padrone di navigli.¹⁷ Il vasto borgo con il suo ceto mercantile continuerà nel XII secolo a svilupparsi grazie a vivaci e numerosi, anche nuovi, insediamenti di ebrei. Essi, insieme ai Ravellesi, si muovevano tra via Cambio, la *rua Ravellensium*, che da Porta Vassalla si congiungeva alla Giudecca, e Campo dei Lombardi o dei Longobardi, antico campo di incontri commerciali della città, nel 1175 denominato «campo cantile».¹⁸

assegna il monastero e le città di Andria, Corato, Barletta e Bisceglie all'Arcidiocesi di Trani. La Bolla cerca di chiudere la secolare contesa tra la chiesa di Trani e quella di Bari sui possessi di terre e monasteri della regione, pretesto del vero contendere: la supremazia teologica, politica ed economica sul territorio e sugli abitanti tutti, compresi gli ebrei, *cum omni iure suo*. E soprattutto pretende la fedeltà, evidentemente non ancora profonda, alla sola Chiesa di Roma.

¹⁷ Secondo la lezione di B. Stea, *Saggio critico sulla storia di Trani*, Gastaldi, Milano 1954, 94.

¹⁸ Si veda per queste note storiche urbanistiche, R. Colapietra, "Profilo storico-urbanistico di Trani dalle origini alla fine dell'Ottocento", *Archivio Storico Pugliese* 33 (1980) 3-107; C. Colafemmina, L. Palmiotti, *Aspetti della storia degli Ebrei in Trani e in Bisceglie e vicende tranesi dal sec. IX*, Regione Puglia, CRSEC Trani, Terlizzi 1999. Sulla pianta di Trani qui alla



Fig. 5 – Pianta di Trani vista dal mare, murazione federiciana. Roma, Biblioteca Angelica, Carte Rocca, BSNS 56/60a, XVI secolo, coeva del *Tractatus* di Lambertini, disegno a penna con inchiostro marrone (mm 207 × 295).

La lastra marmorea è stata ritrovata a poche decine di metri dal Campo dei Longobardi, fuori dal circuito longobardo e dentro le murazioni sveve, in un vicolo alle spalle dell'antico Palazzo Palagano, nobile famiglia normanna, oggi Palazzo Vischi.

Un passaggio di un autorevole testimone, il vescovo giurista tranese Cesare Lambertini (1475-1550 c.a), nel suo *Tractatus de iure patronatus*, nel definire quando e chi possa accedere al diritto dello *iuspatronatus*, afferma:

[...] Vel posset dici, illas ædificaverint pro sinagogis; et cōversi fuerunt effectæ ecclesiæ, sicut semel in partibus istis factum fuit in civitate Trani, et hodie extant ecclesiæ, quæ antea erant sinagogæ. S(cilicet) ecclesia sancti Leonardi Abbatis, ecclesia sanctorum Quirici, et Iovite, ecclesia sancti Petri martyris, et ecclesia S. Mariæ scholæ novæ: in quibus adhuc sunt in marmoreis lapidibus litteræ hebraicæ descriptæ, et apparent alia loca cærimoniæ hebraicarum, et hæc conversio fuit tempore Caroli tertij, et illa conversio mala fuit; quia quamvis sint elapsi trecētum anni semper iudaizarunt, et adhuc iudaizant, et iste casus non potest adaptari ad q(uestionem) nostram,

fig. 5 da: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Biblioteca Angelica, *Immagini di città. Raccolte da un frate agostiniano alla fine del XVI secolo*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1991, 96-97.

ut de se paret, quia non fuerunt fundatæ pro ecclesijs, sed pro sinagogis.
[...].¹⁹

Il dotto vescovo scrive a ridosso delle due Prammatiche di espulsione dal Viceregno di Napoli del 1510. Una contro gli ebrei e l'altra contro i cristiani novelli discendenti dei convertiti di Puglia e Calabria, espressione di un clima culturale oramai intaccato dall'influenza spagnola. Spicca la descrizione, nelle quattro sinagoghe citate, di *marmoreis lapidibus litteræ hebraicæ descriptæ*: ciò può farci determinare la localizzazione originaria dell'epigrafe qui presentata. Rileviamo, ancor più, dalla stessa fonte, la presenza certa di altre sinagoghe in città: dato sfuggito alla quasi totalità degli studi.

¹⁹ C. Lambertini, *Tractatus de iure patronatus*, I, Venezia 1607, 147. Fine stesura nel 1523, prima pubblicazione 1533, a seguire Venezia 1572 e altre. Questa la traduzione del passo: «Si potrebbe anche considerare, che [gli ebrei] avessero edificato come sinagoghe quelle che, convertitisi, divennero chiese, così come una volta avvenne per alcune di esse nella città di Trani, dove attualmente sussistono chiese che prima erano sinagoghe, cioè la chiesa di S. Leonardo abate, la chiesa dei Santi Quirico e Giovita [oggi di Sant'Anna], la chiesa di S. Pietro martire e la chiesa di S. Maria di scola nova; in dette chiese esistono ancora iscrizioni ebraiche incise su lapidi marmoree e inoltre [in città] sono riconoscibili altri luoghi di cerimonie ebraiche [sinagoghe]. Questa conversione avvenne durante il regno di Carlo III [in realtà intende Carlo II, regnante dal 1285 al 1309], e detta conversione fu perversa [falsa], perché, nonostante siano trascorsi trecento anni, sempre hanno giudaizzato e ancor oggi giudaizzano, e questo caso non può essere utilizzato nella nostra dissertazione in quanto esso evidenzia che tali edifici non furono fondati come chiese, ma come sinagoghe».



DIEGO DE CEGLIA

Mercanti ebrei naufraghi sulle coste pugliesi dopo il 1541

Introduzione

In questo contributo saranno presi in esame alcuni documenti relativi a naufragi di ebrei avvenuti sulle coste di Puglia negli anni successivi alla definitiva espulsione dal regno di Napoli del 1541. Dopo tale data, com'è noto, agli ebrei fu comunque concesso di prendere parte alle più importanti fiere del regno,¹ ma ciò non ne comportava necessariamente l'ingresso sul territorio dal quale erano stati appena allontanati. Ad esempio, al mercante Vita de Vita di Ferrara fu concesso nel 1551, e confermato nel 1619, di introdurre delle mercanzie nel regno, purché non lo facesse personalmente, ma tramite mercanti cristiani. Inoltre, alla sua richiesta del 1626 che tale concessione fosse estesa al figlio Giuseppe, subentratogli negli affari, la Camera si espresse a favore, in quanto «per questo non può risultarne inconveniente né danno alcuno, anzi utile et beneficio de la regia corte et de li suoi arrendamenti».²

In quei decenni erano molti i mercanti ebrei che attraversavano le acque adriatiche con le loro merci. Varie disavventure potevano occasionalmente portarne qualcuno anche in Puglia, come sappiamo da un caso particolarmente increscioso avvenuto nel 1547 a un gruppo di ebrei diretti a Lepanto e costretti a sbarcare a Brindisi, ove subirono, fra l'altro, anche l'arresto.³ Richieste di entrare legalmente nel regno per trattare di persona i propri affari non dovettero però essere infrequenti e, nel 1590, la Regia Camera della Sommaria⁴ espresse parere favorevole alla richiesta di alcuni ebrei di sbarcare

¹ Ordine vicereale del 22 aprile 1551; per il testo, cf. D. de Ceglia, "Gli ebrei alle fiere del regno di Napoli dopo l'espulsione del 1541", *Sefer yuḥasin* 11 (2023) 113-136: 126-128.

² Sulle concessioni a Vita de Vita vd. Appendice, doc. 6.

³ S. Panareo, "Disavventure di ebrei capitati a Brindisi nel 1547", *Rinascenza salentina* 3 (1935) 26-31.

⁴ Sulle cui funzioni cf. R. Delle Donne, "Alle origini della Regia Camera della Sommaria", *Rassegna Storica Salernitana* 8 (1991) 25-61.

nel regno al fine di commerciare, purché non stabilissero fissa dimora. La Camera acconsentì, certa del beneficio che la presenza dei mercanti avrebbe portato all'economia. Essa propose, tuttavia, di effettuare qualche indagine su qualità e quantità della merce prima che i vascelli approdassero («ma stando sulla nave»), nonché di scaglionare la presenza dei mercanti sulla terraferma autorizzando lo sbarco, di volta in volta, a non più di quattro o cinque ebrei per ciascuna imbarcazione. Il parere conclusivo della Camera fu «che si permettesse il commercio di detti hebrei con loro vascelli in questa città et regno per un certo tempo da stabilirsi», quindi di volta in volta.⁵

1. Diritto marittimo, fortunali e naufragi

Poiché in alcuni dei documenti di cui ci occuperemo si fa riferimento alla legislazione relativa agli ebrei e alla loro attività commerciale nei paesi di provenienza e/o di destinazione delle imbarcazioni sulle quali viaggiavano, sarà utile qualche cenno alle norme di diritto marittimo vigenti nel regno di Napoli, come in tutti gli Stati europei, tra il XVI e XVII secolo. Incidentalmente, tali norme traevano origine da quelle già presenti nel diritto romano.

Nel mondo antico, in alcuni luoghi e in diverse epoche, il diritto di naufragio (*ius naufragii*) si esercitava su tutte le navi, sia su quelle integre approdate in luogo non autorizzato, sia su quelle abbandonate dall'equipaggio e dai passeggeri e lasciate in alto mare, sia sui relitti, tanto quelli gettati dalla tempesta sulla costa che quelli recuperati in acqua. Tanto la nave, quanto i beni che trasportava, o venivano sequestrati dallo Stato – e per esso dalle autorità locali – oppure entravano in possesso di coloro che li avevano rinvenuti.⁶

⁵ Archivio di Stato di Napoli (ASNa), *Sommaria, Consulte*, vol. 10, ff. 91-93; edito in de Ceglia, “Gli ebrei alle fiere”, 133-136.

⁶ Con la costituzione *Navigia* del 1232, Federico II introdusse disposizioni relative al soccorso dei naufraghi, sancendo pene severe contro chi si appropriava dei loro beni o di quelli comunque presenti a bordo delle navi. Altra importante raccolta di leggi marittime fu il *Consolato del Mare*: una raccolta anonima, che si arricchiva nel tempo, di consuetudini di marittimi che frequentavano i porti spagnoli, italiani e francesi. Cf. A. Antonini, “Atto d'avaria comune e contribuzione alle avarie comuni dall'antico diritto dei Rodii, al libro del Consolato del mare all'età moderna”, in P. Alberini, S. Corrieri, G. Manzari (a c.), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia ed attualità. Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale, mostra bibliografica e cartografica (Napoli 23-25 settembre 2004)*, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma 2005, 247-249; 264; G. Purpura, “Il naufragio nel diritto romano. Problemi giuridici e testimonianze archeologiche”, *Annali Università di Palermo* 43 (1995) 405, 463-476.

Dopo il 1541, in occasione di naufragi, era importante verificare quale fosse la mercanzia di ebrei eventualmente caricata a bordo dei vascelli, con o senza i proprietari. In alcune circostanze, tale operazione divenne oggetto di controversie tra i pubblici ufficiali che si contendevano il diritto, riconosciuto dallo *ius naufragii*, di appropriarsi della mercanzia. Nella prima metà del XVI secolo Venezia aveva obbligato i sudditi e stranieri a condurre nel suo porto le merci in transito sull'Adriatico e, allo scopo soprattutto di assicurarsi maggiori introiti dalle esazioni doganali, aveva vietato la navigazione sottovento, cioè lungo la costa occidentale.⁷ In caso di tempeste, le imbarcazioni erano costrette a ripiegare su rotte alternative e non infrequentemente poteva accadere che, dopo un fortunale, approdassero sulle coste della Puglia o andassero a picco in quelle acque.⁸ Nel secolo XVI, in caso di naufragio, i capitani delle imbarcazioni dovevano rilasciare alle magistrature portuali o ad altre competenti autorità amministrative marittime – che si potevano avvalere anche della consulenza di marinai ‘pratici et esperti’ – una dichiarazione giurata sulle cause e le dinamiche dell’evento, con le testimonianze dei membri dell’equipaggio di più alto grado; tutti dovevano fornire anche un resoconto delle eventuali perdite umane e dei danni materiali subiti dall’imbarcazione, oltre a relazionare sull’entità e il tipo di merci trasportate. Queste dichiarazioni, chiamate “prove di fortuna”, “prova di consolato”, “testimoniale” o “protesto”, erano costituite da domande pressoché identiche in tutti i porti. Con la “prova di fortuna” venivano tra l’altro tutelati gli interessi dei mercanti e degli assicuratori che, in caso di perdita delle merci e del denaro investito nel traffico, avrebbero potuto chiedere risarcimento per i danni subiti.⁹

Il primo controllo sui porti, soprattutto a scopi fiscali, era effettuato dalla portolania, un ufficio periferico dell’amministrazione marittima che aveva al suo interno diverse figure.¹⁰ Per l’amministrazione centrale il controllo

⁷ Il divieto fu confermato anche nella seconda metà del secolo XVI, stabilendo che le merci provenienti dai paesi soggetti all’impero turco dovessero essere caricate solo su imbarcazioni veneziane; cf. G. Fenicia, *Politica economica e Realtà mercantile nel regno di Napoli nella prima metà del XV secolo*, Cacucci, Bari 1996, 84-97.

⁸ Per *fortunale* o *fortuna di mare* si veda A. Severien, *Dizionario storico, teorico e pratico di marina*, Venezia 1769, *ad vocem*; R. Zeno, “Fortuna di mare”, *Il diritto marittimo*, 39 (giugno-agosto 1938) 9.

⁹ M.G. Torresi, “Storie del Diritto marittimo dall’antichità ai giorni nostri”, *Quaderni Luپiensі di Storia e Diritto* 13 (2023) 403-408: 407.

¹⁰ Delle sette portolanie del regno di Napoli, a metà del secolo XVI, quella di Puglia – che comprendeva la Terra di Bari e la Capitanata – aveva il maggior numero di funzionari;

spettava al grande ammiraglio, che aveva la giurisdizione sia civile sia penale. La presenza di questo funzionario sulle coste meridionali diveniva particolarmente necessaria soprattutto in età vicereale, periodo in cui tanti furono i porti mediterranei individuati come sede di pericolose attività di contrabbandieri.

2. Naufragi di ebrei in Puglia

1) Villanova (Ostuni) 1575

Il 21 ottobre 1575 in località Villanova,¹¹ marina di Ostuni, naufragò una nave proveniente da Aleppo,¹² a bordo della quale viaggiavano i tre ebrei Marcidie Gratziani, Isac e Iude Francesii di Salonicco, con le loro mercanzie. Nell'indagine che seguì, intervennero innanzitutto il grande ammiraglio del regno contrapposto al giudice e capitano della città, nonché al mastro portolano di Terra d'Otranto e al procuratore del regio fisco. Tra di essi si aprì un contenzioso inteso ad appurare se le merci recuperate dal naufragio fossero «del primo occupante et capiente». In detto contenzioso, che venne poi discusso presso la Sommaria e al Consiglio Collaterale, comparvero successivamente come attori anche i tre ebrei, che chiedevano la restituzione della mercanzia.

I fogli 72-87 del volume *Sommaria, Consulte*, 7, non contengono la sentenza definitiva, ma solo alcune delle determinazioni che furono assunte di volta in volta dai vari organi di giustizia fino al 1578 e che furono sempre contestate dai contendenti, che avevano addotto diverse ragioni perché le sentenze fossero a loro favorevoli.¹³ Padrone e marinai dell'imbarcazione naufragata – della quale non è indicata la destinazione – con i tre mercanti ebrei, «se salvarno dentro la torre regia nominata la torre de Villanova che è una torre vecchia che serve per lo caricaturi et dohana de dicta cita de Hostuni». Il caporale di dogana trattenne in custodia i tre ebrei presso la stessa torre, sicuramente in ottemperanza al decreto di espulsione del 1541.¹⁴ Il capitano e il

più esigua la presenza di funzionari per quella di Terra d'Otranto, già esistente in epoca romano-bizantina.; cf. Fenicia, *Politica economica*, 157.

¹¹ Appendice, doc. 1.

¹² Nel documento è riportato Alexo.

¹³ Si può presumere che il processo si sia protratto oltre il 1578, ma la ricerca non è stata estesa ad altri fondi dell'Archivio di Stato di Napoli.

¹⁴ Un bando del 5 marzo 1544, oltre alla confisca dei beni, prevedeva la privazione della libertà per quegli ebrei che avessero continuato a tornare nel regno di Napoli; cf. de Ce-

giudice invece si prodigarono per recuperare la merce, ma ciò fu loro impedito dal luogotenente del grande ammiraglio, che avocava a sé tale diritto, tanto che s'era portato sul posto accompagnato dal suo mastro d'atti per redigere inventario della merce naufragata ed elenco di quanti erano a bordo. Su ordine di un presidente della Sommaria, tuttavia, tale operazione fu portata a termine alcuni giorni dopo dal mastro portolano, affinché la mercanzia fosse consegnata in Napoli a Geronimo Composia¹⁵ perché «havesse cura de farle governare et smaltire et tenere il prezo in deposito nel suo banco».

Il 28 novembre dello stesso anno 1575, a sostegno del suo preteso diritto, il grande ammiraglio indirizzava al viceré una nota con la quale richiamava tre decreti della Sommaria del 1561, 1565 e del 1574, emessi per casi simili, e chiedeva che fosse intimato a quanti s'erano già appropriati della merce di consegnargliela. Medesima pretesa avanzarono il procuratore del regio fisco e i tre ebrei che, dalle carceri di Napoli dove erano stati trasferiti, il 22 marzo del 1576 con un memoriale, volendo che fosse concessa loro la libertà e restituite le merci, avevano chiesto di essere giudicati con equità dalla regia corte. Quando la questione fu affidata alla Sommaria, che con il Consiglio Collaterale ne avrebbe dovuto dar conto al sovrano, con differenti provvedimenti fu deciso di accogliere l'istanza degli ebrei e rigettare quella del grande ammiraglio. Parti del contendere quindi rimanevano gli ebrei e il regio fisco sui cui reciproci diritti relazionò Ettore Papa procuratore del viceré che giustificava i diritti dell'erario, argomentando sullo *status* degli ebrei con considerazioni sia di ordine generale sia più specifiche sul caso, adducendo a sostegno delle sue tesi altri casi simili già discussi.¹⁶ Egli asseriva che, se era pur vero che sarebbe stato legittimo confiscare i beni ai mercanti ebrei perché entrati nel regno nonostante il divieto ad essi imposto, bisognava considerare che la presenza di quelli naufragati ad Ostuni non era da imputarsi ad una loro scelta, in quanto il vascello, diretto altrove, era lì approdato «per forza de venti». Anche la condizione personale di questi ebrei non ricadeva tra quelle previste per la confisca dei beni: essi non avevano disatteso i bandi, non erano stati

glia, "Gli ebrei alle fiere", 126-127. In un bando del 17 luglio 1572 si determinavano pene corporali e una reclusione di cinque anni per coloro che, autorizzati ad entrare nel regno solo per le fiere, contravvenivano alle disposizioni vigenti: cf. N. Ferorelli, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Il Vessillo Israelitico, Torino 1915, 241.

¹⁵ Non è specificato il ruolo di questo funzionario, presumibilmente del regio fisco.

¹⁶ Il parere espresso da quest'ultimo è un fascicolo a sé particolarmente interessante costituito da due bifogli non numerati, inseriti tra i ff. 86-87, scritti con *ductus* più posato e di mano diversa da quella del documento.

condannati (né perché sudditi indegni, né per delitti), né tantomeno i loro beni potevano considerarsi beni vacanti. Era pur vero, però, che essi erano da considerarsi «hosti et inimici», in quanto, risiedendo in un paese di dominio dei turchi, erano soggetti a questi e, poiché i turchi organizzavano spedizioni contro i cristiani, gli ebrei erano da considerarsi «hosti et diffidati dala Maestà del Re nostro signore perpetuo defensore dela religione cristiana».

2) Brindisi 1589/1

Sempre sulle coste brindisine, nei primi del 1589 approdò una nave da carico ragusea «patroneggiata per Michel de Francesco», che trasportava, tra altre, anche merci di ebrei. In molti avevano preso l'abitudine di utilizzare le imbarcazioni ragusee per eludere il divieto imposto da Venezia di navigare sottovento nell'Adriatico; oltretutto, padroni, equipaggio e mercanti si sentivano maggiormente tutelati, considerato che i ragusei avevano dato impulso all'assicurazione marittima.¹⁷ Alla repubblica di Ragusa sin dal XV secolo erano stati concessi dai sovrani del regno di Napoli, così come dallo Stato Pontificio, numerosi privilegi commerciali, validi anche in Sicilia, molti dei quali furono confermati negli anni successivi.¹⁸ Non è un caso, quindi, che alcuni dei documenti della seconda metà del XVI secolo, qui presi in esame per la presenza di mercanti ebrei, siano relativi a navi ragusee.

Il documento del 1589 è scarno:¹⁹ non è specificato se la nave fosse diretta a Brindisi o se fosse naufragata in quelle acque, né tantomeno è riportato

¹⁷ Il 5 marzo 1568 il governo raguseo promulgò l'*Ordo super asscurationibus*: di tutti i premi stabiliti, quelli minori venivano dati ai viaggi da Ragusa ai porti italiani; cf. A. Tenenti, B. Tenenti, *Il prezzo del rischio. L'assicurazione mediterranea vista da Ragusa: 1563-1591*, Jouvence, Roma 1984, 342-367.

¹⁸ Tra i privilegi concessi, ad esempio, le imbarcazioni ragusee erano esentate dal pagamento delle tasse di porto e dazi, così come in occasione delle fiere i mercanti ragusei godevano di franchigie doganali sulla merce invenduta che veniva rispedita a Ragusa.

¹⁹ ASNa, *Sommaria, Processi antichi*, vol. 80, fasc. 13. Si tratta di unico bifoglio che di seguito si trascrive: «Alli molt'illustri signori nostri li signori Locutenente et Presidenti de la Regia Camera dela Summaria. Molto illustre et illustrissimo signore, in essecutione de le lettere di questa Regia Camera de li 23 di febraro passato (in Partium 38, fol. 36), s'è dato ordine al capitano, sindaco et eletto de la città di Brindisi, che con interventione del castellano del'isola e forte e de Marco Antonio Fornari locotenente del Portulano in quella città, havessero sbarcato le robbe de la nave Ragusea patroneggiata per Michel de Francesco, che applicò li mesi passati in quel porto carrega di mercantie de' giudei e d'altri che fussero riposte sotto le mura di detto forte e da genti dell'istessa nave e da quelli si

se a bordo vi fossero i mercanti ebrei proprietari della merce recuperata. In esecuzione di una nota della Sommaria del 23 febbraio 1589, rifocillati i naufraghi e le guardie che presidiavano il sito,²⁰ il sindaco di Brindisi, il castellano e il luogotenente del portolano stilarono un inventario delle merci già depositate sotto le mura del forte brindisino. L'inventario fu poi inviato a Napoli, in attesa di nuove disposizioni.

3) Brindisi 1589/2

Era ragusea anche la nave che non era naufragata, ma capitata «per forza di venti» nel porto di Brindisi, sempre nei primi mesi del 1589, sulla quale, tra gli altri, v'era un ebreo nonché «robbe de giudei levantini».²¹ I superstiti furono interrogati per la prova di fortuna e relativamente all'imbarcazione, «nelle dimande fatte, per parte de li hebrei si dice che veniva per sopracarri-co». Era consuetudine che i capitani caricassero sulla nave più merci del dovuto, che poi dovevano gettare in mare in caso di un imminente pericolo.²² In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la nave fu posta sotto sequestro nell'attesa che fosse definito il soggetto avente diritto ad incamerare la merce. È possibile dedurre la destinazione della merce dall'inciso di una supplica

manigiassero e sventassero per non succedere inconveniente, e che alle dette genti e alle guardie se gli provedesse del vitto necessario conforme a' dette lettere che tutto hanno eseguito mediante inventario publico il quale c'è parso inviare come inviamo con questa a le S. V. dandole aviso di questo che s'è fatto acìò possano comandare quel se le sarà servito. Con che a le S.V. baciamo le mani, pregandole dal Signore ogni felicità. Di Lecce a 18 aprile 1589. Dele Signorie vostre servitore aff.mo - Errique da la Mendoca».

²⁰ La questione se il soccorso ai naufraghi dovesse essere retribuito è piuttosto antica e trae le sue origini dal diritto romano, tant'è che ai soccorritori pare spettasse una mercede quantificata in base agli sforzi effettuati e alle spese sostenute; la questione fu ribadita nel *Consolato del mare*, che qualificò il soccorso come un servizio organizzato. Cf. C. Severoni, «Il soccorso marittimo dalle origini all'età moderna», in Alberini *et al.* (a c.), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo*, 393-423.

²¹ Appendice, doc. 2. Levantini erano detti gli ebrei della penisola iberica stabilitisi nei territori dell'impero ottomano e parzialmente in Italia, ma anche turchi, greci ed altri mercanti (di entrambi i sessi) che provenivano da Levante; cf. L. Andreoni, «Una nazione in commercio». *Ebrei di Ancona, traffici adriatici e pratiche mercantili in età moderna*, Franco Angeli, Milano 2019, 75-77.

²² La raccolta di leggi marittime *Consolato di mare* prevedeva che tale operazione, che va sotto il nome di «getto», fosse effettuata previo accordo della maggioranza dei mercanti: cf. Antonini, «Atto d'avaria», 284-249, 264-265.

che il nunzio apostolico presentò al viceré affinché fosse rilasciata la nave ragusea «importando molto alla reputatione del traffico d'Ancona, porto principalissimo de lo Stato di questa Chiesa, il comertio di levante».²³ Nella consulta stilata su ordine del viceré perché fossero assunte le determinazioni del caso, la Sommaria analizzò le ragioni favorevoli al regio fisco da una parte e agli ebrei dall'altra, ponendo particolare attenzione anche alla posizione giuridica dei levantini in genere.

Il documento è particolarmente interessante per le diverse argomentazioni di natura socio-politica ma soprattutto teologica. Per sostenere le ragioni del regio fisco che gli ebrei dovessero essere resi schiavi e le loro merci confiscate, la Sommaria richiamò il bando di espulsione del 1533 e due sentenze del 1577 e 1580, con le quali aveva già deciso in tal senso per vascelli naufragati. In favore degli ebrei, invece, considerava che la diversa fede da essi professata non giustificava l'appropriazione dei loro beni, che essi non nuocevano ad alcuno e che tanto i fedeli che gli infedeli sono gregge «dell'ovile del Signore», come dice la Sacra Scrittura. Né, tantomeno, un principe cristiano poteva cacciarli o molestarli finché vivevano quietamente, poiché il Papa aveva sempre invitato alla tolleranza nei loro confronti. Nella fattispecie quindi, considerato che la nave era capitata casualmente sulle coste del regno e non per espressa volontà dei giudei, per le argomentazioni date, questi ultimi potevano essere posti in libertà.

Era pur vero, nondimeno, che il regio fisco reputava gli ebrei servi, non già di un padrone, ma del principe sotto il cui dominio vivevano.²⁴ Le loro

²³ Dopo le espulsioni degli ebrei dallo Stato della Chiesa del 1566 e 1572, agli ebrei levantini di Ancona fu consentito libero movimento e commercio in tutto il suo territorio. Circa la presenza degli ebrei nei territori dello Stato pontificio, vd. S. Simonsohn "Gli ebrei a Roma e nello Stato Pontificio da Paolo IV a Pio IX. Un quadro d'insieme", *Materia giudaica* 22 (2017) 211-220.

²⁴ Nel caso in analisi, la valenza che il regio fisco riconosceva al termine servo o schiavo è ambigua; infatti se da un lato reputava schiavi gli ebrei che contravvenivano ai bandi di espulsione dal regno, per i quali era prevista oltre alla confisca dei beni anche la privazione della libertà, dall'altro li assimilava ai *servi regiae camerae* (status riconosciuto agli ebrei sin dall'età sveva) e, pur non dovendo assicurare loro una posizione nella società in virtù dell'espulsione in vigore, li legava al sovrano, e per questi al regio fisco al quale erano tenuti a corrispondere particolari prestazioni e che quindi poteva incamerarne le mercanzie naufragate. In merito allo status di "servi" degli ebrei si veda quanto sintetizzato in F. Moretti, "La presenza ebraica a Bitonto dall'età normanna all'aragonese", *Studi Bitontini* 45-46 (1987-1988) 50-75: 66-67; L. Luzi, "Tamquam capsari nostri. Il ruolo del giurista di diritto comune nei confronti degli ebrei", *Mediterranea ricerche storiche* 24 (aprile

merci, quindi, dovevano essere confiscate non già a causa del naufragio o fortunale, ma in quanto appartenenti a servi. A sostegno di tale affermazione veniva menzionato il teologo domenicano Tommaso d'Aquino per il quale «li giudei son servi principum iure civili»,²⁵ asserzione confermata da altri filosofi e giuristi.²⁶ Peraltro gli ebrei levantini, soggetti al dominio dei turchi, con i tributi a loro versati ne sostenevano le imprese belliche, tant'è che diventava per i cristiani sempre più difficile «la ricuperation de la nostra terra santa». Perciò gli ebrei meritavano, come i turchi infedeli, d'essere resi schiavi con perdita dei beni. Piuttosto tortuosa, poi, è la disquisizione circa sulla validità del salvacondotto concesso dal Papa ai mercanti ebrei che, equiparati ai cristiani, non risiedevano in territorio turco, ove si recavano solo per operazioni commerciali. La Sommaria concluse la consulta ricordando che la supplica per la liberazione degli ebrei e la restituzione delle merci era stata rivolta dal nunzio apostolico «non per via di giustitia ma di cortesia et a contemplatione di Sua Santità» e quindi a tutela degli interessi economici dello Stato Pontificio. Con nota del 26 febbraio 1590, a prescindere dalle argomentazioni prodotte, fu accordato agli ebrei di partecipare alla ormai imminente fiera di Lucera. Il documento non esplicita quale provvedimento sarebbe stato adottato per quegli ebrei al termine della fiera.²⁷

4) San Giorgio (Bari) 1591

Offre diversi spunti di riflessione anche un fascicolo, agli atti della Sommaria, relativo al naufragio della nave veneziana denominata Veglia Pegolotta,

2012) 111-142: 133-134. In merito al bando del 5 marzo 1544 che oltre alla confisca dei beni, prevedeva la privazione della libertà per gli ebrei che avessero continuato a tornare nel regno di Napoli, cf. de Ceglia, "Gli ebrei alle fiere", 126-127.

²⁵ Il passo, tratto dal *De regimine Iudaeorum* di Tommaso D'Aquino, è spesso citato in letteratura, ad esempio in L. Poliakov, *Storia dell'antisemitismo. Dalle origini del cristianesimo all'Europa del Cinquecento*, Rizzoli, Milano 2004 (ed. or. Paris 1955), 108-109. Si veda inoltre R. Dorin, *No Return: Jews, Christian Usurers, and the Spread of Mass Expulsion in Medieval Europe*, Princeton University Press, Princeton 2023, 47-50.

²⁶ Questi i filosofi e giuristi citati nell'arringa: 'Il Gaetano', ossia il cardinale di Gaeta Tommaso de Vio; il filosofo francescano Giovanni Duns Scoto; 'Duranno', ossia Guglielmo Durante, autore dello *Speculum iudiciale*; per la *Summa Silvestrina* il riferimento è a Silvestro da Prierio; quindi Antonio da Budrio, Pietro Paduli ed Enrico Boich. Su costoro, F. Calasso, *Il Medioevo del diritto*, Giuffrè, Milano 1954, *passim*.

²⁷ Per ebrei di Ancona alle fiere del regno cf. de Ceglia, "Gli ebrei alle fiere", 118-119.

avvenuto nel 1591 sulle coste a Sud di Bari in località San Giorgio.²⁸ Preliminarmente, va fatta tuttavia una considerazione sulla data in cui avvenne il sinistro. Era consuetudine che si potessero affrontare viaggi nel Mediterraneo in ogni stagione, anche nei mesi invernali con sfavorevoli condizioni meteorologiche. Visto l'alto numero di naufragi che si verificavano in inverno, però, fin dal 1284 Venezia aveva vietato alle navi private di viaggiare per mare da ottobre ad aprile²⁹ e poi, nel 1569, dal 15 novembre al 20 gennaio.³⁰ La nave veneziana Veglia Pegolotta aveva trasgredito a quest'ordine: essa era infatti partita il 2 gennaio da Tripoli di Siria per Venezia, fu danneggiata da un fortunale il 13 gennaio e, colta da ennesima tempesta, il 20 gennaio andò a fondo nelle acque di Bari, dov'era nel frattempo giunta. In quarantuno perirono miseramente.

L'incartamento relativo al naufragio della Veglia Pegolotta si apre con un ordine della Sacra Regia Udienza del 18 gennaio 1591,³¹ con il quale si autorizzava «la prattica alla nave che viene da Soria³² ... purché vi presenti fede et patente che venghi da Soria, non essendo luoco suspecto né proibito dali ordini di S.E.». Nei porti toccati dalle navi, le autorità sanitarie dovevano aggiornare la fede o patente di sanità, ovvero il foglio, solitamente prestampato e conservato dal comandante, sul quale veniva annotato lo stato di salute dell'equipaggio. L'approdo era condizionato dal rilascio della 'libera pratica' da parte di uno dei deputati alla salute, che autorizzava lo sbarco di merci e passeggeri solo previo accertamento di buone condizioni sanitarie a bordo delle imbarcazioni. Ciò si rendeva ancor più necessario se v'era il dubbio che la nave provenisse da un paese dove c'erano stati dei focolai di peste.³³

²⁸ Appendice, doc. 3. Si tratta di un fascicolo di oltre trecento fogli. Su questo naufragio si veda anche P.B. Trizio, *Cronache marinare dell'Adriatico. Avventure e viaggi di mare tra il XVII e il XIX secolo*, Gelsorosso, Bari 2023, 12-16.

²⁹ Tale divieto, disatteso, fu ribadito negli anni seguenti poiché i mercanti e i marittimi, a dispetto dei possibili rischi, anteponevano a tutto i loro interessi economici.

³⁰ Sui rischi di naufragio durante i mesi invernali cf. U. Tucci, "La pratica della navigazione", in A. Tenenti, U. Tucci (a c.), *Storia di Venezia*, XII, *Tem. Il mare*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1991, 554.

³¹ L'ordine fu spedito da Trani, ove aveva sede il tribunale della Sacra Regia Udienza di Terra di Bari.

³² Dalla Siria.

³³ La "libera pratica sanitaria" è un adempimento ancora in uso. Fino al XVII secolo il regno di Napoli non aveva ancora legiferato sull'argomento, ma tale consuetudine vigeva da anni, cf. R. Salvemini, "Le pratiche di sanità marittime nel Regno di Napoli nella se-

Dalle dichiarazioni rese dal padrone della Veglia Pegolotta, dallo scrivano di bordo, dal nocchiere, dal massaro, nonché da alcuni mercanti, tutti superstiti del naufragio,³⁴ emerge che «la Regia Audientia di Terra di Bari li proibette la prattica et gl'è stato assignato questo loco dove al presente se ritrova», cioè in località San Giorgio. La nave Veglia Pegolotta permaneva quindi nelle acque baresi sin dal 13 gennaio perché posta in quarantena.³⁵ È certo che vi fosse timore di contagio, poiché in tutti gli interrogatori è annotato che il funzionario manteneva una distanza di sicurezza di quattro passi dal deponente e, peraltro, al momento dell'esibizione del libro di caricamento, «fu ordinato che detto libro si receva con cautela, con farsi sfumare al foco, et così posto in punta una canna lunga fu fatto ben sfumare al foco».³⁶

Alle domande poste per l'accertamento della prova di fortuna furono fornite, dai vari testi interrogati, risposte più o meno simili, in maniera approssimativa da alcuni, più particolareggiata da altri. Si appurò che la nave trasportava mercanzie di vario genere, che appartenevano a nobili e a mercanti veneziani: sale, cenere, seta, galla, spezie varie, cotone filato, zibibbo, pistacchi, sapone e gottoni di Cipro. La merce recuperata fu quindi sottoposta a sequestro. Inoltre, tutti dichiararono che in Siria si erano imbarcati solo cristiani «pellegrini, cappocchini, frati di San Francesco de li scalzi, et altre persone», oltre a due ebrei «poveri et mendichi, che non ci haveano niente sopra detta nave, quali uno è stroppiato del brasso dritto», nonché un inglese ed «un turco santone che a Roma voleva convertirsi». Quest'ultimo ed uno degli ebrei però erano annegati quando la nave era naufragata, mentre l'altro era deceduto dopo aver raggiunto la costa, dove s'era fatto battezzare. Che sia ve-

conda metà del Settecento", in S. Cavaciocchi (a c.), *Ricchezza del mare ricchezza dal mare: secc. XIII-XVIII (Atti della trentasettesima Settimana di studi, 11-15 aprile 2005)*, Le Monnier, Firenze 2006, 1201-1202; G. Delogu, *Inventare la sanità pubblica in età moderna: Venezia e l'alto Adriatico*, Ibis, Como - Pavia 2022, 31.

³⁴ La deposizione del capitano da sola non era sufficiente ed era consuetudine aggiungervi anche quella di due o tre testimoni, solitamente scelti fra i componenti dell'equipaggio proprio perché personalmente informati dell'accaduto, e di esperti quando dovevano essere assunti importanti provvedimenti. Sulle funzioni del personale di bordo cf. E. Contino, "Il personale a bordo della nave nel Libro del Consolato del mare", in Alberini et al. (a c.), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo*, 345-367.

³⁵ La località San Giorgio si trova a una decina di chilometri dal porto di Bari. È da credere che l'autorizzazione allo sbarco non sia stata concessa per quanto dichiarato nella fede di sanità, o perché non era stata esibita, in quanto dispersa nel naufragio.

³⁶ Il libro di caricamento recuperato fu sequestrato ed è allegato agli atti processuali.

ro quanto reso nelle deposizioni circa la conversione dell'ebreo, del quale nel documento non è mai riportato il nome, è attestato da un atto di battesimo registrato il 1° febbraio 1591 nel volume XV dei battesimi della Cattedrale di Bari.³⁷

Per appurare la condizione degli ebrei, nelle domande poste ai testi furono considerati l'eventuale possesso di mercanzie ed il loro abbigliamento; dalle risposte risultò che essi non avevano merce alcuna e che indossavano solo una camicia e il guardacore. Gli stessi testimoni dichiararono comunque che erano stati registrati sul libro di caricamento della nave due sacchi, uno di scamonea e l'altro di rabarbaro, destinati a tale Rabi Samuel ebreo di Venezia, che a bordo «sono stati consignati et caricati da cristiani con questo segno».³⁸ Il 4 febbraio 1591 Giovanni Vincenzo della Marra, luogotenente del portolano di Puglia, si portò «nel porto di San Giorgio per pigliare diligente informatione di detto naufragio, delle robbe che portava, e si dette robbe erano de' turchi e d'infedeli, o di rebelli di Sua Maestà, o vero de cristiani». L'accertamento sulla merce aveva lo scopo di appurare se dovesse esserne o meno convalidato il sequestro, in ottemperanza a quanto previsto sia dalla legislazione vigente in materia di naufragi, sia dal bando di espulsione degli ebrei del 1533 e successiva integrazione del 1544.

Le incalzanti domande poste a tutti i passeggeri, intese ad accertare le condizioni degli ebrei, paiono comunque celare un pregiudizio nei loro confronti e il tentativo d'indicarli come responsabili dei furti, per scagionare i reali colpevoli. Infatti il fascicolo è relativo al processo intentato presso il procuratore della Sacra Regia Udienza di Terra di Bari a carico di diversi ba-

³⁷ «Ad primo di febraro 1591, faccio fede io d. Scipione Caputi, canonico et parroco, aver battizzato Jsac hebreo et postoli il nome di Sebastiano et detto battesimo l'è stato amministrato per me sopradetto d. Scipione nel ciardino di mastro Giovanni Paolo Fontana barbiero, presenti clerico Sebastiano Crismali, clerico Vito Ficele, clerico Lorenzo Campanile, et Damiano [...], Iulio Cesare d[...], Giovanni Leiso de Rinaldi et altri, et in fide me lo scrissi. Bari il dì 1 ut supra» [Archivio Diocesano Bari, Cattedrale, Battesimi, XV (1590-1591), f. 238v]. Questo atto non riporta il nome del padrino, che invece compare in tutti gli altri atti; il sacramento fu impartito nel giardino di un'abitazione privata forse per motivi di natura sanitaria, o per qualche forma di pregiudizio.

³⁸ Nel libro di caricamento della nave Veglia Pegolotta, a piede di ogni carico compaiono le iniziali in stampatello maiuscolo dei destinatari delle merci, lettere che dovevano essere identiche a quelle apposte sui rispettivi involucri; per il carico destinato all'ebreo veneziano è riportato R-S, iniziali di Rabbi Samuel, mentre la nota di carico riporta per esteso: «per consegnar a rabi Samuel Coxegar o chi per eso».

resi che, con la scusa di soccorrere i superstiti del naufragio, si erano appropriati dei tessuti e beni di valore ritrovati sulla costa.³⁹ Con lo stesso processo, però, si diede seguito anche alle richieste di vari mercanti veneziani proprietari della nave e del carico, rappresentati dai loro procuratori, affinché la merce sequestrata fosse loro restituita.

Nella loro istanza del 26 marzo 1591, i procuratori sottolinearono l'urgenza di intervenire poiché le merci, che dal libro di caricamento risultavano di proprietà di cristiani, «non governandosi se marceriano et se perderiano tutte». Inoltre, temporeggiando, le spese per l'onorario dei pubblici funzionari intervenuti sarebbero state ingenti, forse anche superiori al valore della merce. Secondo i procuratori, quindi, era giusto «che solamente se paghino quelli che anno fatigato in salvarle et ritirarle dal mare». Il luogotenente del portolano di Puglia aveva già chiesto nella sua nota che ai superstiti fosse rilasciata la pratica di mare così che, rientrando in possesso delle loro merci, «non si moiano di fame». Su ordine della Regia Udienza, infatti, essi erano stati tratti in alcune torri costiere e sopravvivevano solo grazie ad interventi caritatevoli del Vescovo e di alcuni cittadini.

5) Vieste 1602

In un altro documento della Sommaria del 1602 è riportato l'arresto di una famiglia di ebrei capitati nelle acque di Vieste a seguito di un naufragio.⁴⁰ Sebbene non sia possibile conoscere l'esito della vicenda, le scarse note dell'unico foglio superstite del fascicolo testimoniano illeciti compiuti tanto da un pubblico ufficiale che dagli ebrei.

Sulla marsigliana denominata Magene, comandata da Marco de Giovane, diretta da Venezia a Corfù e naufragata nelle acque di Vieste, viaggiavano tra gli altri Giovanni Battista Galeoto, cristiano novello, con moglie e sei figli, e un ebreo di nome Abramo. Sul luogo del naufragio si era portato, forse per le indagini del caso, il capitano don Alonso de Acevedo, la cui competenza non è ben definita. Il capitano, che risulta chiaramente risiedere in quella città, trattene in stato di fermo presso la sua abitazione tanto la famiglia dei cristiani novelli che l'ebreo e promise loro libertà in cambio di denaro. Il ca-

³⁹ Il primo furto più consistente fu quello a danno di un mercante veneziano, cui furono sottratti preziosi poi recuperati dal marchese di Capurso, lì sopraggiunto e che li tenne in custodia; ma anche vestiario e pezzi di stoffa, parte dei quali furono restituiti solo dopo che Vescovo di Bari ebbe minacciato di scomunicare i colpevoli se avessero trattenuto il maltolto.

⁴⁰ Appendice, doc. 4.

pitano doveva essere un funzionario inaffidabile, poiché, oltre al suddetto tentativo di corruzione, con la forza si appropriò di un anello con pietra preziosa mostratogli dalla moglie di Giovanni Battista Galeoto. Se la legge gli consentiva di trattenere in stato di fermo l'ebreo entrato nel regno, sicuramente illegale era farlo a danno di una famiglia di cristiani novelli, atteggiamento che cela un consolidato pregiudizio antiebraico.⁴¹ Relativamente al carico della nave, Giovanni Battista Galeoto riferì che la marsiliana sicuramente portava anche merce di contrabbando che egli aveva visto caricare nottetempo nel porto di Venezia da un mercante ebreo.

Purtroppo il documento è mutilo, ma sarebbe stato interessante capire quali provvedimenti furono messi in essere, soprattutto per il neofita che peraltro aveva dichiarato d'essere mercante in Roma, quindi suddito dello Stato Pontificio, allora tollerante nei confronti degli ebrei e ancor più nei confronti dei cristiani novelli.

6) Brindisi 1602

È relativo a un ebreo residente nei territori dello Stato Pontificio e naufragato a Brindisi nel 1602 anche un altro fascicolo della Sommaria.⁴² Si tratta di un contenzioso che vede contrapposti il regio fisco, che aveva proceduto al sequestro di un copioso quantitativo di merce, e il suo proprietario, l'ebreo levantino Giuda Farch, che l'aveva caricata a bordo della nave denominata Patignoti. La nave era naufragata nelle acque di Brindisi ed egli, infermo, era rimasto carcerato in quella città per circa un anno.⁴³

L'ebreo Farch, di contro, chiedeva la sua scarcerazione e la restituzione della mercanzia, poiché il suo ingresso nel regno era stato accidentale a seguito di naufragio, ma soprattutto perché era residente ad Ancona, e quindi era «vassallo del Papa», e non già a Salonicco, come risultava invece da una sua dichiarazione del 3 dicembre 1602, che sarebbe stata resa al momento del naufragio, e inserita in copia nel fascicolo processuale. Tra le deposizioni figurano anche quelle di due greci salentini e due membri dell'equipaggio che asserirono tutti d'aver sentito Farch dichiararsi residente a Salonicco e trasportare merce diretta a Venezia. Diversi prelati, tra cui il cardinale Aldobrandini, che si dichiarava protettore degli ebrei levantini, da Roma, supplicando la liberazione di Farch e della sua merce, confermarono invece che egli

⁴¹ Peraltro è questo il periodo in cui, nel dubbio di conversioni meramente formali, molti venivano costretti alla pubblica abiura: cf. Ferorelli, *Gli ebrei*, 241-242.

⁴² Appendice, doc. 5.

⁴³ Vd. *supra* nota 14.

era residente in Ancona con tutta la famiglia, discendenti e ascendenti, tra i quali erano annoverati diversi stimati mercanti ebrei levantini. Stessa supplica inoltrò anche Ascanio Thomati, console dei mercanti levantini in Ancona, precisando che la merce era destinata ad Ancona e non a Venezia.⁴⁴

In una dichiarazione resa davanti alla Sommaria il 9 agosto 1604 Farch revocava quanto riportato nella precedente «che si pretende essere stata firmata da esso comparente», dichiarando altresì che, non conoscendo la lingua italiana, non era consapevole del contenuto del detto documento e nel caso a piede di esso vi fosse stata una sottoscrizione, era da considerarsi nulla perché a lui estorta.⁴⁵ È chiaro che registrare Farch come residente a Salonico avrebbe consentito alla regia Corte di mantenerlo in schiavitù, procedendo alla vendita della mercanzia già sequestrata, e di non tener conto delle varie richieste di cardinali ed anconetani, che celavano interessi economici. La presenza degli ebrei ad Ancona, infatti, fu considerata sempre una risorsa da parte del papato.⁴⁶ Il 24 settembre 1604 venne disposta la liberazione di Giuda Farch con relativa restituzione dei suoi beni, obbligandolo però a pagare al regio fisco il corrispettivo delle spese sostenute per il recupero della merce e al castellano di Brindisi quelle per la loro giacenza in dogana. Come dimostra la distinta delle spese sostenute compresa nel fascicolo, il mercante ebreo evase tale onere.

7) Brindisi 1617

Molto scarno è, purtroppo, un documento nel quale si accenna ad un altro approdo avvenuto nel gennaio 1617, sempre a Brindisi, di una nave veneziana proveniente da Alessandria, il cui libretto di caricamento era stato falsificato per poter trasportare fino a Venezia mercanzie di alcuni mercanti ebrei alessandrini. Ritenendo sempre gli ebrei vassalli dei turchi, in considerazione soprattutto del raggio perpetrato a danno delle istituzioni, il funzionario

⁴⁴ Il Consolato dei mercanti fu istituito ad Ancona nel 1493 come tribunale addetto alle cause commerciali, per garantire una giustizia mercantile; cf. G. Spallacci, "Il prestito a cambio marittimo ad Ancona nel XV secolo", *Storia economica* 21 (2018) 251-275: 268.

⁴⁵ L'ambigua deposizione sembra priva di credibilità e comunque, essendo quello del 1602 un documento in copia, non riporta la sottoscrizione di pugno del dichiarante ma la mera nota del copista: «adest subscriptio dicti Iudae in lingua hebraea». Non è neppure da escludere che l'originale presenti una firma falsa.

⁴⁶ M. Cassandro, *Intolleranza e accettazione. Gli ebrei in Italia nei secoli XIV-XVIII. Lineamenti di una storia economica e sociale*, Giappichelli, Torino 1996, 231-241; Andreoni, *Una nazione in commercio*, 79-84.

preposto, supponendo potersi configurare il reato di contrabbando di merce, chiese a Napoli quali provvedimenti adottare.⁴⁷

DOCUMENTI

1. 1575 novembre 28 - 1578 dicembre 23

Su richiesta del viceré, preso atto delle ragioni esposte da Ettore Papa suo procuratore, la real Camera della Sommaria relaziona in merito al contenzioso circa il diritto di prelazione vantato dal grande ammiraglio del regno, dal regio fisco e da tre mercanti ebrei, sulla merce di questi ultimi recuperata e sequestrata dopo il naufragio di una nave avvenuto il giorno 11 ottobre 1575 nelle acque di Ostuni in località Villanova.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Consulte*, vol. 7, ff. 72-87.

Nota: Trattasi di atto (doc. t) con diciassette inserti (docc. a-s) che si riportano in ordine cronologico. Dei documenti alle lettere a-f si riporta la sola data e natura dell'atto; se ne omette la trascrizione in quanto documenti presentati dalle parti per avvallare le proprie pretese, e meramente afferenti alla natura dell'oggetto del contendere ma non relativi al caso in esame e di data antecedente allo stesso. Non si trascrivono le annotazioni presenti a piede di alcuni inserti ovvero i seguenti titoli dei processi dai quali gli inserti risultano estratti: 1) *Processus inter introductos iudeos pretendentes restitutionem suorum bonorum naufragatorum cum navi in maritimo Hostuni, penes Paulum de Curtis*, denominato anche *processo magno*; 2) *Acta pro illustre duce Suesse magno admirato huius regni contra regium fiscum super pretensione qua revocentur quedam provisiones excepte ad instantiam regii fisci qui vice-admirati non se intromictant in recognoscendo causas civiles et criminales*; 3) *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super naufragiis* [penes Ioannem Hieronimum Latinum]; 4) *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super petitione triremium applicatarum in portu fortioris*, [penes Ioannem Hieronimum Latinum].

⁴⁷ ASNa, *Sommaria, Processi antichi, Ordinamento Zeni*, b. 118, fasc. 35; si tratta di un bifoglio in lingua spagnola, inserto nel fascicolo ma con cui non ha alcuna attinenza.

a) 1561 ottobre 29, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

b) 1565 luglio 7, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

c) 1573 giugno 27, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

d) 1573 dicembre 22, Napoli

Memoriale del grande ammiraglio Consalvo Ferrante de Cordova duca di Sessa al viceré cardinale Antoine Perrenot de Granvelle

e) 1573 dicembre 23, Napoli

Memoriale del grande ammiraglio Consalvo Ferrante de Cordova duca di Sessa al viceré cardinale Antoine Perrenot de Granvelle

f) 1574 ottobre 9, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

g) 1575 novembre 28, Napoli

Illustrissimo et excellentissimo signore, da parte del gran ammirante del regno si fa intendere a Vostra Eccellenza qualmente esso supplicante in virtù [de] soi privilegi tene la cognitione et perceptione de tutti li naufragi che accadeno in questo regno et si ben questo è stato alcune vo[lte] contravertuto dal regio fisco, niente di meno fabricato proc[esso] tra li retro passati gran admiranti, esso supplicante et dicto regio [fisco] sono stati interposti tre decreti in favore di detto gran admiran[te]. Et per il primo decreto fatto in Camera nel anno 1561 referente Paulo de Magnanis fu provisto che lite pendente il g[ran] ammirante sia manutenu[n]to in poxecione di conos[cere] de tutti detti naufragi tanto de christiani et regni[coli] quanto de infideli et esteri; per il secundo decreto d[el] anno 1565 referente Casillo fu provi[sto] che il gran ammirante non solamente sia manutenu[to] ne la poxecione di conoscere de li naufragi ma anco n[e la] perceptione et consequitione de quelli; per il terzo [decreto] nel anno 1574 referente Fabritio Villan[o] facta relatione in Consiglio Collaterale e stato pro[veduto] che ad esso supplicante li sia observanti dicti de[creti]. Et dopo per dictam regiam Cameram so state, excepte provisione observantia de dicti decreti como da quelli appare qu[ali] pre-

sentano a Vostra Excellentia. Al presente essendo successo un naufragio de una nave ne la marina de Villanova con certe robbe et mercantie naufragate, li magnifici mastro portulano, capitaneo et altri officiali se sono interposti ad prendere informatione di detto naufragio ansi han facto inventario et preso, per quello se intende, detta nave et robbe naufragate; et che de più Vostra Excellentia ha ordinato al magnifico presidente Ribera che se ritova in quella provincia che ne prenda informatione, il che per via indiretta senà voler spogliare esso supplicante de sua poxessione et privilegii de farlo cum reverentia et li decreti tripli così in suo favore non li giovariano in cosa alcuna. Pertanto supplica Vostra Excellentia voglia ordinare che ad esso supplicante li siano observati li detti decreti et provisione expedite in suo favore per l'executione di detti decreti, et che li detti magnifici mastro portulano, capitaneo et altri non se vogliano intrromettere in detto naufragio, ansi le robbe et nave predetta quando se trovaranno in loro potere quelle vogliano restituire et consignare ad esso supplicante o al suo viceadmirante et il medesimo ordinare ad detto magnifico presidente Ribera poi che cossì è de ragione lo riceverà ad gratia ut Deus. Intimetur hiis quorum interest Salazar regens. Provisum per illustrissimum dominum proregem. Neapoli die 28 novembris 1575. Russus.

h) 1577 febbraio 4, Napoli

Die quarto februarii 1577. In causa Macridie Graziani, Isac et Iude, Francesii, hebreorum carceratorum, qui degebant in Salonicho et cum suis et aliorum Iudeorum mercantiis discesserunt ab Alexo et naufragium passi applicuerunt ad maritimam Hostuni ubi dicitur Villanova, petentium reponi in pristinam libertatem et sibi ipsis restitui mercantias predictas. Visis actis omnibus per magnificum U.I.D. dominum Fabritium Villanum Regie Camere presidentem et cause commissarium et facta relatione per dictam regiam Cameram in Collaterali Consilio de meritis cause predictae, referente eodem magnifico domino cause commissario, fuit per eandem regiam Cameram, auditis pluries magnificis avvocato et procuratore fisci et advocatis partium, accedente voto excellentium dominorum regentium regiam cancellariam, provisum pariter et decretum pro ut presenti decreto decernitur et providetur dictos Macridiam, Isac et Iudam et bona predicta potuisse capi et proinde amisisse libertatem et bona. Hoc subscripserunt. Fabritius Villanus, Scipio Solimena pro magistro actorum consensu De[.]ius Raponis secretarius.

i) 1577 marzo 18, Napoli

Die 18 martii 1577 per magnificum procuratorem fiscalem apud acta presentis cause comparet procurator regii patrimonii dicens omnino debere provideri in favorem regie curie et excludi illustrem magnum admiratum a

pretensis per eum postquam iura pretensa que pro sui parte allegantur non procedunt contra regiam curiam que habet potiora iura etiam respectu possessionis et respectu proprietatis et ne contingat in posterum semper litigari et ut imponatur silentium dicto illustri magno admirato dicit quod postquam et in processu qui agitur hodie et in alio processu similiter instructo inter dictum illustrem magnum admirantum et regium fiscum ultra possessorium deductum est petitorium et desuper instructus processus petit procedi ad diffinitionem iudicii petitorii ut unico contestu consultum sit indemnitati regie curie et ita instat fieri et presenti omni meliori modo.

l) senza data [post 18 marzo 1577, Napoli]

Procurator illustrissimi ducis Suesse dicit quod petita pro parte regii fisci fieri non debent nec possunt, cum in presenti processu solum possessorium sit deductum et illud debet terminari non obstante quod pro parte regii fisci dictum sit bona in presenti processu contenta ad ipsum spectare, quoniam eius pretensio fundatur ex negatione naufragii ut ex comparitione regii fisci apparet, unde postquam constat quod est naufragium debet in posse dicti sui illustrissimi principalis consignari servata forma decretorum in favorem dicti illustrissimi sui principalis promulgatorum, maxime quia pretensa captio sapit naturam actentatorum, de quorum natura est quod in primis et ante omnia debent revocari, nec regius fiscus habet privilegium actentandi lite pendente et postea dicendi expediatur causa actentatis non revocatis, et quatenus pretendatur alium processum esse compilatum super petitorio et propterea illum posse expediri, respondetur quod nec de illo tractari potest, nisi prius omnia attentatora revocentur; quibus revocatis poterit postea tractari de petitorio, que actentata in primis et ante omnia revocari petit. Propterea instat omnino provideri quod bona naufragata consignentur dicto suo illustrissimo principali, qua consignatione facta poterit postea tractari petitorium et ita fieri et provideri omni meliori modo.

m) 1577 marzo 23, Napoli

Die 23 martii 1577. Super instantia regii fisci in causis cum illustri duce Suesse magno Admirato huius regni super eo quod procedatur ad diffinitionem iudicii petitorii stante quod in processu de quo hodie agitur videlicet petitionis bonorum navis iudeorum et in alio processu similiter instructo inter dictum illustrem magnum Admiratum et regium fiscum ultra possessorium deductum est petitorium pro ut latius in actis visis dictis processibus, et facta de eis relatione heri XXII presentis mensis in Sacro Regio Collaterali Consilio per Regiam Cameram Summarie referente magnifico U.I.D. domino Fabritio Villano dicte

Regie Camere presidente et cause commissario fuit per dictam Regiam Cameram, auditis partibus, accedente voto excellentium dominorum regentium regiam cancellariam provisum et decretum quod procedatur pro ut presenti decreto procedi mandatur ad expeditionem utriusque processus hoc. Fabritius Villanus, Ioannes Baptista Crispus magister attuarii.

n) senza data [post 1577 marzo 23 - ante 23 dicembre 1578]⁴⁸

Et primo si presuppone che sopra questi Giudei fatti servi et beni predicti non si può per conto alcuno pretendere acquisitione de dominio per ragione de naufragio, perché come di sopra se dice nè per dispositione di legge comune nè per dispositione di legge particolare di questo regno si fa acquisto de beni naufragati per raggione di naufragio quando lo patrone de li beni naufragati si sape et è cognito come nel caso presente, anzi dice che già in questo negotio sta dichiarato et sententiato contra la pretendentia del sodetto Illustrissimo Almirante, il quale pretendendoli per detta raggione di naufragio ha succumbito a' causa che lo patrone o patroni di essi sono cogniti.

Presuppone anco, che tanpoco si possa per il regio fisco pretendere acquisto de detti beni, come intercetti et cascati in commissio in virtù delli bandi che sono in questo regno, per li quali si prohibisce a' giudei de venire in esso sotto pena che le persone siano serve et li beni confiscati, perchè essendo vero il fatto che il viaggio loro era drizzato altrove che in questo regno et che in esso applicorno per forza di vento et tempesta di mare, dice che è cosa indubitata di giustitia che detti bandi et le pene contenute in essi in questo caso non hanno né possono havere luoco.

Resta dunque che secondo pretende il procuratore di Vostra Eccellenza, che di questi beni circa l'acquisitione di essi si ha et deve trattare come de beni de hosti diffidati, et l'acquisitione di essi causarse per ragione de hostilità, facendose lo acquisto per quello a chi la legge concede li beni de li hosti et inimici diffidati, et che come tali si deveno trattare li detti giudei et loro beni, perché, essendo vero et costando anco in processo, che sono subditi del Turco commoranti in paese de Turchi et prestanti subsidio al Turco in le armate che preparano contra christiani di giustitia, sono hosti et diffidati da la Maestà del Re nostro Signore perpetuo defensore de la religion christiana, et così l'uso et la prattica hanno chiarito, poiché, sempre che le galere de Sua Maestà hanno incontrati vascelli simili con simili giudei et beni, hanno presi li beni, et cattivato le persone, come per examine facte

⁴⁸ Trattasi delle ragioni prodotte da Ettore Papa procuratore del viceré di Napoli, su richiesta della real Camera della Sommaria, per giustificare l'incameramento dei beni degli ebrei da parte del Sovrano.

nel processo originale nel foglio 169 insino al foglio 283 et in la copia fol. 169 usque ad folium 187 appare et dice che questa determinatione sentiatu in questa causa, in la quale pretendendo li dicti ebrei dovernose ponere in libirtà et restituirseli li beni presi, è stato determinato per decreto di sopra ragionato a 4 di febraro 1577 amississe libertatem et bona, come appare fol. 299, quale decreto dice detto procuratore de Vostra Eccellenza non essere né possere essere imposto per altra causa o ragione, che per la hostilità predetta: primo perché, come di sopra si è detto, non vi posseva essere altra ragione di questa la quale è verificata in processo, et di giustitia la sententia se presume data per la causa che in li altri è si è verificata; secundo perché le parole del decreto così lo chiariscono, poichè in la rubrica se dice “Judeos carceratos qui degebant in Salonicco et discesserunt ab Alexo”, et dopo in le parole diffinitive di esso decreto se dice: “dictos Mattidiam, Isac, Judam, et bona predicta potuisse capi et proinde amississe libertatem et bona”; le quale parole ‘potuisse capi’ non si ponno applicare ad altro motivo solo che siano beni de hosti, li quali la lege con[cede] capientibus ultra, che dice che questo può essere ben certo a li giudeci che lo han giudicato.

Et stante questo presupposito inferisce il detto procuratore de Vostra Eccellenza che li beni predetti spettano ad essa, lasciando a parte l’essere Vostra Eccellenza Capitan Generale nel regno, per doi capi.

Lo primo perché, come beni della qualità detta di sopra, si concedeno et sono del primo occupante, et essendo stati li primi occupanti li magnifici Giovanni Carlo Pagano governatore et Cesare Gagliardo possessore della città predetta de Hostuni, li quali declarorno, che lo facevano in nome de Vostra Eccellenza, la quale have havuto rata l’occupatione predetta, che si equipera al mandato, si viene a concludere, secondo esso pretende, li schiavi predetti et beni spettare all’eccellenza vostra. Et che questo fatto sia vero, il detto procuratore aduce la depositione di dieci testimonii esaminati ad instantia di esso procuratore de Vostra Eccellenza, come appare in lo processo originale a fol. 376 usque ad fol. 397 et in la copia a f. 396 usque a fol. 428, per le quale depositioni pretende che amplamente costa lo predetto, et che benchè la prova predetta da se sola basti senza altro adminiculo a fundare sua intentione, nondimeno pretende che sia comprobata per lettere et scritture produtte continente tutti li atti seguenti dopo è la naufragatione predetta, perché essendo seguito il caso la notte de li XI di ottobre come di sopra se dice, la matina de li XII li detti governatore et giodice per lettere produtte con corriero apposta avisorno Vostra Eccellenza del caso successo, dicendo espressamente in una parte che li giudei si carceravano in nome de Vostra Eccellenza et in una altra parte che non si mancava di faticare notte et dì per servizio di Vostra Eccellenza; alla quale Vostra Eccellenza risponde per lettera de XVII del medesimo, dicendole che era stata cosa molto accertata l’aver dato aviso a Vostra Eccellenza et havere procurato de ponere a buon ricapito li giudei et la

mercantia, incarricandoli che lo continuassero, dandoli per l'effetto predetto tutta l'autorità et potere che de ragione se richiede, come appare fol. 472 et 473, quale lettera dice che mostra la ratificatione et accettatione de Vostra Eccellenza non solo per la firma dele dette lettere, la quale non se fa come vicerè, perchè dice: "allo che mandaredes el marques", ma per le parole d'essa per le quale se dice che se le dà l'autorità che se richiede de dereccio, lo che non se dice quando si ordina come vicerè, et per lettera del vescovo de detta città de li XIII di ottobre se avisa Vostra Eccellenza de la deligentia che se usava per li detti governatore, et giodice, dicendo, che credeva che li predetti beni spettavano a Vostra Eccellenza come capitan generale, talchè comprova che la occupatione fatta per li predetti fò in nome de Vostra Eccellenza, et a questo si aduce anco la lettera scritta per il presidente Rivera, che allora governava quelle provintie, per le quale avisa Vostra Eccellenza de la deligentia che usavano li predetti governatore et giodice, dicendo che meritavano mercede da Vostra Eccellenza, lo che inferisce, che li beni erano presi in nome de Vostra Eccellenza perchè de altra maniera non haveriano meritato mercede da Vostra Eccellenza, anzi pondera il detto procuratore che il detto presidente Rivera dice che si era ordinato che detti beni si signassero al mastro portulano in nome de Vostra Eccellenza, et che questo così fu essequito perchè a 24 del medesimo fu ordinato che alcuni dinari ritratti da la venditione de alcuni beni delli predetti si pagassero a chi Vostra Eccellenza ordinasse. Aduce de più fede che il detto giodice de Hoshuni fece fede a Paulo de Curtis mastro d'atti appresso il desto magnifico presidente Rivera havere consignato tanto in nome suo quanto per parte del detto governatore in nome de Vostra Eccellenza al mastro portulano de d[ette] provintie tutte le robbe et mercantie cavate da la detta nave, tanto quelle che erano nelli magazeni quanto l'altre le quale erano al porto et torre de Villanova, declarando haverle apprehense a nome de Vostra Eccellenza, acciò detto mastro portulano desse recapito et finesse il resto che si haveva da fare per cavare quelle che erano sotto acqua, conservarle, et custodirle a nome de Vostra Eccellenza per compiere l'ordine del detto magnifico presidente in virtù delle lettere de Vostra Eccellenza. In piede de la qual fede il sudetto Paulo de Curtis fa fede che, hauendo data notitia della detta richiesta alli 25 del detto mese di ottobre al detto magnifico presidente, disse che tutto quanto havea fatto et faceva era in nome de Vostra Eccellenza et che così havea ordinato il detto mastro portulano, al quale haveva dato la cura de questo negotio come persona abonata et fidele, et che, essendo ufficiale, poteva più complitamente attendere alla recuperatione et conservatione de dette robbe, le quale haveva da tenere in nome de Vostra Eccellenza fino a tanto che si determinasse di giustitia a chi toccavano, et senza ordine di Vostra Eccellenza non disporre di esse, et anco fa fede che intimato il detto mastro portulano rispose che pigliava la cura de dette robbe de mano et ordine del detto magnifico presidente, et ancora, per ragione de suo officio

in nome di Vostra Eccellenza nel modo, che il detto magnifico presidente di sopra haveva detto et ordinato, la qual fede pretende il detto procuratore di Vostra Eccellenza che fa indubitata l'apprehentione essere stata fatta in nome de Vostra Eccellenza; al che, dice, si accompagna la lettera di Vostra Eccellenza de li 30 del medesimo, fol. 472 et 473, et una lettera de li 15 de novembre, per la quale, presupponendosi che il sudetto governatore instava di essere pagato per le sue spese, Vostra Eccellenza risponde che ordinava al detto presidente che fusse soddisfatto; lo che inferisce che Vostra Eccellenza parla come persona in nome di chi era fatta l'apprehentione, et così pretende che essendo chiarito questo fatto la giustizia è in favore de Vostra Eccellenza.

Lo secondo punto principale che aduce è che dire che non è dubio che l'apprehentione fatta per li predetti non si può pretendere fatta non si può pretendere fatta in nome del fisco, perchè tanto la prova de li testimonii quanto le scritture predette mostrano concludentemente che è fatta in nome de Vostra Eccellenza, et se se ponderasse che li predetti governatore et giodice per le predette lettere del XII de ottobre scrivendo che lo hauevano fatta in nome di Vostra Eccellenza, dicono che credevano che le robbe spettavano a Vostra Eccellenza come capitan generale, il detto procuratore argomenta a sufficienti partium enumeratione et dice: o questi beni spettano al capitan generale come esso pretende et have l'intento essendo Vostra Eccellenza capitan generale, ovvero non spettano al capitan generale, ma alli primi occupanti, et lo acquisto saria fatto et lo dominio passato in li detti governatore et giodice come primi occupanti et apprehensori, et hauendono dopo li predetti mediante atto publico fatta ampla cessione a Vostra Eccellenza, inferisce similmente che have l'intentione fundata in suo favore.

Et benché per parte del regio fisco se sia prodotta comparsa allegando molti capi per li quali pretende che il procuratore de Vostra Eccellenza non tenga giustizia in questo negotio, nondimeno esso ha pretenduto et pretende particolarmente rispondere a tutti li capi predetti cossì in actis come a bocca.

Et primo, in quanto il regio fisco pretende che il procuratore de Vostra Eccellenza non habbia giustizia perchè detti beni non deveno spettare al capitan generale, et che in la causa della heredità del *** illustrissimo duca de Alcala circa de li turchi et mori presi in regno sia stato determinato non spettano al capitan generale, risponde, che questo, motivo fortifica la sua ragione perchè per quello che esso procuratore per fama have inteso, la determination predetta non fu si non a rispetto de li schiavi presi combatendo, et quando fusse così, esso procuratore haveria l'intento, et quando fusse altramente, si infereria, che seriano de li capienti, et in tal caso, per le ragioni dette di sopra, haueria similmente la sua intentione fundata.

Secondo. In quanto dice il fisco, che essendono pervenuti nelle marine del regno simili beni naufragati, si è giudicato in favore del fisco contra l'almirante,

risponde che in detti casi non erano detti beni occupati et presi d'altri, li quali havessero preteso per ragione de hostilità spettare ad essi come nel caso predetto.

Tertio. In quanto il regio fisco nega che la detta apprehentione seu occupatione de detti beni sia fatta in nome de Vostra Eccellenza, anzi pretende che sia fatta in nome del regio fisco, allegando alcune considerationi, risponde che per le cose ragionate di sopra questa qualità è talmente chiarita in fatto che non receve cognitture o consideratione in contrario, et de più pretende rispondere particolarmente a tutte.

Et alla consideratione, che si fa con dire, che nel medesimo tempo che la Nave si naufragò et dette in terra, il guardiano della torre de Villanova, dove fu il detto naufragio, pigliò tre giudei, risponde che non fa al caso, perchè detti giudei, havendo dato in terra per fugire lo imminente pericolo de la morte, da se stessi andorno a salvarse dentro detta torre.

Alla consideratione che si fa con dire che li detti governatore et giodice la matina seguente andorno al luogo predetto per la recuperatione de li beni, come ufficiali regii, risponde che questo è negare quello che notoriamente appare per il processo come di sopra si è detto.

Alla consideratione che si fa con dire che detti ufficiali rispondendo ad una protesta fatta in nome de lo ammirante, havessero detto che non impedevano il servitio regio et per questo vole inferire che non sia fatta l'apprehentione in nome de Vostra Eccellenza, risponde che non milita, stante che, essendo già nato il concorso de lo almirante, che pretendeva spettare ad esso, era servitio del re, che le robbe se conservassero per darsi a chi toccavano, et tanto maggiormente che precedeva la declaratione per essi fatta et provata come di sopra si è detto.

Alla consideratione che si fa con dire che le spese fatte per detti ufficiali sono dimandate in camara, con havere anco dimandato, che per li travagli presi, se li facesse alcuna dimostratione, se risponde che non é cosa che concluda perché, vedendo detti ufficiali lo negotio in controversia tra li hebrei, il fisco, lo Almirante et Vostra Eccellenza, nè vedendo seguita determinatione alcuna, essi per trattare più cautamente havessero fatta detta instantia, poichè conoscevano che ogni cosa havea da uscire da le medesme robbe, quale si fossero consignate a qualsiasi de li pretendenti, et questo se conferma che subito fatta la declaratione per essi, in lo medesimo istante, così a bocca come per lettere, scrissero a Vostra Eccellenza per le spese predette, come appare a fol. 436.

Alla consideratione che si fa con dire che tutto quello che fu eseguito per il detto magnifico Presidente Rivera, perceptore de la provintia mastro portulano, governatore et giodice predetti, fo fatto come d'officiali regii et la informatione presa per detti governatore et giodice fo similmente come d'officiali regii, se risponde che ciò non milita, perchè per le cose ragionate di sopra costa il contrario, et che se sia per informatione per li detti governatore et giodice, non inferi-

sce che non habbia fatto et possuto fare la detta apprehentione in nome de Vostra Eccellenza.

Et ultimamente, in quanto il regio fisco dice che de Jure questi beni non ponno nè deveno essere de li capienti, ma doversi giudicare che siano confiscati alla regia Corte, risponde che, ultra che de Jure, per le ragioni dette di sopra li detti beni sono de li capienti, questo se funda per quello medesimo che il fisco allega, perchè in detta comparsa esso accetta che de li detti beni non si deve trattare come de beni de giudei trovati in regno contra la prohibitionem fatta et la forma deli bandi, per esserli applicati per forza de venti, et in questo il procuratore di Vostra Eccellenza si conforma con il fisco. Allega de più il detto regio fisco, che de detti beni si deve trattare come di beni de inimici et diffidati di Sua Maestà et in questo similmente se conforma con esso; però quando pretende il detto regio fisco che per esserli beni de inimici et hosti si deveno confiscare, pretende il detto procuratore di Vostra Eccellenza che é contra li termini di giustitia, perchè la confiscatione si fa o per ragione de intercetto o per contraventione de bandi o per pena imposta, o per indignità de subdito o per delitti commessi dal subdito o per ragione de beni vacanti o altri casi simili, in li quali la legge ha ordinato doversene confiscare li beni, quali casi sono molto molto alieni dal caso presente, nel quale non si tratta ne' de contraventione de bandi, ne' impositione di pena, ne' de delitto commesso per subditi, ma de beni di homini non subditi ma hosti et diffidati, et come hosti non delinquono, ma sono sottoposti alla reciproca diffidatione, in li beni delli quali la legge non solo non ha considerato termini di confiscatione come alieni dal caso, ma have espressamente determinato et disposto, che detti beni siano del primo occupante et capiente, per il che pretende aver fundata l'intention sua contra il detto regio fisco.

o) 1577 maggio 22, Napoli

Die 22 maii 1577. In causis illustris magni Admiranti huius regni contra regium fiscum super naufragiis occurrentibus in presenti regno et super petitione trium hebreorum et eorum bonorum captorum de mense octobris 1575 in maritima Hostuni occasione naufragii ut latius in processibus penes Paulum de Curtis et Ioannem Hieronimum Latinum, facta relatione per Regiam Cameram Summarie in Collaterali Consilio, referente magnifico UID domino Fabritio Villano dicte Regie Camere presidente et commissario, fuit per eandem Regiam Cameram, accedente voto excellentium dominorum regentium regiam cancellariam, provisum pariter et decretum ac declaratum omnia bona et vascella naufragata et que in posterum naufragari contingerit in presenti regno, quorum domini sunt et erunt ignoti et incerti, spectare ad perceptionem et cognitionem illustris magni huius regni Admirati; omnia vero bona, vascella et personas hostium et diffidatorum

Sue Captolice Maiestatis, etiam que sint naufragata et naufragatas vel in posterum naufragarentur non spectare neque ad perceptionem neque ad cognitionem dicti illustris magni Admirati; et proinde quo ad dictos tres hebreos et eorum bona captos et capta in maritima Hostuni occasione naufragii et navim ipsam naufragatam, regium fiscum absolvendum esse et absolvi debere pro ut presenti decreto absolvitur ab impetitione et pretentione dicti illustris magni Admirati. Fabritius Villanus, Scipio Solimena pro magistro actuario consensu [...] Raponis.

p) 1577 giugno 4, Napoli

Die 4 iunii 1577, penes acta presentis cause comparet Hector Papa procurator illustrissimi et excellentissimi marchionis de Mondefar, dicens personas et bona hebreorum in iudicio deductorum applicatu in maritima seu portu civitatis Hostune spectavisse et spectare ad suum illustrissimum principalem cum vigore apprehensionis eius more fatte cum etiam vigore cessionum factarum per magnificos gubernatorem et iudicem hinc existentes in dicta civitate et maritima, quo[...] opera bona ipsa fuerunt apprehensa una cum dictis hebreis, et proinde declarari debere dari bona quem pretium ex eis desuper ventum et in publico banco depositatum una cum dictis hebreis ad illustrissimum marchionem predictum debuisse et debe[re] liberari ista petitur et instatur et proinde provideri qui terminus aliter dictum dat[us] inter suum illustrissimum principalem et regium fiscum currat.

q) senza data [post 1577 giugno 4 – ante 1578 giugno 20, Napoli]

Procurator regii patrimonii instando in oppositis pro parte regii fisci oppon[ere] contra excellentissimum pro regem exceptionem notorii iuris defectus, et nihilominus ut possit clarius defendere regiam curiam, dicit quod postquam dictus excellentissimus dominus pretendit habere cessionem eorumque bona apprehendentur ut pretenditur, petit in talem cessionem exhiberi ad omnem finem melius de iure competentem et a predictis non discedendo postquam iudicatum est contra hebreos et successive contra illustrem magnum Admiratum ob quod efficacius et clarius effectum est ius fisci, petit provideri quod pretium bonorum in actis deductorum ponatur in generali thesaureria de quo maxime non contenditur ulterius cum illis qui erant domini bonorum.

r) 1578 marzo 7, Madrid

El Rey. Illustrissimo Marques primo nuestro visorey lugateniente y capitan general. Por parte del illustre duque de Sessa del nostro Consejo de Stado, gran admirante desse reyno, nos a sido heca relacion que estando el en virtud de los privilegios conçedidos a los grandes admirantes sus antecessores y de las

provisiones y executorias sobre ellos dadas en possession del conocimiento y perception de todos los naufragios que en este reyno succedian aunque fuessen de infieles acaepcio el anno passado de setenta y cinco que haviendo dado al traves una nave de iudios de Saloniq en la marina de Villanova, termino de la ciudades de Hostuni, y començando su vice admirante a usar de sus privilegios y executorias el governador de la dicha ciudad de Hostuni le quitò la ropa perturbandos en la possession y que acudiendo a vos para que no consentiessedes fuesse desposado della lo remesistes ala nostra Camaria dela Sumaria pretendiendo pertene çeros toda la dicha ropa assi por ser capitan general de la mar y tierra en este reyno como por vienes de enemigos y por tanto ser del primer ocupante que fue vuestra parte y que quando esperaba determinacion sobre la possession de que el tenia executorias los regentes del nuestro Consejo Collateral y los de la Sumaria havian mandado que se juntasse con el pleyto de la propiedad de los naufragios que estava concluso en tiempo del admirante passado y que el viendo este agravio recuso a los dhos regentes del Collateral y los del consejo de Capuana y Camara de la Sumaria y alos de mas tribunales subordinados a vos de que siendo vos la cabeça y parte formada en el pleyto del naufragio de los iudios de Salonique non era iusto que ellos fuessen iverzes con otras causas y razones que en consequentia desto a allegado. Y por que haviendose visto todo esto iuntamente con las copias de los processos que de alla enbio en el nuestro Supremo Consejo a que en lo come[...] y tambien algunos papeles que por vuestra parte se presentaron y oydo a ambas partes sobre ello ha parecido por lo que toca ala una y ala otra mandar traer a esta nuestra corte los dichos processos y lo demas que sobre ello hay. Seremos servido que en recibiendo esta hagais sacar un traslado autentico de todos los processos que passa entre nuestro fiscal y el gran admirante y vos assi sobre la possession como sobre la propiedad de los naufragios con las recusaciones interpuestas por el duque y los de mas aueos que enel hauviere hasta el dia dela presentacion desta con los votos que los juezes dieron en ellos y su justificacion y motivos y se nos embie todo con el primer correo para que visto por nos mandemos proveer lo que mas convenga a nuestro servicio y ala buena administracion dela giusticia la presente resti al presentante. Dato en Madrid a VII de marco 1578 yo el Rey. Vidit Ramondeus Regens. Vidit Leon Regns. Vidit Filiodonus Regens. Çayas Secretarius. In Partium Neapoli 25, folio 118. Solvat tarenum unum, Diaquez Taxator. Su Excelentia manda que la regia Camra de la Sumaria vea esta copia de carta de Su Mayestad y que luego se sauen los traslados de los processos y actos que sobre ay autenticados y que los iuezes que votaron en la dicha causa se junten en Consejo Colateral para que se lo que Su Mayestad manda a cerca de los votos consultado con Su Excellentia a ultimo de abril 1578. Puente pro secreto.

s) 1578 maggio 14, Napoli

Illustrissimo et excellentissimo signore, il duca di Sessa dice che Vostra Eccellenza ha ordinato ala Camera che li giudici che votarono ala causa del naufragio della nave de giudei de Salonich se uniscano in Consiglio Collaterale per dare li voti conforme la littera de Sua Maestà, supplica Vostra Eccellenza resti servita assignar giornata ad dicta regia Camera per tal effetto che lo riceverà ad gratiam ut Deus. Regia Camera Summarie die iovis que computabitur vigesima secunda presentis mensis veniat in regio Collaterali Consilio pro causa predicta revertens rex provisum per illustrissimum dominum Proregem. Neapolis 14 maii 1578. Russus.

t) 1578 dicembre 23, Napoli

Illustrissimo et excellentissimo signor. Post debitam comendationem li di passati Vostra Excellentia mandò ad questa regia Camera una copia autentica de littere de su Maestà expedite in Madrid a 7 de marzo del presente anno 1578 dirette ad Vostra Excellentia con sua decretatione quale e del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/r].

Et poi per parte del dicto illustre gran ammirante fo presentato un memoriale porrecto ad Vostra Excellentia et per essa provisto con sua decretatione del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/s].

Et per obedir quanto Vostra Excellentia con dicta regia decretatione ne comanda, questa regia Camera ad dicto di XXII de maggio se confermò in Consilio Collaterale dove con parer de li eccellenti signori regenti che erano intervenuti ne la determinatione de la dicta causa se appuntò il modo che s'havea de tener per exequire quello che Sua Maestà ne la preinserta littera comanda. Et cossì havendo riconosciuti li atti fatti sopra la detta causa, trovarno che la notte de li XI del mese di ottobre de l'anno 1575 una navetta carrica de robbe de giudei, ne la quale erano ancora tre mercanti giudei, patì naufragio nel porto de Villa Nova nela maritima de la città de Hostuni nela provincia de Terra di Otranto, de tal maniera che la nave si fracassò in terra in più pezi et le mercantie che vi erano dentro andorno quasi tutte in mare. Et quella medesima notte li tre mercanti giudei che erano sopra de la nave preditta insieme con il patrone et marinari di detta nave se salvarno dentro la torre regia nominata la torre de Villanova, che è una torre vechia che serve per lo caricaturi et dohana de dicta città de Hostuni, atteso in dicto porto sta la dohana de detta città de Hostuni, et il caporale di essa torre, vedendo che li tre mercanti predicti erano giudei, li retenne in bona custodia. Et poi la matina sequente essendosi havuto notitia de dicto naufragio concorsero al detto porto de Villanova un substituto de l'illustre gran ammirante, il capitaneo et il giodice de la città de Hostuni, et per dicti capitaneo et giodice se fecero molte diligentie per recuperar le mercantie sommerse nel mare. Al qual capitaneo fu per

lo locotenente del dicto illustre gran ammirante fatto una protesta, dicendo che lo turbava nel suo officio, atteso era venuto col suo mastro d'atti sub[ito] la matina sequente al naufragio per fare l'inventario de le robbe naufragate et de le persone che veneano in dicta nave et esso magnifico capitaneo lo haveva prohibito et per questo se protestava contra de lui de tutto quello che li era licito protestari requehendolo che dovesse lassar ad lui la cura de dicto naufragio per spectar a l'officio suo como locotenente del gran ammirante. A la qual protesta per dicto magnifico capitaneo fu responso che per esso non era stato né saria prohibito, né il dicto ufficiale del detto illustre gran ammirante, né nessuno altro volesse fare il servitio de Su Maestà in intramettersi ad recuperar le robbe attoffate nel mare in quel porto de Villanova, et che requireva esso ufficiale del detto illustre gran ammirante che dovesse attendere al detto servitio. Poi fra pochi dì arrivò in ditto porto de Villanova uno ufficiale del magnifico Pietro Pirone regio mastro portolano di quella provintia destinato da lui per attendere a la recuperatione de le robbe di detto naufragio et vi arrivò ancora esso mastro portolano, et appresso vi venne ancora il magnifico Francesco Alvarez de Ribera presidente di questa regia Camera, il quale per ordine de Vostra Excellentia se ritrovava in quelle provintie, et per suo ordine attese il detto mastro portolano ad far finire de recuperare da dentro il mare le dette robbe et farle governare per che non si guastassero per trovarse cossì bagnate. Di questo naufragio ne fu dato subito particolare aviso ad Vostra Excellentia dal dicto capitaneo de Hostuni et dal giodice de la medesima città et ancora dal vescovo di quella et poi dal dicto magnifico presidente Ribera et per Vostra Excellentia fu comandato che si attendesse ala recuperatione et conservatione de dette robbe, et finalmente comandò Vostra Excellentia che tutte le robbe predette venessero in Napoli et che si consignassero al magnifico Geronimo Composia perché haveva cura de farle governare et smaltire et tenere il prezzo in deposito nel suo banco. Fra tanto a li 28 de novembre del medesimo anno 1575 per parte del illustre gran ammirante se dede mente ad Vostra Excellentia del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/g].

Et essendo stato detto memoriale intimato al procuratore de regio patrimonio, per quello fu responso che lo illustre gran ammirante non havea ragione alcuna in detta pretendentia, et che questo negotio se dovea vedere ne la regia Camera la quale è tribunale ordinario dele cause nele quale il regio fisco have interesse, et per Vostra Excellentia fu remessa la causa in Camera cum clausula che, tanto nel expeditione de la ca[usa] principale quanto ne li incidenti de momento si face[sse] relatione ad Vostra Excellentia como appare per dicto memoriale in processu *Inter Iudeos* in folio 56, et in copia folio 63. Poi a 22 de marzo del anno 1576 si diede per parte de li tre mercanti hebrei, li quali se trovavano già condutti in Napoli et carcerati nel Castello Novo di Napoli, un memoriale al Excellentia Vostra nel quale narror[no] tutto il fatto preducto et domandorno che si commet-

ta a la regia Camera che li facesse iustitia. Et per Vostra Excellentia fo remesso ad questa regia Camera con decretatione regia Camera Summarie super suplicatis de iustitia provide[at]. Poi ali 4 de magio del medesimo anno 1576 per Hectore Papa procuratore de Vostra Excellentia se diede una comparsa in questa regia Camera, ne la quale disse che essendo applicata la predetta nave de infideli et inimici de Sua Maestà al dicto porto de Villanova, li infideli predicti insieme con detta nave et con le mercantie predette foro prese in nome de Vostra Excellentia, la quale presa fatta in suo nome, l'Excellentia Vostra subito havutone notitia havea ratificata et accettata sì como de novo per quanto fosse bisogno ratificava et acceptava. Et per questo esso procuratore intendeva fare declarare li dicti hebrei, nave et mercantie per tenerno ad Vostra Excellentia, tanto in vigore dell'apprentione in suo nome farà quanto como capitan generale in questo regno, et far consignare a Vostra Excellentia esse mercantie, giudei et nave, ovvero il loro iusto prezzo con tutte le accessioni de ragione. Citarno però tanto il regio fisco quanto il spettabile conte de [...], locotenente del illustre gran ammirante et dimandò che sopra le cose predette oportunamente se provedesse, deducendo ogni ragione competente a Vostra Excellentia non solo per le cause predette ma per ogn'altra miglior via. La quale comparsa e in dicto processo intitolato *Inter hebreos* f. 80 et in copia f. 89. Poi ali 19 del medesimo mese de magio per questa regia Camera fu facto decreto per lo quale se disse che essendosi facta relatione il dì precedente de le cose predette ad Vostra Excellentia in Consilio Collaterale per essa era stata remissa a la Camera che provedesse de iustitia. Et per questo, per detta regia Camera se dava il termino al fisco et ala parte ad provare quello che li incumbeva in la causa. Poi ali 7 del currente mese de iugno per lo procuratore de Vostra Excellentia per una comparsa se disse che pendendo la detta causa tra li giudei patroni de le mercantie, il gran ammirante, il regio fisco et Vostra Excellentia, et apparendo in promptu che non competeve ragione alcuna a li giudei né al gran ammirante, dimandava che il termino se desse sopra la pretensione de li altri che per allora non era necessario discutere le ragioni del regio fisco con Vostra Excellentia, nè sopra di quelle per allora s'havea da dare termino. Et per questa regia Camera fu provisto che il termino dato non se intendesse correre ad rispetto di Vostra Excellentia col regio fisco. Et cossì, essendose poi caminato nela causa et compilato legitimamente il processo a li 4 de febraro 1577, per questa regia Camera in Collaterali Consilio se determinò la pretendentia de li predicti mercanti hebrei et fu provisto nel modo che segue videlicet: [v. doc. 1/h].

Poi a 18 de marzo del medesimo anno 1577 se dede comparsa per lo procuratore del regio patrimonio del tenor seguente: [v. doc. 1/i].

Al che fu resposto per parte di esso illustre gran ammirante ut sequitur videlicet: [v. doc. 1/l].

Et volendo la regia Camera provvedere sopra le predette comparse et risposta, fe monitione ale parti che comparessero a li 22 de marzo del medesimo anno 1577 in Consiglio Collaterale atteso s'havea da trattare sopra la pretensa discussione del peritorio allegata per lo regio fisco nel quale di, facta relatione de dicta causa in Consiglio Collaterale, lo procuratore del regio fisco ponderò che essendo stata excepta una provisione per la regia Camera circa la iurisdictione et exercitio de quella, che pretendeva il gran ammirante, quale e del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/c].

Per parte del dicto gran ammirante fu dato memoriale all'illustrissimo et reverendissimo cardinal de Granvela del tenor sequente: [v. doc. 1/d].

Et primo che si facesse la relatione ad dicto illustrissimo cardinal del contenuto in dicto memoriale per parte del medesimo illustre gran ammirante se produsse in Camera un altro memoriale per sua parte porretto al medesimo illustre cardinal Granvela et per sua signoria illustrissima proviso del tenor sequente: [v. doc. 1/e].

Et per parte di esso medesimo illustre gran ammirante per ottenere quello che in dicto memoriale narrava, erano stati producti molti decreti et provisioni excepte fin dal 1516 in qua per gli illustrissimi vicerè et Consilio Collaterale et regia Camera dela Summaria existentino in uno processo penes Ioannem Hieronimum Latinum intitolato *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super naufragiis* ne li quali decreti et provisioni in substantia se contiene che esso illustre gran ammirante sia mantenuto ne la poxessione de conoscere de diversi naufragii succeduti nel regno, et cum provisione dela maestà cesarea dell'imperator Carlo quinto de immortal memoria, una sub data in Augusta a 10 de gennaro 1519, un'altra sub data in Ratisbona a 29 de luglio 1532, un'altra sub data Neapoli a ultimo de gennaro 1536, un'altra sub data in Barzellona a 23 de aprile 1538, et un'altra sub data in Madrid a 21 de settembre 1539, continentino in effetto che ad dicto illustre gran ammirante siano observa[ti] li decreti et provisiones in suo favore exposti circa lo essere mantenuto ne la poxessione del conoscer de li naufragii, quale provisione sono nel medesimo processo dal foglio quinto insino al foglio 25 in originali, et in copia dal foglio 7 fino al foglio 26.

Et ancora dui decreti interposti per questa regia Camera li quali sono del tenor sequente: [v. doc. 1/a, 1/b].

Et ponderò ancora come, discusso tutto il predetto deducto per detto illustre gran ammirante in quel processo, ali 9 de ottobre 1574, essendo stata fatta relatione de la causa in presentia del dicto illustrissimo cardinal de Granvela et Collaterale Consiglio, per la regia Camera fu interposto un altro decreto del tenor sequente: [v. doc. 1/f].

Et anco ponderò esso procuratore del regio fisco che in dicto decreto er[ano] quelle parole "donec discusso negotio principali aliter fuerit provisum super quo

detur terminus pro ut presenti decreto datum”, et quelle altre parole che sono in fine dittanteno, “que decreta servantur quo usque fuerit in negotio principali definitive provisum”, et ponderò che in dicto negotio principale già si era fatta la conclusione et la citatione ad dicendum, et cossì era il negotio maturo da potersi expedire per lo che a li 23 de marzo 1577 se publicò decreto del tenor seguente videlicet: [v. doc. 1/m].

Dopo del quale decreto ancora che per parte del illustre duca de Somma fusse data una comparsa allegando non potesse procedere al expeditione de la causa per lo interesse che esso vi teneva como herede de suo patre il quale era stato gran ammirante et li competeva la ripulsa de alcuni testimonii exsaminati que ditto suo patre nel processo penes Latinum intitolato *Acta inter illustrem magnum admiratum ex una et regium fiscum ex altera super naufragiis*. Perché si vidde che in dicto processo per parte di esso duca di Somma era stata fatta instantia che si procedesse alla expeditione di detta causa ut in dicto processo fol. 234 a tergo in fine et in copia fol. ***, era stata facta la conclusione ad instantia del gran ammirante presente; et ancora ad instantia di esso illustre duca de Somma il procuratore del quale havea decto expressamente queste parole videlicet: “Nicolaus Andreas Cavallarius procurator illustri ducis Summe instat etiam respectu sui principalis in presenti causa conclusione fieri” como appare in dicto processo fol. 236 et in copia fol. ***, et immediate appresso a detta instantia si trova la conclusione; fu proceduto a la determinatione de la causa non obstante un'altra comparsa del procuratore di esso illustre gran ammirante per la quale reclamava dal supradicto decreto interposto a 23 de marzo 1577 per lo quale era stato provisto che se procedesse al expeditione del uno et l'altro processo la qual comparsa è nel dicto processo grande intitolato *Inter introductos iudeos pretendentes ex una, et regium fiscum, penes Paulum de Curtis*, fol. 357, et in copia fol. 381. Atteso per essere stato detto decreto interlocutorio la reclamatione da quello non posseva impedir l'expeditione predicta de la causa, per essere decreto de prefetto pretorio et ancora non obstante una altra comparsa data per parte del medesimo illustre gran ammirante nel medesimo processo fol. 361 et in copia fol. 383, per la quale se protestava de nullità de quanto se facesse in dicta causa per havere data comparsa de recusatione contra tutti li giudici subordinati ad Vostra Excellentia de la qual comparsa non se tenne conto atteso per lo sacro Consiglio era stata vista, discussa et reietta la detta recusatione et cossi ali 20 de magio 1577 questa regia Camera venne in Consiglio Collaterale et per lo sudetto medesimo commissario fo referita la causa predetta et per lo regio fisco fu ponderato come successo naufragio di vascelli di inimici era stato dimandato per lo grande ammirante, et compilato processu era stato dato decreto in favore del fisco come appare nel processo penes Latinum intitolato: *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super petitione triremium applicatarum in portu fortioris*, fol. 99 in originali, et in copia fol.

100. Et discusso tutto il negotio et li meriti di essa, venendosi a la determinazione, il detto infrascritto magnifico commissario et tutti li altri magnifici presidenti che vortorno appresso de lui, et li eccellenti signori regenti la regia cancellaria che vortorno ultimamente exceptuato un solo di detti giudici per le ragioni et motivi infrascritti, foro de voto che se interponesse como se interposse publico decreto del tenor sequente: [v. doc. 1/o].

Le ragioni per le quali se votò che se interponesse dicto voto sunt registrata manu d. Fabritii Villani commissarii in libro secret[orum]. Ista consultatio fuit firmata per dominum Bernardinum de Santa Croce pro m. c. quia illustrissimus dominus locumtenens tempore quo fuit votata et determinata hec causa non dum venerat Neapoli in officio locumtenentis; fuit etiam firmata per domnos Annibalem Moles et dominum Franciscum Antonium de David; dominum Fabritium Villanum Camere commissarium et dominum Egidium de Tapia, et non firmavit dominus Franciscus Alvarez de Ribera quia tempore determinationis et votorum dicte cause non erat Neapoli sed in provinciis Terre Idrunti et Bari regens officium gubernatoris provinciarum. Deinde die 23 decembris 1578 predicta consultatio fuit refecta bis additis. Dopo del quale decreto a 4 de iugno 1577 se dede comparsa in Camera per Hectore Papa procuratore de Vostra Excellentia del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/p].

Ala quale per lo regio fisco fu risposto como segue: [v. doc. 1/q].

Et essendose facta relatione ad Vostra Excellentia del consenso nel secundo capo de la risposta del regio fisco, Vostra Excellentia comandò che conforme a la instantia de esso regio fisco andasse ne la generale thesaureria tucto il denaro pervenuto da la vendita de dette robbe. Et per satisfare al primo capo de dicta risposta del regio fisco il procuratore de Vostra Excellentia presentò le declarationi facte appresso li acti de la Gran Corte de la Vicaria per li magnifici governatore et iudice de la città de Hostuni continenteno quello che appresso se diria et per questa regia Camera a 20 del medesimo mese de iugno fu facto decreto sopra la dicta domanda del procuratore de Vostra Excellentia et provisto quod terminus alius in dicta causa datus sub die 19 maii 1576 et suspensu sub die 18 iunii dictum annum currat ab hodie inter dictum illustrissimum proregem et regium fiscum como appare nel processo originale f. 364 et ne la copia f. 389.

Et perché per lo medesimo procuratore de Vostra Excellentia fu facta nominatione de testimonii ne la città de Hostuni et lochi convicini et foro per esso presentati li articuli quali ne [teneno] il facto conforme a la pretendencia de Vostra Excellentia, per questa regia Camera fu commessa la examina de essi testimonii al novo capitaneo de essa città de Hostuni, per lo quale foro examinati decti testimonii et, reducto il processo in expeditione per lo procuratore de Vostra Excellentia, se ponderavano le infrascripte ragione per le quale pretendeva che se dovesse in ogni modo giudicare in favore de Vostra Excellentia: [v. doc. 1/n].

Et per lo regio fisco se dice che la ponderatione et pretendentie predette non nultano nè procedono de iure per le ragione allegate in la sua ultima comparsa che è nel detto processo originale fol. 457 et ne la copia fol. 474. Et per le ragione anco allegate nel memoriale in facto de esso regio fisco che è in la copia del medesimo processo in principio quale comparsa et memoriale pete che se vedano et considereno per servitio de Sua Maestà. Questo è quanto è passato et passa in detto processo, del che facimo relatione ad Vostra Excellentia, in gratia de la quale de continuo ne recomandamo. Da la regia Camera a 23 de decembre 1578.

De Vostra Excellentia

Lo presidente de la real Camera de la Summaria Bernardinus de Santa Cruce pro m. c.

Anibal Moles

Franciscus Antonius de David

Fabritius Villanus

Ioanne Dominicus de Branca

Scipio Soleto procurator magistri actorum

2. [ante 1589 maggio 16] – 1590 febbraio 26

A fronte di parere espresso dalla real Camera della Sommaria su ordine del viceré in merito all'opportunità che il regio fisco trattenesse merce destinata ad Ancona e sequestrata a un mercante ebreo naufragato nelle acque di Brindisi, ne viene disposta la restituzione a quest'ultimo, in considerazione della supplica del nunzio apostolico e dell'approssimarsi della fiera di Lucera.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Consulte*, vol. 10, ff. 61-65.

Nota: La lettera del 1589 dicembre 11 indirizzata al viceré dalla real Camera della Sommaria (doc. c) e le due lettere inserite indirizzate in data precedente allo stesso destinatario (doc. a, b), vengono trascritte in ordine cronologico. Il regesto è per l'intero fascicolo.

a) senza data [ante 16 maggio 1589]

Illustrissimo et excellentissimo signore. Il nunzio de la Santità di nostro Signore ha supplicato più volte Vostra Eccellenza et pur hieri a bocca che, importando molto alla reputatione del trafico d'Ancona, porto principalissimo de lo Stato di questa Chiesa, il comertio di Levante, restasse servita per sua cortesia a contemplatione di Sua Santità ordinare la relassatione de la nave ragusea con le robbe sin come hora di nuovo ne supplica Vostra Eccellenza acciò dia ordine a la Summaria che quanto prima ne faccia relatione et del seguito quale si spera per

bontà et benignità di quella felice con l'ordinario proximo se ne darà conto a Sua Beatitudine.

b) 1589 ottobre 27

Muy Illustre segnor, la consulta que la Camera hizo sobre la nave de los hebreos que a porto a Brindes sebbliuo a embiar a Vuestra Signoria para que la Camera la estendiesse poniendo las razones que se le offreciessen por la una parte y por l'otra sin voto ni resolucion y porque esto no se ha hecho, su Excelentia ha buuelto a mandar que se accuerde a Vuestra Signoria que con brevedad ordene que se laga y dize tambien que Vuestra Signoria ce venga a hablar para que le diga el espediente que se ha pensado para assentar este negotio entre tanto que viene ordene de su Majestad. De Palermo a 27 de octubre 1589. B. L. M. a Vuestra Signoria su muy cierto segnor Dominico de Torres.

c) 1589 dicembre 11

Post debitam comendationem, essendosi per questa regia Camera fatta consulta relativa a Vostra Eccellenza per suo ordine particolare de la nave capitata nel porto di Brindise con robbe de giudei levantini et anco con un giudeo ritrovato sopra detta nave e che nelle dimande fatte per parte de li hebrei si dice che veniva per sopraccarrico, fu per Vostra Eccellenza comandato in dorso di detta consulta quod eadem Regia Camera referat cum voto ad quem spettant bona predicta et questo sotto li 16 del mese di magio proximo passato, dopoi del che essendonosi presentate per parte del regio fisco alcune scritture et particolarmente: il banno fatto a 5 di gennaro 1533, per il quale fu ordinato che fra termine di sei mesi li giudei tutti si partessero da questo regno et che se mai dopoi detto termine se ritrovassero in regno siano fatti schiavi et perdano tutte le robbe et anco le sentenze a lor date per questa Regia Camera; fatta relatione in Collaterale nell'anni 1577 et 1580 per le quali appare essere stato determinato in altri vascelli applicati nel regno per naufragio con giudei et con robbe di quelli esserno stati dichiarati schiavi et li beni, confiscati, et essendosi anco presentato a Vostra Eccellenza dal sig. nuntio di Sua Santità memoriale del tenor sequente: [v. doc. 2/a] è stato ultimamente comandato per Vostra Signoria che per questa Regia Camera se li facesse nuova consulta nella quale si ponessero le ragioni tanto del regio fisco quanto deli hebrei destesamente senza però voto ni resolutione alcuna come per l'infrascritto villetto sotto la data de li 27 di ottobre proxime passato videlicet: [v. doc. 2/b].

Queste sono le ragioni che per l'una et l'altra parte si possono considerare non lasciando de dire all'eccellenza vostra che nel memoriale di sopra referito dato per il signor nuntio par che si supplica Vostra Eccellenza che non per via di

giustitia ma di cortesia et a contemplatione di Sua Santità restasse servita di comandare che si rilassi la nave con le robbe, et questo è quanto possiamo referire all'Eccellenza Vostra in gratia de la quale de contro ne raccomandiamo ex eadem regia Camera Summarie. Die XI mensis decembris 1589.

Per parte de li hebrei si possono considerare et apportare le ragioni sequenti:

Primo pretendeno che l'essere di fè diversa non causa che non possano tenere dominio de loro beni et che mentre vivono quietamente senza infestare nè danneggiare il populo christiano non se li possan dar molestia nè in le persone nè in li beni et che questo si fundi per chiara disposition di lege tanto canonica quanto civile, già che tutti et fideli et infideli sono procreation - dice la Scrittura - dell'ovile del Signore ancor che non del grege del Ecclesia et ha fatto che il suo sole - dice in altra parte - nasca cossì ne' buoni come ne' reprobì, per il che l'Ecclesia le supporta, li da il commertio, le regole del vivere et finalmente comanda che non se essaspirino nè maltrattino, con la speranza che si tiene che debiano ridursi col tempo al vero lume de la santa fede volontariamente et non violentati dali mali trattamenti contra quello che la sacra scrittura dispone; in conformità del che è anco lege civile che non solo non permette che alli giudei si dia fastidio et molestia nelle persone o beni, ma proibisce et punisce chi a questo contravenisse, et si questo è stabilito et con li pagani et saraceni mentre vivono quietamente, non ci è ragione de differentia perché questo non debia haver luogo anco con li giudei.

Dicono appresso che la più vera et comune opinione sia che essi non siano altramente servi di christiani ma si ben dell'ecclesia ancor che servi reprobati, ma quel non fa che siano servi del populo christiano; et da qua è nato che li dottori theologi et canonisti, mentre han voluto trattare se li figli di giudei possono battizzarsi senza il voler de loro padri da principi christiani, hanno concluso più comunemente di no, presupponendo che siano in dominio de loro padri che consista il matrimonio et che non siano li giudei servi propriamente et, si ben in alcuni luoghi si dicano servi di christiani l'hanno exposto li dottori cioè tributarii et in altra parte han detto che si dicono servi di una servitù civile et che, ancor che per rigor si potria pretendere la robba, non conviene né si è costumato et si deve servare il solito.

Presupponen de più che li dottori habino concluso che qualsivoglia principe christiano non possano cacciarli da li loro dominii senza causa legittima et che non basta l'essere solamente giudei anzi han disputato si quando il papa lo comandasse, il principe sotto il dominio de chi stessero fusse obligato ad obedirlo; in tanto è vero che, mentre vivono quietamente, son tolerati et de consuetudine inveterata li è permesso viverno come persone libere, tenerno proprio, farno le loro mercantie et non esserno molestati nec in bonis nec in personis; et questa

consuetudine si vede osservare in tutte le parte dove essi praticano, vivono et trattano; il che presupponeno che sia de gran consideratione, anzi che decida il caso et con questo si togliono tutte le dispute che potriano farsi.

Ultimamente dicono che aggiungendo a le cose predette il guidatico che tiene questa Natione dal papa confirmatorio de li guidatichi fatti per li altri antecessori, questo toglie ogni sorte di difficoltà, ma perché non è venuta questa nave volontariamente nelli regni di Sua Maestà ma per forza di venti et almeno poichè con giusta credulità et sicurezza navigavano affidati come di sopra, deveno essere riposti nella loro pristina libertà et cossì presupponeno essere conforme a disposizione chiara di ragione.

All'incontro per parte del regio fisco si portano et assegnano le sequenti monitioni:

Primo si presuppone che questo caso sia indisputabile in questo regno in virtù dell'ordine sopra mentionato fatto nell'anno 1533, il quale dall'hora in qua è stato inviolabilmente osservato, che, considerando il scandalo et danno che da la pratica dela predetta natione hebrea nascea, fu quella discacciata dal regno con pena di perpetua servitù et confiscation de beni et fu fatta la predetta prohibition con causa urgente già expressa nell'ordine che secondo la comune scola de li dottori è permessa et è giuridica et necessaria; dal che inferisce il fisco che, poichè non può negarsi che li giudei sono inimici de la nostra vera fede et che la propria loro colpa da la congiura fatta contro il nostro Salvatore l'ha sottoposti alla nostra perpetua servitù et che intanto il vero dominio nelle robbe et nelle persone non si exercita in quanto ci è la tollerantia; ne siegue perciò che tolta quella con giusta ragione et publicata tal che si dichiara perpetua serva, ne segue che cessano tutti li fondamenti antecedenti di tollerantia, di espulsion ingiusta, di consuetudine che siano o non siano servi et quanto di sopra si è considerato.

Né che per forza di venti et non volontariamente sia la nave applicata nel regno giova, mentre che come nation diffidata non tollerata, scandalosa et espulsa per proprio suo difetto et colpa si piglia et pondera l'ordine, il fisco a questo effetto presupponendo che tutte le lege et civile et canoniche et quanto li dottori han detto et scritto stiano appoggiati nel queto vivere, nella tolleranza et nella consuetudine et osservanza et come si discacciano con ragione et concessa la quiete et in conseguenza la tolleranza, cessa la consuetudine et consequentemente l'osservanza anzi, tutto l'opposito dalle pene imposte argumenta il fisco il motivo da presupponere che nessun dottore ha dubitato della servitù di questa natione et che veramente sono servi non già de padroni ma del prencipe sotto il dominio de chi vivono, ma ben han detto che dal supportarli et tollerarli tengono le loro robbe come un peculio et che al prencipe non conviene pigliar delle robbe di quelli più del solito. Or se la servitù ci è et quella si medica dalla tolleranza et osservanza et in questo regno questo ultimo è tolto con giusta occasione, resta la

servitù innata con le pene sue et come servi li hebrei si pigliano, come de servi le robbe si confiscano non già per naufragio o per fortuna.

Dice de più il regio fisco che la comune et vera opinione di theologi et canonisti è che li giudei siano veramente servi et, mentre han disputata la questione se li figli possono battezzarsi dal prencipe invitis parentibus, non han difficultato la conclusione che non siano servi et che, si come li padri sono in potere et dominio principis tamquam servi, cossì ancora lo siano li figli, dicendono che quelli si possono donare et vendere et far ciò che al prencipe piace; ma quelli che han tenuto la parte contraria si sono fundati nella costumanza dell'ecclesia et altri han detto che non di tutte le cose che tenemo in nostro dominio possiamo servirci ad ogni uso et che stanno [forse stando] la volontà del figlio infante nella volontà del padre, cossì come di quello ancor che servo non potria il padron disporre in questo atto cossì meno di quella del figlio, et a questo fine accettando la conclusione san Thoma disse che li giudei son servi principum iure civili, il quale non esclude l'ordine del ius naturale o divina, et Pietro de Paduli dottor celebratissimo sopra san Thoma cossì dichiara et cossì il Gaetano, mentre vuol salvare l'opinion di san Thoma fundata nela consuetudine dell'ecclesia dalla opinion di Scoto et Duranno, quali tenendo l'istessa conclusione quo ad servitutem passorno a dire che perciò si potessero battezzare li figli infanti invitis parentibus, in confirmatà del che trattò et firmò l'istesso largamente la Summa Silvestrina et questa opinione è più comunemente seguita da canonisti nel luoghi suoi topici et da dottori più gravi come furno l'archidiacono Giovanni Auditore, Antonio de Butrio, Henrico Boichi socc. et altri, però quod sint servi l'istesso san Thoma in più luoghi lo dice senza scrupolo alcuno et maxime nel cap. particolare che di questo fa a la duchessa di Barbantia; et cossì li dottori si sono poi fundati nela tollerantia quali vivono sotto il dominio di principi christiani et da qua han detto alcuni che non sono proprie servi et che non possono molestarsi, et cossì dichiarò Hostiense con li altri seguaci. Però presuppone il regio fisco che ne li giudei levantini, come è il caso di che si tratta, non si possa far difficultà alcuna, perduta in quelli la speranza dela reductione a la vera fede da la voluntaria habitatione et sugettatione a Solimano et dall'essere vassallo et sugetto et servo del publico hoste et diffidato, contro il quale si tiene perpetua et giusta guerra, et cossì sono dechiarati le lege et autorità che vogliono che non se infestino li giudei et pagani che vivono quietamente non facendo cosa turbolenta o mala cioè nelli regni di christiani, ma quando sono vassalli di nemici et loro tributarii, come che cossì li giovano, l'aiutano et si fanno infesti et turbolenti alla christiana fede et religione et si viene da ciò a far tanto più difficile la ricuperatione de la nostra terra santa di promissione et dell'imperio in quelle parti occupato, han da questo concluso li dottori che sia lecito la captura nelle robbe et nelle persone et con questa distinctione hanno parlato li theologi, li canonisti et li civiliste se ben se ponderano.

Aggiunge anco il fisco che, si è caso che il christiano che giova con opera, spesa o con qualsivoglia altra sorte di comodità il turco publico nemico tene pena di servitù et confiscation de beni, or come può difficultarsi questo nelli giudei vassalli et tributarii del turco, poichè è vera opinione et conclusione che la guerra indetta contra publicum hostem diffidatum se intende ancor contro tutti li complici et auxiliatori et perciò è lecito pigliare le robbe et le persone non solo del principale nemico ma deli vassalli et subditi secondo la vera opinione de così comunemente seguita meritamente, essendone li giudei tali mentre si hanno eletto per loro signore et padrone Solimano, non par secondo il fisco che possa difficultarsi et tutto quello che è lecito farsi contro il turco sia anco lecito contro di loro, et così come li turchi dovunque si pigliano si fanno schiavi con la perdita de le robbe, così parimente li giudei, et da qui è nata la consuetudine largamente provata nel processo dove si trovano date le mentionate sententie in una nave di giudei capitata in Hostuni per la qual costa [...] et fra li altri del marchese di Santa Croce, che ordinariamente si è costumato sempre che è accaduto pigliarsi li giudei con li loro vasselli et robbe et quelli farnosi schiavi et perdere le robbe; et seria dura et inequal lege che il turco in qualsivoglia parte che ritrova christiani subditi al nostro Re li pigli et li captivi con le loro robbe et all'incontro non fusse lecito a noi fare l'istesso non già con christiani subditi al turco ma iudei infideli et perfidi et peggio assai che turchi all'offesa del Signore et alla christiana religione come già dicono tutte le scritture. Dice de più il fisco che potria succedere da questo un inconveniente grandissimo, che potriano giudei securamente andare depredando, poichè depredati non temeriano pena alcuna.

Del salvo condotto presuppone il fisco che non accada trattarsene perchè non giova per molte cause note che non convengono disputarsi et basterà per adesso dire che non parla de giudei vassalli del turco ma ben guida questi che vanno et vengono, però nihil exprimit de vassallis iudeis Solimani, anzi da le parole del preditto guidatico si prova questo inrefragabilmente mentre in fin di esso si dice che possano mandare le robbe da christianità in levante et da levante in christianità come fanno li christiani. Se dunque li christiani non sono vassalli né habitano in levante nisi causa commertii, questi che ci sono per alcun tempore segue similmente che ne li giudei deve intendersi di quelli che vadono et vengono, mandano et portano robbe come li christiani quali non stanno come vassalli, non sono tributarii nè di continua habitatione; et ogni gratia et privilegio si deve interpretare senza preiuditio de le ragioni del terzo et quello in che si può et deve concedere maxime quando la gratia o privilegio può havere il suo intelletto comodamente; et per questo presuppone il regio fisco che di questo ultimo capo non debia trattarsi.

d) 1590 febbraio 26, Napoli

Super feria Luceriae.

Illustrissimo et excellentissimo Signor.

Post debitam comendationem, essendo prossimo lo tempo de la feria de Lucera che si dice di quarantana nominiamo ad Vostra Eccellentia per habili nel corso di commercio di detta feria per eseguire l'ordini che tenent Valentino de Lucca, Stefano Squillante e [...] con lettera de Vostra Eccellenza ne raccomandano.

Da la Summaria a 26 di febbraio 1590

Di Vostra Eccellenza servitori

L'illustrissimo presidente de la real Camera de la Summaria

Francesco Antonio de David lic. m. c.

3. 1589 gennaio 18 - febbraio 4

La Sacra Regia Udienza di Terra di Bari, a seguito della denuncia presentata dai procuratori di alcuni mercanti veneziani proprietari della merce caricata a bordo della nave Veglia Pegolotta proveniente da Tripoli e naufragata nelle acque di Bari in località San Giorgio il 20 gennaio 1591, a bordo della quale viaggiavano anche due ebrei nullatenenti poi deceduti, dispone il sequestro delle merci sottratte insieme ad oggetti di valore di alcuni passeggeri da diversi baresi con il pretesto del loro recupero, in attesa che la real Camera della Sommaria si pronunci in merito.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Processi antichi, Pandetta nuovissima*, b. 2050, fasc. 54670.

Nota: Trattasi di un grosso volume di oltre trecento fogli composto di diversi fascicoli, alcuni con fogli non numerati, rilegati per motivi processuali senza successione temporale, e dei quali si trascrivono in ordine cronologico solo sette documenti (a-g), per la maggior parte dichiarazioni di teste, nei quali sono menzionati i passeggeri ebrei, e per i quali è stato redatto unico regesto.

Bibliografia: P.B. Trizio, *Cronache marinare dell'Adriatico. Avventure e viaggi di mare tra il XVII e il XIX secolo*, Gelsorosso, Bari 2023, 12-16.

a) 1591 gennaio 18, Trani

Al molt'illustrissimo Signor mio ossequiatissimo il signor Giulio Soragas, Bari.

La pratica alla nave che viene da Soria la potrà dare purchè vi presenti fede et patente che venghi da Soria, non essendo luoco suspecto ne prohibito dali ordini di S.E. et così si è ordinato fattomi parola avante il signor governatore pro-

vinciale, et li bascio le mani. Da Trani, li 18 di iennaro 1591. Di V.S. Ill.ma. Affz.mo Servitore, Gio. Francesco San Felice.

b) 1591 gennaio 21, Bari

Die 21 mensis ianuarii 1591. Magnificus Ioannes Niger patronus navis naufragate in spiaggia civitatis annos sexaginta incirca per passus del medio suo interventus et examinatus super dicta informatione toto facto et causa, et primo interrogatus donde venea esso deponente con detta sua nave et che sorte de robba portava et per conto di chi, disse che è venuto con detta nave da Tripoli di Soria et di Cipri per andare in Venetia et come furno gionti nell'acqua di Bari furno assaliti da fortuna de greco tramontana et havendoli contrafati sette giorni continui per lor disgratia se ruppero le gumine et se ne vennero in terra hieri che fu domenica mattina venti del presente mese, con haversi appena potuto salvarsi la vita, perciò la maggior parte di loro se annegarono, et portavano la maggior parte sale e cenere, balle de seta, balle de galla, et spetiaria, gottoni filati et diverse altre cose, zibibi et altre cose per conto di diversi mercatanti venetiani.

Interrogatus si in detta nave si ci sono venuti mercatanti, giudei, ebrei o turchi, disse che non ci è altro infideli che doi giudei, quali uno se ne annegato et l'altro è vivo e sta in terra per quanto have inteso, proprio non lo ha visto esso deponente, per quanto in che hanno atteso salvarsi la vita.

Interrogatus che robbe havenno in nave per conto di quelli giudei, disse che non vi è cosa nulla perché erano passeggiieri et andavano a Venetia, da Soria s'erano partiti, et per la fame se parteano da la' e veneano in Venetia.

Interrogatus si a tempo che esso è salvato in terra che sorte de robbe haviano adosso, disse che havia solamente la camisa, et lo guardacore et non altro.

Interrogatus si altri de suoi homini passeggiieri et mercanti che sonno salvati in terra con esso, hanno perso alcuna cosa che portavano adosso nel salvarse che si facevano in terra, et da chi l'è stato levato, disse che ci sonno alcuni che si lamentano che si sono state levate le cose che portavano adosso, però esso non lo ha visto, né sa la particolarità delle cose perse. Ben vero uno mercatanto notato Marco Torrabotto è uno di quelli che si lamenta che habbia perso da dosso non so che cosa che li sia stata levata nell'arrivare in terra, dal quale potrete sapere la verità.

Et sic fuit relaxatus cum potestate etc. Io Ioane Negro patronus detta nave Veglia e Pegolotta.

Eodem die et ibidem et coram ipsi. Magnificus Marcus Antonius Torabotto de Venetia etatis annos quadraginta octo in circa prout dixit etc. Interrogatus et examinatus super presentes informatione toto facto et causa, et primo interrogatus donde viene esso deponente et come se ritrovava in questo loco, disse che ri-

trovandosi li mesi passati in Tripoli de Soria, et volendo passar in Venetia s'è ritrovato sopra la nave chiamata Veglia e Pigolotta patronizzata per padron Ioane Negro de Venetia et se ne venuto, et come sono stati sopra l'acque de Bari, sono stati assaltati da fortuna da greco tramontano per sette giorni e alfine hieri matino 20 del presente mese essendono mancati tutti li capi con detta nave, vennero in terra dove se naufragata detta nave et così si trova loco.

Interogatus che robbe have sopra detta nave del suo, sopra ditta nave disse che ci have colle di galla quarant'otto sacchi, sidici de gottoni di Cipro, un collo de seta, un sacco de sapone, un busto e altre cosette signate, cioè la seta del avante segno et gottoni del secondo segno et altre robbiciole, et quando venne in terra havia adosso quaranta rubini et cinque perle, quali li furono levati nell'arrivare in terra et venea et venea mezzo morto et non sa chi ce li levò, però il Signor Marchese li ha detto che li have recuperati da quello che li havia tolti, et tenea ancora in nave quattro tappeti grandi da levante.

Interogatus si in detta nave ci sono venuti ebrei, turchi o altri infideli et si ce haviano robbe sopra detta nave et che robbe ci erano et si erano le loro, disse che ci sono venuti due poveri Ebrei poveri et mendichi, che non ci haveano niente sopra detta nave, quali uno è stroppiato del brasso dritto, quale è annegato e l'altro Ebreo è salvato vivo per quanto have inteso, però non lo ha visto dopo si salvò in terra.

Et sic fuit relaxatus cum potestate etc. Io Marc'Antonio Torabotto affermo quanto sopra.

Eodem die et ibidem et coram etc. Magnificus Ioanes de Cordis de Venetia etatis viginti in circa pro ut dixit interrogatus et examinatus super dicta informatione toto facto causis et quidquid indesuit, et primo interrogatus di che venea carica detta nave, nominata Veglia e Pegolotta et per conto di chi, disse che esso deponente come scrivano sopra detta nave, è stata caricata a Tripoli de Soria di diversi mercatanti de Venetia et de diverse mercantie.

Interogatus il libro del caricamento che ne è al presente, disse che nol sape perché have salvata la vita a fatica e non sa che ne se fatto.

Interogatus si sopra detta nave vi erano robbe di turchi, ebrei e infedeli, disse che nol sa che ci sia niente di infedeli, seben se ricorda crede che ci siano dui busti piccoli di scamonea de li ebrei, ma son stati consignati et caricati da cristiani con questo segno.

Interogatus si vi erano sopra detta nave nullo infidele, disse che vi erano duoi, uno se ne annegato e l'altro have inteso che sia salvato, però non sa che ne sia.

Et sic fuit relaxatus cum protestate etc. Io Ioannes Cordis predetto affermo come sopra. F.d.

c) 1591 gennaio 22, Barletta

Philippus Dei Gratia Rex etc. Fabritius Pignatellus miles regie secreterie et magnificus portulanus provinciarum Terre Bari et Capitanate etc. Magnifico viro Ioanne Vincentio de Marra U.I.D. nostro generali locutenenti in dicto nostro officio regio fideli dilecto etc. Il nostro magnifico locotenente della città di Bari ne avvisa con lettera sua delli vinti del presente che per fortuna è capitata in le acque di detta città di Bari una nave grossa, collà naufragata carrica di mercantie di diversi particolari et per quanto da altra banda siamo informati ve siano robbe et mercantie di gran momento, et prezzo di infedeli caricati in Soria, et si bene havemo dato ordine al detto magnifico locutenente recuperare dette robbe di detto naufragio, et li tenga in nome della regia corte con havere anco ordinato all'illustre marchese di Capurso che restituisca quello forsi havesse pigliato in suo potere per non spettare a lui la recognitione di detto naufragio come per dette provisioni appare, nondimeno per maggiore autorità del negotio per essere di tanta importanza per servitio della regia corte havemo eletto a voi come persona di autorità confidente, et nostro generale locotenente come con la presente vi elegemo, et damo ampla potestà che ve possiate conferire con la comitiva che a voi parerà necessaria in lo loco ove detta nave se ritrova naufragata et recuperareti tutti et qualsivoglia scrittura publice o private che vi se trovassero, robbe, mercantie et ogni altra cosa, tanto di mercanti fideli, quanto di infideli, reponendoli in sicuro dove meglio et più espediente ve parerà con farne notamento et inventario particolare et distinto per mano di publico notaro et quando da altri officiali o dal detto illustrissimo marchese fossero state pigliate alcune robbe, similmente ve li fareti restituire fandoli ordine in nome della regia corte et nostro che così l'esegua et quello di più l'ordinareti che vi parerà expediente per servitio et beneficio di detta regia corte che vi damo vice et voce nostre cum potestate mandandi ut supra, et con tutta quella potestà che noi havemo dandoci aviso di quanto se exeguerà acciochè se ne possa dare raguaglio particolare alla Eccellenzia Sua et alla regia Camera della Summaria, et con la presente ordinamo, et in nome di Sua Maestà comandamo a tutti, et qualsivoglia maggiori officiali, sindici, eletti, Università et governadori di queste a noi denotate provincie che in ciò ne debbiano dare, et prestare ogni agiuto, et favore necessario et opportuno, gente armata et ogni altra cosa ne parerà necessaria per detto servitio gratis per essere negotio spettante alla regia corte, così se esegua per quanto se ha cara la gratia di Sua Maestà et pena di docati dieci miglia. La presente singulis vicibus reste in potere vostro.

Datum Baroli, die vigesimo secundo mensis iannuarii 1591. Fabritio Pignatello. Registrata N. 57. Com.ne in persona del Magnifico Giovanni Vincenzo della

Marra V.E.D. nostro generale locotenente per lo negotio del naufragio della nave in Bari.

d) 1591 febbraio 2, Bari

Informatio capitani de ordine excellentissimo domini Ioannis Gizzinosi locotenente in civitate Bari, illustrissimimi domini regii secreti et magnifici portulani partium Apulie, de naufragio navis venete nominate Veglia naufragate in maritima seu spiaggia civitate Bari hieri quindecim vigentis mensis ianuarii et proprie in loco dicto lo Chianchia et de bonis naufragatis et iuxta.

Die 2 februarii 1591 civitatem Barium et proprie in loco dicto Santo Giorgio in territorio Bari, conferitosi lo illustrissimo signor Giovanni Vincentio de la Marra generale locotenente dello illustrissimo signor regio Secreto et magnifico portulano di Puglia, in detto loco dove stanno le robe naufragate dalla detta nave, una con me notar Camillo Bonae *** mastrodatti, et essendo in detto loco, vedendo che le robbe recuperate sin hoggi dal naufragio se ne pongono su le baracche fatte, senza spanderle né farli li debiti quaterni, siccome vi era il bisogno, pertanto per interesse della regia Corte et di chi spetta, ha fatto ordine actenus al magnifico Fabio Spina console de venetiani presente et intelligente che voglia et debba far il consulato e spendere qualche de denaro per la recuperatione di essa, et eligere dui persone che habbiano cura et portino da tanto le robbe recuperate quanto recuperande li debbiano sballare et spandere et bene asciugare, et dopo tornarle ad imballare et reponerle dentro detta barracca, altrimenti che guastandosene dette robbe se intendano guastarse per culpa et defetto di detto console et chi questi ha ordinato. Notarius Camillo Bonae.

e) 1591 febbraio 3, Bari

Die tertio mensis februarii 1591, civitate Bari et proprie in loco et prope ecclesiam Sante Crucis in Jerusalem detta li Cappuccini in quodam pomario cum turri iuxta suos fines accessitis in eodem loco illustrissimum dominum Joannem Vincentio de la Marra general locotenente, illustrissimi domini regii secreti et mastri portulani Apulie, una cum excellenti domini Joannero Gizzinoso locotenente in civitate Bari predicti domini regii secreti et me notario Camillo Bonavoglia de Baro ordinario actuario penes dicto dominum locotenentem et cum essemus ibidem fuerunt inventi non nulli homines navis naufragate in maritima civitate Bari sub die vigesimo ianuarii proxime preteriti in eos loco repositi propter prohibittione practice de ordine Regie Audientie, terre stantee à longe circa quatuor passus interquos est Joannes de Cordie scriba navis predictae qui sic à longe per spatium predictum interrogatus et examinatus dictis dominibus officialibus come se notava esso deponente in detto loco chè essendo lui scrivano de la nave

nominata Veglia Pigoletta patroneggiata per Giovanni Negro di Venetia et venendo da Tripoli di Soria carico de diverse robbe per andare in Venetia, per viaggio hanno patito da Cipri in qua più fortune et essendono capitati sopra l'acqua di Bari poco distante da detta città, li giorni passati furno assaliti da una gran fortuna di mare dove avendono più giorni controfato, all'ultimo che fu alli 20 di genaro prossimo passato, la domenica per tempo non potendo più detta nave resistere, scorse per la gran tempesta, da venti et fortuna in terra, in la spiaggia di detta marittima dove per quanto hanno inteso se chiama la spiaggia di Santo Giorgio over lo Chiarebito, se naufragò detta nave et andò in pezzi, che a pena esso deponente se potette salvare la vita venendo mezzo morto in terra e si salvò, ed alcuni altri di detta nave. Ed essendo dopo venuta la Regia Audientia di Terra di Bari li prohibette la prattica et gl'è stato assignato questo loco dove al presente se ritrova.

Interrogatus che gente era in detta nave disse ci erano dui giudei et un turco santone che veniva in Roma a farsi cristiano, de li quali il detto turco ed un giudeo si sono annegati a tempo del naufragio, et l'altro giudeo è venuto in terra, si è battezzato et poco dopo è morto, et tutti gli altri erano cristiani de li quali, parte si sono annegati et parte restaro vivi.

Interrogatus che robba portava detta nave disse che portava diverse mercantie cioè gottoni, filati, seda, corderane, noci moscati, drogherie, risetri, zibibi, pistacchi, lana, cenere, penore macinato, penore lungo et sali, remittendose a libro del caricamento il quale proibitione imparonto perché l'ha trovato dentro la sua cascina che ha ricuperata dal naufragio.

Et per detto Giovanni Vincenzo fu ordinato che detto libro si receva con cautela con farsi sfumare al foco et così posto in punta una canna lunga fu fatto ben sfumare al foco in presentia di esso signor Giovanni Vincentio et del detto signor Giovanni Gizzinoso locotenente, et stante la prohibitione della prattica, et si è visto detto libro col notamento delle robbe caricate in detta nave, et con li segni, et consiste in carte scritte numero ventiuana et diversi marchi et per ogni carta marchi sei.

Interrogatus se tutte queste robbe nominate erano de giudei over de cristiani, disse che sono tutte de cristiani eccetto due buste over scatole una de scamonea et l'altra de reobarbaro per consignare in Venetia a Rabi Samuel giudeo.

Interrogatus quando esso deponente venne così in terra a salvarsi, che gente le venne adosso, et che cosa li ferno, disse che esso venne mezzo morto in terra buttato da l'acqua et che li vennero gente adosso et li levarono uno anello d'oro da le mani, poi esso non posette conoscere ne vedere a pena chi erano et chi lo salvò perché stava mezzo morto, si bene fu portato appresso il foco per scaldarlo remittendose ad un'altra esame che esso ha fatto sopra di questo per non far errore.

Eodem die et ibidem et coram eodem. Ioannes Baptista de Santulo nocherino navis predictae, interrogatus et examinatus a longe circa quatuor passus propter prohibitionem practice super dicta informatione toto facto et quidquid indescit.

Et primo interrogatus da che loco detta nave si è partita et come passa il fatto del naufragio di detta nave, disse che essendosi partita da Tripoli di Soria carica di diverse mercantie che andavano in Venetia a diversi gentiluomini venetiani et altri, per viaggio come furono sopra Modon, sopraggiunti da grandissima fortuna alli 2 di gennaro presero la barca et scorrendo il golfo vennero sopra l'acque di Bari alli tredici di gennaro passato, con una grandissima fortuna di greco tramontana et dettero fondo, cascò una saetta et toccò l'arbore il quale poco dopo andò fora alla banda, dove essendone stati alcuni giorni tornò a rinforzare un'altra fortuna più crudele intanto che li redusse in terra alli 20 di gennaro passato che fu la domenica, talchè se naufragò detta nave con esserci annegati la maggior parte de loro et a pena esso deponente con alcuni di loro se salvarono la vita in terra mezzo vivi et mezzo morti.

Interrogatus che robba portava detta nave disse che portava sali, cenere, filati, gottoni, vischi, drogharie, pistacchi, noci moscati, pevere, et sete, et sali, secondo che appare per lo libro dello scrivano al quale se remette.

Interrogatus queste robbe di chi erano et si erano de turchi, giudei o de cristiani, disse che son robbe tutte de cristiani salvando doi busti, over marzapani, una de scamonea et l'altro de reobarbaro da consignarsi ad un giudeo in Venetia, il nome del quale non si ricorda, ma se remette al libro dello scrivano.

Interrogatus se in detta nave vi erano gente infedeli, disse che tutti erano cristiani dopo tre cioè: due giudei et un turco santone che andava in Roma per farsi cristiano, delli quali il santone et il giudeo si annegarono, et l'altro giudeo si fè cristiano et dopo è morto.

Interrogatus quando esso si salvò in terra, che gente era in terra et che oltraggio li fu fatto, disse che per quanto possette vedere ci vide circa dieci persone piuttosto più che manco, che non li conosce et dopo vide venire un cavagliero che lo chiamavano il marchese di Capurso, il quale venne con la sua corte, et che li fè cortesia grandissima con darli drappi de li servitori suoi, col farli portar al foco per scaldarsi, et salvarli la vita, et mandarli da magnare, et subito che detto signor marchese intese che ad un mercante gli erano stati levati certi rubini, subito fè provisione de mandare molte genti per trovarli, come già li trovò con alcune altre perle, et per quanto esso have inteso le conserva ad istanza del padrone et dopo questo essendo venuto altro ufficiale, lo hanno fatto venire con altri compagni in questo loco levandoli la pratica, e questa è la verità.

Interrogatus se ad esso deponente li fu levato niente quando venne in terra, over dopo, disse che non gli è stata levata cosa alcuna.

Eodem die et ibidem et coram eodem. Fernandum de Loisio de Venetia mercator passagerium dicte navis interrogatus et examinatus si a longe circa quatuor passus poppter prohibitionem prattice super dicta informatione toto facto et quidquid indescit.

Interrogatus come passa il fatto del naufragio di detta nave et di che loco son venuti et che robbe erano in detta nave et per conto di chi et come si trova qui, disse che essendo partito con detta nave da Cipri donde esso deponente se imbarcò. Per camino hanno patito più fortuna. Finalmente essendo capitati sopra l'acque di Bari, dove furono assaliti da una grandissima fortuna falete essendo più giorni travagliati da detta fortuna non possendo più detta nave resistere, si naufragò in dette acque alli 20 di gennaro prossimo passato, con essersi annegati una quantità di gente, che a pena esso deponente si possette salvare et che in detta nave vi erano diverse mercantie di diversi gentilhomini et mercanti venetiani, et altri, secondo appare dal libro del caricamento al quale si rimette per non fare errore, et secondo have inteso, ci erano due scatole, una de scamonea et l'altra di reobarbaro da consignarsi ad un giudeo in Venetia, al quale non sa il nome et che si trova in questo loco mandato da la Regia Audientia di Trani per la prohibitionem de la prattica.

Interrogatus che persone erano queste che venivano in detta nave, disse che tutti erano cristiani, pellegrini, cappoccini, frati di San Francesco de li scalzi, et altre persone, fora che due giudei et uno turco santone, quale veniva per farsi cristiano, et che nel naufragio si annegò detto santone et uno delli giudei, et l'altro giudeo dopo si fè cristiano et morse.

Interrogatus quando esso venne in terra con la fortuna come si salvò, disse che le onde del mare lo buttò in terra mezzo morto et tutto ferito et che vennero due homini, li quali per quanto esso intese erano del marchese di Capurso che lo salvarono et li posero un ferraiolo intorno et lo portarono al foco et poi venne detto marchese e lo conobbe et li disse: «Fratello sta allegramente che non vi mancherà cosa nulla», et li mandò da magnare, che già sariano morti di fame, et dopo lo illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo di Bari ancora lui li mandò da mangiare.

Interrogatus si al venire in terra portava robba, oro, argento, o altre robbe, et se gli fu levato niente, disse che non portava cosa nulla se non la camisa perché pensava salvarse la vita et che non gli fu levato niente perché detto marchese faceva aiutare a tutti et li faceva andare al foco a scaldarsi perché erano mezzi morti.

f) 1591 febbraio 4, Bari

Die quarto eiusdem mensis februarii 1591 in eodem loco et coram predicti illustrissimo domino Ioannem Vincentio generali locotenente et domino Ioannem

Gizzinoso. Magnificus Leo de Nicolao de Venetia mercator passegierius ditte navie interrogatus et examinatus si a longe quatuor passum propter prhoibitione prattice super dicta informatione toto facto et quidquid indescit.

Interrogatus come passa il fatto del naufragio di detta nave et di che loco son venuti et che robbe erano in detta nave et per conto di chi et come si trova in questo loco, disse che essendo esso deponente partito da Tripoli di Soria et imbarcatose sopra detta nave per venire in Venetia con alcune sue mercantie et robbe, per camino hanno patito diverse fortune et presero la barca, finalmente essendono capitati sopra l'acque di Bari con detta nave li giorni passati fu detta nave sopragionta da una grandissima tempesta de venti et fortuna, et contrafatto più giorni, all'ultimo che fu la domenica li venti di gennaro per la detta tempesta detta nave scorse in terra perché se ruppero li capi in una spiaggia vicino la città di Bari circa cinque miglia, dove per quanto ha inteso si dice Santo Georgio, et se ruppe in pezzi detta nave con avere affogati molti di loro, et a pena esso deponente se possette salvare la vita in terra. Et che in detta nave vi erano diverse mercantie per conto di diversi mercanti et gentilhomini venetiani et altri, secondo che appare dal libro del scrivano al quale se referesce per non fare errore, et tutte dette robbe erano et sono per conto de cristiani reservati due busti per due scatole, l'una de scamonea et l'altra de reobarbaro che vanno in Venetia ad un giudeo per quanto ha inteso et visto, anzi esso deponente l'ha caricate esso et pigliato da mano da un giudeo residente in Tripoli di Soria et li consignò allo scrivano de la nave per consignarsi ad un altro giudeo scritto in detto libro di caricamento fatto per detto scrivano, et che se trova in questo loco repostato da la Regia Audienza de Trani per la prohibitione de la prattica.

Interrogatus che persone erano che venivano in detta nave et se erano tutti cristiani, disse che tutti erano cristiani, reservati due giudei et un turco santone et uno inglese il quale veniva da ***, et tanto l'inglese quanto il detto turco santone che veniva in Roma per farsi cristiano son morti, cioè tre annegati ed un giudeo battizzato et seppellito.

Interrogatus quando detta nave naufragò, come se salvò esso deponente e disse che venne per terra notando come meglio possette.

Interrogatus che persone trovò in terra, disse che trovò alcuna gente che non conosceva.

Interrogatus chi aiutò esso deponente quando si salvò in terra, disse che vennero molte genti ch'esso non conosceva, ma per quanto intese erano gente del marchese di Capurso, il quale ancora aiutava e faceva aiutare tutti quelli venivano in terra dandoli animo che non dubitassero che lui era per aiutarli, come già fece, ordinando che se li levassero li vestiti bagnati fandoli dare altri assutti con farli andare al foco et fandoli dare da magnare, che altrimenti sariano morti et così ancora vede fine con gli altri salvati.

Interrogatus si ad esso over ad altri comparenti furono levati robbe, disse che ad esso deponente non gli fu levato niente, capo ad altri si per quanto ha inteso et precise at un mercante li furono levati certi rubini et perle, il quale lamentandosi di questo, intendendolo il detto signor marchese subito mandò gente per recuperarli, come già se recuperarno et per quanto ha inteso stanno in potere di detto signor marchese et questa è la verità.

Interrogatus si avesse inteso chi erano quelle gente che andavano levando robbe da quelli che si salvavano in terra, disse che esso non li poteva conoscere, et per quanto have inteso che quello che arrobò li rubini fusse stato uno di Bari al quale non sa il nome, il quale di Bari l'havesse dati in potere di una donna et così il detto marchese per quanto ha inteso li prese da mano di quella donna.

Eodem die, ibidem et coram eodem. Georgius de Zafalonia massarius dicte navis interrogatus et examinatus a longe circa quattuor passos propter prohibitionem practice super dicta informatione toto facto et quicquid indescit.

Et primo interrogatus come passa il fatto del naufragio di detta nave, con che gente era in quella, et da che loco son partiti et come se ritrova in questo loco, disse che essendo massaro de le detta nave, et essendo partita detta nave da Tripoli di Siria, per camino ha patito più fortune con haver presa barca, finalmente essendo capitata detta nave nell'acque di Bari fu assalita da una gran tempesta per lo che se naufragò alli 20 di gennaro passato con haverse affogati molte genti et esso deponente a pena si salvò la vita, et che in detta nave vi erano diverse mercantie di diversi mercanti secondo sta scritto a libro del scrivano de la nave, et che in detta nave ci erano tutti christiani de paesi diversi eccetto due giudei et un turco che veniva per farsi christiano, et di chi erano le dette mercantie et robbe se ne rimette al detto libro et che se trova in questo loco per la pratica per ordine della Regia Audientia di Trani.

Interrogatus quando detta nave se ruppe come se salvò esso deponente et se li fu levato niente, disse che se salvò notando con una tavola come meglio possette et venendo in terra accorsero molte genti che esso non conosce et per quanto intese dire che erano gente del sig. Marchese di Capurso et che non gli fu tolto niente, le quali gente per ordine di detto sig. Marchese aiutavano le genti che se salvavano in terra, et li portavano al foco per scaldarso perché altrimenti sariano morti.

Interrogatus si sa che ad altri marinari salvati li furono toccate robbe quando venivano in terra per salvarse, disse che non lo sa, ma per quanto ha inteso furono levate diverse robbe et fra gli altri ad un mercante certi rubini et perle le quali furono recuperate dal detto signor marchese et per quanto intendoe se trovano in potere suo.

Interrogatus si sa o have inteso chi erano quelli che andavano levando le robbe a quelli che se levarono, disse che non lo sa.

g) 1591 febbraio 4, Bari

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore. Sono alcuni giorni, che mi trovo in Bari per ordine del signor presidente di Ponte e del signor Fabritio Pignatello regio Secreto di Puglia per lo naufragio della nave detta Veglia Pigolotta naufragata nel porto di San Giorgio per pigliare diligente informatione di detto naufragio, delle robbe che portava, e si dette robbe erano de' turchi e d'infedeli o di rebeli di Sua Maestà o vero de cristiani. Et havendo usata diligenza essaminando il padrone della nave, scrivano, nochiero, et altri mercanti e marinari, trovai che dette robbe erano de' cristiani, e precise de' nobili venetiani et altri mercanti fuora che due scatole, una di scamonea e l'altra di reobarbaro de' giudei, come credo che il detto Fabritio Pignatello con una sua si havrà raguagliato a Vostra Eccellenza, e nel recuperare di dette robbe si è recuperata la cassa del scrivano dentro della quale si è trovato il suo libro di tutte le mercantie caricate et a chi andavano, la copia del quale inviò a Vostra Eccellenza per correro a posta, a ciò la veda e resti servita ordinare quel tanto si ha da eseguire. Certificandola che tutte le robbe recuperate e recuperande si conservano con diligentia, fandosene inventario per atto pubblico per indennità della regia corte ò per altro a chi spetterà. E per fin adesso si è recuperata alcuna parte e tuttavia se ne recuperano, supplicandola di più che Sua Eccellenza si degni provvedere circa il dar della prattica, acciò le genti salvate dalla fortuna, e ristretti dalla Regia Audientia di Trani in alcune torri di questo territorio di Bari non si moiano di fame, della quale havriano tutti patiti, se non fossero state le continue elemosine se li fanno per il prelado di detta città et altri con che le fo riverenza pregandole dal Signore ogni felicità.

Di Bari a' 4 febbraio 1591.

Di Vostra Eccellenza illustrissima umilissimo servitore Gio. Vincenzo della Marra.

4. 1602 maggio 4, Vieste

Il capitano don Alonso de Acevedo, che aveva trattenuto presso la sua abitazione il neofita romano Giovanni Battista Galeoto e la sua famiglia, nonché un ebreo di nome Abramo, dopo il naufragio avvenuto il 9 marzo 1602 nelle acque di Vieste della marsigliana diretta a Corfù sulla quale essi viaggiavano e che trasportava anche merce di contrabbando fatta caricare da un mercante ebreo nel porto di Venezia, promise ai naufraghi la libertà in cambio di denaro.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, vol. 96, fasc. 18.

Nota: Documento mutilo.

Die quarto mensis maii 1602 in civitate Vestarum etc.

Illustrissimo Iohanne Hieronimo Brombatie regio commissario.

Iohannes Baptista Galeotus Romanus, hebreus factus christianus, etatis annorum quinquaginta otto in circa dixit, dice haver fatta arte in Roma di comprare et vendere medio suo iuramento intus et extra super infrascriptis et expositis.

Interrogatus come se ritrove esso teste in la città de Vesti et da quanto tempo, dixit che essendosi partito da Venetia verso la fine di febraro proxime passato con una marsiliana nominata Magene patronizzata per Marco de Giovanne per andare in Corfù, con la quale se imbarcò esso teste con sua moglie nomine Angela Camei, con sei figli, tre mascoli et tre femine, nominati uno Giuseppe di anni sette, l'altro Geronimo di anni cinque, et il terzo di anni tre in quattro, et le femine una chiamata Chaterina de anni sedeci, l'altra Agata di anni tredici et la terza Lucia di anni diece, et per tempesta sono venuti con detta marsiliana in questa spiaggia de Vesti, la quale marsiliana se arrenò un poco, et fu alli 9 del mese di marzo proxime passato, et il dì seguente venne in detta spiaggia uno capitaneo che dopo intese che se chiamava don Alonso de Acevedo con alcuni soldati, et fé scendere il detto padrone della marsiliana et da là ad un pezzo di poi che hebbe parlato con detto padrone fé scendere esso teste con tutta sua fameglia et se lo portò in casa sua in una stantia giontamente con uno hebreo chiamato Abramo, il quale veneva con detta marsiliana per andare in Corfù, et giunti che forono in casa disse al detto Abramo hebreo et ad esso teste queste firmate parole: «Fratelli, una mano lava l'altra et le due lavano la faccia, se voi havete denari datemeli, perché io a voi Abramo vi mandarò con quattro soldati che vi accompagnino per insino alli confini del regno». Et ad esso teste disse: «A voi con la vostra fameglia vi mandarò et licentiarò che ve ne andiate a fare il vostro viaggio». Et detto Abramo rispose che esso non havea denari perché andava in Corfù per sopra carrico delle robbe che andavano sopra detto vascello, et esso testimonio li rispose che similmente esso non have denari si non che quattro ducati de biscotti per il viaggio et una turchina de valore de ducati cinquanta che teneva sua moglie et detto don Alonso disse volerla vedere et havendola vista se la pigliò et se la pose al deto et se ritenne esso teste con tutta sua fameglia et detto Abramo per carcerati in casa.

Et detto chi altro vi era in detta marsiliana, dixit che ci erano sette marinari et tre passeggeri li nomi delli quali marinari esso teste non li sape et li tre passeggeri doi di essi tenevano nome di Giovanne uno delli quali era zoppo et portava una lettera turchesca la quale detto don Alonso se la pigliò.

Et dettoli si sape di che robbe andava carrica detta marsiliana, dixit che andava carrica de diverse mercantie, de panni, velluti, dema[schi] et altre sorte di merce et mercantie, et crede che gran parte [di esse] stiano notate in un libretto del carricamneto et le altre di una gran quantità siano imbarcate in contrabanno in Venetia; et esso teste, stando in detta marsiliana imbarcato con sua fameglia, vedde che di notte circa le due hore insino alle otto ci venevano molte gondole carriche de balle, de panni, cascie et altre robbe, et di subito poi caricate se partirono di notte et da matino fatto dì, se trovarno trenta miglia discosto da Venetia. Dette robbe caricate di notte erano di hebrei, perché quello che le faceva condurre era uno mercante hebreo che al parlare esso teste [...].

5. 1602 dicembre 3 – 1605 febbraio 15

Il viceré di Napoli, visto il parere della real Camera della Sommaria, dopo supplica del cardinale Aldobrandini protettore degli ebrei levantini in Ancona dove risultò essere residente il mercante ebreo Giuda Farch naufragato nelle acque di Brindisi nel novembre del 1602, li carcerato con contestuale sequestro della merce, concede a questi la libertà e la restituzione dei beni con obbligo che paghi al regio fisco il corrispettivo delle spese sopportate per il recupero della merce dopo il naufragio, e al castellano di Brindisi quelle per la loro giacenza in dogana.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Ordinamento Zeni, Processi Antichi*, b. 118, fasc. 35.

Nota: È stata omessa la trascrizione delle parti che riportano le autentiche di documenti in copia e quattro suppliche formulate in analogia a quella di cui al doc. o). I documenti, compresi quelli in copia, sono stati trascritti in ordine cronologico. Il regesto è per l'intero fascicolo.

a) 1602 dicembre 3, Brindisi

Copia. Die 3^o mensis decembris 1602, in insula regii castris civitatis Brundusii et coram UID Francisco Sagutio regii fisci procuratore et ad infrascripta commissario Regie Audientie spetialiter deputato.

Giuda Farch dice essere hebreo nato in la città di Salonichi et accasato in detta città et iuravit per Deum dicere veritatem super quibus fuerit interrogatus et primum.

Interrogatus come si trova esso Giuda in questa isola del forte di Brindesi, quanto tempo ha che ci è venuto, con quale vascello è venuto et che mercantia porta, dixit che haverà dudeci giorni, una sera di venerdì [22 novembre 1602],

s'imbarcò in la città di Durazzo sopra una nave nominata Patignoti la quale è di Giovan Patignoti, però al presente la patroniggia uno chiamato Apostolo accasato in Ancona, sopra la quale esso Giuda caricò seicentoquaranta pezi di feltro bianco et con altri Turchi et christiani et con altre mercantie si partero da Durazzo detto venerdì la sera per andare in Venetia et vendere loro mercantie, et havendo navigato lo venerdì la notte et lo sabato, la sera di detto sabato l'assaltò una gran tempesta per la quale furono forzati buttare in mare le robbe che stevano sopra coperta, ch'erano la maggior parte per lo vitto loro et altre robbe delle mercantie che portavano, per alleggerire il vascello et havendo corso fortuna, havendo perso la barca et le vele si trovaro al capo di Otranto alli nove giorni, dove essendo mancata la tempesta dettero fondo et spararo con pezzo et non essendo venuta persona alcuna per soccorrerli, si partero con venti di scirocco tirando pure la volta di Venetia, essendone stati la domenica et lunedì al capo d'Otranto, lo giovedì l'assaltò di nuovo la fortuna dalla quale furono rebuttati et per ultimo venerdì la sera proximo passato si trovaro accosto d'una torre di questa marina di Brindisi che have inteso dopo nominarsi la Torre della Penna dove gettaro due ancore et ne presero una et subito gettaro l'altra et lla pigliaro fondo et lo matino sabato molto per tempo spararo tre botte senza palle cercando aiuto et fatto giorno vengoro per terra molte persone et altre barche per mare et s'informaro chi erano et donde venevano et havendoli risposto che venevano di Durazzo et per l'informatione ancora che havevano havuta danno di loro che si era calato con una tavola in mare per andare in terra a dimandare aiuto, dicendone ancora che sopra detto vascello nci erano quattordici turchi et che si morevano di fame et di sete perché haveano buttato lo vino in mare et havendone detto questo quelli che stavano con le barche accosto detta nave fecero scendere in dette barche lo figlio di detto padrone Patignoti et lo detto Apostoli che la patronigia al presente et con quelli ragionarono un pezzo et dopo si ritiraro in terra da dove si partero alcuni et andaro verso la città et fra poco tempo vennero altre persone tra li quali andavano armati di spate et archibusi con lo miccio allumato et altri con spade li quali ragionarono con detto Apostoli et subito si possero in barca et vennero dove [era] la nave, ordinando a tutti che s'imbarcano come fecero con effetto et esso deponente per essere sabato nel quale giorno conforme la lege de giudei non ponno far cosa alcuna, non voleva scendere, però dopo subito scese dalla nave et si posse in barca con tutti l'altri si possero in barca et con quella li condussero sopra questa isola dove al presente si trovano, et altre barche rimborchiaro la nave et l'intraro nel porto vicino detta isola dove sta ancora hoggi, et cossì dice ritrovarsi sopra detta isola.

Interrogatus che mercantia portava la detta nave disse che portava cinquecento et vinti sacchi pieni di lana bianca di fare panni, seicentoquaranta pezze di feltro bianco d'esso deponente consistenti in vintisei balle, mille et settecento

corduane negre, cento libre di zaffarane, trenta cantara di galla, tre cento et cinque ostre di cera rossa, uno collo di seta et altre robbe per uso del vitto, però il tutto crede che in particolarmente si può vedere dal libro del caricamento, al quale si remette. Vidit audivit interrogatus per modum ut supra loco et tempore dixit ut supra.

Interrogatus di chi erano dette mercantie et robbe caricate sopra detta nave et si sa in che lochi sono state comprate, dixit che li feltri sono d'esso deponente et li comprò haverà da quattro mesi incirca nella montagna di Caradahc che sta vicino la città di Poloni [sic] et li condusse in Durazzo passando per la città di Monasterio et Serra Nova, lochi di Turchi, et in Durazzo li caricò come ha detto. Le lane sono di diversi turchi comprate in diversi paesi di turchi, la galla è di Marco armeno d'Armenia, la cera è di diversi et la seta è di Papadimitri et altre di altri diversi padroni che non si ricorda al presente in particolare.

Interrogatus che robbe gettaro a mare quando corsero fortuna, dixit che gettaro cinquecentocinquanta sacchi di lana più presto meno che più, lo collo seu balla di seta, sei balle di palli et lo vino et acqua che portavano et parte di biscotto et non altro che sappia esso testimonio.

Interrogatus si dopo che sono venuti in detta isola et si sono incominciate a portare le robbe in terra, manca alcuna cosa di l'oro robba et mercantie di quelle stavano sopra detta nave o altre che stavano sopra detta isola dixit, prima che venga Vostra Signori già il castellano havea incominciato a fare scarricare detta nave et da quella si eran scarricati molti sacchi di lana et parte di detti sacchi votati et spesa la lana sopra detta isola et parte lasciati pieni et di più scarricato dicessette balle di feltro delle quali, et precise d'una balla di feltro, ne furno tolti l'altra notte dudici pecze perché ogni balla consiste in vintiquattro et vinticinque pezi per balla di feltri, et d'alcuni marinari di detta nave li quali sono mandati lo giorno a fatigare et cavar le robbe di detta nave ma la notte sono stati sopra l'isola, have inteso che lo matino non trovaro molti sacchi che havevano levati fore del loco dove stavano stivati, et che la notte ne erano stati levati.

Et dettoli si sa chi havebbe pigliato detti sacchi da sopra la nave et detti feltri di dette balle, dixit che lo sa.

Interrogatus si sa che di notte havessero portati li sacchi da sopra la nave all'isola dove stavano l'altri sacchi di lana et feltri come ha detto di sopra, dixit che nci ne sono stati portati perché esso l'haveria visti et l'altre gente ancora che stavano in detta isola.

Interrogatus che persone stavano in guardia la notte sopra detta nave, dixit che nci sono stati et stanno quattro soldati, uno delli quali have inteso che sia caporale et l'altri non sa come si chiamano et che non ne hanno lasciato stare né esso testimonio né altro di detta nave, et questo dice essere la verità de causa scientie dixit ut supra.

Adest subscriptio dicti Iudae in lingua hebrea.

b) 1603 settembre 3, Brindisi

Die 5 mensis septembris 1603 Brundusii et coram modo licentiatu Iulio Cesare Positano procuratore fiscali regie Camere Summarie commissario super non nullis ore tenus impositis per ipsam regiam Cameram.

Informatio capta de ordine supradicti procuratoris fiscalis Ioannes Barba de Terra Nova, grecus etatis annorum sexaginta in circa ut dixit et ex eius aspectu apparet, testis medio suo iuramento interrogatus et examinatus super presenti informatione toto facto causa et quidquid indesuit e primo interrogatus si esso testimonio conosce Giuda Farca quale sta malato qui in Brindisi dove e da quanto tempo, dixit che esso testimonio lo conosce che havrà d'un anno in circa, ch'è giudeo e passava per lo paese d'esso testimonio, Terranova, et veneva da Salnicchio terra di Turchi dove ha inteso esso testimonio da più e diversi et in particolare hier sera l'intese d'esso Giuda che stava accasato in Salnicchio et questo lo disse detto Giuda in presentia del signor procuratore fiscale et molti altri che stavano nella sala della casa dove habita il detto signor procuratore fiscale e soleva andare in Venetia a' far mercantia et precise li mesi passati, lo detto Giuda caricò in Durazzo terra di Turchi una quantità di feltri sopra lo vascello che si naufragò nel mese di novembre perché passato in questa marina di Brindisi dove esso testimonio è venuto per recuperare una quantità di seta che veneva sopra detto vascello, et questo è quanto sa esso testimonio de causa scientie dixit predicta scire quia vidit intendit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

+ Signum crucis proprie manus supradicti Ioannis scribere nescientis ut dixit.

Eodem die ibidem et coram eodem.

Dica Nicola, grecus de Terranova etatis annorum triginta trium ut dixit et ex eius aspectu apparet, medio suo iuramento, interrogatus et examinatus super predictis dixit, che esso testimonio quando stava al paese suo non ha conosciuto lo detto Giuda Farca giudeo mai se non qua in Brindisi malato, il quale sa esso testimonio che hà portato sopra lo vascello ch'applicò li mesi passati in questa marina una quantità di feltri et hà inteso più volte dal detto Giuda che lui sta accasato in Salnicchio luoco di Turchi dove non solamente ci tiene moglie e figli ma fratelli, et hier sera in questa sala in presentia del signor procuratore fiscale, detto Giuda disse che stava accasato in Salnicchio dove ci era presente Giovanni Barba greco et altri, et questa è la verità de causa scientia, dixit predicta scire quia vidit interfuit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

+ Signum crucis proprie manus supradicti Dica Nicola scribere nescientis ut dixit.

Eodem die ibidem et coram eodem.

Apostolus de Giorgio Cus, grecus della Vellona etatis annorum quadraginta quinque incirca ut dixit et ex eius aspectu apparet, testis medio suo iuramento interrogatus super predictis et primo: Interrogatus s'esso testimonio conosce Giuda Farca giudeo quale al presente si ritrova in questa città di Brindisi, da quanto tempo e dove fa la sua habitatione, dixit che esso testimonio essendo padrone della navetta chiamata Padignota caricò li mesi passati nella terra di Durazzo alcune mercantie e là andò lo detto Giuda che prima non lo conosceva e le disse che voleva caricare una quantità di feltri sopra detta navetta per Venetia e così le caricò et poi per fortuna sono capitati in questa marina di Brindisi dove d'allora è stato e sta ancora e sa che sia giudeo, et dal principio che saglì in nave e dopo più volte, lo detto Giuda ha detto che esso Giuda stava maritato in Salnicchio luoco di Turchi et che lì haveva moglie, figli e fratelli et hier sera in presentia del signor procuratore fiscale disse l'istesso che esso era accasato in Salnicchio dove teneva moglie, figli et fratelli et ci erano presenti Dica Nicola et Giovanni Barba et molti altri de causa scientia dixit predicta scire quia vidit interfuit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

Eodem die ididem et coram eodem.

Giorgius Ioannis Padignoti, grecus etatis annorum viginti quinque ut dixit et ex eius aspectu apparet, testis medio suo iuramento interrogatus et examinatus super predictis, et primo interrogatus s'esso testimonio conosce Giuda Farca giudeo, da quanto tempo et dove fa la sua habitatione, dixit che esso è marinaro della navetta chiamata Padignota la quale li mesi passati si caricò in Durazzo et poi venne in questa marina di Brindisi per fortuna et a tempo che detta navetta si caricò, lo detto giudeo ci venne a caricare una quantità di feltri per Venetia et diceva che lui stava maritato in Salnicchio luoco di Turchi et che là teneva moglie, figli e fratelli et dopoi l'ha detto sempre et al presente ancora et questa è la verità et hora sta in Brindisi che venne con detto vascello insieme con esso testimonio et questo è quanto sa esso testimonio de causa scientia, dixit predicta scire quia vidit interfuit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

+ Signum crucis proprie manus supradicti Giorgi scribere nescientis ut dixit.

c) 1604 febbraio 24, Ancona

Copia. [Die 9 iulii 1604 presentatum per Iudam Farch plenum cum sequenti cum pote relaxandi copias et recuperandi originalia.]

Noi Ascanio Thomasi anconitano, console de' levantini et altre nationi in questa città d'Ancona per spetial breve concesso dalla Santità di nostro signore Clemente papa VIII facciamo a qualsivoglia potentato, iudice e magistrato et a

qualsivoglia persona sì publica come privata che in ogni tempo e luoco perverranno le presenti, piena et indubitata fede per la verità qualmente Iacob Farch e Iuda suo fratello sono stati sino dalla loro infantia nutriati et allevati in questa città in cui hanno havuto per molti et molti anni addietro di continuo in tempore della bona memoria del signor Girolimo Thomasi nostro zio e precessore in detto consolato, casa aperta con bonissimo negotio de diverse mercantie di levante et continuamente frequentato questo commertio indirizando in loro assenza mercantie a loro parenti in Ancona, et è publica voce e fama che gli anni addietro non havendo ritrovato passaggio per questa città caricò detto Iuda in Durazzo una quantità di feltri per vendita per condurli in Ancona e per causa di fortuna accapitò in Branditio et ivi trattenuto esso Iuda con detti feltri dai superiori di quel luoco, li quali Farch hanno havuto in questa città molti anni sono, che non vi è memoria in contrario, diversi parenti levantini et tra li altri Iacob Bacani zio carnale d'essi Farch, fratello di loro madre figliuoli et nepoti d'esso Bacani, sì come anco di presente vi habbitano, li quali tutti sono stati et sono mercanti levantini reali et di buona conditione et fama et per tale et come tali sono stati et sono da noi trattati, tenuti et deputati, et acciò detti Farch siano reconosciuti per tali l'habbiamo accompagnati con le presenti sottoscritte di nostra mano et sigillate del nostro solito segillo.

Questo dì XXVIII di febraro 1604 in Ancona, Ascanio Thomasi consolo, loco sigilli Franciscus Spinellus cancellarius de mandato [...].

d) 1604 febbraio 27, Ancona

Copia. Antiani Anconae Civitatis. Facciamo fede a tutti quello che perveniranno le presenti nostre per la verità qualmente habbiamo inteso da christiani degni di fede che Iacob Farchi et Iuda suo fratello hebrei levantini sono stati sino dalla loro infantia allevati in questa città et che vi hanno avuto per molti e molti anni adietro di continuo casa aperta con bonissimo negotio di diverse mercantie di levante et continuamente frequentato questo commertio indirizzando in loro absentia mercantie a loro parenti in Ancona et esser publica voce e fama che gl'anni adietro, non havendo Iuda Farch ritrovato passaggio per questa città, caricò in Durazzo una quantità di feltri per Venetia per condurli poi in Ancona et che per causa di fortuna capitò in porto di Brindisi et ivi renvenuto esso Iuda con detti feltri dalli superiori di quel luogo et che li detti Farchi hanno havuto in questa città molti anni sono, che non vi è memoria in contrario, diversi parenti levantini et tra li altri Iacob Baccani zio carnale di essi Farch fratello di lor madre e figlioli e nepoti di esso Baccani, sì come anco di presente vi habitano quali tutti sono stati e sono mercanti levantini reali di buona conditione e fama et per tali e come tali sono stati e sono da noi tenuti et reputati et, acciò di questo non se ne

possa sinistramente dubitare, gl'habbiamo accompagnati con le presenti del infrascritto nostro vice cancellario et sigillate dal nostro solito et consueto sigillo. Datum Anconae die 27 februarii 1604 [...].

e) 1604 aprile 27, Napoli

Die 27 aprilis 1604. Super instantia facta in regia Camera Summarie pro parte Iude Farch hebrei, applicati in maritima civitatis Brundisii cum vascello caramusali cum Turcis ob fortunam et caricamentum petentis liberari. Facta relatione in regia Camera Summarie per militem UID Ioannem Montoya de Cardona regium consiliarium presidentem regie Camerae Summariae et cause commissarium coram circumspecto domino locumtenenti aliisque magnificis dominis presidentibus ipsius fuit per dictam regiam Cameram così consultum provisum et decretum quod personam supradicti Iudas liberet pro ut presenti decreto liberari mandatur. [firma illegibile]

Carcerario delle carcere dell'arte della lana, con la presente ve dico et ordino che debbiare liberare Iuda Farch hebreo carcerato in queste carceri onde di q.v.e, atteso così è stato provvisto per detta regia Camera questo infrascritto, di non tenendolo però carcerato per altro.

Datum Neapoli die 27 aprilis 1604.

Mendoza

Al carcerario dell'arte della lana che liberi il predetto Iuda Farch hebreo carcerato in dette carceri, ordine Camere, per essere così stato per quello provvisto non tenendolo per altro ut supra.

f) 1604 maggio 13, Roma

Illustre signore. Signor avvocato fiscale di Napoli.

Verrà il presente Iuda Farch hebreo levantino a rinovar istanza a Vostra Signoria, col mezzo di questa, per la restitutione delle merci che pretende doversegli per le medesime ragioni che gli valsero a liberarlo della persona. Prego Vostra Signoria con particolare affetto che le piaccia di dargli aiuto in questo et se per giustitia se gli devrà la restitutione, favorirlo per la parte che s'aspetti a lei, acciò l'ottenga con effetto et presepupposto ch'io la riconoscerò parte da Vostra Signoria in luogo di gratia et con obbligatione conforme et me le offero con tutto l'animo. Di Roma a 13 di maggio 1604. di Vostra Signoria Illustrissima, come fratello affettuosissimo Ca[...].

g) [ante 1604, giugno 14]

Illustrissimo et excellentissimo signore.

L'advocato del regio patrimonio dice a vostra excellentia come in Brindisi è capitato per fortuna di mare un vascello con diverse robbe de Turchi, et son feltri et altre mercantie d'un hebreo levantino vassallo del Gran Turcho quale hebreo pretende che se li debbiano restituire le dette sue mercantie. Et per lo contrario pretende il regio fisco che non solo le dette mercantie sono acquistate alla regia corte, ma che ancora esso hebreo deve declararsi schiavo et haver perso la libertà, reclamando da qualsivoglia decreto sopra ciò ultimamente interposto.

Per tanto trattandosi di articoli così esemplari et importanti, supplica Vostra Excellentia ad ordinare alla regia Camera della Summaria che detto negotio si habbia da trattare in cospetto di Vostra Excellentia nel regio Collaterale Consiglio. [Avvocato del regio fisco].

h) [1604, giugno 14, Napoli]

Al signor Montoya.

Nella regia Camera de la Sumamria et appresso li atti de la causa verte tra lo regio fisco et litis contracte cum Iuda Farghi hebreo compare lo predetto Iuda et dice come essendo per fortuna ricapitato in Brindisi con uno vascello dove erano certe robbe et merci di esso comparente quali se ritrovano sequestrate per lo regio fisco et sotto pretensa che siano intercepte in beneficio de lo regio fisco, se pretende per detto regio fisco fare vendere li feltri numero seicentoquaranta et perché ad esso comparente spettano et non si può pretendere siano intercepte per essere esso Iuda subdito de la sacrosanta romana Chiesa per starse in Ancona con la sua fameglia. Per questo fa instantia che non si proceda alla vendita di detti feltri ma quelli se habbiano da restituire ad esso exponente offerendo di dare plegiaria di restituire le predette robbe et de stare ad iustitia et se protesta che non se habbino da vendere altramente, se protesta de tutti danni, spese et interesse che potriano succedere per tal causa, et così dice et se protesta in questo et ogni altro miglior modo.

*** Procuratore Fiscale

Procurator regius signor Norrius Zuris defetto agens.

i) Die 14 iunii 1604

Infra quatuor dies deducant incumbentia. Visis actis per regium consilium Ioannes Montoza de Cardona presidentem regie Camere et commissarium factaque per eundem relatione in dicta regia Camera aliis nonnullis presidentibus, fuit per dictam regiam Cameram provisum decretum quod ambe partes infra quatuor dies deducant omnia eis incumbentia in presenti causa.

Alonya

Lomelino procuratore fiscale

Ioannes Ortiz ad istanza et per esso Giovannni Iacomo Masullo suo procuratore.

Iuda Farco offere la sua depositione ad omne libitum partis adverse procurator regiis S. instar inrepticaris.

d. Mendoza

Michele Danese

Salamon

l) 1604, giugno 15

Lo regio fisco Ioannes Iacomus Acceptus oblatam depositionem, nam deposuit dictus Iuda Farchi se esse de Salonichi de genere turcorum, cum sit dicte nationis et infidelis et sic omnis omnia bona famur sunt sui presentis occupantis pro ut constat.

A di 15 de giugno 1604 io Michele Martinez Pontiero ho intimato lo regio fisco et per Giovanni Iacono Masullo.

m) 1604, luglio 3, Napoli

Ex provisione facta in Regia Camera Summarie.

Cum dicta regia Camera intendit iustitia maiestate expedire causam in eadem vertentem inter Iudam Farca ex una, et regium fiscum, et Iohannem Ortiz de Mertanzet regium castellanum castri Brundusii, super restitutione bonorum ut in actis ea de re intimatis infrascriptis quatenus singulis diebus et horis in dicta regia Camera compareant ad dicendum quicquid voluerint in causa predicta aliter, nec non infra biduum valeant perdere acta. Neapoli die 3 iulii 1604.

Didacus de Vena

Al magnifico procuratore fiscale et Giovanni Iacono Masullo

n) 1604 luglio 7, Roma

Molto illustre signore.

Venendo ritenuta e sequestrata costà certa quantità di robba di Iuda Farchi hebreo levantino naturale della città d'Ancona che per fortuna di mare capitò li mesi passati nel porto di Brindisi, io sono stato pregato a raccomandare a Vostra Signoria la speditione di detto hebreo e la liberatione della sua robba, e perch'io ho relatione da persone degne di fede ch'egli è veramente naturale d'Ancona e suddito ecclesiastico, non ho voluto mancare di raccomandarlo a Vostra Signoria sicome faccio, desiderando ch'ella lo favorisca quanto prima per la speditione che lo riceverò per molto piacere e ricordando a Vostra Signoria il desiderio ch'io ho

di servirla, le prego per fine del Signor Dio continua prosperità. Di Roma li 7 di luglio 1604.

Di Vostra Signoria molto illustre, illustrissimo per servitore il cardinale Borghese.

Al molto illustre Signore il signor Montoya de Cardona presidente della Sommaria.

o) 1604 luglio 10, Roma

Molto Illustre signore.

Quell'Ebreo chiamato Giuda Farohi che si ritrova costì è veramnete anconitano nativo come me n'è stata facta piena fede, per il che parmi che essi la suspensione che si haveno contro di lui. Et come che io sono Protettore delli ebrei levantini, vengo con la presente a pregarla che si compiaccia di venir quanto prima alla speditione della causa sua con farli restituir le sue robbe. Et con questo fine a Vostra Signoria prego del Signore Iddio ogni contento. Da Roma li X di luglio 1604.

Al piacer suo. Il cardinal Aldobrandini.

p) 1604 agosto 6, Roma

Copia. Presentata in Camera die 18 augusti 1604 per Iudam Farch.

Noi infrascritti Anconitani facciamo piena ed indubitata fede per la verità a chi perverrà la presente, qualmente Sassan Farca hebreo levantino mentre visse ha contrattato nella città di Ancona et giornalmente vi conduceva mercantie di più sorte di Levante in quel porto dove le contrattava et barrazava con altre robbe con diversi mercanti per levante et in detta città tenne casa aperta con la sua fameglia mentre visse da 20, 25, 30, 40 et 50 anni in qua, che non vi è memoria in contrario da l'infrascritti sui figlioli et in quella città godeva tutti li privilegii et prerogative che sogliono godere tutti l'altri hebrei levantini che habitano et sono nati in quella città et così parimente continuata et habitata come al presente habitano et tengono casa aperta con loro fameglia Iacob et Iuda Farchi fratelli carnali et figlioli del sopradetto Sasson Farca che similmente hanno goduto li medesimi privilegii et prerogative in quella città che godeva il loro padre et godeno gli altri hebrei mercanti levantini et che habitano et sono nati in essa città d'Ancona quali Iacob et Iuda fratelli di Farchi soglionio andare a viaggiare d'Ancona per tutte le parti di levante con diverse mercantie et di là condurle in Ancona et contrattano liberamente et vanno in levante etiam in paesi di Turchi come mercanti hebrei anconitani per il libero comercio et scala franca fra la detta città di Ancona con il Turcho per causa di mercantie et in fede et per la verità habbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano questo di 6 dì agosto 1604 in Roma.

Io Francesco Pichi anconitano faccio fede come di sopra.

Io Fiorano Capistrelli anconitano faccio fede come di sopra.

Io Gabriele del quondam Alessandro Bonarelli anconitano faccio fede come di sopra.

q) 1604 agosto 9, [Napoli]

Presentata die 9 augusti 1604 per Iudam Farch.

Nella Regia Camera della Sommaria et appresso li atti della presente causa compare Iuda Farch hebreo anconitano et dice novamente esserli pervenuto a notitia che in una asserta depositione che si pretende essere stata firmata da esso comparente in tempo che fu carcerato in Brindisi, se ritrova scritto Iuda Farch nato in Salonich. Et perché la verita è in contrario essendo veramente di Ancona vassallo del Papa dove ha tenuto e tiene casa aperta di negotii con altri soi parenti, come ha dimostrato per fede pubbliche di detta città di Ancona et lettere del cardinal Aldobrandino, del cardinal Borghese et dell'inbasciator di Spagna et dell'auditor di Rota don Francesco Pegna in maniera che questa verità è tanto chiara che non si può controvertere et se altro se trova scritto in detta sua pretensa depositione non è stato per volontà di esso comparente nè di ciò ha saputo mai cosa alcuna, non sapendo legere né scrivere in italiano, né li è stata mai letta detta pretensa depositione et quatenus si trovasse firmata in lingua hebreo non se nè può né deve tenere ragione alcuna come fatta per forza e timore di carcere et altro tormenti et di cosa non letta né intesa da esso. Per ciò, quatenus opus sit, revoca qualsivoglia confessione che in contrario apparesse come nulla erronea et invalida anzi extorta per forza di carcere e di tormenti, et così dice dichiara et si protesta non solo in questo ma in ogni altro miglior modo.

r) 1604 settembre 24, Napoli

Die 24 septembris 1604

In causa Iudae Farch Hebrei applicati cum eius bonis cum vascello cum turcis et bonis turcorum in maritima civitatis Brundusii, cum regio fisco et castellano castris insulae et fortis dictae civitatis, super liberatione eius personae et restitutione bonorum ut latius in actis.

Facta relatione in regio Collaterali Consilio coram illustrissimo et excellentissimo domino huius regni Viceregi per regiam Cameram Summarie, referente magnifico milite UID domino Ioanne Montoya de Cardona regio consiliario, ipsius regiae Camerae praesidente et causae commissario. Sua Excellentia mandavit quod fiat gratia dicto Iudae et proinde eius persona liberetur et restituantur ei sua bona deductis expensis. Hoc suum.

Montoya

Terrutius cancellarius

s) [post 1604 settembre 24 – ante 1605 gennaio 29]

Spese fatte per lo regio fisco per servitio di Iuda Farch hebreo	
Pagato al padrone Apostolo per lo nolo de li feltri da Durazzo	
a Brindesi	- d. 31
Le spese fatteli dal quondam Agostino Vincenti per	
giorni quindici	d. 1.2.10
Per lo nolo da Brindesi a Barletta di detti feltri	d. 8.2.10
Dato ad esso quando s'imbarco in Brindesi per Barletta	d.0.2.10
A quello lo governò malato in Brindesi	d. 0.3.10
Le spese fatteli dal d. Loyse per un mese et giorni 19	d. 2.3.10
Le spese fatteli in Barletta per giorni vintisette	d. 2.3.10
L'alloghiero dal mulo da Barletta a Napoli	d. 3.4.0
Le spese fatteli da Barletta a Napoli per la strada	d. 0.2.10
Uno paro di scarpe	d. 0.3.10
Per lo magazzino dove si reposero li feltri	d.1.0.0
Per l'incordatura de li feltri et conduttura nel vascello	d. 1.1.0
Le spese fatteli nel'arte de la lana giorni 58	d. 5.4.0
	=====
	62.2.3 ½
	40.0.0

Resta a pagare la spesa fattali dal castellano, che è di

Mesi sette et giorni vintidoi, che ad un carlino il dì, come

dice l'hebreo, sariano d. 23.1

et a grana 15, come dice il castellano d. 34.3

Pretende di più il fisco che detto hebreo debbia contribuire nella spesa che ha fatta nel commercio che andò in Brindesi che recuperò tutta la robba, nel quale si sono spesi d. 9.00, nel che toccaria per la rata di questi feltri, per conto fatto così all'ingrosso d. 40.

Et anco il castellano pretende che debbia contribuire alla spesa che ha fatta in scaricare la robba dal vascello et governarla nella dohana, spesi d. 95.1 che toccaria d. 8.

t) 1605 gennaio 29, Napoli

Copia - Magnifico dohaniero della regia dohana di Napoli.

Perchè Giovanni Andrea di Chiara, scrivano della regia Camera, ha vacato per attuario appresso l'auditore Aybar con commissione di detta regia Camera nella città di Brindisi in ricevere et repetere li testimonii ad instantia del castellano di detta città nella causa che tiene con il regio fisco sopra la pretensione del vascello capitato nella marina di ditta città, però ve dicemo et ordinamo che al detto Giovanni Andrea de Chiara le debbiare pagare li docati trentasette che sono

in nostro potere pervenuti da Giuda Farc hebreo per le spese fatteli per detto Castellano per conto delli feltri di detto Giuda et questo in conto di dette giornate. Datum Neapoli ex regia Camera Summarie die 29 ianuarii 1605.

Montoya de Cardona

Franciscus Salamon

Al dohanero della dohana dei Napoli li docati 37 sono in suo potere pervenuti da Giuda Farch ebreo per le spese fattoli dal castellano de Brindisi li pagherete a Giovanni Andrea de Chiara in conto delle predette giornate vacate nel executione ad instantia de dicto castellano per cadauno in actis.

u) 1605 febbraio 15, Napoli

Magnifico dohaniero della regia dohana di Napoli. Perché Giovanni Andrea de Chiara, scrivano della regia Camera ha vacato per attuario appresso l'auditore Aybar con commissione di detta regia Camera nella città di Brindisi in esaminare et repetere li testimonii ad instantia del castellano del forte di detta città nella causa che tiene con il regio fisco sopra la pretentione del vascello capitato nella marina di detta città però ve dicemo et ordinamo che al detto Giovanni Andrea de Chiara le debbiare pagare docati sessantatre delli docati cento et dui et tarì dui et grana 0 pervenuti in nostro potere da Giuda Farc hebreo per le spese fatteli per detto castellano per conto delli feltri di detto Giuda et questo in conto delle giornate predette per detto Giovanni Andrea vacate ut supra. Datum Neapoli ex regia Camera Summarie die 15 mensis februarii 1605. Li pagareti docati sessantatre a complimento di detti cento che li altri docati trentasette vi fu ordinato li pagassero dalli dinari spettanti al detto castellano. Datum ut supra.

Montoya de Cardona

Al duhaniero della duhana di Napoli che delli docati 102 e tarì 2 et gr. 0 pervenuti in suo potere da Giuda Farc hebreo per le spese fatteli per detto castellano per conto delli feltri di detto Giuda ne paghi al detto Giovanni Andrea del Chiara docati 63 in conto delle giornate predette per detto Giovanni Andrea vacate ut supra.

6. [post 1619] – 1628 agosto 28

La real Camera della Sommaria invia al viceré di Napoli parere favorevole in merito alla richiesta presentata da Vito de Vita, mercante ebreo di Ferrara, di concedere anche al figlio Giuseppe, come era già stato concesso a lui sin dal 1619, di poter introdurre liberamente nel regno mercanzie da commerciarci per mezzo di

mercanti cristiani e che nel caso di decesso del detto Giuseppe, entro sei mesi i suoi eredi ne possano recuperare le mercanzie e i crediti.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Collaterale, Cancelleria, Consulte*, vol. 1, ff. 159-162.

Nota: La determina dell'8 agosto 1628 con la quale la real Camera della Sommaria espone il proprio parere in merito al caso (doc. c) e i due inserti (doc. a e b) vengono trascritti in ordine cronologico. Il regesto è per l'intero documento.

a) post 1619 – ante 1627 marzo 27

Illustrissimo et excellentissimo signor. Vita de Vita hebreo espone a Vostra Excellentia come, desiderando poter liberamente negoziare nella presente città et regno de Napoli senza pena, pericolo o risico alcuno per mezzo però de mercanti christiani in esso regno habitanti, immettere et extrahere da detta città et regno ogli et ogn'altra sorte de mercantie, trafichi et negotii, cossì come fanno tutti li mercanti christiani in esso regno commoranti, senza però che né esso supplicante o altro de sua natione intrasse in detto regno, ne supplicò Sua Maestà a farli gratia de un privilegio particolare acciò liberamente possa attendere a detta negotiatione senza che sel'impedessero o disturbassero li loro effetti, trafichi et negotii et mercantie o portare pericolo de incorrere in pena alcuna non obstante qualsivoglia prohibitione o ordine in contrario, giacchè di detta negotiatione la regia corte ne sentirà grande utile et beneficio per l'extrationi et grande immisioni che gli occorrerà fare per dette mercantie oltre il comodo publico, et ne ottenne la gratia da Sua Maestà sino dall'anno milleseicento e diecenove durante però la vita del esponente, ma perché il supplicante è decrepito pe la sua molto età et il continuare simili negotii potrà per la sua morte apportargli gran danno, ha però supplicato di nuovo Sua Maestà a volergli far gratia di concedere il medesimo privilegio a Gioseppe de Vita suo figlio in modo che possa detto Gioseppe negoziare et trattare nel regno de Napoli qualsivoglia sorte di robbe et mercantie et effetti liberamente come fanno tutti li mercanti christiani in esso regno de Napoli, senza però che detto Gioseppe o altri de sua natione entre in detto regno, et questo durante la vita di detto Gioseppe et succedendo la morte di esso Gioseppe et trovandosi suoi effetti nel regno de Napoli sia concesso da hora al suo herede che nel termine de mesi sei dopoi la sua morte possa detto herede fare recuperare le mercantie et effetti et crediti che restassero in detto regno a fine che non riceva danno et tutto ciò senza incorrere in pena alcuna non obstante qualsivoglia ordine in contrario della sudetta supplicatione, è restato servito detta Maestà comandare a Vostra Eccellentia che informa sopra quanto se desidera. Ricorre perciò da Vostra Eccellentia et presentandogli la real lettera de Sua Maestà la

supplica resti servita ordinare si faccia la relatione per detto effetto et lo riceverà a gratia quam Deus.

b) 1627 marzo 27, Madrid

El Rey. Illustre Duque d'Alna primo nostro visorey lugarteniente y capitan general, por parte de Vita de Vita se me ha presentado un memoriale del tenor siguiente: Senor, Vita de Vita iudio de la ciudad de Ferrara dize que fue vostra magestad servido de hazerle merced de darle lizencia de poder negociar en el Reyno de Napoles y tratar en qualquier suerte de mercaduria y tener trato y corrispondencia con mercaderos y personas christianas sin entrar el supplicante en el dicho Reyno como consta por su real cedula despachada por el consejo de Italia en treze de abril de mil y seiscientos y diez y nueve, y por que la dicha lizencia le fue concedida tan solamente por los dias de su vida, y por hallarse viejo y casi decrepido impossibilitado a poder negociar, supplica a V. M. se sirva hazerle merced de ampliar la dicha lizencia en persona de Josepe de Vita su hijo para que pueda por los dias de su vida negociar en el dicho Reyno de Napoles, conforme a la licentia concedida per vestra magestad al dicho su padre la qual va con esse memorial por la qual consta se le concedio dicha lizencia sin informacion del visrey nè di otro tribunal sinò lissa yllanamente y lo que se supplica a V. magestad es ampliar la dicha lizencia per vida del dicho Jusepe su hijo con la misma calidad que al supplicante fue servido vuestra magestad conzederla que de mas de ser iusto lo que fide lo recibirá de la real mano de V.M. por muy particular merced y antes de tomar resolution en la pretension del supplicante ha parecido comunicaros la y encargaros y mandaros como lo hago me informeys con vuestro parezer y el di esse mi Collateral y Camara de la Sumaria de lo que cerca della se os offreziere que advertir a finque vista aca, se pueda tomar la resolution que mas pareciere convenir. De Madrid a seis de marco de 1627. Yo el Rey. Vedit Marchio generalis tesarariu, vedit Caymus regens, vedit Valenzuela regens, vedit Brandolinus regens, vedit de Neapoli regens Matienco secretarius.

c) 1627 ottobre 8, Napoli

Dize su excenletia quale sobre lo que contiene el incluso memorial de Vita de Vita hebreo y de la inclusa carta de su Magiestad que con el presenta essa Regia Camera le haga consulta con voto para que se pueda ver en Collateral en execucion de lo qual su Magiestad manda y assi lo aviso a Vostra excelentia para que de orden se exeunte de cancelleria a 8 de octubre 1627 el varon de Santo Arcangel duque de Caiiano.

d) 1628 agosto 8, Napoli

Illustrissimo et eccellentissimo signore.

Post debitam commendationem in questa regia Camera si è ricevuto villetto scritto de ordine de Vostra Excellentia all'illustre marchese de San Giuliano luototenente di detta regia Camera del tenor sequente videlicet: [v. doc. 6/c] insieme con il quale villetto si è ricevuto memoriale et carta originale de Sua Maestà del tenor sequente videlicet: [v. docc. 6/a, 6/b].

Et volendo questa regia Camera exequire come deve l'ordini de Vostra Excellentia, essendose del detto negotio trattato in detta regia Camera, inteso l'avvocato fiscale del real patrimonio, semo di voto et parere che vostra excellentia può restar servita rapresentare a Sua Maestà che la gratia fatta per la maestà sua al detto Vita de Vita hebreo di posser negoziare in questo regno durante la sua vita si extenda ancora a la persona del detto Gioseppe suo figlio con le medesime conditioni contenute ne la detta gratia fatta per la Maestà sua al detto Vita et particolarmente che nessuno di essi nè altro di loro natione possano venire in regno come esso lo dimanda, che per questo non può resultarne inconveniente nè danno alcuni anzi utile et beneficio de la regia corte et de li suoi arrendamenti per le introductioni et immissioni de robbe et forastieri che da essi se faranno in regno et succedendo morte al detto Vita de Vita et successive al detto Gioseppe suo figlio trovandose in questo regno robbe immesse da loro parte a tempo che vivevano. Piacendo cossi a Vostra Eccellenza et a la Maestà Sua, se potrà concedere a loro heredi termine de mesi sei o di quanto li parerà a far recuperare le mercantie che restassero et anco li crediti per conto di dette mercantie con lasciare in Regno li denari contanti, remettendoce però del tutto al prudentissimo giuditio et parere di Vostra Eccellenza in gratia de la quale de continuo ce raccomandamo. Ex regia Camera die octavo augusti 1628.

De Vostra Eccellenza servitori etc.

RECENSIONI

ALESSANDRO D'ALESSIO – ADACHIARA ZEVI (a c.), *La sinagoga di Ostia antica. 60 anni dalla scoperta. 20 anni di arte in memoria. Atti del convegno promosso dal Parco archeologico di Ostia antica e dall'Associazione Arte in Memoria (Ostia antica, 28 ottobre 2021)*, Arti Grafiche La Moderna, Guidonia Montecelio, 2023, 262 pp. ISBN 978-88-6252-78-04.

Gli Atti del convegno organizzato nel 2021 ad Ostia antica per i 60 anni dalla scoperta della sinagoga di Ostia Antica e i 20 anni dalla prima edizione di “Arte in memoria”, biennale di arte contemporanea che ha come sede espositiva l'antica sinagoga ostiense, sono l'esito di un'originale e riuscita operazione che vede nel dialogo tra archeologia e storia dell'arte contemporanea la possibilità di stabilire, sul filo della memoria, un rapporto nuovo e inedito tra attualità e passato. La genesi e le tappe di questo progetto sono ben spiegate nell'introduzione al volume dai curatori, l'archeologo Alessandro D'Alessio, direttore del Parco archeologico di Ostia antica, e l'architetto e storica dell'arte Adachiara Zevi, presidente dell'Associazione Arte in Memoria.

Corredato di un ricco apparato di immagini e di un'aggiornata bibliografia, il libro è diviso in due sezioni: la prima si focalizza sugli aspetti archeologici e conservativi della sinagoga di Ostia antica, la seconda allarga lo sguardo al tema dell'arte contemporanea in sinagoga. I contributi sono preceduti da due saggi introduttivi, uno di Riccardo Di Segni che spiega, in modo essenziale ma puntuale, che cos'è una “sinagoga” e la sua storia, e l'altro di Samuel D. Gruber, il quale, dopo aver delineato le alterne vicende delle sinagoghe europee tra distruzioni, riusi e restauri nella travagliata storia del secolo scorso, propone una riflessione sull'apertura all'arte contemporanea di questo tipo di edificio; pur invitando a una certa misura nel riuso delle sinagoghe come spazi d'arte, perché la linea tra memoria e intrattenimento frivolo è sottile, lo studioso rileva l'incisivo ruolo dell'arte, che «can serve to make the old new again».

Nella prima parte del volume si ripercorre la storia della scoperta della sinagoga ostiense e degli studi, facendone un bilancio critico (A. D'Alessio); si presentano poi i risultati delle più recenti indagini condotte dall'Università del Texas (2001-2021) nell'ambito del progetto OSMAP (Ostia Synagogue Masonry Analysis and Excavation Project), che ha incluso un esame dettagliato della documentazione d'archivio e dei reperti relativi ai vecchi scavi (L.M. White); dei rinvenimenti degli anni '60 sono analizzati, nel volume, le lucerne, in parte inedite e databili dalla prima età imperiale al Tardo-Antico e recanti, in più casi, simboli giudaici (L. Ceccarelli) e due interessanti quanto problematiche statuette fittili, raffiguranti una Venere e un giovane raccoglitore: del manufatto si prova a ricostruire il contesto archeologico originario proponendo, infine, l'ipotesi che si trattasse di un *lararium* di un'officina artigianale, precedente all'uso dell'edificio come sina-

goga (M.J. Cuyler). I mutamenti funzionali dell'edificio sono, in realtà, tra gli aspetti più sfuggenti e problematici nell'analisi dell'edificio ostiense, che presenta varie difficoltà interpretative in merito, ad esempio, alla cronologia – come si evidenzia nei saggi di A. D'Alessio e L.M. White – e alla ricostruzione dell'elevato, di cui un'accurata e convincente analisi è proposta da O. Brandt. Dalla lettura dei vari contributi emerge un quadro dinamico in cui sul monumento si confrontano posizioni differenti, che danno la misura di un dibattito vivace, critico e, su alcuni aspetti, ancora aperto. Dalla sinagoga lo sguardo poi si allarga a Ostia antica e al contesto topografico in cui si colloca l'edificio culturale, la cui analisi è arricchita dai dati delle più recenti indagini (C. Pavolini); si estende, infine, al panorama più ampio delle sinagoghe della diaspora (E. Laurenzi, C. Vismara). L'agile e accurato quadro delle tipologie architettoniche e delle loro attestazioni, con sintetiche schede contenenti i dati essenziali e la bibliografia di riferimento per ciascuna sinagoga, è un utile strumento per avvicinarsi allo studio di questa tipologia di edificio, rara e per tanti aspetti ancora da esplorare.

La seconda parte del volume si apre con il saggio di A. Zevi, un ampio e affascinante *excursus* delle più significative opere ospitate nelle rovine della sinagoga dal 2002 ad oggi. Con diversi linguaggi e varietà di approcci, i 52 artisti che hanno preso parte ad *Arte in memoria* hanno interagito con il luogo che è stato vissuto non come semplice sede espositiva di un'opera "in memoria di", ma come spazio fisico che partecipa in modo attivo e generativo all'ispirazione e che si rinnova e rivive grazie all'arte; quest'ultima stabilisce un nesso tra storia e attualità, lontana dalla celebrazione retorica e dal monumentalismo, come conclude, efficacemente, l'autrice che, nell'ideazione della biennale, si è rifatta ad una sperimentazione simile effettuata, a partire dal 1991, per la sinagoga ottocentesca di Stommeln, nei pressi di Colonia. Questa, salvata fortuitamente dalla distruzione nazista e poi restaurata, è diventata un "memoriale silenzioso", destinata ad accogliere l'opera di un artista, ogni anno, in una stanza per rimanere poi vuota negli altri giorni, in memoria di chi non c'è più. L'originale scelta artistica, inizialmente non esente da critiche e perplessità, viene ben spiegata nel suo contributo da M. Kuball, che ci guida in un percorso tra le personalità che hanno ideato e realizzato il progetto e tra le opere e gli artisti che vi hanno partecipato. Al caso della sinagoga di Stommeln, si giustappongono quelli di sinagoghe dell'Europa orientale e centrale selezionati da R.E. Gruber come esempi virtuosi di ristrutturazione, restauro e riutilizzo di questi luoghi di preghiera, dopo che, prima sotto il regime nazista e poi sotto quello sovietico, erano stati danneggiati, distrutti, abbandonati o ridestinati a nuovi inopportuni usi. Un *focus* sulla storia degli ebrei di lingua yiddish della Lituania è presentato dalla storica G. Jankevičiūtė, che traccia le linee del faticoso percorso di "rinascita della memoria" di una comunità di cui sono state cancellate quasi completamente le tracce. Le iniziative messe in campo a tale scopo, in anni recenti e ancora in corso, sono molteplici: dagli scavi archeo-

logici per l'individuazione dei resti della scomparsa sinagoga di Vilnius, al recupero delle lapidi del distrutto cimitero ebraico della città, reimpiegati in vari edifici, alla ripresa della tradizione di studi e ricerche sul mondo yiddish, che dagli anni '20 agli anni '40 del '900 ebbe come fulcro proprio Vilnius; anche nella piccola cittadina lituana di Šeduva, sono sorti vari memoriali per l'Olocausto ed un Museo, con l'obiettivo di recuperare le tracce di una stratificazione storica distrutta negli ultimi 80 anni. Altrettanto complessa la vicenda delle comunità ebraiche della Polonia, tra le più numerose d'Europa, come si evince dal saggio di J. Nowakowski che chiude il volume. Il direttore del Museo Ebraico della Galizia a Cracovia si sofferma sul destino delle 700 sinagoghe storiche presenti nel Paese, sottolineando come la loro situazione sia molto varia, non solo in merito allo status legale e alla proprietà, ma anche per lo stato di conservazione, in quanto in molti casi le sinagoghe sono quasi del tutto scomparse, in altri si è riusciti a preservarne almeno le rovine, in altri ancora sono state "riciclate", quindi ristrutturate ma adibite a nuovi usi; solo in pochi casi sono state restaurate e riportate all'uso originario. Per ciascuna categoria l'autore riporta vari documentati esempi, lamentando, in conclusione, l'assenza di una politica nazionale unitaria che stabilisca delle linee-guida sulle scelte da fare per questi monumenti e individui anche delle figure che sovrintendano a questo.

Volume denso e di ampio respiro, pur accostando saggi specialistici di ambiti diversi *La sinagoga di Ostia antica* è di agevole e piacevole lettura e fornisce numerosi spunti di riflessione generati dalla pluralità di prospettive che si confrontano sul nesso tra presente e passato, più o meno recente, proponendo plastici esempi di un concreto dialogo tra storia e attualità, in alcuni casi già attuato e in altri ancora agli inizi.

MARIA AMODIO

GIUSEPPE MANDALÀ – ANGELA SCANDALIATO, *Palermo ebraica. Spazio urbano, cultura e società nel medioevo*, Viella, Roma 2024, 263 pp. ISBN 978-88-3313-209-9.

Frutto del lavoro congiunto di due fra i principali conoscitori e storici delle complesse vicende degli ebrei in Sicilia attivi negli ultimi anni (si devono a Giuseppe Mandalà i capp. 1-3 e 6; e alla compianta Angela Scandaliato i capp. 4-5, 7 e l'Appendice), questa monografia su *Palermo ebraica* si propone, più che di ripercorrerne interamente la storia, di metterne in luce alcuni temi e momenti: compiendo un percorso non facile e spesso a ostacoli fra fonti, indizi e materiali documentari, archeologici, urbanistico-topografici, storico-sociali e culturali. Il quadro che ne emerge, di grande ricchezza per quanto inevitabilmente caratterizzato da qualche lacuna, illumina alcuni secoli cruciali d'interazioni e scambi, fra incomprensioni e aperture – queste ultime meno difficili con l'interlocutore

musulmano che con quello cristiano – che hanno consentito lo sviluppo nell'isola, e particolarmente a Palermo, di una realtà sotto certi aspetti unica; di grande varietà e colpevolmente rimasta a lungo in attesa di essere adeguatamente indagata con strumenti accademici e presentata finalmente nella forma di una sintesi affidabile e chiara: lontana dall'approssimazione e dalla faciloneria con cui la storia degli ebrei del Meridione – Sicilia e Calabria in testa – viene purtroppo presentata da pubblicazioni numerose quanto fuori da ogni controllo scientifico e talora prive di affidabilità e spessore.

Palermo ebraica si articola in sette, densi capitoli che, pur partendo formalmente dalla prima attestazione degli ebrei in città nelle *Epistole* di papa Gregorio I (ove sono presenti in ben dodici missive scritte fra il 591 e il 598),¹ si concentrano prevalentemente sul periodo compreso fra l'età normanna e l'espulsione del 1492, termine oltre il quale gli autori non si sono spinti e che del resto rappresenta la fine di una storia sviluppatasi senza cesure per circa un millennio, con un susseguirsi di fonti in perenne dialogo, pur fra idiomi diversi, ma che dall'età moderna in poi diviene un oggetto di studio a parte e la cui stessa base documentaria muta radicalmente.

Tentando qui solo una panoramica sul volume, che nei prossimi anni costituirà certamente il punto di partenza per ogni ricerca sull'argomento – nel cap. 1 (“Gli ebrei a Palermo: aspetti diacronici”, pp. 19-46) si troverà esposto il quadro storico generale e le sue fonti principali, da Gregorio Magno all'editto di espulsione del 1492. Il più corposo cap. 2 (“Aspetti topografici”, pp. 47-94) chiarisce, partendo dal confronto con le varie tipologie d'insediamento ebraico attestate in Sicilia e altrove nelle cosiddette giudecche – termine che, a quanto pare, in Sicilia entra nell'uso piuttosto tardi, mentre prima del XV secolo risultano adoperati (almeno nei documenti) termini di origine araba o catalana – la situazione a Palermo, a lungo dibattuta e rimasta parzialmente irrisolta. Per chi non conoscesse a fondo la città, la dettagliata rassegna, in cui è discussa tutta la letteratura anteriore, dev'essere seguita tenendo costantemente d'occhio le figg. 1-5 nell'apparato iconografico – posto al centro del volume – e la conclusione cui si perviene, sulla scia di quanto già osservato in altre sedi da H. Bresc e S. Simonsohn, è l'ubicazione delle abitazioni ebraiche all'interno del Cassaro, in zona cen-

¹ Nella rapida *Postfazione* di Shlomo Simonsohn (pp. 219-222) appare dunque al riguardo un'inesattezza: dell'epistolario di papa Gregorio restano infatti circa 850 epistole e non è possibile che le dodici sulla Sicilia ne rappresentino un terzo; il riferimento va dunque probabilmente al sottoinsieme delle lettere riguardanti ebrei in Italia, che in ogni caso sono solo ventidue e in cui i materiali sulla Sicilia sono quindi più della metà. Vero è invece che, se si escludono le sei lettere di cui non è specificata la località di destinazione, nelle restanti sei epistole Palermo appare in due casi e quindi effettivamente per un terzo del totale.

trale quindi e non periferica o extraurbana come da altri in passato sostenuto o ipotizzato (non senza qualche appoggio documentario, specie per il periodo più antico, su cui cf. pp. 67-69). L'A. si sofferma sul testo di Beniamino da Tudela rilevando giustamente (p. 60) l'anomala assenza di riferimenti di dettaglio proprio sulla popolazione ebraica della città, laddove è invece pressoché una costante nel *Libro di viaggi* l'indicazione di attività, mestieri, personalità di riguardo delle comunità ebraiche locali, e che a maggior ragione sorprende – qui si potrebbe elaborare in futuro il dato, giungendo magari a qualche ipotesi – considerando l'eccezionale consistenza numerica degli ebrei palermitani, riportata a circa 1.500 unità (anche in questo caso un numero al ribasso, se è vero che il tudelense annotava solo i capifamiglia, cf. al riguardo p. 57).

Sempre a proposito di fonti ebraiche, degna di nota è la puntuale disamina della testimonianza resa nel 1487 da 'Ovadyah da Bertinoro (pp. 60-67), fonte di grande importanza non solo per la topografia e la ricca descrizione della magnifica sinagoga maggiore panormitana, ma anche per la ben nota e controversa valutazione degli ebrei locali, sotto l'aspetto igienico, sociale e religioso (sull'ubicazione degli edifici sinagogali cf. specialmente le pp. 72-94). La diversità dell'ebraismo siciliano rispetto a quello peninsulare e, più in generale, continentale, emerge del resto di continuo dai toponimi, dall'antroponimia e dalla stessa terminologia anche delle cose più comuni; in cui è norma lo scambio, il prestito o la sovrapposizione all'arabo e il perdurare di usi locali specifici (e sui quali sarebbe stato forse il caso, all'occasione, di segnalare il frequente scostamento dall'uso generale; un solo esempio, a p. 97, sul modo d'indicare il macellatore rituale in tutti i modi, fuorché *šoḥeṭ* e derivati). Nel cap. 3 ("Le istituzioni comunitarie", pp. 95-117) si affrontano questioni amministrative interne e di vita quotidiana, come le attività del macello e della lavorazione delle carni (pp. 95-101) e i cimiteri (pp. 102-107, purtroppo ancora non illuminati dal rinvenimento di epitaffi); ma anche di rapporto con la società maggioritaria, ad esempio, quando si tratta di concedere gli spazi per erigendo sinagoghe e, questione più interna, il tipo di arredo da adottare (pp. 107-114).

Resta fuori da quanto letto finora la questione dei *miqwa'oth* o sedi dei bagni rituali ebraici, su cui si concentra invece l'intero cap. 4 ("Bagni ebraici a Palermo tra realtà e finzione", pp. 119-151), in cui si perde l'approccio storico-filologico dei capitoli precedenti e, inizialmente, ci si allontana frequentemente da Palermo (del cui *miqweh* si discute alle pp. 139-144), sia pure al buon fine di tracciare analogie e confronti con altre realtà. Forse fin troppo spazio (pp. 144-151) è stato accordato alla confutazione, spesso discorsiva, dell'ipotesi che associa a usi ebraici l'insieme di ipogei funerari tardoantichi e le altre evidenze sotterranee, anche a destinazione religiosa (cristiana e islamica), ma giunteci alquanto compromesse, nell'area del complesso gesuitico della cosiddetta Casa Professa. Nel breve cap. 5 ("Dinamiche sociali e articolazioni urbane", pp. 153-173) iniziano a emergere un

po' di più i nomi e i profili degli ebrei panormitani, com'è ovviamente più facile grazie all'abbondante documentazione quattrocentesca. L'A. applica a Palermo gli stessi modelli interpretativi utilizzati in passato con successo, sebbene con ripetitività e qualche limite, anche in molti altri luoghi della Sicilia; con una certa alternanza nell'esposizione, a tratti forse troppo veloce, di questioni generali e casi di microstoria su cui invece ci si sofferma non sempre utilmente e la cui comprensione si sarebbe giovata di un'organizzazione e presentazione diversa dei materiali, talora fin troppo abbondanti e di cui s'intravede la comprensibile difficoltà di gestione.

La sezione su "La vita culturale" (cap. 6, pp. 175-202) segna un cambio non solo tematico, ma di registro: vi si affronta dapprima la questione linguistica e il sistema educativo, da quello di base all'istruzione superiore rabbinica (pp. 175-180); mentre la frammentazione, quando non la totale assenza di sufficienti informazioni di contesto impone, per la discussione sulla vita intellettuale ebraica a Palermo fra XI e XV secolo, per lo più il ricorso allo strumento della biografia intellettuale di singole personalità (pp. 181-202), che peraltro nella sua ricchezza, specie fra XIII e XIV secolo – sia pure con molte lacune – contraddice nettamente la sintesi finale di Simonsohn (p. 222), che presenta un quadro a dir poco minimalista. Anche in questo caso il periodo più tardo gioca un ruolo preponderante e vi emerge, ovviamente, la figura ancora in gran parte sfuggente di Guglielmo Raimondo Moncada *alias* Flavio Mitridate (pp. 191-194). La questione del *minhag* o rito degli ebrei di Sicilia e una rapida elencazione dei non molti manoscritti ebraici, integri o in frammenti, conservati a Palermo concludono il capitolo (pp. 201-202). L'ultima sezione, il cap. 7 ("Il vincolo della memoria", pp. 203-212) è una ripresa di casi di dettaglio per lo più tematicamente slegati, in cui si toccano in sequenza senza troppi approfondimenti problemi di storia dell'identità e della mentalità, accanto a questioni liturgiche, economiche, alimentari.

Chiude il libro in appendice, prima della bibliografia e di un puntuale indice dei nomi, la trascrizione del secondo contratto di vendita della sinagoga di Palermo del 6 ottobre 1492, in latino (pp. 213-218). Al termine della lettura *Palermo ebraica* risulta un libro disuguale, ma rilevante: una pietra d'angolo negli studi sulla Sicilia ebraica e un modello da affinare e da seguire anche altrove.

GIANCARLO LACERENZA

FABRIZIO FRANCESCHINI – SERENA GRAZZINI (a c.), *L'ebreo errante. Nuove prospettive su un mito europeo*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2023, 494 pp. ISBN 978-88-9359-785-2.

Impossibile, almeno per chi scrive, riassumere 27 saggi, tutti opera di insigni studiosi, i cui temi spaziano dall'analisi linguistica ebraica e latina (Fabrizio Fran-

ceschini), alla letteratura (anche) del Rinascimento tedesco (Serena Grazzini), allo yiddish in Sholem-Aleykhem e Bernard Malamud (Claudia Rosenzweig), all'opera di Luigi Nono (Alessandro Cecchi). Mi limito dunque, anche per ovvi motivi di spazio, a menzionare gli autori, di cui ognuno meriterebbe una pagina a parte, e la suddivisione in temi del volume: UNO SGUARDO SULL'OGGI: Marcello Massenzio; TESTI FONDATIVI: Fabrizio Franceschini, Fabrizio Cigni, Serena Grazzini; ERRANZE E-BRAICHE: Roni Weinstein, Alessandra Veronese, Mafalda Toniazzi, Francesca Valentini Diana, Alice Grazzini, Alessandro Guetta; ANTISEMITISMO/SIONISMO: Carmen Dell'Aversano, Leonardo Canova, Marina Riccucci; Stefania Ragaù, Arturo Marzano; PARADIGMI: Francesca Tucci, Emiliano Ranocchi, Francesca Manzari, Alessandro Grilli, Chiara Carmen Scordari; RIVISITAZIONI: FRA NOVECENTO E DUEMILA: Benedetta Bronzini, Giuseppe Dell'Agata, Claudia Rosenzweig, Matteo Tamborrino, Giovanna Tomassucci, Alessia Cassani, Alessandro Cecchi. Oltre al consueto Indice dei nomi, troviamo qui anche un assai utile Indice dei luoghi, di ben cinque pagine. Come scrivono i curatori: «L'arco cronologico delle indagini comprende il Medioevo, l'Età moderna e la contemporaneità. L'impostazione interdisciplinare del volume, ... include saggi di orientamento antropologico, filosofico, storico, letterario, filologico, linguistico, artistico e musicale» (pp. XIV-XV).

La leggenda dell'ebreo errante sarebbe dunque il classico *fil rouge* che ordisce la trama della storia europea (ma anche, almeno, quella statunitense e israeliana), unendo epoche e luoghi disparati. È d'altronde un luogo comune l'affermazione che, in Europa e in Occidente, l'ebreo è l'Altro per antonomasia, ovvero colui che, in un ambiguo rispecchiamento, consente l'identificarsi e l'esistere stesso dell'occidentale-non-ebreo. Non è certo un caso che la antica leggenda antiebraica di Ahashverus (Aḥašweroš, Assuerus, Ahasveros, Ahasverus... cfr. Franceschini, p. 33) che non aveva consolato Gesù nel suo cammino sul Golgota ed è perciò costretto a un infinito errare, abbia attraversato tutto il continente per secoli, rappresentando il reietto ma anche l'uomo in cerca di giustizia, nonché il proletario/rivoluzionario (come nel romanzo di Eugène Sue, *Le juif errant*, Ahasver sarebbe «un campione socialista degli oppressi e delle classi lavoratrici»; cit. in Bronzini, p. 349, cf. anche Dell'Agata, pp. 366 sgg.) e sia stata – almeno in parte – fatta propria dagli ebrei stessi. Fra i capitoli più impressionanti di questa storia secolare vi è infatti il permanere della leggenda e la sua contemporanea trasformazione nel corso dei secoli. Fra quelle più attuali, ovviamente la cancellazione (almeno in apparenza) del mito, grazie alla creazione dello Stato d'Israele. *L'ebreo errante è arrivato!*, esclamava con gioia il giornalista francese, non ebreo, Albert Londres nel 1930. Della costante *querelle* fra Israele ed ebraismo della Diaspora scrive Alberto Marzano, con riferimento esplicito ai (penultimi) governi Netanyahu. Ma oltre a costituire un utile dispositivo per l'interpretazione di svariati immagini e testi, quale può essere l'effettivo “impiego” di tale figura? Può in qualche modo aiutarci a comprendere il sempre più inospitale mondo at-

tuale? Può fornirci chiavi di lettura su conflitti, scontri politici senza esclusione di colpi e ventilate o attuali “guerre di religione”, “conflitti di civiltà”, in cui l’ebreo reale ovvero la sua immagine immanente si direbbe paradossalmente, e per l’ennesima volta assumere un ruolo minacciosamente centrale? O può la leggenda dell’ebreo perennemente esiliato e perennemente vivo, servire come paradigma per la comprensione delle migrazioni attuali?

Per quanto riguarda gli studi ebraici, o *Jewish Studies* che dir si voglia, va detto che già da alcuni anni l’interesse tende a focalizzarsi sul “radicamento” ebraico nei paesi di residenza, sul legame con il paesaggio e la cultura del luogo, piuttosto che sul mito dell’erranza (che peraltro, nella sua esperienza concreta, in sostanza appartiene solo ad alcuni periodi ed estensioni geografiche: ossia l’Impero Russo, dalla metà dell’Ottocento). Ci si può chiedere se sia tuttora attuale la poetica dello “straniero a se stesso”, cui ha dato grande rilievo internazionale Julia Kristeva nell’ormai lontano 1988 e di cui l’ebreo errante è, per alcuni aspetti, una sorta di prefigurazione; o se non si tratti, oggi, di una sorta di nascondimento poetico alle tragedie delle migrazioni, della mancanza di luogo.

La collettività ebraica italiana, oltre a riflettere, così come spesso le comunità diasporiche, i modelli politici e sociali caratteristici della società ospitante, si caratterizzava, o si caratterizza forse tuttora, anche per l’influsso di una cultura umanistica «per la quale era d’obbligo cercare di conciliare Dante con le *mizvot*, l’umanesimo fiorentino con la morale dei *Pirké Avot*», come ha scritto Alberto Cavaglion. Ma anche la Polonia, divenuta per molti paradigma della non-accettazione, era, come scrisse Nathan di Hannover, una patria in cui *restare*: «The pillar of Justice was in the Kingdom of Poland as it was in Jerusalem before the destruction of the Second Temple The leaders of the Four Lands were like the Sanhedrin», come citato da David Biale in *Power and Powerless in Jewish History* (p. 147). Ed è singolare che di stanzialità e radicamento ebraici si parli solo nel saggio di Alessandro Guetta: «Per molti di loro [ebrei italiani] l’Italia non era solo un paese di accoglienza ma anche il luogo della loro espressione naturale: la lingua italiana non si opponeva all’ebraica ma, in un certo senso, la completava: tradurre non significava escludere il testo di partenza ma arricchirlo» (p. 179). Il saggio di Claudia Rosenzweig si conclude con queste parole: «la figura dell’ebreo errante, come se condensasse l’essenza di quanto è ebraico è, – ancor più dell’ebreo – metafora dell’umano» (p. 395).

«È la sua maledizione che lo protegge», dice la voce narrante nel bel documentario *L’ebreo errante* di Pierre-Henry Salfati (2022), una sorta di parafrasi della celebre definizione di Edmond Jabés: «metà uomini, metà fantasmi, c’è sempre una metà che sfugge al carnefice». Quale la metà che sfugge al carnefice, quale la parte tutelata dalla maledizione, nell’ebreo e nell’essere umano? Al di là, ovvero insieme alle questioni storiche, letterarie, filologiche – qui espletate sempre nel migliore dei modi – questo volume pone dunque domande che si possono definire

esistenziali e che riguardano chiunque: dov'è la patria dell'uomo? Qual è il lembo di terra che possiamo definire proprio, dov'è la nostra casa?

LAURA QUERCIOLO MINCER

ENGLISH SUMMARIES

ARTICLES

MARIA AMODIO – GIANCARLO LACERENZA

Recent surveys in the Catacombs of Venosa and at the Maddalena Hill, 2023-2024

As part of the ongoing Venusia Judaica Project (PRIN 2022), in 2023-2024 a comprehensive topographical and archaeological survey was conducted on the Maddalena Hill in Venosa. This survey aimed to document and locate in their topographical context not just the Jewish catacomb areas, but also the other catacombs and hypogea scattered around the hill. In the paper there are presented the first results of these thorough investigations, which significantly enhance the understanding both of previously-known sites and those lesser known.

Additionally, during the survey Authors identified also hypogea previously undocumented in scientific literature, some of them bearing traces of architectural elements, painted decorations and engravings. In the upper Jewish catacomb some areas currently difficult to access, due to collapses, were also explored. The actual state of the places has been verified and a detailed epigraphic recognition was carried out.

DARIO BURGARETTA

Addenda to “The Maltese and Sicilian Component in the Arabic Glosses of the Italian version of *Maqrē Dardēqē*”

In an article published in 2018 (D. Burgaretta, “The Maltese and Sicilian Component in the Arabic Glosses of the Italian Version of *Maqrē Dardeqē*”, in G. Mandalà, I. Peréz Martín, eds., *Multilingual and Multigraphic Manuscripts and Documents of East and West*, Gorgias Press, Piscataway NJ: 233-292), the Author presented a selection of Arabic glosses from the Italian edition of the *Maqrē Dardēqē*, the trilingual biblical glossary first printed in Naples in 1488, based on a manuscript prototype written between the 14th and 15th centuries by the French-Catalonian lexicographer Pereş Trebot (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Hébr. 1243).

In this new paper some further glosses, which could not be included in the previous publication, are presented. These additions are collected and analysed according to the same parameters of the first contribution, in order to expand and enrich the corpus, in the perspective of a comprehensive edition of the Arabic glosses of the Italian *Maqrē Dardēqē*.

TEXTS AND DOCUMENTS

FABRIZIO LELLI – MARIA PIA SCALTRITO – DOMENICO TANGARO

A new Jewish epigraph from a synagogue in Trani

In June 2025, knowledge was gained that a Hebrew inscription had been discovered during the restoration of a building in the ancient medieval quarter of Trani. The epigraph features an elegant inscription in Hebrew script; it is dated to the year 4880 (1119/1120 CE) and can, therefore, be considered one of the most ancient and significant testimonies of the Jewish presence in medieval Puglia. The text, although partially preserved, allows us to understand the function of the epigraph and to assign it to a synagogue context.

DIEGO DE CEGLIA

Shipwrecked Jewish merchants and goods along the Apulian coasts after 1541

The paper presents and analyses seven unpublished documents mentioning Jewish merchants or goods belonging to Jews, shipwrecked in different times along the Apulian coasts between the 16th and 17th century: therefore, witnessing the presence of Jewish in the Kingdom of Naples after the 1541, the year of their expulsion. A short outline of the roles and responsibilities of the various institutional figures mentioned in the texts is allowed. It facilitates the understanding of the various reasons behind the many disputes that in such circumstances arose between different institutional bodies – the Sovereign, the Royal Chamber of the Sommaria and the royal tax office, the Grand Admiral, the Sacred Royal Court, the portolan, the captain, the judge, the lieutenant – and the Jewish merchants, whose interest were protected by the privileges monarchs and popes granted them, such as those related to the Ragusan vessels or the Levantines merchants.

Sefer yuhasin

NORME PER GLI AUTORI | RULES FOR CONTRIBUTORS

Il *Sefer yuhasin* pubblica articoli, testi e documenti, note e recensioni nelle principali lingue europee. Gli articoli proposti devono essere corredati da un breve riassunto in italiano e in inglese e presentati in formato elettronico, con una copia in pdf, avendo cura di applicare al testo la minore formattazione possibile: senza rientri o indentature a inizio paragrafo, elenchi puntati o numerati e simili, evitando l'uso del grassetto.

Caratteri e fonts

È necessario utilizzare, specialmente qualora nel testo siano presenti caratteri speciali o non latini, esclusivamente fonts Unicode. Il carattere della rivista è Gentium Plus.

Citazioni e virgolette

Per parole o brevi brani riportati nel testo (fino a circa 3 righe) usare virgolette basse o «caporali»; citazioni più lunghe andranno a capo, in un paragrafo a parte, separate da uno spazio prima e dopo il testo principale, in corpo più piccolo. Le virgolette cd. “inglesi” vanno usate solo per segnalare enfasi o per il titolo degli articoli citati. In caso di virgolette interne o traduzione di lemmi, adoperare virgolette ‘semplici’. L'eventuale progressione da osservare è la seguente: « “ ‘ ’ ” ».

Note e punteggiatura

Il rimando alle note a piè di pagina dev'essere posto dopo la punteggiatura e al di fuori delle parentesi.

Citazioni bibliografiche

Vanno sempre indicate le case editrici (dal XIX secolo in poi) ma non per esteso i nomi propri degli autori. Per indicare le pagine evitare p./pp., a meno che non vi sia possibilità di fraintedimenti; per indicare il numero di un oggetto o di una scheda, usare «n.» e per indicare una nota, scrivere «nota». I titoli delle riviste vanno citati per esteso (per es. *Journal of Jewish Studies* e non JJS).

Sono possibili due sistemi di citazione:

- 1) prima citazione per esteso e, in seguito, riferimento in forma abbreviata (in questo caso non occorre bibliografia finale);
- 2) citazione a chiave (cd. “Harvard”), ossia autore-anno, con bibliografia finale in ordine alfabetico; in caso di citazione singola, il riferimento può essere inserito direttamente nel testo e non in nota.

La bibliografia citata, in entrambi i casi, va in ordine cronologico.

Esempi per 1):

– monografia, prima citazione: J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, I-II, Geuthner, Paris 1914; in seguito: Juster, *Les juifs*, I: 12-22;

– articolo in rivista: J. Neusner, “The Development of the Merkavah Tradition”, *Journal for the Study of Judaism* 2 (1971) 149-160; citazione successiva: Neusner, “The Development”, 151-152;

– articolo in volume collettivo: A. Biscardi, “Nuove testimonianze di un papiro arabo giudaico per la storia del processo provinciale romano”, in G. Grosso (a c.), *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Cisalpino, Milano 1972, 111-152.

Esempi per 2):

– stessa citazione per monografia e articolo, per es.: Juster 1914; Neusner 1971;

– bibliografia finale:

Juster, J. 1914 *Les Juifs dans l'Empire romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, I-II, Geuthner, Paris.

Neusner, J. 1971 “The Development of the Merkavah Tradition”, *Journal for the Study of Judaism* 2: 149-160.

In caso di autore con più titoli in bibliografia, dal secondo in poi sostituire il nome con un tratto medio (—) seguito dall'anno e dal completamento dell'indicazione bibliografica; distinguere con a, b, c, pubblicazioni del medesimo anno. Si noti, per indicare volume, pagine o note: Juster 1914, I: 36-81; Neusner 1971: 153 nota 22.

In caso di più articoli dallo stesso volume, indicare il volume a parte; per esempio:

Biscardi, A. 1972 “Nuove testimonianze di un papiro arabo giudaico per la storia del processo provinciale romano”, in Grosso 1972: 111-152;

Grosso, G. 1972 (a c.) *Studi in onore di G. Scherillo*, I-II, Cisalpino, Milano.

Citazioni in ebraico e traslitterazione

Ebraico biblico: parole o brani in ebraico dalla Bibbia si possono ricavare dal sito internet: tanach.us/Tanach.xml (testo masoretico dal Codice di Leningrado; per esigenze diverse, contattare la redazione). Traslitterazione:

'b v g q d h w z h t y k l m n s ' p f s q r š s t t

L'indicazione della quantità vocalica può essere limitata alle vocali lunghe, indicate con accento circonflesso (âêôû) e alle semivocali (é/ě, ě, ō, o altri caratteri appropriati). Se richiesto dal contesto dell'articolo, è possibile inserire una traslitterazione completa, utilizzando coerentemente il proprio sistema di riferimento.

Ebraico mišnico, post-biblico e medievale: la distinzione nella traslitterazione delle doppie (bgdkpt) può essere limitata a b, k, p (b, k, f). Se il testo originale è vocalizzato, si vocalizza anche la traslitterazione, ma la quantità delle vocali può essere omessa.

È preferibile una traslitterazione piena per l'ebraico moderno:

'b v g q d h w z h t y k l m n s ' p f s / z č q / k r š s t t

Illustrazioni

L'eventuale materiale illustrativo, a colori o in bianco e nero, va inviato in forma digitale tramite files di media o alta definizione (non meno di 300 dpi), in formato jpg o tif. Ciascun file va numerato; alla fine dell'articolo andrà posto un elenco delle figure con le rispettive didascalie.

Valutazione dei contributi

Gli articoli sono soggetti a valutazione paritaria (*peer review*) da parte due o più valutatori, di cui almeno uno esterno al comitato scientifico. Il referaggio è anonimo e i revisori sono individuati, in relazione all'ambito della ricerca, fra studiosi di riconosciuta competenza. Il *Sefer yuḥasin* pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei revisori, senza specificare i contributi esaminati, riservando la consultazione dell'elenco completo alle agenzie di valutazione nazionali e internazionali.

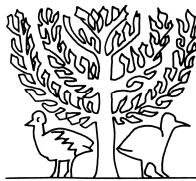
Libri per recensione e corrispondenza scientifica vanno inviati a:

Prof. Giancarlo Lacerenza
Centro di Studi Ebraici - Università L'Orientale
Piazza S. Domenico Maggiore 12, 80134 Napoli, Italia
e-mail: glacerenza@unior.it

PUBBLICAZIONI DEL CENTRO DI STUDI EBRAICI
DIPARTIMENTO ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO
UNIVERSITÀ DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

SEFER YUHASIN

REVIEW FOR THE HISTORY OF THE JEWS IN SOUTH ITALY
RIVISTA PER LA STORIA DEGLI EBREI NELL'ITALIA MERIDIONALE



ISSN 2281-6062

ARCHIVIO DI STUDI EBRAICI

- I *Atti delle giornate di studio per i settant'anni delle leggi razziali in Italia (Napoli, Università "L'Orientale" - Archivio di Stato, 17 e 25 novembre 2008)*, a cura di GIANCARLO LACERENZA e ROSSANA SPADACCINI, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2009. 272 pp., ISBN 978-88-6719-020-1.

- II ANGELO GAROFALO, *L'unzione di Davide (1Sam 16,1-13). Prologo profetico al ciclo dell'ascesa*, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2012. 142 pp., ISBN 978-88-6719-021-8.

- III.1 GIANCARLO LACERENZA, *Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata*, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2012. 144 pp., ISBN 978-88-6719-010-2.

- III.2 AURORA EGIDIO, *Dibbuk russo. Introduzione, testo, traduzione*, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2012. 144 pp., ISBN 978-88-6719-011-9.

- III.3 RAFFAELE ESPOSITO, *Dibbuk yiddish. Introduzione, traduzione e nuova edizione del testo originale*, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2012. 176 pp., ISBN 978-88-6719-013-3.

- III.4 *Il Dibbuk fra tre Mondi: saggi*, a cura di GIANCARLO LACERENZA, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2012. 154 pp., ISBN 978-88-6719-014-0.
- III.5 ALOMA BARDI, *Esotismi musicali del Dibbuk. Ispirazioni da un soggetto del folclore ebraico*, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2013. 196 pp., ISBN 978-88-6719-056-0.
- IV *1510-2010: Cinquecentenario dell'espulsione degli ebrei dall'Italia meridionale. Atti del convegno internazionale (Napoli, 22-23 novembre 2010)*, a cura di GIANCARLO LACERENZA, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale" - Soprintendenza Archivistica per la Puglia - Centro di Ricerche e Documentazione sull'Ebraismo nel Mediterraneo "Cesare Colafemmina", Napoli 2013. 160 pp., ISBN 978-88-6719-052-2.
- V *Gli ebrei a Fondi e nel suo territorio. Atti del convegno. Fondi, 10 maggio 2012*, a cura di GIANCARLO LACERENZA, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2014. 228 pp., ISBN 978-88-6719-061-4.
- VI CÉDRIC COHEN SKALLI, MICHELE LUZZATI, *Lucca 1493: un sequestro di lettere ebraiche. Edizione e commento storico*, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2014. 304 pp., ISBN 978-88-6719-062-1.
- VII *Per i 150 anni della Comunità Ebraica di Napoli: saggi e ricerche*, a cura di GIANCARLO LACERENZA, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2015. 144 pp., ISBN 978-88-6719-105-5.
- VIII *La Regina di Saba: un mito fra Oriente e Occidente*, Atti del seminario diretto da RICCARDO CONTINI, Napoli, Università "L'Orientale", 19 novembre 2009 - 14 gennaio 2010, a cura di FABIO BATTIATO, DOROTA HARTMAN, GIUSEPPE STABILE, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2016. 394 pp., ISBN 978-88-6719-139-0.
- IX DOROTA HARTMAN, *Emozioni nella Bibbia. Lessico e passaggi semantici fra Bibbia ebraica e LXX*, Centro di Studi Ebraici - Università "L'Orientale", Napoli 2017. 192 pp., ISBN 978-88-6719-104-8.
- X STEFANO PALMIERI, *Cristiani ed ebrei nell'Italia meridionale tra Antichità e Medioevo*, UniorPress, Napoli 2021. 454 pp., ISBN 978-88-6719-222-9.

- XI ELISA CARANDINA, *La cura dell'accidentale. Forme di racconto di sé e dell'altra nella poesia ebraica e nell'arte israeliana contemporanea*, UniorPress, Napoli 2021. 130 pp., ISBN 978-88-6719-227-4.
- XII *Atti della giornata di studio in ricordo di Ezio Levi D'Ancona. Università L'Orientale, Napoli, 25 gennaio 2022*, a cura di GIANCARLO LACERENZA, UniorPress, Napoli 2022. 164 pp., ISBN 978-88-6719-260-1.
- XIII GIUSEPPE M. CUSCITO, *Shabbetay Donnolo: A Reappraisal*, UniorPress, Napoli 2025. 150 pp., ISBN 978-88-6719-325-7.



IL TORCOLIERE • Officine Grafico-Editoriali d'Ateneo
Università di Napoli L'Orientale
stampato nel mese di giugno 2025

SEFER YUHASIN
12 | 2024

ARTICOLI

MARIA AMODIO – GIANCARLO LACERENZA, *Ultime ricognizioni nelle catacombe di Venosa e alla Collina della Maddalena, 2023-2024*, 7-47

DARIO BURGARETTA, Addenda to “*The Maltese and Sicilian Component in the Arabic Glosses of the Italian version of Maqrē Dardëqē*”, 49-76

TESTI E DOCUMENTI

FABRIZIO LELLI – MARIA PIA SCALTRITO – DOMENICO TANGARO, *Una nuova epigrafe ebraica da una sinagoga di Trani*, 77-85

DIEGO DE CEGLIA, *Mercanti ebrei naufraghi sulle coste pugliesi dopo il 1541*, 87-153

RECENSIONI

ALESSANDRO D’ALESSIO – ADACHIARA ZEVI (a c.), *La sinagoga di Ostia antica* (MARIA AMODIO), 155-157

GIUSEPPE MANDALÀ – ANGELA SCANDALIATO, *Palermo ebraica* (GIANCARLO LACERENZA), 157-160

FABRIZIO FRANCESCHINI – SERENA GRAZZINI (a c.), *L’ebreo errante. Nuove prospettive su un mito europeo* (LAURA QUERCIOLI MINCER), 160-163

English Summaries, 165-166 | Norme per gli autori, 167-169 | Pubblicazioni del Centro di Studi Ebraici, 171-173.

In copertina: iscrizione sinagogale ebraica da Trani, dettaglio (foto M.P. Scaltrito – D. Tangaro)

ISSN 2281-6062